



Regione Calabria




Unione Europea



Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali

## **DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, FORESTE, FORESTAZIONE**

**P**rogramma



**2007**



**S**viluppo



**2013**



**R**urale

Per uno sviluppo rurale sostenibile, di qualità, duraturo

# **Programma di Sviluppo Rurale 2007- 2013**

**(Regolamento (CE) n. 1698/2005)**

*Versione Febbraio 2012*

**Allegato 10**

**Misure**

# Indice

<b>ASSE 1 – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale .....</b>	<b>4</b>
<b>Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano .....</b>	<b>6</b>
5.6.1.1.1 Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione .....	6
5.6.1.1.2 Insediamento giovani agricoltori .....	11
5.6.1.1.3 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli .....	15
5.6.1.1.4 Utilizzo dei servizi di consulenza .....	19
5.6.1.1.5 Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale .....	24
<b>Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione .....</b>	<b>27</b>
5.6.1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole.....	27
5.6.1.2.2 Accrescimento del valore economico delle foreste .....	38
5.6.1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali .....	44
5.6.1.2.4 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale .....	56
5.6.1.2.5 Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura .....	60
<u>5.6.1.2.6 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione .....</u>	<u>64</u>
<b>Misure rivolte al miglioramento della qualità della produzione e dei prodotti agricoli .....</b>	<b>68</b>
5.6.1.3.2 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare .....	68
5.6.1.3.3 Azioni di informazione e promozione .....	72
<b>ASSE 2 – Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale .....</b>	<b>75</b>
5.3.2.1.1 Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane ....	80
5.3.2.1.2 Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, comprese le zone terrazzate e marginali ad elevata valenza naturale. ....	84
5.3.2.1.4 Pagamenti agro-ambientali .....	89
<u>5.3.2.1.5 Benessere degli animali.....</u>	<u>139</u>
5.3.2.1.6 Sostegno agli investimenti non produttivi.....	155
<b>Misure rivolte alla promozione dell'utilizzo sostenibile delle superfici forestali .....</b>	<b>158</b>
5.3.2.2.1 Imboschimento di terreni agricoli.....	161
5.3.2.2.3 Imboschimento di superfici non agricole .....	167
5.3.2.2.6 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi.....	172
5.3.2.2.7 Sostegno agli investimenti non produttivi.....	177
<b>ASSE 3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale .....</b>	<b>181</b>
<b>Misure rivolte alla diversificazione dell'economia rurale .....</b>	<b>183</b>
5.6.3.1.1 Diversificazione in attività non agricole .....	183
5.6.3.1.2 Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese .....	189
5.6.3.1.3 Incentivazione di attività turistiche .....	192
<b>Misure rivolte al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali .....</b>	<b>195</b>
5.6.3.2.1 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale .....	195
5.6.3.2.3 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.....	203
5.6.3.3.1 Formazione ed informazione .....	206
<b>Asse 4 – Approccio Leader .....</b>	<b>209</b>
5.6.4.1.1 Competitività .....	219
5.6.4.1.2 Ambiente e gestione del territorio .....	221

5.6.4.1.3	<i>Qualità della vita e diversificazione dell'economia rurale .....</i>	223
5.6.4.2.1	<i>Cooperazione interterritoriale e transnazionale .....</i>	225
5.6.4.3.1	<i>Costi di gestione , animazione e acquisizione di competenze .....</i>	228

## ***ASSE 1 – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale***

Le risorse dell'Asse I contribuiranno a creare un settore agroalimentare e forestale calabrese forte, dinamico ed incentrato su investimenti diversificati in termini di capitale umano, fisico e naturale a seconda delle caratteristiche del territorio e dell'organizzazione socio-economica del comparto.

Quando il beneficiario delle misure è l'imprenditore agricolo viene data priorità all'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

Il PSR, in ciascuna fase di implementazione, rispetterà il principio di non discriminazione in base al sesso, razza o origini etniche, religione e credi, disabilità, età od orientamento sessuale. Il Piano adotterà una linea strategica trasversale agli Assi ed alle Misure prevedendo adeguati sistemi di attuazione e gestione, valutazione, monitoraggio ed informazione.

Considerate le criticità e i fabbisogni delle filiere agroalimentari calabresi, si sono di seguito tracciate le linee di intervento da attuare. La debolezza strutturale del settore agro-industriale calabrese, dovuta alle ridotte dimensioni aziendali e alla frammentazione dell'offerta, dovrà essere superata, innanzitutto, attraverso la maggiore integrazione all'interno delle filiere produttive. Questo in un'ottica di aggregazione dell'offerta, di miglioramento dell'efficienza negli scambi e di equilibrio tra i diversi attori economici della catena produttiva. L'aumento di efficienza delle imprese agricole e agroindustriali si attuerà attraverso l'ammodernamento, l'innovazione tecnologica, l'adeguamento agli standard - in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro- la logistica e l'utilizzazione dei servizi alle imprese. Questo processo non potrà prescindere da un ricambio generazionale e da una riqualificazione imprenditoriale degli agricoltori. Un obiettivo da raggiungere favorendo l'insediamento dei giovani agricoltori e la partecipazione a corsi di formazione e di divulgazione, in particolare, su temi legati all'innovazione tecnologica, alle produzioni di qualità e all'acquisizione di competenze manageriali e di marketing, nonché al rispetto dei nuovi standard comunitari.

Inoltre la diversificazione e la differenziazione delle produzioni richiederà il miglioramento del livello qualitativo. Innalzamento qualitativo da effettuare attraverso l'incentivazione di processi diretti all'innovazione di prodotto, di adesione a schemi di qualità certificata, di concentrazione dell'offerta e di realizzazione di apposite iniziative di commercializzazione e marketing sui prodotti di qualità. Utile in questo senso l'avvio di campagne informative verso i consumatori.

Infine per assicurare ai produttori il raggiungimento del mercato finale a prezzi e livelli qualitativi competitivi, si dovrà puntare alle dotazioni infrastrutturali, in particolare quelle collettive a sostegno della commercializzazione, nonché la realizzazione e/o ammodernamento di piattaforme logistiche e/o poli logistici.

Sono sintetizzati di seguito per le principali filiere gli interventi mirati più importanti:

- **Filiera olio:** realizzare/ristrutturare impianti di oliveti per favorire una razionalizzazione delle tecniche colturali e riduzione dei costi di produzione; aumentare la quantità di prodotto confezionato, ma anche valorizzazione di sottoprodotti (residui di potature, sanse, nocciolino etc.) da destinare alla produzione di biomasse e/o produzione di concimi organici;
- **Filiera agrumi:** riconversione varietale e realizzazione di nuovi impianti utilizzando varietà che rispondono alle esigenze del mercato e garantiscono un ampliamento dei calendari di produzione e commercializzazione; introduzione di innovazioni tecnologiche per migliorare le produzioni di qualità e ridurre i costi di produzione;
- **Filiera ortofrutta:** realizzazione di nuovi impianti e riconversione varietale orientata alle esigenze del mercato e ad assicurare un ampliamento dei calendari di produzione e commercializzazione.

- **Filiera vino:** l'introduzione di nuove tecnologie nelle diverse operazioni colturali, con particolare riferimento alla fase di raccolta, in grado di assicurare il contenimento dei costi di produzione e di migliorare la qualità del prodotto finale;
- **Filiera zootecnica:** introduzione di innovazione tecnologica negli allevamenti anche a carattere preventivo contro le principali zoonosi (es. febbre catarrale, vescicolare) al fine di ridurre le improvvise e sempre più frequenti perdite di bestiame e stabilizzare i redditi dei produttori, ma anche interventi aziendali finalizzati a favorire la creazione di filiere corte (caseifici, salumifici aziendali);
- **Filiera bosco-legno:** miglioramento della produttività del patrimonio forestale e della loro utilizzazione e rafforzare la filiera produttiva forestale;
- **Filiera agroenergia:** sostegno alle coltivazioni legnose a ciclo breve (Short Rotation Forestry) per la produzione di cippato ligneo di interesse dell'industria energetica e realizzazione di accordi di filiera nel settore delle foreste demaniali ed incentivare la realizzazione di impianti per la produzione di energia a livello aziendale al fine di ridurre i costi di produzione e/o favorire una diversificazione del reddito agricolo.

***Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano***

Misura 111	Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione
Misura 112	Insediamiento giovani agricoltori
Misura 113	Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli
Misura 114	Utilizzo dei servizi di consulenza
Misura 115	Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale

***Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione***

Misura 121	Ammodernamento delle aziende agricole
Misura 122	Accrescimento del valore economico delle foreste
Misura 123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
Misura 124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale"
Misura 125	Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Misura 126    Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

***Misure rivolte al miglioramento della qualità della produzione e dei prodotti agricoli***

Misura 132	Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare
Misura 133	Azione di informazione e promozione

## ***Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano***

### ***5.6.1.1.1 Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione***

#### **1. Denominazione della misura**

Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione.

#### **2. Codice misura:**

111

#### **3. Articoli della Misura**

Articoli 20 (a) (i) e 21 del Regolamento CE 1698/2005.

Punto 5.3.1.1.1 del Regolamento (CE) 1974/2006.

#### **4. Motivazione dell'intervento**

La formazione professionale riveste un ruolo strategico nei processi di sviluppo rurale, in quanto interviene direttamente sui punti di debolezza e sulle attitudini/comportamenti/competenze delle risorse umane a vario titolo coinvolte nei processi di miglioramento e cambiamento. Si vuole, dunque, rispondere al fabbisogno di formazione dell'agricoltura calabrese con priorità all'introduzione di innovazione di processo e prodotto con particolare attenzione alla qualità della produzione e alla sostenibilità ambientale. Si intende, altresì, incrementare le conoscenze manageriali e organizzative di base degli imprenditori e degli operatori del settore agricolo, forestale ed agroalimentare. L'informazione si pone l'obiettivo di agevolare l'accesso degli imprenditori alle opportunità offerte dalle politiche del settore agroalimentare e forestale.

#### **5. Obiettivi**

Gli obiettivi che ci si propone di perseguire sono i seguenti:

- favorire la qualificazione e l'aggiornamento di profili professionali, per soddisfare le esigenze di consulenza e informazione che saranno espresse dalle imprese agricole e da quelle forestali;
- promuovere lo scambio di competenze e buone pratiche agricole per i giovani operanti nei settori agricoli e/o forestali;
- corsi di qualificazione per giovani imprenditori agricoli e forestali al fine di raggiungere i requisiti previsti dall'art. 22 § c del Reg. (CE) 1698/2006;
- favorire il passaggio di competenze e la conservazione delle "tradizioni" tra generazioni;
- agevolare i processi di riorganizzazione aziendale e di miglioramento qualitativo delle produzioni 'no food' (soprattutto in relazione alla produzione di energie alternative);
- promuovere la gestione sostenibile delle risorse agricole e forestali, nonché la conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
- informare gli agricoltori sulle opportunità di sviluppo offerte dalle politiche comunitarie, nazionale e regionali;
- informare gli operatori del settore agricolo/forestale su tutti gli aspetti afferenti la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli/forestali, anche con riferimento alla vendita diretta;
- realizzare un sistema di informazione a favore del mondo agricolo e rurale, anche con riferimento al trasferimento delle innovazioni provenienti dal mondo della ricerca.

#### **6. Finalità e azioni della misura**

La misura prevede azioni di **formazione e informazione**.

La formazione è volta alla qualificazione professionale degli operatori agricoli e forestali, deve essere concepita come un'azione integrata di qualificazione e assistenza all'impresa finalizzata a sviluppare competenze e sensibilità nuove verso l'adozione di strumenti manageriali e l'apertura verso il mercato globale.

L'informazione mira a dare la massima conoscenza sull'offerta di politiche e sulle innovazioni di prodotto e processo agli imprenditori e ai tecnici del mondo agricolo e rurale.

Le scelte in ambito formativo ed informativo sono raccordate alle strategie di rilancio dell'economia agricola attraverso anche la sinergia con gli altri fondi.

## **7. Descrizione dell'attività**

La formazione mira ad affrontare i bisogni di qualificazione e aggiornamento degli addetti, così come individuati sulla base delle reali esigenze espresse dal territorio, con i corsi finalizzati e di breve durata (massimo 40 ore), eccetto i corsi di acquisizione della qualifica professionale per i giovani agricoltori che potranno avere una durata superiore.

Sono finanziabili iniziative di informazione ed addestramento, come stages, seminari, incontri divulgativi, corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento (in aula, in campo, e-learning) e workshop. Per quanto riguarda i temi e campi di formazione/informazione sarà data priorità ai progetti che svolgeranno attività di sensibilizzazione degli operatori agricoli e forestali sul legame tra tutela dell'ambiente e attività agricole e forestali, ivi compreso per quanto riguarda le pratiche agricole a basso impatto ambientale. Non saranno finanziati progetti formativi che rientrano nei normali programmi educativi.

*L'attività formativa si articola nell'azioni 1 e 2:*

### *Azione 1*

Organizzazione di corsi di formazione realizzati, tramite enti accreditati, sulla base dei fabbisogni espressi dal mondo agricolo (imprenditori, addetti). I corsi si terranno in aula e/o in campo per una durata di massimo 40 ore e saranno rivolti ai soli imprenditori e lavoratori agricoli-forestali ed addetti del settore agroalimentare. Solo i corsi per l'acquisizione della qualifica professionale da parte dei giovani agricoltori potranno avere una durata superiore;

### *Azione 2*

Sostegno per la partecipazione a corsi di formazione/seminari/workshop e stage, organizzati anche al di fuori della Regione Calabria. L'azione si rivolge ad imprenditori agricolo-forestali, che operano nell'ambito del sistema agro-alimentare e forestale.

*L'attività informativa si articola nell'azione 3:*

### *Azione 3*

Interventi informativi per pubblicazioni a carattere periodico e non, pubblicazioni specialistiche, opuscoli, schede tecniche, bollettini, newsletter, realizzate e diffuse sotto forma cartacea o con tecnologie di rete; organizzazione di convegni, workshop, seminari, incontri, sessioni divulgative, giornate open day e/o visite guidate.

## **8. Beneficiari**

Azione 1: Organismi pubblici e privati in quanto organizzatori di formazione a carattere collettivo che si avvarranno degli enti riconosciuti per la formazione.

Azione 2: Imprenditori agricoli e forestali ed addetti del settore agricolo.

Azione 3: Regione Calabria, Enti o strutture che abbiano capacità nel campo dell'informazione nel settore agricolo.

## **9. Descrizione degli enti responsabili delle azioni di formazione e di informazione**

Gli enti beneficiari delle azioni di formazione e informazione, come sopra individuati, si avvarranno ove necessario degli enti accreditati.

La presentazione dei progetti formativi e informativi avverrà a seguito dell'apertura di bandi di gara.

La Regione e gli enti pubblici che statutariamente perseguono scopi di sviluppo agricolo e forestale o di formazione e informazione e diffusione di conoscenze possono essere affidatari diretti degli interventi previsti nella presente misura sulla base del rispetto della normativa comunitaria (Direttiva 2004/18/CEE) e nazionale (Decreto Legislativo n. 163/2006) in materia di appalti di pubblici servizi.

I progetti formativi ed informativi verranno selezionati sulla base di precisi criteri di selezione.

## **10. Tipologie di spese ammissibili**

Le spese ammissibili per l'organizzazione degli interventi di formazione sono:

- consulenze, docenze e tutoraggio;
- eventuali spese di trasferte, alloggio e vitto (anche in forma di voucher individuali);
- rimborso quota di iscrizione per corso\stage di formazione (anche in forma di voucher individuali);
- noleggio o leasing di attrezzature;
- realizzazione e duplicazione del materiale didattico ed informativo;
- progettazione e coordinamento;
- affitto o noleggio aule e strutture tecniche e/o didattiche;
- amministrazione e spese generali;
- spese di pubblicizzazione;
- licenze e diritti d'autore.

Le spese ammissibili per l'organizzazione degli interventi di informazione sono:

- relatori;
- acquisto, leasing e/o noleggio di attrezzature;
- amministrazione e spese generali;
- coordinamento organizzativo;
- materiali informativi e divulgativi: progettazione, realizzazione e divulgazione;
- spese di pubblicizzazione;
- licenze e diritti d'autore.

## **11. Demarcazione tra fondi**

- Il Fondo Sociale Europeo attuerà percorsi formativi atti a sviluppare competenze orizzontali. In particolare, formerà figure professionali innovative attraverso l'attivazione di corsi di lunga durata per la formazione dei tecnici pubblici e privati che operano nel settore agricolo e dei soggetti delle filiera istituzionale, nonché per l'istruzione dei formatori.

- Il Fondo Sociale Europeo, inoltre, si occuperà della formazione degli addetti nel settore agro-industriale e alimentare calabrese e alla formazione di nuove professionalità lungo la "supply chain".

- Per il settore delle agroenergie, l'FSE avrà il compito di formare nuovi profili professionali per la gestione di impianti di produzione di energia, mentre al FEASR spetterà la formazione degli operatori che intendono diversificare l'attività agricola verso la produzione della biomassa agricola e forestale. - Il FEASR punterà a sviluppare competenze specifiche, attraverso corsi, stage, visite di breve durata, finalizzati all'aggiornamento ed alla riqualificazione degli imprenditori e dei dipendenti del settore agricolo sulle seguenti tematiche: aspetti specifici della gestione dell'impresa agricola o forestale, tecniche colturali specialistiche, irrigazione, microirrigazione, difesa in coltura protetta, potatura, concimazione, logistica, legislazione e obblighi degli imprenditori agricoli e forestali. Relativamente



alla formazione sulle tematiche dell'asse 3, il FEASR si occuperà della formazione degli operatori economici in tema di diversificazione delle attività agricole e dell'economia rurale e in tema di turismo e attrattività dei territori rurali.

- Il FEASR finanzia corsi di qualificazione per giovani imprenditori agricoli al fine del raggiungimento dei requisiti previsti dall'art.22 del Reg. (CE)1698/2005.

- Per gli interventi di informazione agli operatori agricoli interviene il FEASR.

Il FSE non interviene a favore delle attività che beneficiano dei finanziamenti del FEASR in questo programma.

## 12. Percentuale di finanziamento

L'intensità di aiuto è pari all'80% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari. Mentre nel caso degli Enti pubblici la percentuale di finanziamento arriva a coprire il 100% delle spese ammesse. Inoltre la partecipazione ai corsi di formazione/workshop/seminari e stage potrà essere agevolata dall'erogazione a favore del beneficiario di voucher individuali formativi.

## 13. Finanziamento

**Costi totali:** 9.930.056

**Spesa pubblica:** 9.324.565

## 14. Disposizioni transitorie (inclusi gli importi stimati)

Non sussistono necessità di ordine transitorio.

## 15. Obiettivi quantificati per indicatori comuni UE

Tipo indicatore	Indicatore	Obiettivo
Prodotto	Numero di partecipanti alla formazione	<u>6.000</u>
Prodotto	- di cui: donne	<u>2.300</u>
Prodotto	Numero di giorni di formazione ricevuti	<u>24.000</u>
Risultato	Numero di partecipanti che hanno concluso con successo un'attività di formazione relativa all'agricoltura e/o silvicoltura	<u>4.800</u>
Risultato	- di cui: donne	<u>1.800</u>
Impatto	Produttività del lavoro	<u>+ 930</u>

## 16. Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per l'ammissibilità delle domande.

Azione	Criteri di selezione	Punteggio
Azione 1 Organizzazione di corsi	Progetti di formazione per giovani imprenditori per acquisire le conoscenze e le competenze professionali adeguate previste per l'accesso alla misura 112 (attestato di qualifica di corso di formazione di almeno 150 ore)	13
	<u>Progetti di formazione di breve durata (max 40 ore):</u> - gestione sostenibile delle risorse agricole - innovazione di prodotto e/o di processo -miglioramento qualitativo produzioni agricole e forestali e delle produzioni no food -sicurezza alimentare, salute delle piante e benessere animale; -trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli <u>e nuovi sistemi di vendita diretta;</u> - progetto con valenza tematica legata alla vocazione agricola del territorio; <u>- attività per favorire l'aggregazione di filiere e/o sviluppo della cooperazione.</u>	12
	Grado di coerenza con le priorità individuate nelle singole filiere così come riportate nelle schede di misura 121 e 123	Max 11
	Capacità (es. esperienza, curriculum etc.) del richiedente o dell'Ente riconosciuto utilizzato per la formazione	Max 9
	Possesso di certificazione di qualità del richiedente o dell'Ente riconosciuto utilizzato per la formazione	8
	Progetti che prevedono il coinvolgimento delle P.A. competenti di riferimento alle materie formative (es. ASL-INAIL per le azioni sulla sicurezza sul lavoro, alimentare e benessere degli animali)	7
Azione 2 Partecipazione a corsi	Imprenditore Agricolo e Forestale Professionale	14
	Giovane imprenditore e/o donna	13
	Grado di coerenza tra corso di formazione/workshop/seminario e attività dell'imprenditore o dell'addetto al settore agricolo	Max 12
	Grado di coerenza con le priorità individuate nella filiera di riferimento dell'impresa.	Max 11
	<u>Partecipazione a Progetti di formazione di breve durata (max 40 ore):</u> - gestione sostenibile delle risorse agricole - innovazione di prodotto e/o di processo -miglioramento qualitativo produzioni agricole e forestali e delle produzioni no food -sicurezza alimentare, salute delle piante e benessere animale -trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli <u>e nuovi sistemi di vendita diretta;</u> <u>- attività per favorire l'aggregazione di filiere e/o sviluppo della cooperazione.</u>	10
Azione 3 Informazione	Capacità (es. esperienza, curricula etc.) nel campo dell'informazione del soggetto proponente	30
	Qualità del progetto d'informazione con riferimento alle tematiche trattate	<u>Max</u> 15
	Possesso di certificazione di qualità	9
	Articolazione territoriale delle strutture d'informazione del soggetto proponente	<u>Max</u> 6

### **5.6.1.1.2    *Insediamiento giovani agricoltori***

#### **1.      Denominazione della misura:**

Insediamiento di giovani agricoltori

#### **2.      Codice misura:**

112

#### **3.      Articoli della Misura**

Articoli 20 (a) (ii) e 22 del Regolamento 1698/2005.

Articoli 13 e 14, Allegato II punto 5.3.1.1.2 del Regolamento 1974/2006

#### **4.      Motivazione dell'intervento**

In linea con quanto emerso dallo scenario socio-economico, la misura si propone di favorire il ricambio generazionale rinnovando la classe imprenditrice agricola, agevolando i giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Si vogliono cogliere le opportunità e le innovazioni che i giovani imprenditori agricoli possono offrire all'agricoltura calabrese in quanto:

- maggiormente predisposti al conseguimento di una più elevata capacità professionale;
- più propensi a recepire e a cogliere i vantaggi offerti dalla riforma della PAC, dalla politica di sviluppo rurale in continua evoluzione, nonché dai rapidi cambiamenti del mercato;
- più sensibili ed aperti all'associazionismo e alle problematiche relative all'ambiente;
- più attenti alle innovazioni tecnologiche e all'adeguamento strutturale delle aziende finalizzato al miglioramento qualitativo della produzione, alla riduzione dei costi di produzione e al conseguimento degli standard minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

#### **5.      Obiettivi**

L'obiettivo della misura è di facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori ed il conseguenziale adattamento strutturale delle loro aziende, nonché favorire la permanenza delle giovani famiglie nelle aziende e la rivitalizzazione delle aree rurali. Così si rende il settore agricolo maggiormente competitivo immettendo giovani energie più preparate o quanto meno più disponibili al cambiamento e permeabili all'introduzione di innovazioni di prodotto e di processo, nel rispetto dell'ambiente.

#### **6.      Scopi e azioni della misura**

La misura intende mantenere e consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali, garantendo però un ricambio generazionale funzionale al consolidamento e sviluppo delle aziende sul territorio e sui mercati.

#### **7.      Beneficiari**

Si considerano beneficiari del premio di primo insediamento i giovani agricoltori che alla presentazione della domanda per il sostegno all'insediamento soddisfano i seguenti requisiti:

- abbiano un'età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
- possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate (titolo di studio ad indirizzo agrario o attestato di qualifica di corso di formazione di almeno 150 ore o attività agricola svolta per almeno due anni);
- presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

Sono ammissibili anche giovani imprenditori associati in società finalizzate alla conduzione di aziende agricole, purché siano rispettate individualmente tutte le condizioni previste dalla presente scheda di misura. Resta inteso che il premio resterà unico.

#### **8. Definizione di primo insediamento utilizzata dalla Regione**

Per primo insediamento si intende l'attribuzione per la prima volta della partita IVA come produttore agricolo e l'iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale imprese agricole, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.), titolo di possesso.

I giovani agricoltori devono insediarsi dopo la presentazione della domanda per la concessione del sostegno ed entro i 12 mesi dalla data in cui sia adottata la decisione individuale di concessione del sostegno stesso.

La decisione individuale di concedere il sostegno all'insediamento deve essere, comunque, adottata entro diciotto mesi dal momento dell'insediamento.

#### **9. Sintesi dei requisiti del piano di miglioramento**

I requisiti minimi per la redazione del *piano di miglioramento aziendale* devono essere descritti in modo chiaro e riguardare:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola e gli elementi cardine specifici (localizzazione territoriale, dimensione e caratteristiche geo-morfologiche dell'azienda, aspetti strutturali, aspetti occupazionali, risultati economici precedenti, eventuali attività commerciali) e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività nella nuova azienda;
- i dettagli relativi ad investimenti, formazione, consulenza o eventuali altre azioni necessarie allo sviluppo delle attività dell'azienda agricola coerenti con gli obiettivi individuati, ivi compreso il cronoprogramma;
- la richiesta di accesso ad altre Misure del Piano di Sviluppo Rurale fornendo informazioni sufficientemente dettagliate da poter fungere da base per la richiesta di sostegno previste dalle stesse;
- dimostrazione del miglioramento del rendimento globale dell'azienda e della sostenibilità dell'investimento nel tempo, in termini economici, finanziari ed ambientali;

Se il giovane agricoltore ha bisogno di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l'azienda, può essergli accordata una proroga non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali di cui all'art. 22, parag. 1, lett. b del reg. (CE) 1698/2005.

Tale esigenza deve essere documentata previsto nel piano aziendale.

Il piano aziendale del giovane al primo insediamento potrà essere oggetto di revisione una sola volta nell'ambito dei 5 anni (previa presentazione di un nuovo Piano Aziendale all'Autorità competente), fatto salvo il diritto dell'Ente competente di approvare le modifiche proposte dal beneficiario in relazione al mantenimento della rispondenza agli obiettivi prefissati.

Il Piano sarà valutato dalle Commissioni istruttorie attivate presso gli uffici territoriali competenti.

#### **10. Controlli**

L'ottemperanza con il piano aziendale sarà verificata, a cadenza biennale anche e comunque in funzione della complessità del PMA presentato, entro i cinque anni successivi all'accoglimento della domanda presentata dal giovane agricoltore.

Qualora il giovane agricoltore insediato risulti inadempiente alle disposizioni del piano aziendale, si provvederà alla revoca dei benefici concessi e al recupero del sostegno eventualmente già liquidato.

### 11. Condizione di ammissione

La concessione del premio per il primo insediamento è subordinata alla presentazione di un PIA. Quest'ultimo dovrà prevedere l'inserimento almeno delle misura 121.

La dimensione minima di accesso deve soddisfare almeno uno dei due requisiti nell'anno a regime:

- 1) una redditività dell'azienda pari al 60% dell'ultimo reddito di riferimento extra agricolo, come definito dall'ISTAT;
- 2) garantire l'impiego di 1 ULA.

Inoltre i giovani beneficiari ammessi all'aiuto all'insediamento sono soggetti a vincolo di permanenza in agricoltura per almeno 5 anni e comunque nei termini che saranno specificati e nei bandi di apertura domande. Nel caso di investimenti strutturali su terreni non di proprietà, la validità residua del titolo di possesso deve essere di almeno 10 anni.

Nel caso di subentro in azienda familiare, il beneficiario dovrà subentrare nella conduzione dell'intera azienda agricola.

### 13. Entità dell' aiuto

Importo fino ad un massimo di € 50.000.

### 14. Scelte del tipo di pagamento

L'aiuto all'insediamento può essere dato sotto forma di:

- premio unico in unica soluzione (€ 35.000);
- abbuono sugli interessi (fino ad un massimo di € 15.000).

Gli interessi sono calcolati in base all'art. 49 del Reg. (CE) 1974/2006, come specificato nel paragrafo 5.4 del presente PSR.

### 15. Norme transitorie

Per la prima annualità la richiesta di sostegno potrà essere presentata dal giovane imprenditore che si sia insediato a partire dal 1 gennaio 2007, in ogni caso la decisione individuale di concedere il sostegno all'insediamento deve essere adottata entro diciotto mesi dal momento dell'insediamento.

### 16. Finanziamento

**Costo totale:** 39.291.667

**Spesa Pubblica:** 39.291.667

### 17. Obiettivi quantificati per indicatori comuni UE

Tipo indicatore	Indicatore	Obiettivo
Prodotto	Numero di giovani agricoltori assistiti	1.123
	- di cui: donne	450
	Volume totale degli investimenti	39.291.666
Risultato	Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende/imprese beneficiarie	+7.034.074
Impatto	Crescita economica	+1.575.683
	Produttività del lavoro	+1.530

### 18. Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per l'ammissibilità delle domande.

<b>Criteri di selezione</b>	<b>Punteggio</b>
Impegno ad acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di sostegno	12
Possesso di competenze professionali ulteriori a quelle necessarie all'accesso (laurea, n. di corsi di specializzazione, anni attività agricola >2)	Max 11
Dimensione economica aziendale (almeno 5 UDE per la aree svantaggiate; almeno 10 UDE altre zone)	Max 9
Grado di coerenza del PMA o Business plan con le priorità individuate nelle schede di misura di riferimento	Max 8
Progetto che include interventi relativi alle produzioni tutelate e certificate	7
Aumento occupazione ( <u>un</u> punto per ciascuna ULA)	Max 6
Progetto con valenza tematica legata alla vocazione agricola del territorio per come individuate nel PSR	Max 4
Introduzione di tecniche innovative a basso impatto ambientale	3

### ***5.6.1.1.3 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli***

#### **1. Denominazione della misura**

Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli

#### **2. Codice misura:**

113

#### **3. Articoli della Misura**

Articoli 20 (a) (iii) e 23 del Regolamento CE 1698/2005.

Articolo 14 e punto 5.3.1.1.3 dell'Allegato II del Regolamento (CE) 1974/2006

#### **4. Motivazione dell'intervento**

In Calabria l'invecchiamento della popolazione agricola determina un forte squilibrio del rapporto tra classi di età degli addetti, di conseguenza si rende necessario favorire il ricambio generazionale mediante l'ingresso di giovani imprenditori.

Ai sensi del regime pensionistico nazionale, per gli imprenditori la normale età di pensionamento per vecchiaia, con il sistema retributivo, corrisponde a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, con almeno 20 anni di contribuzione.

Per i dipendenti, la pensione di vecchiaia calcolata con il sistema contributivo si consegue quando si raggiungono i requisiti di età - almeno 57 anni - e di contribuzione - almeno 5 anni di contributi effettivamente versati.

Dal primo gennaio 2008 anche tale pensione potrà essere conseguita a 65 anni se uomini e 60 se donne con 5 anni di contribuzione, a qualsiasi età con 40 anni di contribuzione o comunque con i requisiti di età e contribuzione usati per le pensioni di anzianità calcolate con il metodo retributivo. Saranno agevolate le donne che con 35 anni di contributi potranno andare in pensione a partire da 57 anni (58 per le lavoratrici autonome).

La pensione di anzianità si consegue avendo maturato 35 anni di contribuzione e 58(7) anni di età, (58 per i lavoratori autonomi). Dal 2008 ci sarà un innalzamento dell'età anagrafica a 60 anni, ma sul tale aspetto sono in atto proposte di modifica per un innalzamento graduale.

#### **5. Obiettivi**

Con la presente misura si vuole favorire il ricambio generazionale, in particolare, gli obiettivi che ci si propone di perseguire sono i seguenti:

- garantire un reddito agli imprenditori che decidono di cessare l'attività agricola;
- favorire l'insediamento dei giovani agricoltori migliorando le condizioni generali di conduzione dell'azienda;
- contrastare l'esodo dei giovani dal settore agricolo.

#### **6. Finalità e azioni della misura**

L'evoluzione del reddito agricolo deve concretizzarsi mediante l'ammodernamento organizzativo, strutturale e formativo, da incentivare con l'attivazione di misure integrate di supporto al «prepensionamento» per contrastare le scelte dei giovani a favore delle attività extra-agricole e il massiccio ricorso alla conduzione part-time delle aziende a carattere familiare.

L'azione della misura consiste in una corresponsione di un premio annuo per cessione di azienda, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, così come previsto dalla normativa nazionale in materia di previdenza.

## **7. Beneficiari**

1. Imprenditori agricoli professionali ( ai sensi del DGR n.188 del 29 Marzo 2007 che recepisce l'art. 2135 del c.c. così come modificato dal D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228), che devono possedere i seguenti requisiti:

- avere un'età di almeno 55 anni senza aver raggiunto l'età normale del pensionamento;
- cessare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali;
- aver esercitato l'attività agricola nei 10 anni che precedono la cessione;
- essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali.

2. Lavoratori agricoli di un'azienda che viene ceduta, che devono possedere i seguenti requisiti:

- avere un'età di almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale del pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento;
- aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
- essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali (60 anni per le donne e 65 per gli uomini).

## **8. Tipologia delle spese ammissibili**

In caso di cessione di una azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo al prepensionamento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1698/05 è limitato all'importo previsto per un solo cedente.

L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune.

Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che sussistano i requisiti di cui all'art. 23, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005

Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, non è ammesso il frazionamento dell'azienda ceduta, né il passaggio di titolarità tra coniugi.

Colui che subentra deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- subentrare al cedente insediandosi come previsto all'art. 22 del Reg. (CE) n. 1698/05
- essere imprenditore agricolo professionale di età inferiore a 50 anni;
- essere un soggetto di diritto privato e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola.

## **9. Relazione e coerenza con altre misure**

La misura sarà attuata in maniera indipendente; qualora l'attivazione avvenga in connessione con istanza di insediamento di giovani agricoltori (misura 112 e PIA), verrà riservata apposita priorità in fase di approvazione.

## **10. Ambito territoriale**

Tutto il territorio regionale.



### 11. Criteri di ammissibilità e di selezione

La durata complessiva del sostegno è limitata ad un periodo massimo di 10 anni per il cedente e per il lavoratore agricolo e non oltrepassa il settantesimo compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore (60 anni per le donne e 65 per gli uomini).

Al cedente, a cui è corrisposta già una pensione di anzianità, il sostegno al prepensionamento sarà versato a titolo integrativo, fino al raggiungimento dell'indennità massima fissata dalla misura.

Sarà prevista l'assegnazione di priorità nel caso in cui a subentrare nella conduzione dell'azienda ceduta sia:

- giovane imprenditore che presenta una istanza d'insediamento integrata con altre misure (misura 112 e correlate)
- neo insediato in zone svantaggiate e zone di montagna;
- un unico giovane conduttore in presenza di coeredi al fine di limitare il frazionamento aziendale;

Il rilevatorio dovrà impegnarsi a fornire i dati di monitoraggio per la valutazione degli indicatori comuni previsti dalla misura che verranno specificati nel relativo bando regionale.

### 12. Entità dell'aiuto

L'entità degli aiuti correlati alla realizzazione della presente misura, in conformità con i massimali fissati nell'Allegato "Importi e aliquote del sostegno" del Reg. (CE) n. 1698/2005 sarà:

- per il cedente, un'indennità massima di 18.000 €/anno quale indennità fissa per azienda;
- per i lavoratori agricoli, un'indennità di 4.000 €/anno quale indennità fissa per lavoratore.

Massimali:

- per il cedente: 180.000;
- per i lavoratori agricoli: 40.000.

### 13. Disposizioni transitorie (incluso l'ammontare stimato)

A norma dell'art. 2 del regolamento transiterà nella programmazione 2007-2013 l'importo, pari alla sola quota FEASR, di circa 74.144 Euro.

### 14. Finanziamento

Costo totale: ~~1.916.667~~ 2.363.384

Spesa pubblica: ~~1.916.667~~ 2.363.384

### 15. Obiettivi quantificati per indicatori comuni UE

Tipo indicatore	Indicatore	Obiettivo
Prodotto	Numero di lavoratori agricoli prepensionati	<u>18</u>
	- di cui: donne	<u>4</u>
	Numero di ettari resi disponibili	<u>269</u>
Risultato	Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende/imprese beneficiarie	<u>95.000</u>
Impatto	Crescita economica	<u>+ 8.400</u>
	Produttività del lavoro	<u>+ 450</u>

### 16. Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per l'ammissibilità delle domande.

<b>Criteri di selezione</b>	<b>Punteggio</b>
Cessione ad uno IAP	18
Cessione ad un giovane imprenditore e/o donna	15
Accorpamento con altra azienda da parte del rilevatario	12
Localizzazione in zone svantaggiate e zone di montagna	10
Cessione ad un unico giovane imprenditore in presenza di coeredi	5

#### **5.6.1.1.4 Utilizzo dei servizi di consulenza**

##### **1. Denominazione della misura:**

Utilizzo di servizi di consulenza.

##### **2. Codice misura:**

114

##### **3. Articoli della Misura**

Articoli 20 (a) (iv) e 24 del Regolamento. Ce 1698/2005

Articolo. 15, Allegato II punto 5.3.1.1.4 del Regolamento (CE) 1974/2006.

##### **4. Motivazione della Misura**

Le linee guida della riforma della politica agricola comune e in particolare la radicale modifica delle modalità di sostegno al settore, che ha i suoi elementi caratterizzanti nei principi del disaccoppiamento e della condizionalità, ha messo in moto processi di cambiamento che richiedono una grande capacità di adeguamento e trasformazione da parte delle imprese agricole, sia sotto l'aspetto strutturale che gestionale. Questo profondo cambiamento del sistema agroalimentare si innesta peraltro in uno scenario caratterizzato dalla crescita della concorrenza sui mercati internazionali, da una domanda sempre più pressante di prodotti e processi produttivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei sistemi produttivi agricoli.

Per supportare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali nella valutazione e nel miglioramento dei risultati produttivi e gestionali delle proprie aziende e di assisterli nel rispetto dei criteri di gestione obbligatori in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali previste dal Reg. CE n. 73/2009, nonché della sicurezza del lavoro, è istituito un Sistema di Consulenza Aziendale. E' una misura che sostiene in modo sostanziale il conseguimento della sostenibilità ambientale.

##### **5. Obiettivi**

Obiettivo principale della misura è favorire il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) di cui agli articoli 5-6 ed agli allegati II e III del Regolamento (CE) 73/2009, nonché dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale.

Altri obiettivi della misura sono:

- consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati mediante la promozione e la diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività;
- valutare i risultati delle imprese agricole e forestali, individuare gli interventi e gli adeguamenti necessari e realizzare percorsi di sviluppo e affiancamento per migliorarne la competitività e l'efficienza gestionale;
- promuovere un'agricoltura di qualità (Dop, Igp, ecc.).

La consulenza aziendale contribuisce alla crescita della consapevolezza e della condivisione del ruolo svolto dagli agricoltori rispetto alle aspettative dei cittadini.

##### **6. Finalità ed azioni**

L'utilizzo del servizio di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali, come già sottolineato, deve concorrere a migliorare il rendimento globale dell'azienda.

Gli ambiti di applicazione del Sistema di Consulenza Aziendale (SCA) sono riconducibili a:

- i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) di cui al Reg. CE 73/2009 – capitolo I art. 5 e 6

- sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali
- protezione dell'ambiente
- benessere degli animali
- i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro (SL) prescritti dalla normativa comunitaria – meccanizzazione e sicurezza nelle aziende agricole e nei cantieri forestali.
- la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della selvicoltura, compresa l'informazione sulle opportunità di nuovi prodotti e/o sbocchi di mercato (indirizzi di marketing, assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, sviluppo di integrazioni orizzontali, come cooperazione e associazionismo, e verticali come contratti di coltivazione).
- le opportunità di crescita delle aziende offerte da una gestione efficiente e compatibile, dallo sviluppo della multifunzionalità e della diversificazione delle produzioni e delle attività (risparmio energetico e produzione di energia in azienda, integrazione di reddito da produzioni di beni e servizi non agricoli).

## **7. Requisiti dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza**

Ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009, art. 12 “Sistema di Consulenza aziendale”, la Regione Calabria individua in “Soggetti pubblici o privati” i gestori del sistema di consulenza agli agricoltori sulla conduzione dei terreni e conduzione delle aziende.

Gli soggetti saranno accreditati tramite bando.

L'accreditamento terrà conto dei requisiti di seguito precisati:

- disporre di un adeguato personale tecnico, dipendente o convenzionato, da impiegare per l'erogazione del servizio di consulenza, costituito da figure professionali in possesso di curriculum dal quale risultino titolo di studio e professionale adeguati e una significativa esperienza nelle materie per le quali viene svolto il ruolo di consulente per l'organismo riconosciuto di almeno tre anni. I servizi di consulenza, comunque, devono essere forniti da personale proprio almeno per i principali temi della condizionalità;
- infrastrutture amministrative e tecniche: le sedi dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza devono essere dotate di adeguate attrezzature informatiche e attrezzature per lavori d'ufficio (fotocopiatrice, fax, ecc.) ed opportunamente dislocate sul territorio d'intervento. Occorre, in altre parole, dimostrare di possedere una struttura tecnico – logistica-amministrativa atta a fornire un valido servizio di consulenza aziendale sul territorio. Nel caso di soggetti erogatori di servizi che non posseggono una propria sede sul territorio regionale devono garantire che si doteranno, prima dell'avvio dell'attività di consulenza, di adeguate infrastrutture tecnico-logistiche-amministrative utili a fornire un efficace servizio di consulenza;
- esperienza ed affidabilità nelle prestazioni di consulenza ai criteri, alle condizioni ed ai requisiti di cui all'art. 24, par.1-comma 2 lett. a) e b) del Reg. (CE) 1698/2005.

Il soggetto privato o pubblico che si candida alla gestione del servizio di consulenza dovrà inoltre accreditare l'elenco dei tecnici incaricati all'erogazione del servizio.

In particolare, non potranno essere comunque riconosciuti soggetti:

- che gestiscono direttamente fasi e procedimenti connessi con l'erogazione di aiuti e sussidi nel settore agricolo. In particolare, in applicazione delle disposizioni comunitarie in materia, non è consentito a soggetti o personale dipendente, convenzionato o associato, che gestiscono in maniera diretta o indiretta fasi e procedimenti connessi con l'erogazione di aiuti nel settore agricolo e dello sviluppo rurale;
- dediti ad attività di produzione e vendita di mezzi tecnici;
- dipendenti a qualsiasi titolo dall'azienda beneficiaria, anche a tempo determinato, al momento della domanda di finanziamento;
- impegnati in attività di controllo e certificazione di prodotto e processo nell'azienda beneficiaria.

Il Soggetto erogatore, ai fini del riconoscimento attraverso la selezione, dovrà provare a mezzo di idonea documentazione di non essere nella situazione di incompatibilità sopra indicata, con obbligo, dopo il riconoscimento, di dare immediata comunicazione all'Assessorato Regionale Agricoltura, Foreste e Forestazione di sopraggiunte situazioni di incompatibilità con conseguente decadimento del riconoscimento. L'elenco dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale verrà periodicamente aggiornato attraverso l'emanazione di apposito bando pubblico.

Verrà data adeguata pubblicità dell'elenco dei Soggetti erogatori dei servizi selezionati affinché gli agricoltori possano scegliere il Soggetto a cui richiedere il servizio di consulenza.

L'agricoltore procede alla scelta del Soggetto erogatore del servizio di consulenza selezionato sottoscrivendo con esso un "contratto di fornitura di servizio di consulenza" nel quale si definiscono i termini ed i contenuti della consulenza prevedendo, tra l'altro, le scadenze dei pagamenti al Soggetto erogatore del servizio da parte dell'agricoltore.

## **8. Beneficiari**

Imprenditori agricoli e forestali singoli ed associati.

## **9. Definizione di consulenza aziendale**

Per consulenza si intende l'insieme degli interventi e delle prestazioni fornite all'impresa per raggiungere gli obiettivi definiti al momento della sottoscrizione del Protocollo, riguardante una specifica tematica o necessità di intervento aziendale, da parte del singolo imprenditore e del soggetto erogatore del servizio.

Il servizio di consulenza agli agricoltori può essere attivato per:

- "pacchetto requisiti minimi", che copre:
  - i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 5-6 ed agli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009;
  - i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria;
  - criteri di gestione forestale obbligatori e buone pratiche forestali e silvo-colturali;
- "pacchetto gestione globale" che copre:
  - i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 5-6 ed agli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009;
  - i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria;
  - criteri di gestione forestale obbligatori e buone pratiche forestali e silvo-colturali;
  - la gestione economica dell'azienda (corretto utilizzo dei fattori della produzione);
  - l'introduzione di tecniche innovative di produzione (es. biologico, produzioni tutelate ed ecc.);
  - la diversificazione aziendale in attività non agricole;
  - l'introduzione e assistenza alla certificazione forestale;
  - il risparmio energetico e produzione di energia in azienda;

gli indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato compresi i [nuovi modelli di commercializzazione e sistemi di vendita diretta](#)

## **10. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**

I requisiti d'accesso sono:

- essere titolari o legali rappresentanti di un'impresa iscritta nel registro delle imprese della CCIAA;
- essere proprietari o detentori di superficie forestale.

Sono escluse dal beneficio le aziende la cui produzione è destinata prevalentemente all'autoconsumo.

La selezione delle imprese agricole che beneficeranno del sostegno per il ricorso alla consulenza aziendale avverrà attraverso la pubblicazione di un bando da parte della Regione. Le istanze delle imprese che supereranno positivamente la fase di selezione e valutazione e che quindi saranno collocate in posizione utile in graduatoria potranno essere ammesse al sostegno.

Costituisce una priorità con gradualità decrescente, ai fini dell'accesso all'aiuto, l'essere in una delle condizioni sotto descritte:

- imprese condotte da imprenditrici agricole e forestali;
- giovani imprenditori;
- imprenditori agricoli titolari di diritti PAC (soggetti agli obblighi connessi con la "condizionalità");
- imprenditori agricoli che ricevono più di 5.000 €/anno in pagamenti diretti, In ogni caso il soggetto beneficiario già nell'istanza, individua e sceglie liberamente il soggetto, preventivamente riconosciuto, che erogherà il servizio di consulenza e esercita l'opzione relativa al pacchetto di consulenza prescelto.

Per quanto riguarda la coerenza e complementarietà con il primo pilastro della PAC vale quanto riportato al capitolo 10 del presente programma.

#### **11. Spese ammesse**

Spese sostenute per l'utilizzo di servizi di consulenza agricola/forestale, quali prestazioni professionali, vitto, alloggio e trasferte.

#### **12. Verifiche e controllo**

Le aziende beneficiarie saranno oggetto di un controllo a campione teso a verificare l'effettiva fruizione dei servizi di consulenza e l'attuazione delle indicazioni derivanti dalla consulenza stessa..

#### **13. Livello dell'aiuto**

Il sostegno è concesso in forma di contributo sulle fatture pagate. Il tasso d'aiuto è pari all'80% del costo totale ammissibile per il servizio di consulenza. Il contributo pubblico massimo annuale è fissato nella quota di € 1.200 per il pacchetto "requisiti minimi" e € 1.500 quello "gestione globale". Il sostegno è concesso per un solo anno. La consulenza, nel corso della programmazione, può essere richiesta massimo due volte, solo per adeguarsi a norme comunitarie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro.

#### **14. Finanziamento**

**Costo totale:** 9.583.333

**Spesa pubblica:** 7.666.667

#### **15. Obiettivi quantificati per indicatori comuni UE**

Tipo indicatore	Indicatore	Obiettivo
<b>Prodotto</b>	Numero di agricoltori assistiti	3.642
	Numero di detentori di aree forestali assistiti	192
<b>Risultato</b>	Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende/imprese beneficiarie	21.114.063
<b>Impatto</b>	Crescita economica	+3.586.920
	Produttività del lavoro	+918

#### **16. Criteri di selezione**

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per l'ammissibilità delle domande, così come modificati a seguito della correzione:

<b>Criteri di selezione</b>	<b>Punteggio</b>
IAP	13
Giovani imprenditori e/ donne	11
Localizzazione (ZVN, Natura 2000, rischio erosione, aree protette)	10
Dimensione dei premi (> 5000 euro/anno)	8
Livello di consulenza (pacchetto globale)	7
Obblighi derivanti dal I Pilastro o dall'attivazione delle misure dell'Asse II che prevedono impegni relativi alla condizionalità	6
Agricoltori associati in forma giuridica (es. Cooperative di conduzione)	5

### ***5.6.1.1.5 Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale***

#### **1. Denominazione della misura**

Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale.

#### **2. Articoli della Misura**

Articoli 20 (a) (v) e 25 del Regolamento CE 1698/2005.

Articolo 16. Allegato II punto 5.3.1.1.5 del Regolamento 1974/2006.

#### **3. Codice misura**

115

#### **4. Motivazione dell'intervento**

Per l'imprenditore agricolo o forestale la possibilità di usufruire di un servizio di sostituzione consente di migliorare la propria qualità della vita. Inoltre considerando che gli imprenditori agricoli hanno difficoltà a reperire manodopera qualificata, si riscontra la necessità di fornire loro un sistema di servizi di consulenza e assistenza aziendale.

#### **5. Obiettivi**

L'istituzione di sistemi di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza alle aziende agricole, per gli imprenditori agricoli e di consulenza forestale per i detentori di aree forestali, dovrebbe aiutare questi soggetti ad adeguare, migliorare e facilitare la gestione delle loro aziende, e renderle più redditizie grazie ad un migliore utilizzo del potenziale umano occupato nel settore agricolo e forestale.

#### **6. Finalità ed azioni**

E' concesso un sostegno a copertura dei costi per l'avviamento di servizi di sostituzione, assistenza alla gestione e consulenza aziendale e forestale, erogati da associazioni, società, consorzi, cooperative ed altre strutture.

Il soggetto fornitore dei servizi, nel corso del periodo di riferimento, dovrà garantire almeno una delle seguenti tipologie di servizi elencati:

Servizi di sostituzione:

- organizzare il lavoro di un gruppo di operatori che, per qualificazione professionale ed esperienza siano in grado, a richiesta, di sostituire per un determinato periodo il conduttore o componenti della sua famiglia che si assentino per motivi di salute, ovvero per la cura dei figli, o per un ordinario turno di riposo, assunzione di cariche elettive politiche o sindacali.

Servizi di assistenza alla gestione:

- gestione aziendale con riguardo ai sistemi di contabilità aziendale ivi compresa l'analisi economica.

Servizi di consulenza, di cui alla misura 114:

- consulenza relativamente alle norme obbligatorie in materia di condizionalità ambientale, di sicurezza sul lavoro e criteri di gestione forestale obbligatori e buone pratiche forestali e silvo-colturali;
- consulenza tecnica di prodotto, connessa anche alle attività di trasformazione e commercializzazione;
- consulenza di mercato e orientamento commerciale;
- consulenza per risparmio energetico e produzione di energia in azienda;
- consulenza per sviluppo delle nuove funzioni economiche, ambientali e socio-culturali dell'azienda agricola e forestale.



## 7. Beneficiari

Cooperative, associazioni di produttori riconosciute ai sensi del D.l.vo n 102/05, società ed associazioni di servizi in agricoltura e foreste, studi associati, che prevedono a livello di statuto la specifica finalità oggetto dell'azione. Soggetti associati che si assumono la responsabilità degli interventi oggetto della misura.

## 8. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari per accedere al finanziamento devono dimostrare che l'ammontare del contributo richiesto sia rapportato al numero di aziende coinvolte con un importo massimo di € 1.600/anno per azienda.

## 9. Descrizione del tipo di spese ammesse

Sono ritenute ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa:

- spese di costituzione e di registrazione della società o associazione;
- compensi per spese organizzative e di coordinamento;
- spese per il personale amministrativo e di segreteria;
- spese per acquisto e noleggio attrezzature;
- spese postali, telefoniche, telematiche e di cancelleria;
- spese di affitto e manutenzione locali e attrezzature;
- riscaldamento, elettricità, pulizia e custodia locali;
- spese generali fino ad un massimo del 5%;
- spese di certificazione.

## 10. Livello dell'aiuto

Il contributo sarà pagato per l'avviamento dei servizi in forma decrescente fino ad un massimo di cinque anni dal momento dell'avviamento di detti servizi. Il contributo è pari al 100% dell'investimento eleggibile entro il primo anno dalla costituzione ed è ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio non più tardi del sesto anno dall'avviamento del servizio.

Il massimale per il primo anno è fissato a € 100.000,00.

L'aiuto pubblico massimo è pari a € 200.000,00. Il sostegno è concesso a norma del Reg. (CE) “*de minimis*” della Commissione n. 1998 del 15 dicembre 2006.

## 12. Finanziamento

**Costo Totale:** 5.988.993

**Spesa Pubblica:** 5.988.993

## 13. Obiettivi quantificati dalla UE con gli indicatori comuni

Tipo indicatore	Indicatore	Obiettivo
Prodotto	Numero di nuovi servizi di gestione aziendali avviati	21
	Numero di nuovi servizi di sostituzione avviati	3
	Numero di nuovi servizi di consulenza avviati	25
Risultato	Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende/imprese beneficiarie	3.900.000
Impatto	Crescita economica	+ 10.800.000
	Produttività del lavoro	8.000

## 14. Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per l'ammissibilità delle domande.

<b>Criteri di selezione</b>	<b>Punteggio</b>
Cooperative e associazioni di produttori	15
Società e associazioni di servizi in agricoltura, studi associati	13
Numero di azienda da assistere superiore a 75	10
Servizio fornito in zone svantaggiate e montane che ricadono nelle aree C e D così come individuate nel PSR	9
Servizio organizzato in modo innovativo (es. società dell'informazione – strumentazione innovativa)	7
Aumento occupazione (3 punti/unità lavorativa)	Max 6

## ***Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione***

### ***5.6.1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole***

#### **1. Denominazione della misura**

Ammodernamento delle aziende agricole.

#### **2. Codice misura**

121

#### **3. Articoli della Misura**

Articoli 20 (b)(i) e 26 del Reg. 1698/2005

Articolo 17, Allegato II punto 5.3.1.2.1 del Regolamento (CE) 1974/2006.

#### **4. Motivazione della Misura**

Le linee guida della riforma della Politica Agricola Comune e in particolare la radicale modifica delle modalità di sostegno al settore, che ha i suoi elementi caratterizzanti nei principi del disaccoppiamento e della condizionalità, hanno messo in moto processi di cambiamento che richiedono una grande capacità di adeguamento e trasformazione da parte delle imprese agricole, sia sotto l'aspetto strutturale che gestionale. Questo profondo cambiamento del sistema agroalimentare si innesta peraltro in uno scenario caratterizzato dalla crescita della concorrenza sui mercati internazionali, da una domanda sempre più pressante di prodotti di qualità e rispettosi dell'ambiente. In Calabria il processo di ammodernamento delle aziende agricole non è ancora completo, per cui necessita di essere adeguatamente accompagnato e supportato.

Lo scenario normativo di riferimento per lo sviluppo rurale ha subito ulteriori modifiche a seguito della valutazione dello stato di salute della PAC - Health Check – sfociate nell'identificazione di nuove priorità - nuove sfide - di rilievo per l'agricoltura europea, quali i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità e la ristrutturazione del settore lattiero - caseario.

Per contribuire alle nuove priorità della politica di sviluppo rurale derivanti dal Health Check, la misura si rafforza con ulteriori tipologie di operazioni legate ai cambiamenti climatici, alle energie rinnovabili e alla ristrutturazione del settore lattiero – caseario. Le nuove operazioni non saranno finanziate con risorse provenienti dal Health Check bensì la dotazione finanziaria della misura sarà incrementata con risorse provenienti dalla Modulazione Base e OCM Vino.

#### **5. Obiettivi della Misura**

L'obiettivo strategico della misura è accrescere la competitività, la capacità di creare valore aggiunto e migliorare la performance globale delle aziende agricole calabresi attraverso l'ammodernamento delle stesse nel rispetto degli standard comunitari applicabili.

In particolare, gli obiettivi sono:

- aumentare la competitività attraverso l'introduzione e lo sviluppo di tecnologie innovative, che assicurino la riduzione dei costi di produzione, incrementino il valore aggiunto delle produzioni agricole, migliorino la qualità delle produzioni e/o gli standard di sicurezza;
- migliorare il capitale fisico, anche in un'ottica di adeguamento alle nuove norme comunitarie;
- incrementare l'efficienza delle aziende attraverso la razionalizzazione dei processi produttivi;
- accompagnare la riconversione e la diversificazione dell'attività produttiva agricola e lo sviluppo di nuovi prodotti, compresi i settori no-food;
- favorire l'occupazione e il ricambio generazionale nel settore agricolo;

- conservare e migliorare l'ambiente e il paesaggio riducendo l'impatto ambientale delle attività agricole, attraverso il risparmio delle risorse idriche e la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e alternative.
- Incentivare il riutilizzo dei rifiuti organici aziendali per la produzione di biogas, al fine di sostituire i combustibili fossili
- Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sul potenziale produttivo agricolo e interventi preventivi
- Incentivare la diversificazione, la commercializzazione e la qualità del latte e dei prodotti caseari derivati da latte alimentare vaccino e al fine di sviluppare nuovi canali di distribuzione

## **6. Finalità ed azioni**

Le finalità della misura sono:

- realizzare investimenti per l'ammodernamento aziendale;
- introdurre nuove tecnologie e innovazioni di processo, di prodotto e di gestione;
- sostenere la riconversione e la diversificazione colturale o produttiva, anche nei settori non alimentari (come le colture energetiche, ecc.);
- sostenere investimenti aziendali mirati alla produzione e consumo di energia rinnovabile e/o alternativa, finalizzati al soddisfacimento dei fabbisogni aziendali;
- incentivare gli investimenti per incrementare il valore aggiunto delle produzioni agricole e promuovere la "filiera corta", attraverso il sostegno alle attività di trasformazione e commercializzazione realizzabili a livello aziendale;
- aumentare la qualità delle produzioni;
- sostenere l'introduzione di sistemi di qualità;
- accelerare l'adeguamento delle produzioni e degli allevamenti alle normative comunitarie in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro, igiene e benessere animale.

## **7. Priorità**

Sarà data priorità agli interventi presentati da:

- giovani imprenditori al primo insediamento che presentano un PIA;
- imprenditori che presentano un PIA;
- aziende che svolgono attività legate all'agricoltura sociale, in particolare per quelle attività svolte in strutture e terreni confiscati in via definitiva alla criminalità mafiosa;

## **8. Definizione del beneficiario**

Imprenditori agricoli singoli ed associati sotto qualsiasi forma, anche per la realizzazione di investimenti collettivi.

## **9. Descrizione dei requisiti e degli obiettivi per il miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola**

I requisiti di accesso al sostegno per l'azienda agricola sono:

- presentazione di un Piano di Miglioramento Aziendale o Business Plan, da cui si evince il miglioramento del rendimento globale dell'impresa;
- redditività aziendale maggiore o uguale al 60% di quella di riferimento dimostrata attraverso un Piano di Miglioramento Aziendale o un Business Plan nell'anno di regime;
- miglioramento dei requisiti sulla condizionalità;
- rispetto dei requisiti comunitari applicabili agli investimenti;
- le conoscenze e le competenze professionali dell'imprenditore agricolo;

- dimostrazione della collocazione delle produzioni prevalenti sul mercato (contratti di vendita, vendita diretta, filiera corta, ecc.). Oppure partecipazione ad un progetto di valorizzazione, promozione e commercializzazione attraverso un contratto di conferimento vincolante con un gruppo di produttori giuridicamente definito (PIF, Cooperative, OP, Consorzi, ecc.);
- dimostrare di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

Nel caso di imprenditori associati che realizzano investimenti collettivi la redditività va dimostrata attraverso un Business Plan comune che riguarderà l'attività dei singoli soci.

Si precisa che per i giovani imprenditori agricoli è prevista una proroga di non oltre 36 mesi dalla data di primo insediamento per il conseguimento delle competenze professionali e le conoscenze nonché per avviare o ristrutturare l'azienda, posto che tale proroga sia documentata nel PMA o Business Plan.

Il miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola sarà valutato attraverso un Piano di Miglioramento Aziendale o il business plan sulla base di almeno uno dei seguenti aspetti:

- incremento della redditività;
- incremento dell'occupazione;
- introduzione di nuove tecnologie e innovazioni di processo e di prodotto;
- incremento del grado di integrazione verticale e/o orizzontale;
- incremento delle performance aziendali in materia di sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente e del benessere animale.

## 10. Settori di produzione primaria

I settori più importanti finanziati sono: olivicoltura, agrumicoltura, zootecnia, orto-frutta, florovivaismo, agroenergie, vitivinicoltura e castanicoltura da frutto. Sarà data priorità agli investimenti secondo le diverse esigenze territoriali, come individuati per ciascuna filiera.

E' possibile presentare domande per altri settori che riguardano prodotti di nicchia che abbiano una ridotta rilevanza economica ed in funzione della loro importanza purché siano corredate da un'analisi di filiera che evidenzii le criticità, i bisogni e gli interventi prioritari. Questi prodotti di nicchia possono essere per es. il corbezzolo, l'origano, il pisello di amendolara, i capperi, il gelsomino, il fagiolo nano di Mormanno etc. etc. Nel caso di analisi di filiera presentate per settori non prioritari, che risultino rispondenti a tutti i requisiti richiesti, saranno rese pubbliche al fine di dare la possibilità ad altri beneficiari interessati di presentare domanda per il sostegno agli investimenti in quella filiera.

## 11. Tipologia di investimenti

Sono ritenute ammissibili a contributo i seguenti *investimenti di tipo materiale*:

- investimenti di costruzione e/o ammodernamento di fabbricati rurali al servizio dell'azienda, fatta eccezione per quelli di uso abitativo;
- interventi di ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali per ridurre i costi di produzione;
- acquisto di nuove macchine e attrezzature finalizzate alla riduzione dei costi di produzione;
- coltivazioni a rapido accrescimento (Short Rotation Forestry) per la produzione di biomassa ad uso energetico;
- acquisto di terreni agricoli per favorire l'insediamento dei giovani agricoltori per un costo inferiore al 10% del totale delle spese ammissibili, come da art. 71 Reg. (CE) 1698/05. Il costo dell'investimento verrà determinato sulla base dei valori agricoli medi validi alla data di presentazione della domanda;
- miglioramenti fondiari finalizzati alla realizzazione e riconversione di impianti di colture permanenti nel rispetto delle limitazioni previste dalle OCM di settore;
- gli investimenti aziendali atti a favorire l'efficienza e il riutilizzo della risorsa idrica con tecniche di irrigazione a basso consumo idrico;

- realizzazione e/o allestimento di immobili e relative attrezzature per la trasformazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agro-zootecnici prevalentemente (almeno i 2/3) di produzione aziendale. Sono inclusi i costi per l'acquisto di dotazioni e attrezzature informatiche, attrezzature di laboratorio di analisi e strumentazione per verifica di parametri qualitativi delle produzioni aziendali;
- realizzazione di impianti tecnologici, fino ad una potenza di 1MW per la produzione di energia ottenuta da biomassa agro-forestale e da altre fonti di energia alternativa. L'energia prodotta dovrà essere destinata totalmente all'auto-consumo dell'azienda agricola e l'investimento dovrà essere commisurato al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'azienda stessa. Nel caso di impianti collettivi, realizzati da più aziende, questi devono essere commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni di tutte le aziende interessate;
- realizzazione e ristrutturazione di serre di tipo innovativo a basso impatto ambientale (colture fuori suolo) che assicurino il contenimento dei costi energetici e riducono i costi di produzione.
- meccanismi di prevenzione (difesa attiva) contro gli effetti negativi di eventi estremi connessi ai cambiamenti climatici (p.es. installazione di reti e impianti antigrandine e antibrina);
- introduzione di impianti di mungitura e refrigerazione per la produzione di latte alimentare di alta qualità e di latte alta qualità per le produzioni DOP;

#### *Investimenti immateriali:*

- realizzazione e acquisizione di sistemi di gestione della qualità (ad es. certificazioni volontarie e certificazioni della GDO);
- costi generati dall'acquisto o utilizzo di brevetti e licenze e dall'acquisto di software di gestione.

Le spese per investimenti immateriali sono ammissibili a sostegno solo se connesse agli investimenti di tipo materiale e non possono in ogni caso superare il 10% della spesa totale ammissibile.

Sono ammesse le spese generali connesse a quelle sostenute per gli investimenti strutturali e gli impianti entro un limite massimo del 9%, ivi incluse le spese tecniche che non potranno superare il 6% salvo i casi previsti al cap.5.3.

Per ogni settore di attività, sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati nell'ambito di ciascuna OCM secondo quanto previsto nel capitolo 10, riguardante la coerenza e compatibilità tra OCM e PSR.

#### *Olio:*

Per il settore dell'olio di oliva gli investimenti nelle aziende agricole si pongono gli obiettivi primari di assicurare il raggiungimento di standard qualitativi più elevati, ed una riduzione dei costi di produzione soprattutto nella fase di raccolta. Pertanto sono considerati prioritari i seguenti interventi:

- acquisto di macchine ed attrezzature per la raccolta delle olive;
- acquisto di macchine e attrezzature che assicurano una riduzione dei costi di produzione e un minor impatto ambientale dell'olivicoltura;
- acquisto di impianti attrezzature che assicurano un'adeguata trasformazione e conservazione del prodotto a livello aziendale;
- riconversione varietale nelle aree DOP;
- Investimenti finalizzati alla produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1MW.

### *Agrumi:*

Per l'agrumicoltura gli investimenti hanno come obiettivi prioritari l'ampliamento dei calendari di raccolta per le diverse specie, il miglioramento della qualità attraverso la localizzazione delle produzioni nelle aree più vocate della regione, la riduzione dei costi di produzione. Sono considerati prioritari i seguenti interventi:

- riconversione varietale nelle aree particolarmente vocate per la singola specie nei comprensori identificati come prioritari;
- acquisto di macchine e attrezzature che assicurano una riduzione dei costi di produzione;
- realizzazione di nuovi impianti di agrumi nei territori vocati per le singole specie con impiego di varietà che assicurano l'ampliamento dei calendari di produzione;
- investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei sistemi d'irrigazione e al risparmio idrico;
- riconversione varietale e realizzazione di nuovi impianti, nelle aree particolarmente vocate per la singola specie nei comprensori identificati come prioritari, utilizzando varietà che rispondono alle esigenze del mercato e garantiscono un ampliamento dei calendari di produzione e commercializzazione.;
- Investimenti finalizzati alla produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1MW.

Avranno priorità gli investimenti realizzati nei comprensori vocati per ciascuna specie come di seguito riportato:

- Arance: Piana di Sibari, Piana di Lamezia Terme compresi i comuni contigui di Vibo Valentia e Pizzo, Fascia Jonica della provincia di Catanzaro, Comuni dell'area ionica reggina (da Bovalino a Monasterace), Piano di Gioia Tauro compresa la Valle del Mesima, fascia Jonica crotonese (e comuni contigui di Cutro, Mesoraca, Rocca di Neto e Roccabernarda);
- Limoni: Alto Jonio Cosentino, fascia Jonica della provincia di Catanzaro, comuni della fascia tirrenica meridionale della Provincia di Reggio Calabria (Scilla, Villa San Giovanni e Bagnara) ~~Loeride~~ Comuni dell'area ionica reggina (da Bovalino a Monasterace), Piano di Gioia Tauro compresa la Valle del Mesima, Costa Jonica meridionale della provincia di Reggio Calabria, fascia Jonica crotonese (e comuni contigui di Cutro, Mesoraca, Rocca di Neto e Roccabernarda);
- Bergamotto: costa Jonica meridionale della provincia di Reggio Calabria;
- Cedro: nei comuni vocati della costa dell'Alto Tirreno cosentino;
- Clementine: l'area definita dall'IGP.

### *Ortofrutta*

Per l'ortofrutticoltura gli investimenti hanno come obiettivi primari l'ampliamento dei calendari di raccolta per le diverse specie, l'introduzione di tecniche e sistemi di coltivazione innovativi e rispettosi dell'ambiente che assicurano il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti dagli operatori commerciali a valle della filiera e la riduzione dei costi di produzione. Sono considerati prioritari i seguenti interventi:

- riconversione varietale delle specie poliennali, mediante reimpianto, nelle aree vocate per le diverse specie;
- investimenti finalizzati a favorire l'introduzione di nuove tecnologie nella fase di coltivazione con particolare riferimento alla fase della raccolta;
- investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei sistemi d'irrigazione e al risparmio idrico.
- Investimenti finalizzati alla produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1MW.
- "Realizzazione e ristrutturazione di serre con l'impiego di tecnologie a basso impatto ambientale ( p. es. impianti per la produzione di energia rinnovabile) finalizzate a ridurre i costi di produzione"

Per la realizzazione degli investimenti verrà accordata priorità territoriale alle diverse produzioni ortofrutticole secondo quanto di seguito riportato:

- Ortaggi: basso crotonese, fascia jonica catanzarese, piana di Lamezia compresi i comuni contigui di Vibo Valentia e Pizzo, Altopiano silano (patata e ortaggi estivi), Piana di Gioia Tauro compresa la Valle del Mesima (pianura contigua all'area di Rosarno), Piana di Sibari, locride, Valle del Crati e pianori Aspromontani, [Area grecanica](#);
- Pesche e nettarine: Piana di Sibari, Piana di Gioia Tauro, Costa jonica catanzarese (Cropani, Sellia Marina, Simeri Crichi), [Piana di S. Anna \(KR\)](#);
- Albicocco: Piana di Gioia Tauro, alto Jonio cosentino (Rocca Imperiale), fascia Jonica della provincia di Catanzaro, [Piana di S. Anna \(KR\)](#);
- Susino: Piana di Gioia Tauro, Piana di Gioia Tauro, costa Jonica catanzarese (Cropani, Sellia Marina, Simeri Crichi), [Piana di S. Anna \(KR\)](#);
- Fico: basso tirreno cosentino, Valle del Crati;
- Actinidia: Piana di Gioia Tauro, compresa la Valle del Mesima (pianura contigua all'area di Rosarno).
- presa la Valle del Mesima (pianura contigua all'area di Rosarno).

#### *Castagno*

Per la coltura del castagno gli investimenti hanno come obiettivi primari il miglioramento produttivo degli impianti esistenti e l'introduzione di cultivar pregiate e resistenti alle malattie parassitarie. Pertanto sono considerati prioritari i seguenti interventi:

- miglioramento e razionalizzazione di castagneti esistenti;
- realizzazione di nuovi impianti e riconversione varietale con utilizzo di cultivar pregiate anche locali resistenti a malattie parassitarie (cancro corticale e mal dell'inchiostro);
- acquisto di macchine e attrezzature che agevolano le attività della raccolta.

#### *Vitivinicolo*

Per la viticoltura gli investimenti hanno come obiettivo il miglioramento della competitività attraverso la riduzione dei costi di produzione e il miglioramento degli standard produttivi.

Sono pertanto considerati prioritari i seguenti investimenti:

- l'introduzione di nuove tecnologie nelle diverse operazioni colturali, con particolare riferimento alla fase di raccolta, in grado di assicurare il contenimento dei costi di produzione e di migliorare la qualità del prodotto finale;
- sostegno alla creazione di cantine aziendali, di piccole e medie dimensioni, nelle aree DOC e IGT carenti di etichette per incrementare l'immissione sul mercato di prodotti di qualità riconosciuta.
- Investimenti finalizzati alla produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1MW.

Questo programma non finanzia investimenti già previsti nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato.

#### *Zootecnica da carne e da latte*

Per la zootecnica gli investimenti hanno come obiettivi prioritari, il miglioramento della competitività delle diverse filiere, la riduzione dell'impatto ambientale degli allevamenti intensivi, il miglioramento degli standard igienico-sanitari degli allevamenti e delle produzioni. Sono pertanto considerati prioritari i seguenti investimenti:

- l'adeguamento degli allevamenti alla normativa comunitaria di nuova introduzione;



- la realizzazione e l'ammodernamento di stalle che assicurano il miglioramento delle performance igienico-sanitarie, il benessere degli animali negli allevamenti con particolare riferimento agli spazi, all'aerazione e all'illuminazione;
- la realizzazione di impianti e strutture per la gestione dei reflui;
- la realizzazione di impianti e strutture finalizzati alla realizzazione di allevamenti estensivi;
- interventi aziendali finalizzati a favorire la creazione di filiere corte (caseifici, salumifici aziendali);
- introduzione di impianti di mungitura e refrigerazione per la produzione di latte alimentare di alta qualità e di latte alta qualità per le produzioni DOP.
- Investimenti finalizzati alla produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1MW.

E' data ulteriore priorità agli investimenti realizzati in aziende in regime biologico ed alle aziende zootecniche ad indirizzo bovino da latte.

#### *Florovivaismo*

Per il florovivaismo gli investimenti hanno come obiettivi prioritari il miglioramento degli standard qualitativi, la riqualificazione della produzione vivaistica, la riduzione dei costi di produzione e la tutela dell'ambiente. Sono pertanto considerati prioritari i seguenti interventi:

- acquisto di impianti e attrezzature per l'automazione dei processi e l'introduzione di innovazioni tecnologiche per migliorare la sostenibilità ambientale;
- investimenti per il recupero delle acque d'irrigazione e fertirrigazione;
- investimenti per la realizzazione d'impianti per il miglioramento della qualità delle produzioni, e l'utilizzo di fonti di energia alternativa;
- investimenti volti a favorire la produzione e la valorizzazione di materiale da riproduzione e materiale di propagazione.
- Investimenti finalizzati alla produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1MW.

#### *Agroenergia*

Per la filiera agroenergetica gli investimenti hanno come obiettivi prioritari la valorizzazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali e la produzione di energia per uso aziendale la riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole. Sono considerati prioritari i seguenti interventi:

- acquisti di macchine e attrezzature per le operazioni di raccolta movimentazione e carico delle colture erbacee o arboree realizzate nelle aziende agricole nonché dei sottoprodotti aziendali o prodotti disponibili in natura (canne, cardi, ecc.), da destinare alla produzione di biomassa;
- realizzazione di impianti nelle singole aziende agricole per la produzione di energia (es. biogas da rifiuti organici) finalizzati e commisurati al soddisfacimento dei bisogni aziendali di taglia non superiore ad 1MW.

Sarà data priorità agli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia in assetto cogenerativo a partire da biomassa.

Le condizioni di compatibilità e non sovrapposizione con le OCM, secondo quanto contenuto nel capitolo 10 del presente programma, vengono acquisite attraverso l'autocertificazione resa dai beneficiari e le relative verifiche svolte da parte delle Autorità competenti.

## Tipologie d'investimento prioritarie altri settori:

### Apicoltura

Per il comparto apistico gli investimenti hanno come obiettivi primari: il miglioramento della competitività attraverso il raggiungimento di standard qualitativi più elevati e la riduzione dei costi di produzione. Sono pertanto considerati prioritari, in ordine decrescente, i seguenti interventi:

- Investimenti per la realizzazione e/o adeguamento di laboratori di analisi in azienda al fine di migliorare la qualità dei prodotti dell'alveare (miele, cera, polline, pappa reale, propoli);
- Acquisto di macchine e attrezzature per i processi di lavorazione e primo confezionamento del prodotto finalizzati all'adesione di sistemi di gestione della qualità (ad es. certificazioni volontarie, GDO etc.) e tracciabilità;

Sono esclusi tutti gli investimenti finanziabili nell'ambito dell'OCM Apicoltura (Reg. CE 1234/2007) e del Programma Apistico Regionale approvato dalla Regione Calabria.

### Fico

Per la coltura del fico destinata al consumo fresco o trasformato (essiccato), gli investimenti hanno come obiettivi prioritari: il miglioramento della qualità attraverso la localizzazione delle produzioni nelle aree più vocate della Regione, la diffusione di varietà idonee alla trasformazione e la riduzione dei costi di produzione. Sono considerati prioritari, in ordine decrescente, i seguenti interventi:

- Miglioramento e razionalizzazione dei ficheti esistenti;
- Investimenti finalizzati all'introduzione di innovazione nella fase di raccolta, nella fase di essiccazione;
- Acquisto di impianti per la trasformazione e conservazione del prodotto a livello aziendale finalizzati all'adesione di sistemi di gestione della qualità (ad es. certificazioni volontarie, GDO etc.) e tracciabilità.

### Piccoli frutti

Per il comparto dei piccoli frutti gli investimenti hanno come obiettivi prioritari: l'ampliamento dei calendari di raccolta per le diverse specie, l'introduzione di tecniche e sistemi di coltivazione innovativi e rispettosi dell'ambiente che assicurano il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti dagli operatori commerciali a valle della filiera e la riduzione dei costi di produzione.

Sono considerati prioritari, in ordine decrescente, i seguenti interventi:

- Investimenti volti a favorire la meccanizzazione delle operazioni colturali ed a migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori;
- Riconversione varietale e realizzazione di nuovi impianti nelle aree particolarmente vocate, utilizzando varietà che rispondono alle esigenze di mercato e garantiscono un ampliamento dei calendari di produzione e commercializzazione;
- Investimenti finalizzati all'introduzione di tecniche e sistemi di coltivazione innovativi e rispettosi dell'ambiente, che assicurano il raggiungimento di elevati standard qualitativi;
- Investimenti finalizzati al raggiungimento di un uso più razionale dei sistemi d'irrigazione e al risparmio idrico. Sono esclusi gli investimenti che comportano un ampliamento della superficie irrigua.

Per la realizzazione degli investimenti previsti per la microfiliera piccoli frutti verrà accordata la seguente priorità territoriale: Locride, e le aree che ricadono nella fascia pedemontana, collinare e montana del territorio calabrese.

### Liquirizia

Per il settore della liquirizia gli investimenti hanno come obiettivi prioritari: l'introduzione di tecniche e sistemi di coltivazione innovativi e rispettosi dell'ambiente che assicurano il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti dagli operatori commerciali a valle della filiera e la riduzione dei costi di produzione. Sono considerati prioritari, in ordine decrescente, i seguenti interventi:

- Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti che assicurano un'adeguata trasformazione e conservazione del prodotto a livello aziendale e una riduzione dei costi di produzione;
- Realizzazione di interventi finalizzati ad introdurre nelle aziende agricole innovazioni tecnologiche per la lavorazione della liquirizia;
- Adeguamento dei processi produttivi mediante l'implementazione di sistemi di tracciabilità finalizzati al raggiungimento di maggiori standard di sicurezza alimentare (ad es. sistemi di certificazione volontari) e di sostenibilità ambientale;

## **12. Vincoli e limitazioni**

Sono esclusi dagli investimenti finanziabili le seguenti tipologie di spese:

- acquisto di film plastico per la realizzazione di tunnel per l'orto-floricoltura; investimenti di mera sostituzione, così come definiti in generale al capitolo 5.3 del PSR. Si precisa inoltre che nel caso di impianti arborei sono esclusi gli investimenti relativi a quelli a fine ciclo;
- acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 e art. 2, 3° comma, lettera d) del D.M. n. 454 del 14 dicembre;
- investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in materia di ambiente, igiene e benessere;
- per la produzione di energia, sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non agricola.

Si vincola il bene mobile al solo uso aziendale per almeno 5 anni e quello immobile a 10 anni.

Sono escluse dal finanziamento le aziende in difficoltà, così come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Per quanto riguarda la coerenza e complementarietà con il primo pilastro della PAC vale quanto riportato al capitolo 10 del presente programma.

Si riportano le limitazioni previste per i seguenti settori:

- **Ortofrutta** il sostegno per la realizzazione di serre è vincolato all'impiego esclusivo, per più cicli produttivi, di substrati naturali che non comportano criticità ambientali legate allo smaltimento;
- **Viti-vinicolo** il sostegno non è concesso per gli investimenti relativi all'impianto ed al reimpianto perché già finanziati in ambito delle OCM;
- **Lattiero-caseario** il sostegno è concesso solo per interventi dimensionati sulla base delle quote possedute dal singolo produttore;
- **Per la produzione di energia**, il limite di 1 MW, esclusivamente per gli impianti finalizzati ad alimentare colture protette ed a smaltire sottoprodotti agricoli o reflui zootecnici, può essere portato fino a un massimo di 2 MW, a condizione che:
  1. per gli impianti destinati all'alimentazione energetica di colture protette:
    - a. l'energia prodotta sia finalizzata ad essere utilizzata nel ciclo produttivo;

- b. la potenzialità produttiva degli impianti sia commisurata al fabbisogno energetico annuo dell'azienda.
2. per gli impianti destinati allo smaltimento di sottoprodotti agricoli o reflui zootecnici:
  - a. gli impianti siano realizzati a livello consortile o all'interno di un progetto di filiera. In questo caso i singoli soci devono soddisfare tutte le condizioni dei requisiti minimi della misura, in particolare la materia prima dovrà essere, per la maggior parte (almeno i 2/3), di provenienza aziendale e gli investimenti effettuati dovranno rispettare tutti i pertinenti requisiti di natura ambientale con un bilancio energetico favorevole;
  - b. l'energia prodotta sia finalizzata ad essere utilizzata nel ciclo produttivo dei soggetti aderenti al consorzio o al progetto di filiera;
  - c. la potenzialità produttiva degli impianti sia commisurata al fabbisogno energetico annuo dei soggetti aderenti al consorzio o al progetto di filiera.

Si precisa che sono esclusi tutti gli interventi che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non agricola.

**13. Designazione dei nuovi standard comunitari introdotti (e degli standard esistenti nel caso di giovani agricoltori che ricevono il sostegno per l'insediamento) per i quali può essere concesso il sostegno, giustificazione relativa agli specifici problemi incontrati nell'ottemperare a tali requisiti, e durata e giustificazione del periodo di tolleranza concesso per lo standard interessato**

Nel caso in cui gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'azienda agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquisti efficacia vincolante nei suoi confronti, affinché la stessa possa conformarsi ad esso.

Nel caso di giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), ii) del Reg. (CE) 1698/05, detto sostegno può essere concesso per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, se specificati nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c). La proroga entro cui occorre conformarsi ai requisiti non può superare i 36 mesi dalla data di insediamento. Nell'ambito di applicazione della misura, è considerata di nuova introduzione i requisiti comunitari inerenti alle seguenti norme:

- Direttiva 91/676/CEE, recepita in Italia con D.L.vo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ("Utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici"), si pone come obiettivo la riduzione dell'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente da reflui di origine agricola e prevede tra l'altro l'adeguamento dei contenitori di stoccaggio.
- In applicazione della suddetta Direttiva sono state adottate le deliberazioni della Giunta regionale della Calabria n. 393/2006 relativa alle zone vulnerabili ed la n. 623 del 28 settembre 2007 per le altre zone. L'applicazione degli obblighi conseguenti al recepimento della direttiva 96/61/CE decorre dal 6 giugno 2006, come stabilito dalla normativa regionale.
- Le aziende, conseguentemente alle deliberazioni precedenti, devono realizzare gli investimenti e/o gli adeguamenti entro il 31/12/2008. Tale scadenza può essere prorogata su richiesta dell'azienda -per come previsto dalla citata norma regionale- e verrà accordata sulla base di specifiche valutazioni da parte dell'Autorità competente, che terrà conto degli specifici problemi agronomico-gestionali connessi alle diverse tipologie aziendali. Il termine ultimo, comunque, non potrà andare oltre il 6 giugno 2009.

- Il periodo di proroga è accordato perché il rispetto della normativa implica, notevoli investimenti strutturali connessi all'adeguamento delle strutture di stalla e di stoccaggio degli effluenti degli allevamenti, tali da interessare in alcuni casi interventi di ricostruzione dei centri aziendali;

Per la normativa relativa al "Pacchetto Igiene", costituito dai Regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 854/04, 882/04 e la Direttiva 2002/99 e Regolamento (CE) 183/05, divenuta obbligatoria dal 1 gennaio 2006. La deroga è concessa per gli interventi strutturali finalizzati all'adeguamento igienico-sanitari dei locali aziendali ed in particolare a quelli per lo stoccaggio allo scopo di evitare i rischi di contaminazione da sostanze pericolose. Detta proroga si rende necessaria in considerazione della complessità degli interventi da realizzare anche in considerazione delle effettive condizioni di svantaggio ambientale in cui vengono a trovarsi alcune tipologie aziendali produttive calabresi. Tali adeguamenti devono essere realizzati comunque entro l'01 gennaio 2009.

#### **14. Tipo di supporto**

Gli aiuti saranno erogati in conto capitale e/o conto interesse. Gli interessi sono calcolati in base all'art. 49 del Reg. (CE) 1974/2006, così come specificato nel paragrafo 5.2.7 del presente PSR.

È prevista la concessione di garanzie per finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione degli investimenti previsti nella presente misura.

Sono ammesse operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di garanzia per l'accesso al credito.

Si accorda un anticipo non superiore al 50% del finanziamento pubblico dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa del 110% del suo valore (cfr. art. 56 Reg. (UE) n. 679/2011).

#### **15. Intensità dell'aiuto**

La spesa massima ammissibile è pari a € 2.500.000, nel caso il beneficiario attivi la modalità di finanziamento in conto interesse può essere riconosciuto un investimento ammissibile di importo superiore purché l'ESL non superi il massimale previsto.

L'intensità dell'aiuto per l'ammodernamento delle aziende agricole è così ripartito:

- 60% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nelle zone di cui all'art. 36 lettera a) punti i) (zone montane), ii) (zone caratterizzate da svantaggi naturali) ed iii) (Natura 2000 e zone connesse alla direttiva 2000/60/CE) del Reg. 1698/2005;
- 50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nelle altre zone.
- 50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui art. 36 lettera a) punti i), ii) ed iii);
- 40% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle altre zone.

#### **16. Demarcazione tra fondi**

Il FEASR si occuperà del sostegno alla produzione di biomassa di origine agricola e forestale. Si occuperà, inoltre, del finanziamento di impianti di produzione di energia da biomassa agricola e forestale, fino ad una potenza di 1MW, finalizzati a soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda agricola (auto-consumo) e a ridurre i costi di produzione.

Il FESR non prevede questi interventi che sono di esclusiva competenza del FEASR.

#### **17. Finanziamento**

**Spesa Pubblica:** € 161.950.517

**Costo Totale** € 323.901.034

## 18. Obiettivi quantificati per indicatori comuni UE

Tipo indicatore	Indicatore	Obiettivo
Prodotto	Numero delle aziende agricole che ricevono supporto agli investimenti	3.251
Prodotto	- di cui: a titolarità femminile	691
Prodotto	Volume totale degli investimenti realizzati	323.901.034
Risultato	Numero di aziende che introducono nuovi prodotti e/o nuove tecniche	1.138
Risultato	Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende /imprese beneficiarie	39.382.775
Impatto	Crescita economica	+26.617.763
Impatto	Produttività del lavoro	+9.179

## 19. Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro.

### 1. INDICATORE DI COERENZA (P.ti 35 max)

Grado di coerenza con le priorità individuate nelle schede di misura di riferimento. I punteggi di sottolivello sono riportati nell'allegato VAL\_121:

### 2. INDICATORE DI SOCIALITÀ E MARGINALITÀ (P.ti 2)

Aziende che svolgono attività legate all'agricoltura sociale, in particolare per quelle attività svolte in strutture o terreni confiscati in via definitiva alla criminalità mafiosa; progetti presentati da diversamente abili; progetti localizzati in comuni ricadenti nelle aree a ritardo di sviluppo;

### 3. INDICATORE OCCUPAZIONALE (P.ti 2 max)

Aumento occupazione: 4 livelli di punteggio dato dal rapporto ULA/(Inv./1000). Se il rapporto è >0.0033 un quarto del punteggio max; se >0.005 un mezzo del punteggio max; se >0.0066 tre quarti del punteggio max; se >0.01 punteggio max;

### 4. INDICATORE DI ESECUZIONE<sup>1</sup> (P.ti 8 max)

Rapporto tra spesa già sostenuta e totale investimento: il punteggio è pari a  $(Se/Inv) \times P.ti \max^2$ . Nel caso in cui il rapporto è >0,8 si accede alla quota riservata con il punteggio calcolato, negli altri casi si va in graduatoria ordinaria con il punteggio calcolato.

### 5. INDICATORE DI PRODUZIONI DI QUALITÀ (P.ti 3 max)

Progetti che riguardano produzione certificata e riconosciuta da marchi di qualità. Il punteggio verrà attribuito in ragione di 2 punti per le produzioni DOC, DOP, DOCG, IGP, IGT; punti 1 per le produzioni certificate BIO; punti 3 per le produzioni che assommano le caratteristiche dei due precedenti periodi.

### 6. INDICATORE DI STATUS (P.ti 7)

Proposte presentate da IAP anche in forma associata;

### 7. INDICATORE AMBIENTALE (P.ti 3)

Interventi finalizzati all'introduzione di tecniche a basso impatto ambientale e al risparmio risorse idriche e produzione energia da fonti rinnovabili e alternative;

<sup>1</sup> Questo indicatore verrà valorizzato, esclusivamente per coloro i quali hanno già presentato una regolare domanda di aiuto per le annualità precedenti, in attuazione del presente bando e non verrà riproposto nelle prossime finestre di presentazione di domande di finanziamento a valere sulle misure 121-123 del PSR Calabria 2007-2013.

<sup>2</sup> Se = totale della spesa sostenuta entro la data del 15 ottobre 2010.

8. INDICATORE DELLE PARI OPPORTUNITÁ (p.ti 2)

Progetti presentati da imprenditrici donne e da giovani che non abbiamo già usufruito di benefici di cui alle Misure 112 + 121 del PSR;

9. INDICATORE DI EFFICIENZA DELLA SPESA (P.ti max 8)

L'indicatore è strutturato in due sezioni:

- la prima riguarda l'efficienza dimensionale ed assegna 0 p.ti ad imprese minori di 15 UDE e 3 p.ti alle altre;
- la seconda riguarda l'efficienza di spesa ed è funzione del rapporto tra il valore complessivo dell'investimento proposto e l'investimento max ammissibile (8000 €/UDE) (p.ti 5 max). Il punteggio si determina in base a questo rapporto:  $(Inv/Inv.max)^3$  che da un risultato compreso tra 0 ed 1. Tanto più il valore si avvicina ad 1 tanto più basso sarà il punteggio. Ci sono 3 classi di punteggio: se il rapporto è  $>0.8$  0 punti, se compreso tra 0.8 e 0.7  $1/3$  dei punti max previsti; se compreso tra 0.7 e 0.55  $2/3$  dei p.ti max previsti, se  $<0.55$  il max previsto.

---

<sup>3</sup>  $Inv.max = 8.000 \times UDE \text{ aziendale}$

### **5.6.1.2.2    *Accrescimento del valore economico delle foreste***

#### **1.      Denominazione della misura**

Accrescimento del valore economico delle foreste.

#### **2.      Codice misura**

122

#### **3.      Articoli della Misura**

Articoli 20 (b)(ii) e 27 del Reg. 1698/2005

Articolo 18, Allegato II punto 5.3.1.2.2 del Regolamento (CE) 1974/2006

#### **4.      Motivazione della Misura**

In considerazione della forte presenza di boschi che caratterizza la Regione Calabria, la valorizzazione del settore forestale diviene un elemento strategico per favorire l'occupazione e lo sviluppo economico nelle aree montane (diversificazione produttiva, ottenimento di energia rinnovabile), compatibilmente con una gestione sostenibile ed il rispetto del ruolo multifunzionale delle foreste.

#### **5.      Obiettivi della Misura**

Con questa misura si intende accrescere il valore economico delle foreste mediante la creazione o il miglioramento di infrastrutture di servizio alle stesse, il miglioramento delle condizioni delle superfici forestali, l'ottimizzazione della gestione delle risorse forestali e l'aumento dell'efficienza della filiera bosco-legno soprattutto nelle aree montane del territorio regionale.

#### **6.      Finalità**

Le finalità della misura sono:

- migliorare le condizioni di utilizzo dei boschi;
- migliorare i boschi produttivi;
- rafforzare la filiera produttiva forestale;
- creare e migliorare le infrastrutture logistiche e di servizi;
- creare nuovi sbocchi di mercato;
- favorire l'occupazione e il ricambio generazionale.

#### **7.      Beneficiari**

L'intervento è rivolto a:

- imprenditori forestali privati singoli ed associati che operano su superfici di proprietà privata o comunale;
- consorzi forestali, in quanto gestiscono ed operano sulle superfici forestali di proprietà privata o comunale;
- altri detentori, privati o Comuni, di superfici forestali che operano su terreni forestali di proprietà comunale e privata.

#### **8.      Definizioni di Foresta e Zona boschiva**

Per le definizioni di "Foresta" e "Zona boschiva" la Regione Calabria fa riferimento a quanto riportato nel Reg. (CE) 1974/2006, all'art.30 paragrafi 2 e 3.



## **9. Tipologia di spese ammissibili**

Gli investimenti sono rivolti principalmente per interventi, da svolgere solo in ambito aziendale, di meccanizzazione e gestione di soprassuoli boschivi con spiccata vocazione economica, quali castagneti (non da frutto), sugherete, pinete e altri impianti arborei da legno:

- interventi di miglioramento e recupero dei boschi, quali sfolli, diradamenti, avviamenti all'alto fusto di boschi cedui;
- realizzazione di piazzali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti legnosi forestali e dell'arboricoltura da legno;
- acquisto di nuovi mezzi, attrezzature e impianti per la gestione del bosco, le utilizzazioni forestali e la raccolta di biomasse legnose in impianti di arboricoltura da legno, nonché per lo stoccaggio ed il primo trattamento del legno;
- potenziamento dei vivai per la produzione di piantine forestali solo relativamente alla propria azienda;
- realizzazione ed adeguamento di investimenti aziendali relativi a viabilità forestale, quali strade forestali, piste forestali, (sono ammissibili esclusivamente i nuovi interventi e le manutenzioni straordinarie alle strutture aziendali).

Interventi di tipo immateriale:

- costi di certificazione forestale, al fine di accrescerne il valore economico, assicurare una gestione sostenibile delle foreste, garantire il mantenimento della loro biodiversità, produttività e capacità rigenerativa;
- redazione di piani di gestione forestale e piani dei tagli, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Gli interventi di tipo immateriale sono ammissibili solo se connessi ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006 fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile totale e comunque non oltre un costo superiore a 100 euro/ha. Sono ammessi i costi generali connessi alle spese sostenute per gli investimenti sopra descritti entro un limite massimo del 9%, ivi incluse le spese tecniche che non potranno superare il 6% salvo i casi previsti al cap.5.3.

## **10. Vincoli e limitazioni**

Per gli investimenti relativi alla realizzazione di strade deve essere garantito il rispetto della pertinente normativa forestale e ambientale, inclusa la valutazione d'impatto ambientale ove richiesta. Non sono ammessi investimenti collegati alla rigenerazione dopo il taglio finale o raso e comunque tutti gli interventi devono rispondere a criteri di sostenibilità ambientale, essere compatibili con una buona gestione forestale e favorire le specie autoctone. Gli interventi relativi al miglioramento e recupero dei boschi sono finanziabili una sola volta sulla stessa superficie forestale nell'ambito del periodo di programmazione. Tutti gli investimenti devono essere conformi al Piano forestale regionale ed al Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi. Non sono ammessi investimenti di mera sostituzione, così come definiti al capitolo 5.3 del PSR. Sono escluse dal finanziamento le aziende in difficoltà, così come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

## **11. Condizioni di ammissibilità**

Gli interventi sono subordinati alla presenza di un Piano di gestione forestale per le aziende con una superficie forestale:

- per i soggetti privati > 50 ha, dimensione questa che interessa circa il 15% delle aziende forestali calabresi di proprietà privata;
- per i Comuni  $\geq$  100 ha che interessa il 70% dei Comuni.

## 12. Coerenza e interrelazione con altri interventi di sostegno pubblico

La Misura risulta coerente con il D.M. del 16 giugno 2005 recante “Linee guida di programmazione forestale”, con il Programma autosostenibile di sviluppo nel settore forestale della Regione Calabria e con la filiera bosco-legno.

## 13. Tipo di supporto

Gli aiuti saranno erogati in conto capitale e/o conto interesse. Gli interessi sono calcolati in base all'art. 49 del Reg. (CE) 1974/2006, così come specificato nel paragrafo 5.2.7 del presente Programma. È prevista la concessione di garanzie per finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione degli investimenti previsti nella presente misura. Si accorda un anticipo non superiore al 50% del finanziamento pubblico dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa del 110% del suo valore (cfr. art. 56 Reg. (UE) n. 679/2011).

## 14. Intensità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto della spesa ammissibile è fissata nei seguenti tassi d'aiuto:

- 60% del costo dell'investimento ammissibile nelle zone di cui all'art. 36 lettera a) punto i), ii) e iii) del Reg. (CE) n.1698/05 del Consiglio del 20 Settembre 2005;
- 50% del costo dell'investimento ammissibile in altre zone.

## 15. Finanziamento

**Costo Totale:** 29.268.373

**Spesa Pubblica:** 14.634.187

## 16. Quantificazione degli obiettivi e determinazione degli indicatori

Tipo indicatore	Indicatore	Obiettivo
Prodotto	Numero di detentori di aree forestali che hanno ricevuto il sostegno all'investimento ripartiti per tipologia di beneficiario	209
	Volume totale degli investimenti	29.268.374
Risultato	Numero di aziende che introducono nuovi prodotti o nuove tecnologie	42
	Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie	1.554.447
Impatto	Crescita economica	586.863
	Produttività del lavoro	+ 1.168

## 17. Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro. Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per l'ammissibilità delle domande.

Criteri di selezione	Punteggio
Grado di coerenza del progetto rispetto alle priorità individuate nella filiera bosco-legno	Max 11
Grado di coerenza con il Piano forestale ed il Piano di gestione autosostenibile	Max 10
Localizzazione (zone svantaggiate, aree protette, rete Natura 2000)	9
Consorzi forestali	8

Imprenditori forestali o detentori di superfici forestali in forma associata	7
Interventi finalizzati alla gestione sostenibile delle foreste	6
IAP	5
Introduzione nuove tecnologie e/o nuovi prodotti	4

### **5.6.1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali**

#### **1. Denominazione della misura**

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

#### **2. Codice misura**

123

#### **3. Articoli della Misura**

Articoli 20 (b)(iii) e 28 del Regolamento (CE) 1698/2005.

Articolo 19, Allegato II punto 5.3.1.2.3 del Regolamento 1974/2006

#### **4. Motivazione della Misura**

Lo scenario dell'industria agrosilvicola calabrese si presenta frammentato, tanto che negli ultimi anni sono aumentate le microimprese, accentuando il problema di liquidità e la perdita di competitività sul mercato. La misura quindi è volta a contribuire sia all'ammodernamento del settore agroindustriale che ad un suo riposizionamento competitivo, puntando sulla modernizzazione ed innovazione, coerentemente con l'obiettivo comunitario di un utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Lo scenario normativo di riferimento per lo sviluppo rurale ha subito ulteriori modifiche a seguito della valutazione dello stato di salute della PAC - *Health Check* – sfociate nell'identificazione di nuove priorità - *nuove sfide* - di rilievo per l'agricoltura europea, quali i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità e la ristrutturazione del settore lattiero - caseario. La misura che già conteneva tali priorità "nuove sfide" è stata rafforzata, individuando mirate tipologie di intervento, in particolare per le sfide: **energie rinnovabili e ristrutturazione del settore lattiero – caseario.**

Le nuove operazioni non saranno finanziate con risorse provenienti dal Health Check bensì la dotazione finanziaria della misura sarà incrementata con risorse provenienti dalla Modulazione Base e OCM Vino.

#### **5. Obiettivi della Misura**

La misura si propone di contribuire a creare un settore agroalimentare e forestale più integrato, forte e dinamico incentrato sulle priorità della modernizzazione e dell'innovazione delle catene agroalimentare (in particolare trasformazione e commercializzazione), forestale.

#### **6. Finalità ed azioni**

La finalità della misura è ottenere un incremento del valore aggiunto dei prodotti agricolo-forestali attraverso investimenti finalizzati a:

- creazione, ammodernamento e il miglioramento dell'efficienza delle strutture operanti nella lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli-forestali;
- raggiungimento dell'autosufficienza energetica attraverso la creazione di una rete di piccoli impianti legati al mondo della produzione che utilizzano prodotti o sottoprodotti agricoli e/o forestali;

miglioramento qualitativo della produzione trasformata;

#### **7. Priorità**

I settori più importanti interessati dalla misura sono: olivicoltura, agrumicoltura, zootecnia, orto-frutta, florovivaismo, agroenergie, vitivinicoltura, castanicoltura da frutta e filiera legno. Sarà data priorità agli investimenti secondo le diverse esigenze territoriali, come individuati per ciascuna filiera.

Si riconosce priorità a quegli investimenti finalizzati alla realizzazione di prodotti di qualità riconosciuta ai sensi dell'art. 32 del Reg. (CE) 1698/2005 ed a quegli investimenti che migliorano le performance ambientali delle imprese per quanto riguarda i processi, i prodotti e la loro commercializzazione.

E' possibile presentare domande per altri settori, limitatamente agli interventi prioritari, che riguardano prodotti di nicchia che abbiano una ridotta rilevanza economica ed in funzione della loro importanza purché siano corredate da un'analisi di filiera che evidenzi le criticità, i bisogni ed interventi prioritari. Questi prodotti di nicchia possono essere per es. il corbezzolo, l'origano, il pisello di amendolara, i capperi, il gelsomino, il fagiolo nano di Mormanno etc. etc.

## **8. Beneficiari**

I beneficiari sono le imprese di trasformazione e/o commercializzazione del settore agro-alimentare e forestale, anche in forma associata, limitatamente a quelle micro, piccole e medie ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Le imprese a cui non si applica l'art. 2, paragrafo 1, della suddetta raccomandazione, che occupano meno di 750 addetti o con un fatturato annuo inferiore ai 200 milioni di euro.

Nel settore delle foreste il sostegno è limitato alle microimprese.

Sono inoltre beneficiarie le aziende agricole singole ed associate che sono anche produttrici, qualora la materia prima agricola di provenienza non aziendale sia pari ad almeno i 2/3 della produzione da trasformare.

## **9. Descrizione dei requisiti e degli obiettivi con riguardo al miglioramento del rendimento complessivo delle performance delle imprese beneficiarie**

I requisiti di accesso al sostegno sono:

- interventi finalizzati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I, escluso pesca e silvicoltura;
- presentazione di un business plan, da cui si evince il miglioramento del rendimento globale dell'impresa;
- rispetto dei requisiti comunitari applicabili all'investimento;
- garanzia dell'esistenza di sbocchi di mercato.
- dimostrazione attraverso contratti di acquisto o conferimento di materia prima adeguata alla dimensione dell'impianto.

Il miglioramento del rendimento globale dell'impresa di trasformazione sarà valutato attraverso il business plan sulla base di almeno uno dei seguenti aspetti:

- miglioramento degli indici economici e di occupazione;
- incremento del grado di integrazione verticale ed orizzontale;
- completamento della filiera e individuazione di un'ideale collocazione sul mercato (aumento dei prodotti esportati anche al di fuori della CE);
- valorizzazione e promozione dei prodotti tipici e di qualità e del legame con il territorio;
- riduzione dei costi unitari di produzione;
- riduzione impatto ambientale;
- ottenimento di livelli di sicurezza e condizioni di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, anche in funzione di un riutilizzo a tale fine di rifiuti e sottoprodotti di provenienza aziendale.

## 10. Tipologie di investimenti

La misura trova attuazione su tutto il territorio regionale attraverso le seguenti tipologie di investimenti,

### 1. Materiali:

- costruzione, acquisto, ristrutturazione e/o ammodernamento di immobili per la lavorazione, trasformazione, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
- costruzione, acquisto, ristrutturazione e/o ammodernamento di immobili per la prima lavorazione dei prodotti forestali;
- realizzazione e/o razionalizzazione di piattaforme per i prodotti agroalimentari, limitatamente agli investimenti di imprese di trasformazione e commercializzazione, di dimensioni che verranno definite a livello regionale, in aree a forte vocazione “redistributiva e di concentrazione dell’offerta”, oltre che a vocazione produttiva;
- acquisto di terreni edificabili per un costo non superiore al 5% del totale delle spese ammissibili e comunque non superiore al 50% del prezzo di acquisto del terreno stesso da dimostrare attraverso atto definitivo di acquisto debitamente registrato;
- acquisto o leasing (con patto di acquisto) di impianti, macchine, attrezzature e mezzi mobili connessi alla movimentazione/trasporto della materia prima;
- investimenti finalizzati alla produzione di energia rinnovabile volti a soddisfare i fabbisogni dell’impresa. Non si finanziano impianti di taglia complessivamente superiore ad un 1MW. L’energia prodotta dovrà essere destinata totalmente all’auto-consumo dell’impresa e l’investimento dovrà essere commisurato al soddisfacimento del fabbisogno energetico della stessa. Nel caso di impianti collettivi, realizzati da più imprese, questi devono essere commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni di tutte le imprese interessate;
- investimenti volti alla protezione e tutela dell’ambiente attraverso l’adozione di processi e tecnologie finalizzati a ridurre l’impatto ambientale del ciclo produttivo;
- adozione di tecnologie per un miglior impiego o eliminazione dei sottoprodotti o dei rifiuti;
- investimenti intesi a migliorare le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro; investimenti per il miglioramento della logistica nelle fasi di raccolta e distribuzione del latte vaccino alimentare;
- investimenti per l’introduzione di impianti di packaging del latte vaccino e dei suoi derivati, finalizzato a sviluppare nuovi mercati (p. es. ristorazione collettiva, GDO etc.);
- investimenti finalizzati alla diversificazione e innovazione della gamma produttiva di latte vaccino e suoi derivati.

### 2. Immateriali, direttamente connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali:

- acquisizione di *know-how*;
- acquisto di software;
- creazione e/o implementazione di siti internet;
- acquisto di brevetti e licenze; costi per la realizzazione e certificazione di sistemi di qualità e rintracciabilità.

Le spese per investimenti immateriali sono ammissibili a sostegno solo se connesse agli investimenti di tipo materiale e non possono in ogni caso superare il 10% della spesa totale ammissibile.

Sono ammessi i costi generali connessi alle spese sostenute per gli investimenti strutturali e gli impianti entro un limite massimo del 9%, sono incluse le spese tecniche che non potranno superare il 6% salvo i casi previsti al cap.5.3.

Gli investimenti finalizzati alla produzione di energia devono riguardare attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato I del Trattato, sia in entrata che in uscita, e l’energia prodotta deve essere totalmente reimpiegata nell’ambito dei processi produttivi.

Per ogni settore di attività, sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati nell'ambito di ciascuna OCM nel rispetto di quanto previsto al capitolo 10, riguardante la coerenza e compatibilità tra OCM e PSR.

## **Olio**

Per il settore olio di oliva gli investimenti hanno come obiettivi primari la concentrazione dell'offerta, l'aumento della produzione degli oli di qualità, il miglioramento delle condizioni di conservazione e stoccaggio del prodotto e l'aumento della quota di vendita di olio confezionato. Sono pertanto considerati prioritari i seguenti interventi:

- interventi di realizzazione/ammodernamento dei frantoi (senza aumento della capacità molitoria del comprensorio), finalizzati a ridurre i costi di lavorazione e a migliorare la qualità dell'olio ottenuto;
- acquisto di impianti/attrezzature per il recupero e utilizzo gestione di materiale di scarto (es. nocciolino dalla sansa, acque di vegetazione) da destinare alla produzione di biomasse e/o produzione di concimi organici;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle acque di vegetazione;
- investimenti finalizzati alla riduzione dello scadimento qualitativo dei prodotti nella fase di post-raccolta e trasformazione;
- investimenti finalizzati ad incrementare l'immissione su mercato produzioni D.O.P.;
- la realizzazione di impianti di confezionamento dell'olio con priorità agli impianti collettivi;
- Investimenti per la produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività di trasformazione, fino ad una potenza di 1MW, finalizzati e commisurati al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impresa, in particolare per la produzione di biogas da rifiuti organici.

## **Agrumi**

Per il settore agrumicolo gli investimenti hanno come obiettivi primari la concentrazione dell'offerta per il settore del fresco e del trasformato, il miglioramento delle caratteristiche commerciali e di presentazione dei prodotti freschi (innovazioni di processo) e la realizzazione di prodotti trasformati in linea con le tendenze del mercato. Sono pertanto considerati prioritari i seguenti interventi:

- investimenti finalizzati all'automazione dei processi, all'introduzione di innovazioni tecnologiche capaci di ottimizzare l'impiego della manodopera e a preservare la qualità e la presentazione degli agrumi;
- investimenti finalizzati a favorire la concentrazione industriale del settore attraverso la creazione di impianti di dimensioni adeguate alle esigenze di ristrutturazione del comparto, potenziando strutture già esistenti ed inserite sul mercato. Saranno privilegiati gli investimenti che assicurano la realizzazione di un prodotto finito (succhi di frutta, succhi freschi, ecc.), innovativo e in linea con le tendenze di mercato.
- Investimenti per la produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività di trasformazione, fino ad una potenza di 1MW, finalizzati e commisurati al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impresa, in particolare per la produzione di biogas da rifiuti organici.

## **Ortofrutta**

Per il settore ortofrutticolo gli investimenti hanno come obiettivi primari la concentrazione e la valorizzazione dell'offerta per il settore del fresco, il miglioramento della qualità e della salubrità delle produzioni, il miglioramento dell'efficienza del sistema logistico, il miglioramento della catena del freddo nelle diverse fasi della filiera. Sono pertanto considerati prioritari i seguenti interventi:

- realizzazione di piattaforme logistiche multiprodotto finalizzate alla concentrazione dell'offerta con l'impiego di tecnologie che assicurano anche una ottimale conservazione dei prodotti (per es. celle frigo in atmosfera modificata, etc.);
- investimenti finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo che assicurano il miglioramento delle condizioni di commercializzazione, il mantenimento della qualità e salubrità e la sicurezza alimentare dei prodotti;
- investimenti finalizzati al risparmio idrico nei processi di lavorazione e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti che aumentano il contenuto di servizio al consumo dei prodotti (per es. packaging etc..) e la realizzazione di prodotti innovativi (per es. prodotti 4-5 gamma, succo fresco bevibile, etc.);
- investimenti finalizzati a favorire l'introduzione di sistemi volontari di certificazione;
- investimenti per la produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività di trasformazione, fino ad una potenza di 1MW, finalizzati e commisurati al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impresa, in particolare per la produzione di biogas da rifiuti organici.

## **Vitivinicolo**

Per il settore vitivinicolo gli investimenti hanno come obiettivi primari la concentrazione dell'offerta il miglioramento qualitativo delle produzioni, la razionalizzazione dei processi di trasformazione per il contenimento dei costi, la valorizzazione delle produzioni attraverso una maggiore integrazione con la fase di imbottigliamento e commercializzazione. Sono pertanto considerati prioritari i seguenti interventi:

- investimenti per l'introduzione di innovazioni tecnologiche nelle fasi di trasformazione, stoccaggio e imbottigliamento per il miglioramento qualitativo delle produzioni e la riduzione dei costi;
- investimenti finalizzati al risparmio energetico, alla protezione dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie delle cantine;
- investimenti per la realizzazione di piattaforme distributive, ovvero di depositi sul territorio per realizzare economie di gestione nelle forniture alla grande distribuzione.
- investimenti per la produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività di trasformazione, fino ad una potenza di 1MW, finalizzati e commisurati al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impresa, in particolare per la produzione di biogas da rifiuti organici.

## **Lattiero caseario**

Per il settore lattiero-caseario gli investimenti hanno come obiettivi primari il rafforzamento dell'integrazione di filiera, la valorizzazione delle produzioni e il miglioramento della loro competitività sul mercato in termini di prezzo e standard qualitativi. Sono pertanto considerati prioritari i seguenti interventi:

- investimenti per l'introduzione di innovazioni nei processi di lavorazione che assicurano una valorizzazione dei prodotti di qualità regionali e/o una riduzione dei costi di produzione;



- interventi sulla logistica primaria finalizzati a migliorare i processi d'integrazione verticale tra gli allevamenti e le imprese di trasformazione;
- investimenti finalizzati a favorire l'introduzione di sistemi qualità;
- investimenti per la produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività agricola e di trasformazione.
- investimenti per il miglioramento della logistica nelle fasi di raccolta e distribuzione del latte vaccino alimentare;
- investimenti per l'introduzione di impianti di packaging del latte vaccino e dei suoi derivati, finalizzato a sviluppare nuovi mercati (p. es. ristorazione collettiva, GDO etc.);
- investimenti finalizzati alla diversificazione e innovazione della gamma produttiva di latte vaccino e suoi derivati.

Si dà priorità alle produzioni di latte vaccino e suoi derivati

### **Carni e trasformati**

Per il settore delle carni trasformate gli investimenti hanno come obiettivi primari, la valorizzazione delle produzioni e il miglioramento della loro competitività sul mercato in termini di prezzo e di standard qualitativi. Sono pertanto considerati prioritari i seguenti interventi:

- investimenti per l'innovazione di processo, nel segmento dei prodotti trasformati DOP finalizzati alla valorizzazione dei prodotti e/o al contenimento dei costi nella fase di trasformazione e stagionatura;
- investimenti per la realizzazione di prodotti con un maggior contenuto di servizio (p.es. attività di sezionamento e condizionamento delle mezzane e dei quarti, etc.);
- investimenti finalizzati alla valorizzazione dei tagli secondari;
- investimenti finalizzati a favorire l'introduzione di sistemi qualità;
- investimenti per la produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività agricola e di trasformazione.

### **Castagno**

Per il settore castanicolo gli interventi hanno come obiettivo prioritario quello di potenziare le fasi a valle della filiera (lavorazione e commercializzazione) del prodotto fresco al fine di aumentare il valore aggiunto del settore

E' pertanto considerato prioritario il seguente intervento:

- investimenti per la lavorazione e conservazione delle castagne per il mercato fresco.

### **Florovivaistica**

Per il settore florovivaistico gli interventi hanno come obiettivo prioritario quello di aumentare l'aggregazione dell'offerta.

E' pertanto considerato prioritario il seguente intervento:

- realizzazione di centri per la concentrazione dell'offerta e la lavorazione dei prodotti florovivaistici.

### **Filiera Bosco-Legno**

Per il settore Bosco-Legno gli interventi hanno come obiettivo prioritario la valorizzazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali e la produzione di energia per uso aziendale.. Sono considerati prioritari i seguenti interventi:

- acquisto di macchine e attrezzature destinati alle operazioni di prima lavorazione dei prodotti forestali;
- diversificazione della produzione legnosa, anche attraverso la realizzazione di impianti di taglia non superiore ad 1MW, all'interno della azienda, per la produzione di energia finalizzati e commisurati al soddisfacimento dei bisogni aziendali.

Sarà data priorità agli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia in assetto cogenerativo a partire da biomassa.

#### Tipologie d'investimento prioritarie altri settori:

##### **Apicoltura**

Per il comparto apistico gli investimenti hanno come obiettivi primari, la concentrazione, la diversificazione e la valorizzazione dell'offerta, il miglioramento della qualità e della salubrità dei prodotti. Sono pertanto considerati prioritari, ordine decrescente, i seguenti interventi:

- Investimenti per la realizzazione e/o adeguamento di laboratori di analisi in azienda al fine di migliorare la qualità dei prodotti dell'alveare (miele, cera, polline, pappa reale, propoli);
- Investimenti finalizzati all'introduzione di tecnologie innovative di prodotto e di processo che assicurano il miglioramento della qualità, salubrità e sicurezza alimentare dei prodotti dell'alveare (miele, cera, polline, pappa reale, propoli), in linea con le tendenze di mercato;
- Investimenti finalizzati a favorire l'introduzione di sistemi di qualità, anche attraverso la tracciabilità volontaria (UNI 10939/2001, ecc).

##### **Fico**

Per il settore fico gli investimenti hanno come obiettivi: la concentrazione e la valorizzazione dell'offerta per il settore del fresco e del trasformato (essiccato), il miglioramento delle caratteristiche commerciali e di presentazione del prodotto fresco e la realizzazione di prodotti trasformati in linea con le tendenze di mercato. Sono pertanto considerati prioritari, in ordine decrescente, i seguenti interventi:

- Investimenti finalizzati alla realizzazione/ammodernamento di strutture che assicurano un ottimale conservazione del prodotto;
- Investimenti finalizzati all'introduzione di tecnologie innovative per la riduzione dei costi di produzione e/o la realizzazione di nuovi prodotti in linea con le tendenze di mercato;
- Investimenti che aumentano il contenuto di servizio al consumo ;
- Investimenti finalizzati a favorire l'introduzione di sistemi di qualità, anche attraverso la tracciabilità volontaria (UNI 10939/2001, ecc);
- Investimenti per la produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività agricola e di trasformazione.

##### **Piccoli frutti**

Per il comparto dei piccoli frutti gli investimenti hanno come obiettivi primari: la concentrazione e la valorizzazione dell'offerta, il miglioramento della qualità e della salubrità delle produzioni. Sono pertanto considerati prioritari, in ordine decrescente, i seguenti interventi:

- Investimenti finalizzati all'introduzione di innovazione tecnologica per il miglioramento della qualità del prodotto in frigoconservazione e per assicurare il contenimento dei costi di produzione;

- Introduzione di tecniche a basso impatto ambientale che assicurino il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti dagli operatori commerciali a valle della filiera ( es. introduzione di sistemi di qualità, anche attraverso la tracciabilità volontaria (UNI 10939/2001, ecc));
- Investimenti finalizzati all'introduzione di tecnologie innovative per la realizzazione di prodotti in linea con le tendenze di mercato e che aumentino il contenuto di servizio al consumo.

### Liquirizia

Per il settore della liquirizia gli investimenti hanno come obiettivi: la concentrazione e la valorizzazione dell'offerta del prodotto trasformato, il miglioramento delle caratteristiche commerciali, della qualità e della salubrità delle produzioni e la realizzazione di prodotti in linea con le tendenze di mercato. Sono ammessi a finanziamento i prodotti derivati dalla liquirizia che rientrano nell'allegato I del TFUE.

Sono pertanto considerati prioritari, in ordine decrescente, i seguenti interventi:

- Investimenti finalizzati alla realizzazione/ammodernamento di strutture per la trasformazione e commercializzazione del prodotto;
- Investimenti finalizzati all'introduzione di tecnologie innovative per la riduzione dei costi di produzione e/o la diversificazione della gamma di prodotti in linea con le tendenze di mercato;
- Investimenti che aumentano il contenuto di servizio al consumo;
- Investimenti finalizzati a favorire l'introduzione di sistemi di qualità, anche attraverso la tracciabilità volontaria (UNI 10939/2001, ecc);

## **11. Vincoli e limitazioni**

Gli investimenti collegati all'uso del legno, utilizzato come materia prima, sono limitati alle sole operazioni di lavorazione che precedono la trasformazione industriale, sono inoltre esclusi gli investimenti relativi a:

- costruzione di strutture e acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- investimenti di mera sostituzione, così come definiti al capitolo 5.3 del PSR;
- acquisto di motrici di trasporto;
- investimenti destinati ad adeguamenti a normative cogenti i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti;
- sono escluse dal finanziamento le aziende in difficoltà, così come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- gli investimenti finanziati sono soggetti a vincolo di destinazione quinquennale per i beni mobili e decennale per i beni immobili.

Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non agricola.

Per quanto riguarda la coerenza e complementarietà con il primo pilastro della PAC vale quanto riportato al capitolo 10 del presente programma.

Si riportano le limitazioni previste per il settore **lattiero-caseario**:

- il sostegno non è concesso per gli investimenti proposti da imprese che siano prime acquirenti nei confronti dei produttori non in regola col versamento del prelievo supplementare e/o riferiti ad una capacità produttiva non coperta dai quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori conferenti o venditori dispongono.

- **Agro-energie**, il limite di 1 MW, esclusivamente per gli impianti finalizzati allo smaltimento di sottoprodotti agricoli o reflui zootecnici, può essere portato fino a un massimo di 2 MW, a condizione che:
  1.
    - a. gli impianti siano realizzati a livello consortile o all'interno di un progetto di filiera. In questo caso i singoli soci devono soddisfare tutte le condizioni dei requisiti minimi della misura, in particolare la materia prima dovrà essere, per la maggior parte (almeno i 2/3), di provenienza aziendale e gli investimenti effettuati dovranno rispettare tutti i pertinenti requisiti di natura ambientale con un bilancio energetico favorevole;
    - b. l'energia prodotta sia finalizzata ad essere utilizzata nel ciclo produttivo dei soggetti aderenti al consorzio o al progetto di filiera;
    - c. la potenzialità produttiva degli impianti sia commisurata al fabbisogno energetico annuo dei soggetti aderenti al consorzio o al progetto di filiera.

Si precisa che sono esclusi tutti gli interventi che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non agricola.

## **12. Designazione dei nuovi standard comunitari introdotti per i quali può essere concesso l'aiuto.**

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano realizzati da microimprese e finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'impresa può essere accordata una proroga, ai sensi dell'art. 28 par. 1 del Reg. CE 1698/2005, non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, per conformarvisi.

Di seguito si riporta la norma comunitaria per la quale può essere concessa la proroga:

- Per la normativa relativa al "Pacchetto Igiene", costituito dai Regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 854/04, 882/04 e la Direttiva 2002/99 e Regolamento (CE) 183/05, divenuta obbligatoria dal 1 gennaio 2006. La deroga è concessa per gli interventi strutturali finalizzati all'adeguamento igienico-sanitari dei locali aziendali ed in particolare a quelli per lo stoccaggio allo scopo di evitare i rischi di contaminazione da sostanze pericolose. Detta proroga si rende necessaria in considerazione della complessità degli interventi da realizzare anche in considerazione delle effettive condizioni di svantaggio ambientale in cui vengono a trovarsi alcune tipologie aziendali produttive calabresi. Tali adeguamenti devono essere realizzati comunque entro l'01 gennaio 2009.

## **13. Tipo di supporto.**

Gli aiuti saranno erogati in conto capitale e/o conto interesse. Si accorda un anticipo non superiore al 50% del finanziamento pubblico dietro presentazione di una fidejussione bancaria od assicurativa del 110% del suo valore (cfr. art. 56 Reg. (UE) n. 679/2011). Gli interessi sono calcolati in base all'art. 49 del Reg. (CE) 1974/2006, così come specificato nel paragrafo 5.2.7 del presente Programma. È prevista la concessione di garanzie per finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione degli investimenti previsti dalla presente misura. E' possibile il cumulo con altri regimi di aiuto (es. Istituto per lo Sviluppo dell'Agroalimentare), legalmente in vigore, a condizione che il cumulo non superi l'entità di aiuto prevista nella presente misura.

## **14. Demarcazione con il fondo FESR**

- Il FEASR si occuperà del finanziamento di impianti di produzione di energia da biomassa agricola e forestale, fino ad una potenza di 1MW, finalizzati a soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda agricola (auto-consumo) e a ridurre i costi di produzione.

Gli impianti di potenza superiore sono realizzati con il sostegno del FESR.

- Il FEASR si occuperà, relativamente all'investimento aziendale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti prevalentemente Allegato 1, realizzazione e/o razionalizzazione di piattaforme per i prodotti agroalimentari, limitatamente agli investimenti di imprese di trasformazione e commercializzazione, di dimensioni che verranno definite a livello regionale, in aree a forte vocazione "redistributiva e di concentrazione dell'offerta", oltre che a vocazione produttiva. Il FESR interverrà nei restanti ambiti di sua competenza fermo restando che non finanzia lo stesso tipo di investimento. In particolare, interverrà nel cosiddetto "ultimo miglio", su quegli interventi "minori o complementari" (nodi ferroviari e stradali, infrastrutture soft di contesto e prossimità) che possono costituire la chiave per incanalare in flussi di traffico locali, nazionali, e internazionali le produzioni agroalimentari

Il FEASR finanzia, per la razionalizzazione della catena del freddo interventi innovativi a livello di stoccaggio, lavorazione, trasporto delle merci. Interverrà ove possibile con interventi per le aziende agricole e le imprese agroindustriali relativamente ai prodotti prevalentemente Allegato I del Trattato. Il FESR non finanzia gli interventi di trasformazione che riguardano prodotti di cui all'allegato I del Trattato. Inoltre, il FESR non finanzia interventi di trasformazione simili a quelli finanziati dalla presente misura che hanno come oggetto prodotti in uscita fuori dall'Allegato I.

## **15. Intensità di aiuto**

L'investimento massimo ammissibile è fissato a € 5.000.000,00, nel caso in cui il beneficiario attivi la modalità di finanziamento in conto interesse può essere riconosciuto un investimento ammissibile di importo superiore purché l'ESL non superi il massimale previsto.

Quando il soggetto beneficiario presenta più progetti relativi a più filiere il massimale consentito è pari al massimale della misura moltiplicato per il numero delle filiere attivate.

L'aiuto è concesso alle microimprese, alle piccole e medie, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, a copertura del 50% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento.

Per le imprese a cui non si applica l'art. 2, paragrafo 1, della suddetta raccomandazione, che occupano meno di 750 addetti o con un fatturato annuo inferiore ai 200 milioni di euro, l'intensità degli aiuti è dimezzata (25) %. Inoltre, tale finanziamento si applica alle imprese che lavorano prodotti da trasformare e trasformati inclusi nell'Allegato I del Trattato.

Nel caso di aiuti a favore di prodotti e trasformati fuori allegato I del Trattato (prodotti non agricoli) si applicano fino al 31.12.2010, le condizioni dell'aiuto di stato temporaneo *Aiuto N. 248/09 - Decisione (CE) C(2009)4277 del 28/06/2009*. "Comunicazione CE - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 2009/C 16/01 pubblicata su GUUE n. 16 del 22.01.09. Art. 3 del DPCM del 3 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009". L'aiuto pubblico massimo ammissibile per beneficiario è pari a 500.000 euro.

A partire dal 1.1.2011 e fino al 31.12.2013 il sostegno sarà concesso a norma del Reg. (CE) "de minimis" n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379 del 28 dicembre del 2006. In questa ambito, si precisa che i prodotti da trasformare ("in entrata" ) possono solo essere prodotti agricoli (allegato I del Trattato).

## **16. Finanziamento**

**Spesa Pubblica:** € 87.333.333

**Costo Totale:** € 174.666.666

## 17. Coerenza con il primo pilastro

I criteri e le regole amministrative garantiscono che le operazioni che beneficiano eccezionalmente del sostegno allo sviluppo rurale nei sistemi di sostegno elencati nell'Allegato I del regolamento applicativo non sono sostenuti da altri strumenti pertinenti della Politica Agricola Comune.

Per ogni specifico settore d'intervento, l'ammissibilità degli investimenti viene stabilita valutando la garanzia dell'esistenza di sbocchi di mercato, con riferimento ai prodotti interessati, alle tipologie di investimento e alla capacità esistente e prevista, tenendo conto anche di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato. Nello specifico si precisa che l'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM in materia di complementarietà così come riportate al capitolo 10 del presente Programma.

## 18. Obiettivi quantificati per indicatori comunitari

Tipo indicatore	Indicatore	Obiettivo
Prodotto	Numero di aziende supportate	256
	<i>di cui silvicole</i>	29
Prodotto	Volume totale degli investimenti	174.666.666
	<i>di cui silvicoli</i>	16.000.000
Risultato	Numero di aziende che introducono nuovi prodotti e/o nuove tecniche	102
	<i>di cui silvicole</i>	11
Risultato	Incremento nel valore aggiunto nelle aziende agricole/forestali supportate	10.764.012
Impatto	Crescita economica	+5.195.465
Impatto	Produttività del lavoro	+5.719

## 19. Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per l'ammissibilità delle domande.

### 1. INDICATORE DI COERENZA (P.ti 35 max)

Grado di coerenza con le priorità individuate nelle schede di misura di riferimento. I punteggi di sublivello sono riportati nell'allegato VAL\_123;

### 2. INDICATORE OCCUPAZIONALE (P.ti 3 max)

Aumento occupazione: 4 livelli di punteggio dato dal rapporto  $ULA/(Inv./1000)$ . Se il rapporto è  $>0.0033$  un quarto del punteggio max; se  $>0.005$  un mezzo del punteggio max; se  $>0.0066$  tre quarti del punteggio max; se  $>0.01$  punteggio max;

### 3. INDICATORE DI ESECUZIONE <sup>4</sup>(P.ti 8 max)

Rapporto tra spesa già sostenuta e totale investimento: il punteggio è pari a  $(Se/Inv) \times P.ti\ max$ . Nel caso il rapporto è  $\geq 0,8$  si accede alla quota riservata, negli altri casi si va in graduatoria ordinaria.

### 4. INDICATORE PRODUZIONI DI QUALITÀ (P.ti 5 max)

<sup>4</sup> Questo indicatore verrà valorizzato, esclusivamente per coloro i quali hanno già presentato una regolare domanda di aiuto per le annualità precedenti, in attuazione del presente bando e non verrà riproposto nelle prossime finestre di presentazione di domande di finanziamento a valere sulle misure 121-123 del PSR Calabria 2007-2013

Progetti che riguardano la trasformazione di prodotti riconosciuti da marchi di qualità. Il punteggio verrà attribuito in ragione di 3 punti per le produzioni DOC, DOP, DOCG, IGP, IGT; punti 2 per le produzioni certificate BIO; punti 5 per le produzioni che assommano le caratteristiche dei due precedenti periodi;

**5. INDICATORE DI STATUS (P.ti 3)**

Imprese di trasformazione e/o commercializzazione, in qualsiasi forma associata, che si approvvigionano prevalentemente (>50%) della materia prima da imprenditori che sono in forma associata;

**6. INDICATORE DI MIGLIORAMENTO QUALITATIVO (P.ti 3 max)**

Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto trasformato (si evince dalle priorità di filiera);

**7. INDICATORE DI PENETRAZIONE COMMERCIALE (P.ti 3 max)**

Investimento che facilita la collocazione del prodotto sui mercati esteri e nazionali;

**8. INDICATORE DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (P.ti 4 max)**

Investimenti per introduzione nuovi prodotti / nuovi processi;

**9. INDICATORE DI RAPPRESENTATIVITA' DELLA FILIERA (P.ti 2 max)**

Verifica se il progetto è inserito in una filiera (PIF, OP, Coop, ecc.) e, all'interno di essa, il grado di rappresentatività;

**10. INDICATORE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (P.ti 4 max)**

Investimenti finalizzati all'utilizzo di scarti/rifiuti/sottoprodotti per autosufficienza energetica.

#### **5.6.1.2.4 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale**

##### **1. Denominazione della misura**

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale.

##### **2. Codice misura**

124

##### **3. Articoli della Misura**

Articolo 20 (b)(iv) e 29, del Regolamento 1698/2005.

Articolo 20, Allegato II punto 5.3.1.2.4 del Regolamento 1974/2006

##### **4. Motivazioni dell'intervento**

Il basso livello di integrazione tra i produttori, a livello primario e tra i diversi operatori lungo la filiera, è uno dei punti di debolezza del settore agricolo, forestale e agroalimentare calabrese, che mina la capacità di sviluppo dell'innovazione e la competitività sui mercati. Tramite questa misura si vogliono incentivare forme di cooperazione finalizzate alla promozione di investimenti per l'innovazione.

##### **5. Obiettivi**

La misura prevede di agevolare la collaborazione tra i diversi soggetti della filiera (produttori primari, imprese di trasformazione, operatori commerciali, imprese di servizio, soggetti pubblici soprattutto quelli impegnati nella ricerca e nella sperimentazione) per incrementare il valore delle produzioni, aumentare la redditività dei prodotti e dei servizi, creare nuovi sbocchi di mercato, sperimentare o verificare nuovi processi e/o tecnologie.

Nel rispetto della tutela dell'ambiente è posta particolare attenzione sui progetti finalizzati al miglioramento della gestione dei rifiuti.

##### **6. Finalità**

La misura è volta a :

- promuovere la progettazione di nuovi prodotti/processi, in particolare favorire la cooperazione fra imprenditori che si prefiggano, in forme innovative, di riutilizzare/recuperare i rifiuti agricoli;
- favorire la commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali primari, anche creando nuovi sbocchi di mercato;
- rafforzare le filiere produttive agricole e forestali, anche grazie alla sperimentazione e/o verifica di nuovi processi e/o tecnologie (con particolare riferimento alla filiera bioenergetica) finalizzati anche alla ristorazione pubblica collettiva;
- promuovere il miglioramento dei processi logistici e organizzativi.

L'innovazione di prodotto riguarda prodotti nuovi non esistenti sul mercato, mentre per innovazione di processo si intende quella legata a metodi di produzione nuovi o sensibilmente migliorati che introducono miglioramenti significativi.

##### **7. Priorità**

I settori prioritariamente interessati dalla misura sono: olivicoltura, agrumicoltura, zootecnia, orto-frutta, florovivaismo, agroenergie, bosco-legno, vitivinicoltura e castanicoltura. Essi potranno essere coinvolti intersettorialmente.



## **8. Beneficiari**

I soggetti riuniti in forma giuridico-societaria o in Associazione Temporanea (ATI o ATS) ed avere stipulato un accordo di cointeresse al progetto di cooperazione.

## **9. Condizioni di ammissibilità**

Possono partecipare al progetto di cooperazione le imprese agricole e forestali di produzione, di trasformazione e/o commercializzazione che operano nei settori precedentemente indicati, le imprese di servizio all'attività agricola-forestale e/o agroindustriale, i soggetti pubblici e privati impegnati nel campo della ricerca e sperimentazione pre - competitiva.

La fase della produzione agricola di base e/o di trasformazione e commercializzazione (aziende agricole e/o forestali) deve essere obbligatoriamente coinvolta nel progetto di cooperazione. Al quale deve comunque prendere parte anche un soggetto, tra quelli previsti, portatore dei risultati della ricerca.

## **10. Tipologia di spese ammissibili**

I progetti di cooperazione devono prevedere investimenti materiali e immateriali finalizzati alla realizzazione di almeno una delle seguenti azioni:

- creazione di nuovi sbocchi commerciali per specifici prodotti/produzioni;
- sviluppare nuovi prodotti/produzioni;
- sviluppare nuove tecnologie e/o sistemi di lavoro innovativi.

In particolare sono finanziabili:

- studi preparatori, analisi di fattibilità, progettazione, definizione, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie;
- costi relativi a studi di mercato e di fattibilità;
- acquisto brevetti e licenze;
- acquisizione di know-how;
- acquisto di software;
- costi di progettazione, inclusi quelli di design;
- altri costi materiali e/o immateriali legati alla cooperazione, compresi i test a perdere e la costruzione di prototipi.

Sono ammessi i costi generali connessi alle spese sostenute ammissibili fino ad un massimo del 9%, ivi incluse le spese tecniche che non potranno superare il 6% salvo i casi previsti al cap.5.3.

## **11. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso**

Il sostegno è concesso esclusivamente per operazioni preliminari pre-competitive che precedono l'utilizzo diffuso dei prodotti, processi e tecnologie sviluppati mediante le iniziative di cooperazione.

Per quanto riguarda la coerenza e complementarietà con il primo pilastro della PAC vale quanto riportato al capitolo 10 del presente programma.

## **12. Demarcazione con il fondo FESR.**

Gli interventi legati al campo della ricerca saranno finanziati esclusivamente dal FESR, favorendo una interrelazione da e verso il mondo agricolo al fine di sostenere la competitività dell'agricoltura calabrese con particolare riguardo alle innovazioni nelle fasi di trasformazione, commercializzazione (package) e di razionalizzazione nella movimentazione delle merci, anche con riferimento alla costruzione di filiere corte, in grado di consentire la valorizzazione delle materie prime locali, la

diminuzione dei costi della logistica e dei trasporti e un minore impatto ambientale. A carico del FESR anche l'attività di ricerca volta a ottimizzare, in termini di resa, la scelta delle colture energetiche adatte all'ambiente pedoclimatico calabrese.

Il FEASR si occuperà in maniera esclusiva rispetto al FESR di sperimentazione ed introduzione dell'innovazione in fase pre-commerciale a favore delle aziende agricole ed agroalimentari. Inoltre il FEASR si occupa della verifica dell'impatto ambientale per quelle varietà la cui ricerca è avvenuta al di fuori dell'ambiente pedoclimatico calabrese, porrà attenzione particolare al miglioramento della sostenibilità ambientale. Il FESR non finanzia tali interventi in quanto esclusivi del FEASR.

### 13. Tipo di supporto.

Gli aiuti saranno erogati in conto capitale e/o conto interesse. Si accorda un anticipo non superiore al 50% del finanziamento pubblico dietro presentazione di una fidejussione bancaria od assicurativa del 110% del suo valore (cfr. art. 56 Reg. (UE) n. 679/2011).. È prevista la concessione di garanzie per finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione degli investimenti previsti nella presente misura, secondo quanto riportato al paragrafo 5.2.7 del PSR Calabria.

### 14. Intensità di aiuto

Il tasso di riferimento è l'80% della spesa ammissibile. L'importo massimo totale di sostegno è di € 200.000. Il finanziamento si applica alle imprese che lavorano prodotti da trasformare e trasformati inclusi nell'Allegato I del Trattato. Nel caso di aiuti a favore di prodotti e trasformati fuori allegato I del Trattato (prodotti non agricoli) si applicano, fino al 31.12.2010, le condizioni dell'aiuto di stato temporaneo **Aiuto N. 248/09 - Decisione (CE) C(2009)4277 del 28/06/2009**. "Comunicazione CE - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 2009/C 16/01 pubblicata su GUUE n. 16 del 22.01.09. Art. 3 del DPCM del 3 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009". L'aiuto pubblico massimo ammissibile per beneficiario è pari a 500.000 euro.

A partire dal 1.1.2011 e fino al 31.12.2013 il sostegno sarà concesso a norma del Reg. (CE) "de minimis" n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379 del 28 dicembre del 2006. In questa ambito, si precisa che i prodotti da trasformare ("in entrata" ) possono solo essere prodotti agricoli (allegato I del Trattato).

### 15. Finanziamento

**Costo Totale:** 4.903.862

**Spesa Pubblica:** 3.923.089

### 16. Obiettivi quantificati per indicatori comunitari

Tipo indicatore	Indicatore	Obiettivo
Prodotto	Numero di iniziative di cooperazione beneficiarie	49
Risultato	Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle imprese beneficiarie	479.338
Risultato	Numero di imprese che introducono nuovi prodotti e/o nuove tecniche	39
Impatto	Crescita economica	+344.147
Impatto	Produttività del lavoro	+6.262

### 17. Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per l'ammissibilità delle domande.

<b>Criteri di selezione</b>	<b>Punteggio</b>
Rappresentatività del partenariato di scopo (soggetti coinvolti nella ricerca con riferimento all'innovazione)	Max <u>14</u>
Progetti per la produzione di nuovi processi finalizzati alla riutilizzazione/recupero dei rifiuti agricoli e forestali	<u>12</u>
Verifica di nuovi processi e/o tecnologie relative alla fase di lavorazione per migliorare la qualità dei prodotti	<u>11</u>
Interventi per migliorare la sicurezza alimentare	<u>9</u>
Interventi collegati ad altri programmi di ricerca del comparto agroalimentare	<u>8</u>
<u>Verifica di nuovi processi e/o tecnologie per l'ottenimento di prodotti che bene rispondono alle nuove esigenze della ristorazione pubblica collettiva (es. prodotti per la scuola e gli ospedali in confezioni monouso).</u>	<u>6</u>

#### **5.6.1.2.5 *Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura***

##### **1. Denominazione della misura**

Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura.

##### **2. Codice misura:**

125

##### **3. Articoli della Misura**

Titolo IV, Capo I, Sezione I, sottosezione 2, Articolo 20 (b)(v) e 30, del Regolamento 1698/2005.

##### **4. Motivazioni dell'intervento**

Allo stato attuale le imprese agricole e/o forestali si trovano a dover competere su un mercato sempre più globalizzato, per cui le eventuali carenze infrastrutturali ne penalizzano l'efficienza nella produzione e commercializzazione dei prodotti. Si rileva, dunque, la necessità di accompagnare un processo di miglioramento delle infrastrutture in ambito sia agricolo che forestale. Alla luce dei cambiamenti dello scenario normativo di riferimento per lo sviluppo rurale a seguito della valutazione dello stato di salute della PAC - *Health Check* – sfociate nell'identificazione di nuove priorità - *nuove sfide* - di rilievo per l'agricoltura europea, la misura, che già conteneva individuava operazioni chiaramente riconducibili alla priorità **risorsa idrica**, viene adesso rafforzata attraverso l'individuazione di mirate tipologie di intervento.

##### **5. Obiettivi**

Con la presente misura si intende migliorare e potenziare le infrastrutture a servizio delle unità produttive agricole e forestali, al fine di garantire le condizioni di base per rendere competitivo il settore e migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operatori agro-forestali.

Per quanto attiene in particolare alle infrastrutture dirette alla gestione delle acque di irrigazione risultano prioritari gli interventi volti al miglioramento degli schemi irrigui finalizzati ad una utilizzazione plurima e razionale della risorsa, alla riduzione delle perdite, all'aumento dell'efficienza delle reti di distribuzione mediante interventi a basso impatto ambientale.

Nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 16 bis par. 1, lettera c) del Reg. (CE) n. 1698/05, la misura intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- **Priorità risorse idriche:** aumentare l'efficienza dell'uso della risorsa idrica attraverso l'informatizzazione delle reti irrigue finalizzata alla definizione del fabbisogno con il duplice scopo di consentire un'efficace gestione di tali opere e, soprattutto, di individuare la totalità degli effettivi fruitori dei servizi ed il relativo fabbisogno idrico onde evitare il consumo irrazionale della risorsa

##### **6. Finalità e azioni**

La misura sostiene gli interventi di realizzazione o ripristino di infrastrutture a servizio delle aziende agricole e forestali, in particolare:

- Azione 1: miglioramento e sviluppo delle infrastrutture dei territori agricoli e forestali, di cui è comprovata la ricaduta positiva sullo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura;

- Azione 2: miglioramento della gestione delle risorse irrigue e delle infrastrutture dei sistemi irrigui.
- Azione 3: miglioramento della gestione della risorsa idrica attraverso l'implementazione di sistemi informativi territoriali, di contabilizzazione e di gestione della risorsa idrica, volti alla razionalizzazione dei consumi ed al risparmio dell'acqua.

## **7. Beneficiari**

Azione 1: Comuni o loro associazioni, Province, Comunità Montane, Consorzi

Azione 2: Consorzi di Bonifica e loro aggregazioni, Comuni o loro associazioni, Province, Comunità Montane.

Azione 3: Consorzi di Bonifica e loro aggregazioni, Enti pubblici preposti alla gestione della risorsa idrica

## **8. Tipologia delle spese ammissibili**

### ***Azione 1***

Saranno ammessi investimenti materiali e immateriali per:

- ✓ costruzione e ripristino di strade interpoderali a servizio di un comprensorio agricolo;
- ✓ realizzazione e ripristino della viabilità forestale pubblica ed interaziendale per consentire l'accesso a boschi;
- ✓ la realizzazione di elettrificazioni rurali rivolta all'azienda agricola e/o forestale.

Per gli investimenti relativi alla realizzazione di strade deve essere garantito il rispetto della pertinente normativa forestale e ambientale, inclusa la valutazione di incidenza ambientale ove richiesta.

### ***Azione 2***

Saranno ammessi gli investimenti per:

- ✓ migliorare l'efficienza gestionale degli schemi idrici per un uso più razionale delle risorse idriche;
- ✓ completamento, ristrutturazione e ammodernamento delle reti di adduzione e di distribuzione irrigua, di vasche di accumulo, degli impianti ad essi connessi finalizzati ad un uso più efficiente e razionale della risorsa idrica;
- ✓ la ristrutturazioni degli acquedotti rurali ad uso potabile al servizio delle imprese agricole.

### ***Azione 3***

Saranno ammessi gli investimenti per:

- ✓ Investimenti per l'implementazione di sistemi informativi territoriali, di contabilizzazione e di gestione della risorsa idrica, volti alla razionalizzazione dei consumi ed al risparmio dell'acqua;
- ✓ Investimenti per l'automazione/controllo e distribuzione, al fine di ridurre il consumo idrico e l'efficienza della rete, nonché la stima dei fabbisogni irrigui.

Gli investimenti sono finalizzati unicamente al risparmio idrico

Sono esclusi gli investimenti che comportano un ampliamento della superficie irrigua.

## **9. Vincoli e limitazioni**

Non saranno ammessi investimenti destinati a semplice manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli interventi di completamento degli schemi irrigui devono essere realizzati in piena coerenza con quanto riportato nella Direttiva 2000/60/CE.

Tali interventi saranno realizzati esclusivamente nelle zone in cui:

- lo sfruttamento della risorsa idrica sotterranea ha determinato problemi di riduzione della risorsa stessa e di salinità;
- il completamento o ampliamento degli schemi irrigui consente un utilizzo più razionale della risorsa.

## 10. Tipo di supporto.

Gli aiuti saranno erogati in conto capitale e/o conto interesse. Si accorda un anticipo non superiore al 50% del finanziamento pubblico dietro presentazione di una fidejussione bancaria od assicurativa del 110% del suo valore (cfr. art. 56 Reg. (UE) n. 679/2011).. È prevista la concessione di garanzie per finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione degli investimenti previsti nella presente misura, secondo quanto riportato al paragrafo 5.2.7 del PSR Calabria.

Il contributo è pari al 100% del costo dell'investimento ammissibile comprensivo di spese generali, progettazione ed oneri fiscali; in particolare l'IVA è una spesa ammissibile solo se ricorrono le condizioni previste dal par. 3 comma a) dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005.

## 11. Demarcazione con il fondo FESR

La mobilità delle aree rurali sarà trattata dal FESR in termini di accessibilità dalla rete secondaria alle aree interne; al FEASR spetterà il finanziamento della viabilità interpodereale a servizio dei comprensori agricoli e forestali.

La razionalizzazione e il completamento degli schemi irrigui è di competenza esclusiva del FEASR, mentre rimangono al FESR tutti gli interventi relativi alla captazione della risorsa idrica.

Per quanto riguarda le infrastrutture territoriali (es. strade rurali, acquedotti rurali, ICT) il PSR Calabria interverrà esclusivamente nel caso di interventi che interessano le reti secondarie a servizio delle aziende agricole e forestali e prioritariamente a favore di quegli interventi finalizzati a creare o migliorare il collegamento con una rete principale.

Il FESR per i restanti ambiti di sua competenza e comunque non per gli stessi interventi, previsti dalla presente misura, a favore degli stessi beneficiari.

## 12. Finanziamento

**Spesa pubblica:** 77.442.357 + € 2.500.000 (Stanziamenti supplementari in virtù dell'art. 69 par. 5 bis del Reg. (CE) 1698/2005)

**Costo Totale €** 77.442.357

## 13. Obiettivi quantificati per indicatori comunitari

Tipo indicatore	Indicatore	Obiettivo
<b>Prodotto</b>	Numero di operazioni finanziate	550
	Volume totale degli investimenti	<u>77.442.357</u>
<b>Risultato</b>	Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende/imprese beneficiarie	<u>2.700.000</u>
<b>Impatto</b>	Crescita economica	+ <u>1.285.000</u>
	Produttività del lavoro	+ 560

**Obiettivi quantificati per indicatori dei tipi di operazioni di cui all'art. 16 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/05, nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento.**

Asse/ Misura	Tipo di operazione	Effetti potenziali attesi	esisten te/nuov a	Riferimento alla descrizione del tipo di operazione nel PSR	Indicatore di prodotto	Unità di misur a	Target
<b>Asse I</b>							
<b>C) Priorità: gestione delle risorse idriche</b>							
Misura 125	Tecnologie per il risparmio idrico (p.es., sistemi di irrigazione efficienti), Riserve idriche (ivi comprese superfici con sfioratori di piena) ed alle tecniche di produzione a basso consumo d'acqua (p.es., adeguamento delle pratiche colturali)	Miglioramento della capacità di utilizzo razionale dell'acqua e della capacità delle riserve idriche	<b>Nuova</b>	Azione 3: Miglioramento della gestione della risorsa idrica attraverso la realizzazione di sistemi informatici volti alla razionalizzazione ed al risparmio	numero di operazioni finanziate		5
					volume totale degli investimenti		2.500.000

#### 14. Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per l'ammissibilità delle domande.

Azione	Criteri di selezione	Punteggio
Azione 1: miglioramento e sviluppo delle infrastrutture dei territori agricoli e forestali, di cui è comprovata la ricaduta positiva sullo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura	Ripristino di strade interpoderali	15
	Costruzione di strade interpoderali	13
	Realizzazione di viabilità forestale pubblica ed interaziendale a servizio di un intero bacino forestale	11
	Elettificazione rurale	8
	Elettificazione pubblica per la viabilità rurale	7
	Interventi realizzati in aree svantaggiate C e D	6
Azione 2: miglioramento della gestione delle risorse irrigue e delle infrastrutture dei sistemi irrigui	Progetti finalizzati ad un utilizzo più razionale della risorsa idrica	20
	Progetti finalizzati alla riduzione delle perdite	18
	Progetti finalizzati all'aumento dell'efficienza delle reti idriche	12
	Interventi realizzati in aree svantaggiate C e D	10
<u>Azione 3: miglioramento della gestione della risorsa idrica attraverso l'implementazione di sistemi informativi territoriali, di contabilizzazione e di gestione della risorsa idrica, volti alla razionalizzazione dei consumi ed al risparmio dell'acqua</u>	<u>Progetti di informatizzazione delle reti irrigue e/o progetti finalizzati alla definizione del fabbisogno irriguo (sup. irrigua interessata: &gt; 1000= 30; 500&gt; x &lt; 1000= 15 e &lt; 500=10)</u>	<u>Max 30</u>
	<u>Interventi realizzati nelle aree in cui è comprovato lo spreco di risorsa idrica e d è maggiore il bisogno di razionalizzazione dell'utilizzazione dell'acqua</u>	<u>20</u>
	<u>Progetti relativi alla gestione informatizzata delle utenze</u>	<u>10</u>

#### **5.6.1.2.6 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione**

##### **Denominazione della Misura**

**Misura 126 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione**

##### **Riferimento normativo**

**Articolo 20, comma b), lettera vi)**

**Punto 5.3.1.2.6 dell'Allegato II del Regolamento CE n. 1974/2006.**

##### **Descrizione della misura**

La Misura prevede interventi compensativi volti al ripristino del potenziale produttivo e delle opere infrastrutturali danneggiate o distrutte a seguito di calamità naturale. Prevede, inoltre, interventi ex-novo finalizzati alla prevenzione dei rischi da danni alluvionali e da dissesto idrogeologico causati da calamità naturali riconosciute. Sarà data priorità agli interventi finalizzati alla ricostruzione di opere murarie e impiantistiche di ripristino relative a fabbricati produttivi agricoli aziendali, limitatamente alle parti danneggiate dalle calamità naturali; nonché agli interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo delle aziende agricole (impianti arborei e animali) e alle attrezzature distrutte per effetto delle calamità.

Le calamità che saranno oggetto di finanziamento sono esclusivamente quelle elencate negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/c 319/01)", al punto 121. Nello specifico trattasi di danni provocati da terremoti, valanghe, smottamenti, inondazioni e tromba d'aria.

##### **Obiettivi specifici e collegamento con le strategie dell'Asse**

La Misura persegue i seguenti obiettivi specifici:

- ✓ contribuire alla ripresa economica ed occupazionale delle aziende agricole situate nelle aree colpite da eventi calamitosi che hanno subito danni al proprio apparato produttivo per consentire la ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato;
- ✓ ricostituire l'apparato infrastrutturale a servizio delle aziende agricole danneggiate, nelle aree del territorio regionale colpite da eventi calamitosi;
- ✓ introdurre adeguate misure di prevenzione per evitare i rischi da danni alluvionali e da dissesto idrogeologico (regimazione delle acque, contenimento di movimenti franosi etc.) tali da pregiudicare l'apparato infrastrutturale a servizio delle aziende agricole;
- ✓ ridurre gli effetti negativi di fenomeni meteorologici estremi sul potenziale produttivo agricolo.

##### **Beneficiari**

Azione 1: Imprenditori agricoli, singoli e associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

Azione 2: Soggetti pubblici e loro associazioni (consorzi, consorzi di bonifica, comunità montane ed unioni di comuni).

##### **Azioni ammissibili**

Azione 1: Investimenti per il ripristino delle attività produttive delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali attraverso aiuti per la ristrutturazione e/o ricostituzione del potenziale produttivo (impianti arborei, animali, attrezzature, strutture destinate all'attività agricola, dotazioni aziendali, etc).



*Azione 2:* Investimenti per la ricostituzione funzionale delle infrastrutture rurali danneggiate da calamità naturali attraverso aiuti per la ristrutturazione e/o ricostituzione delle infrastrutture materiali danneggiate nonché prevenzione dei danni da eventi calamitosi.

### **Interventi ammissibili**

#### ***Azione 1 - aziende agricole***

- Opere murarie e impiantistiche di ripristino relative a fabbricati produttivi agricoli aziendali, limitatamente alle parti danneggiate dalle calamità naturali;
- acquisto di attrezzature e macchinari strettamente funzionali alla conduzione aziendale in sostituzione di quelli distrutti dalle calamità naturali;
- riparazioni dei danni apportati dalle calamità naturali a macchinari e attrezzature;
- ricostituzione del potenziale produttivo delle aziende agricole (impianti arborei e animali) distrutto per effetto delle calamità;
- ripristino e rifunzionalizzazione di opere di viabilità interna alle aziende agricole.

#### ***Azione 2 – Soggetti pubblici e loro associazioni***

Opere di ripristino e rifunzionalizzazione dell'apparato infrastrutturale danneggiato a servizio delle aziende agricole:

- opere relative alla ricostituzione/ripristino degli impianti per gli approvvigionamenti idrici (acquedotti rurali, impianti di irrigazione), elettrici, telefonici, energetici delle aziende agricole;
- opere di regimazione delle acque;
- impianti di sollevamento di acque alluvionali;
- opere di contenimento dei movimenti franosi;
- opere di prevenzione da rischi alluvionali;
- opere di prevenzione del dissesto idrogeologico.

### **Eleggibilità delle spese**

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente agli eventi calamitosi riconosciuti tali con espressa dichiarazione dello stato di calamità da parte degli Organismi preposti.

### **Localizzazione**

Territorio regionale interessato dalla calamità naturale. La delimitazione territoriale è effettuata da appositi provvedimenti emanati dalle Autorità competenti a seconda del tipo e gravità dell'evento calamitoso (Ordinanza del Sindaco, Decreto Presidente Giunta Regionale, Decreto Ministeriale, Ordinanza della Protezione civile ), previo riconoscimento ministeriale dello stato di calamità.

### **Intensità dell'aiuto**

Per gli interventi previsti dalla Misura, l'intensità dell'aiuto è pari a 100% delle spese ammissibili. Il risarcimento sarà calcolato sulla base del danno subito dal singolo beneficiario dimostrato attraverso adeguata documentazione e previa asseverazione di una struttura pubblica.

Dall'importo riconosciuto dovranno essere decurtati eventuali pagamenti ricevuti a titolo di regimi assicurativi.

### **Modalità attuative**

La misura verrà attivata mediante bandi pubblici emanati dalla Regione.

### **Demarcazione con altri Fondi**

La demarcazione riguarda gli investimenti relativi alla sola Azione 2 poiché il FESR non prevede finanziamenti alle aziende agricole:

<b>Tipologia di operazione</b>	<b>Azione _ Misura 126</b>	<b>Demarcazione tra Fondi</b>	
		<b>FEASR</b>	<b>FESR</b>
<b>Regimazione delle acque</b>	Investimenti per la ricostituzione nonché prevenzione dei danni da eventi calamitosi.	Creazione di fasce vegetate finalizzate alla stabilizzazione delle sponde e contenimento dei fenomeni erosivi. Le specie vegetali arbustive ed arboree utilizzate devono essere quelle tipiche degli ambienti della stazione di impianto e, nelle aree della Rete Natura 2000 quelle che caratterizzano tali habitat.	Attua misure di protezione dei pendii e sistemazioni fluviali, a basso impatto ambientale, mediante la realizzazione di briglie di trattenuta o interventi di ingegneria naturalistica che possano contrastare e limitare le perdite di suolo per dilavamento o scorrimento superficiale.
<b>Ingegneria naturalistica</b>	Investimenti per la ricostituzione funzionale delle infrastrutture rurali danneggiate da calamità naturali attraverso aiuti per la ristrutturazione e/o ricostituzione delle infrastrutture materiali danneggiate nonché prevenzione dei danni da eventi calamitosi.	Il FEASR finanzia solo opere di ingegneria naturalistica in ambito agricolo.	Il FESR realizzerà opere di sistemazione idraulico-forestali
<b>Infrastrutture territoriali</b>	Investimenti per la ricostituzione funzionale delle infrastrutture rurali danneggiate da calamità naturali attraverso aiuti per la ristrutturazione e/o ricostituzione delle infrastrutture materiali danneggiate nonché prevenzione dei danni da eventi calamitosi.	Per i danni alle piccole infrastrutture territoriali (es. strade rurali, acquedotti rurali, reti elettriche, ripristino di piccole infrastrutture territoriali legati all'utilizzo delle ICT) il PSR Calabria interverrà esclusivamente nel caso di interventi che interessano le reti secondarie a servizio delle aziende agricole e prioritariamente a favore di quegli interventi finalizzati a ripristinare il collegamento con una rete principale	Il FESR per i restanti ambiti di sua competenza e comunque non per gli stessi interventi a favore degli stessi beneficiari.
<b>Prevenzione del rischio da frana</b>	Investimenti per la ricostituzione funzionale delle infrastrutture rurali danneggiate da calamità naturali attraverso aiuti per la ristrutturazione e/o ricostituzione delle infrastrutture materiali danneggiate nonché prevenzione dei danni da eventi calamitosi.	Interviene nelle aree R1 e R2, rispettivamente a rischi basso ed a rischio medio, così come individuate nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Calabria.	Attua interventi di consolidamento nelle aree a rischi elevato (R3) e molto elevato (R4)

**Dotazione finanziaria della Misura**

**Costo Totale: 10.000.000 Euro**

**Spesa Pubblica: 10.000.000 Euro**

<b>Tipo di indicatore</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Obiettivo</b>
<b>Prodotto</b>	Superficie agricola danneggiata sovvenzionata	20.000
	Numero di operazioni finanziate	1.176
	Volume totale degli investimenti	10.000.000
<b>Risultato</b>	Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende/imprese beneficiarie	5.900.000
<b>Impatto</b>	Crescita economica	+ 2.700.000
	Produttività del lavoro	+ 987

<b>Azione/spese ammissibili</b>	<b>Criteri di selezione</b>	<b>Punteggio</b>
<i>Azione1</i> ripristino delle attività produttive delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali attraverso aiuti per la ristrutturazione e/o ricostituzione del potenziale produttivo (impianti arborei, animali, attrezzature, strutture destinate all'attività agricola, dotazioni aziendali, etc);	Interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo delle aziende agricole (impianti arborei e animali) e alle attrezzature distrutte per effetto delle calamità	13
	Interventi finalizzati alla ricostruzione di opere murarie e impiantistiche di ripristino relative a fabbricati produttivi agricoli aziendali, limitatamente alle parti danneggiate dalle calamità naturali	12
	Imprenditori che alla data dell'evento calamitoso non avevano richiesto finanziamenti relativi all'ammodernamento aziendale	11
	Investimenti eseguiti su terreni agricoli o infrastrutture che ricadono nel territorio di Comuni appartenenti alle aree C (7 punti) e D (9 punti)	Max 9
	Superfici agricole che ricadono in zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (5 punti) a "catastrofico" (8 punti)	Max 8
	Imprenditori associati in forma giuridica	7
	Numero di aziende servite dall'infrastruttura oggetto del finanziamento superiore a 50 (14 punti), inferiore a 50 (8 punti).	Max 14
<i>Azione2</i> ricostituzione funzionale delle infrastrutture rurali danneggiate da calamità naturali attraverso aiuti per la ristrutturazione e/o ricostituzione delle infrastrutture materiali danneggiate nonché prevenzione dei danni da eventi calamitosi.	Interventi relativi ad opere di prevenzione da rischi alluvionali e da dissesto idrogeologico	12
	Interventi relativi ad opere di contenimento dei movimenti franosi;	11
	Investimenti eseguiti su terreni agricoli o infrastrutture che ricadono nel territorio di Comuni appartenenti alle aree C (6 punti) e D (10 punti)	10
	Superfici agricole che ricadono in zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (4 punti) a "catastrofico" (7 punti)	Max 7
	Soggetti pubblici in forma associata	6

## ***Misure rivolte al miglioramento della qualità della produzione e dei prodotti agricoli***

### **5.6.1.3.2 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare**

#### **1. Denominazione della misura**

Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare.

#### **2. Codice misura**

132

#### **3. Articolo riguardante la misura**

Articoli 20 (c) (ii) e 32 del Regolamento 1968/2005

Articolo 22, Allegato II punto 5.3.1.3.2 del Regolamento 1974/2006

#### **4. Motivazioni dell'intervento**

Di fronte ad un consumatore sempre più esigente ed un mercato più globalizzato, le produzioni ottenute con metodi sostenibili e quelle tipiche rappresentano un elemento qualificante di tutela della distintività, salubrità e genuinità dei prodotti agricoli regionali. Poiché la partecipazione ai sistemi di qualità può generare vincoli e costi aggiuntivi, che non sono completamente remunerati dal mercato, è opportuno incentivare la partecipazione a detti sistemi.

#### **5. Obiettivi**

La misura ha l'obiettivo di incentivare i produttori agroalimentari ad intraprendere percorsi finalizzati al miglioramento e differenziazione delle produzioni al fine di aumentare la competitività del settore sui mercati nazionali e internazionali anche nei confronti dei propri clienti.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono:

- incentivare la partecipazione dei produttori di derrate alimentari destinate al consumo umano a sistemi, comunitari e nazionali, di produzione di qualità, in particolare biologica;
- accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli e favorire nuovi sbocchi di mercato;
- contribuire alla sicurezza alimentare.

#### **6. Finalità e azioni**

La finalità della misura è l'abbattimento dei 'costi fissi' derivanti dall'applicazione del sistema di qualità riconosciuto a livello comunitario o nazionale o regionale.

Non saranno ammessi i sistemi il cui unico scopo è quello di fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

#### **7. Definizione dei beneficiari**

Imprenditori agricoli singoli ed associati che aderiscono e partecipano ai seguenti sistemi di qualità relativi a prodotti agricoli destinati al consumo umano:

sistemi di qualità comunitari:

- denominazioni d'origine DOP e IGP (Reg. (CE) n. 510/06 G.U. L93 del 31/03/06 e [Reg. \(CE\) n. 491/2009](#));
- metodo di produzione biologico (Reg. (CE) n. [834/2007](#) e successive modifiche e integrazioni).

Per quanto riguarda il settore dell'olio di oliva si precisa che, a partire dall'annualità 2010, l'aiuto è escluso dal sostegno della misura 132 poiché esiste sovrapposizione con gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009. Sono fatte salve le assegnazioni pluriennali già concesse relativamente alle annualità

2007-2009. La Regione adotterà un sistema di controllo sulle domande presentate per l'annualità 2010, nonché per le assegnazioni pluriennali a partire dall'annualità 2011.

#### **Paragrafo 8. Elenco dei prodotti di qualità che beneficiano del sostegno**

I prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi qualità comunitari e nazionali sono:

1. prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento Reg. (CE) n. 834/2007;

2. prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 510/2006:

Salumi di Calabria DOP (Salsiccia, Soppressata, Pancetta e capocollo);

Caciocavallo Silano DOP;

Olio Bruzio DOP, Olio di Lamezia DOP, Olio Alto Crotonese DOP;

Olio essenziale di Bergamotto DOP;

Clementine di Calabria IGP;

Cipolla rossa di Tropea Calabria IGP;

Patata della Sila IGP;

3. Vini DOC riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 1493/99 (titolo IV):

DOC: Cirò, Melissa, S.Anna, Isola Capo Rizzuto, Donnici, Savuto, Pollino, S.Vito di Luzzi, Verbicaro, Lamezia, Scavigna, Greco del Bianco, Bivongi;

4. Vini IGT che sono riconosciuti ai sensi della Legge Nazionale n. 164/92 e s.m.i e certificati quali vini IGP, ai sensi del Reg. (CE) n. 491/2009: Costa Viola, Condoleo, Calabria, Esaro, Lipuda, Locride, Palizzi, Pellarò, Scilla, Val di Neto, Valdamato, Valle del Crati.

A questi prodotti si potranno aggiungere altri che al momento sono ancora in fase di esame a livello nazionale o comunitario. Sarà cura della Regione Calabria comunicare le nuove denominazioni che avranno concluso positivamente l'iter di riconoscimento comunitario, a seguito di modifica del PSR.

#### **9. Indicazioni delle autorità ufficiali responsabili della supervisione del funzionamento del sistema di qualità e descrizione dell'organizzazione della supervisione**

1. Per il Regolamento n. 834/2007, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 17 marzo 1995 n.220, l'autorità preposta al controllo è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Presso il suddetto ministero è istituito il Comitato di valutazione degli organismi di controllo che esprime pareri in merito all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo che sono autorizzati con Decreto del Ministero e svolgono il controllo sulle attività della produzione agricola ottenuta secondo il metodo dell'agricoltura biologica.

La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalle regioni.

Gli organismi autorizzati effettuano i controlli secondo un piano predisposto annualmente dall'organismo stesso, e rilascia la relativa certificazione a seguito di esito favorevole delle ispezioni.

2. Per il Regolamento n. 510/06 i produttori delle D.O.P. o I.G.P riuniti in Comitati promotori o Associazioni che rappresentino la maggioranza, segnalano al MIPAAF l'organismo che hanno scelto per il controllo della propria D.O.P., I.G.P.

Il MIPAAF verifica che l'organismo scelto abbia i requisiti di conformità necessari a svolgere la funzione di controllo e gli richiede il dispositivo di controllo sulla produzione della D.O.P., I.G.P.

Il MIPAAF esamina il dispositivo di controllo e si accerta che sia idoneo a garantire la verifica del rispetto del disciplinare.

Se il dispositivo di controllo risulta soddisfacente, il Ministero autorizza l'organismo di controllo con apposito Decreto.

In riferimento all'attività di controllo di ciascuna denominazione, la procedura tecnica da seguire, che comprende tutto il segmento produttivo fino all'immissione al consumo, deve prevedere, tra l'altro, secondo

la nota ministeriale (del 04/08/1998), accertamenti relativi al controllo: dell'origine della materia prima, della sua quantità e qualità e della metodologia di trasformazione.

Il riferimento normativo è il decreto 29 maggio 1998 che individua le procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi privati in materia di D.O.P ed I.G.P.

3. Per i vini a denominazione d'origine (Regolamento CE n. 1493/99 titolo VI, e [Reg. \(CE\) 491/09](#) [gli Enti terzi](#), su incarico del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali effettuano l'attività di controllo prevista dal DM 29 maggio 2001 ed assicurano venga applicato il Piano dei controlli della Denominazione.

I controlli sulle produzioni D.O.P. o I.G.P sono effettuati da organismi di certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

Si riporta di seguito in tabella per ciascun prodotto di qualità l'organismo di controllo indipendente:

<b>Organismi di controllo privati</b>	<b>Prodotto</b>	<b>DM</b>	<b>GURI</b>
3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria	DOP Olio Alto Crotonese	29-09-2006	n. 238 del 12/10/06
<del>Agroqualità</del> <a href="#">I.C.E.A.</a>	<u>IGP Clementine di Calabria</u>	<a href="#">n. 13227 del 7/11/2008</a>	<a href="#">n. 270 del 18/11/2008</a>
<a href="#">I.C.E.A.</a>	<a href="#">IGP Patata della Sila</a>	<a href="#">31.09.2009</a>	<a href="#">n. 191 del 19.08.2009</a>
I.C.E.A. – Istituto per la certificazione etica e ambientale	IGP Cipolla rossa di Tropea	02/04/2008	n. 90 del 16/04/2008
Agroqualità	DOP Olio Lametia	4-02-2004	n. 77 del 01/04/04
Ismecert - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare	DOP Caciocavallo Silano	21-12-2005	n.20 del 25/01/06
Istituto Calabria Qualità	DOP Olio Bruzio	19-09-2003	n.234 del 08/10/03
Istituto Calabria Qualità	DOP Capocollo di Calabria	7-06-2002	n.144 del 21/06/02
Istituto Calabria Qualità	DOP Pancetta di Calabria	7-06-2002	n. 145 del 22/06/02
Istituto Calabria Qualità	DOP Salsiccia di Calabria	7-06-2002	n.145 del 22/06/02
Istituto Calabria Qualità	DOP Soppressata di Calabria	7-06-2002	n.145 del 22/06/02
Stazione Sper. per le Ind. delle Essenze	DOP Bergamotto di Reggio Calabria – olio essenziale	15-11-2005	n.278 del 29/11/05

## 10. Condizioni di ammissibilità

Le imprese agricole per beneficiare della misura dovranno risultare assoggettate ai sistemi di controllo come da sistemi di qualità ammessi all'aiuto.

Il PSR escluderà ogni possibile sovrapposizione con interventi analoghi previsti dall'art. [68 del Reg. \(CE\) 73/2009](#) per come meglio precisato al Capitolo 10 del presente programma.

## 11. Tipologia di spese finanziate

Sono finanziati i costi fissi, ovvero quelli sostenuti per l'accesso e la partecipazione ai sistemi di qualità, comprensivo di costi di certificazione e spese per controlli e le analisi finalizzati a verificare la conformità alle specifiche del sistema stesso.

Nel calcolo giustificativo dei pagamenti agroambientali non è stato incluso il costo della certificazione biologica.

## 12. Importo del sostegno

L'aiuto massimo è di € 3.000 per beneficiario si concretizza in un'erogazione annuale, per un periodo massimo di 5 anni.

L'aiuto non può superare l'80% dei 'costi fissi' effettivamente sostenuti per la partecipazione al sistema di qualità. Il sostegno è calcolato a rendicontazione dei costi fissi sostenuti.

## 13. Finanziamento

**Costo Totale:** 4.791.667

**Spesa Pubblica:** 3.833.333

## 14. Obiettivi quantificati per indicatori comuni UE

Tipo indicatore	Indicatore	Obiettivo
Prodotto	Numero delle aziende agricole supportate che partecipano ai sistemi di qualità	650
Risultato	Valore della produzione agricola riconosciuta da etichette di qualità	5.560.000
Impatto	Produttività del lavoro (ex. Net additional value added expressed in Purchasing Power Standard)	1.815
	Crescita economica	3.800.000

## 15. Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per l'ammissibilità delle domande.

Criteri di selezione	Punteggio
Prodotti DOP, IGP a cui è associato anche il regime biologico	Max 30
Misura inserita in un PIA	12
Imprenditori associati	7
IAP	6
Giovane agricoltore e/o donna	5

### **5.6.1.3.3 Azioni di informazione e promozione**

#### **1. Denominazione della misura**

Attività di informazione e promozione.

#### **2. Codice misura**

133

#### **3. Articolo riguardante la misura**

Articoli 20 (c) (iii) e 33 del Regolamento 1968/2005

Articolo 23, Allegato II punto 5.3.1.3.3 del Regolamento 1974/2006

#### **4. Motivazioni dell'intervento**

Per aumentare la competitività del settore agricolo risulta necessario sensibilizzare i consumatori rispetto al legame con il territorio, con le tradizioni locali ed alle caratteristiche dei prodotti tutelati da sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale, anche al fine di ampliare e valorizzare il mercato di tali prodotti. Accanto all'elemento prezzo, dunque, la conoscenza dei processi di produzione e/o delle qualità specifiche del prodotto devono diventare un importante strumento di scelta per il consumatore.

#### **5. Obiettivi**

Con la presente misura si prevede la concessione di un aiuto economico finalizzato alla informazione ed alla diffusione delle informazioni di prodotti tutelati nell'ambito dei sistemi di qualità elencati nella scheda relativa alla misura n. 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" (art. 20, c, ii/art. 32 Reg. (CE) n. 1698 /2005), al fine di diffonderne il consumo, di favorirne l'aumento del valore commerciale, accrescendone il valore aggiunto ed espanderne gli sbocchi del mercato nazionale ed internazionale.

Gli obiettivi della misura sono i seguenti:

- informare i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti che rientrano nei sistemi di qualità, nonché sui metodi di produzione, il benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente connessi alla partecipazione agli schemi di qualità;
- ampliare e valorizzare il mercato di tali prodotti, promuovendone l'immagine verso i diversi operatori del mercato.

#### **6. Finalità ed azioni**

La misura consente il finanziamento di attività di informazione, pubblicità e promozione sul mercato interno di prodotti di qualità sostenuti nella misura 132.

Sono previste le seguenti tipologie di intervento:

- informazione ai consumatori finalizzata a mettere in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti relativamente alla loro qualità, i peculiari metodi di produzione, il grado elevato di tutela del benessere animale e dell'ambiente prescritto dal sistema di qualità alimentare, nonché la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sugli stessi prodotti;
- realizzazione di azioni di informazione, pubblicità e promozione mirate alla diffusione della conoscenza delle produzioni di qualità e alla valorizzazione della loro immagine presso i diversi soggetti del mercato attraverso i diversi canali di comunicazione e/o nel punto vendita. Sono incluse azioni mirate di trade marketing rivolte agli operatori commerciali;
- organizzazioni di fiere ed esposizioni e/o la partecipazione alle stesse (in particolare costo per l'area espositiva, costo allestimento e realizzazione Stand, costo personale Stand), manifestazioni, mostre ed eventi pubblici di importanza nazionale ed internazionale per promuovere l'immagine dei prodotti.



## **7. Beneficiari**

Associazioni di produttori sotto qualsiasi forma. Per associazioni di produttori si intende un'organizzazione, di qualsiasi natura giuridica, che raggruppa operatori partecipanti attivamente ad un sistema di qualità sulla base di quanto indicato dall'art. 32 del Reg. (CE) 1698/2005.

Non sono considerate come "associazioni di produttori" le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.

## **8. Costi ammissibili**

Sono ammissibili i costi relativi alla realizzazione delle azioni previste ad eccezione di quelli interni di personale ed organizzativi. Per quanto riguarda la promozione del prodotto non sono ammissibili le spese relative alla "dotazione" obbligatoria per la commercializzazione del prodotto.

Sono ammissibili esclusivamente le attività di informazione, promozione e pubblicitarie sul mercato interno.

## **9. Tipologia di spese ammissibili**

Le tipologie di spesa ammissibile sono:

- la realizzazione di materiale informativo e pubblicitario;
- l'acquisto di spazi pubblicitari presso i diversi mezzi di comunicazione (televisione, radio, carta stampata, ecc.);
- attività promozionale e pubblicitaria;
- organizzazione/partecipazione a fiere, esposizioni, workshop, degustazioni;
- trasferte, vitto e alloggio;
- affitti e noleggi di attrezzature;
- realizzazione di una vetrina di promozione dei prodotti di qualità sostenuti nella misura 132, attraverso la costruzione di un sito internet.

Sono ammissibili le spese generali connesse agli interventi di cui sopra per un massimo del 10% del progetto finanziato.

## **10. Vincoli e limitazioni**

Le azioni previste dalla misura non potranno stimolare i consumatori ad effettuare l'acquisto di un prodotto a causa della sua particolare origine, ad eccezione di produzioni riconosciute ai sensi del Reg. 510/06 e 1493/99. L'origine di un prodotto può, ciò nondimeno, essere indicata a condizione che l'indicazione dell'origine sia subordinata al messaggio principale.

Non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.

Il materiale informativo, promozionale e pubblicitario deve riportare il logo comunitario previsto da tali sistemi.

Sono escluse dalla presente Misura le attività di promozione e informazione che beneficiano degli aiuti previsti dal Regolamento comunitario n. 2826/2000, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno.

## **11. La procedura ex-ante controlla i materiali di informazione, di promozione e di pubblicità**

Tutto il materiale divulgativo dovrà essere predisposto in conformità alla vigente normativa comunitaria e sottoposto al controllo dell'ufficio regionale responsabile della gestione della misura per un parere preventivo, prima della sua riproduzione e diffusione.

## 12. Coerenza ed interrelazioni con altri strumenti di intervento pubblico

Per quanto riguarda la coerenza e complementarietà con il primo pilastro della PAC vale quanto riportato al capitolo 10 del presente programma. Per i programmi di promozione e informazione dei prodotti di qualità calabresi finanziati ai sensi del Reg. (CE) 2826/2000, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, si precisa che ad oggi nessun programma è in fase di attuazione.

Le condizioni di coerenza e non sovrapposizione con il Reg. (CE) n. 2826/2000 vengono acquisite attraverso l'autocertificazione resa dai beneficiari, al momento della presentazione della domanda. In ogni caso la regione, per evitare la sovrapposizione, farà dei controlli incrociati con l'organismo pagatore sia prima di concedere l'aiuto sia a rendicontazione.

## 13. Demarcazione con il fondo FESR

Il FESR si occuperà della realizzazione di strutture legate al settore della promozione, quali in particolare una sede fieristica permanente per la promozione dei prodotti tipici direttamente sul territorio calabrese per meglio apprezzarne le qualità, il paesaggio, le tradizioni, gli usi e costumi che costituiscono un unicum inscindibile. La sede fieristica sarà inoltre luogo di allocazione di una borsa merci. Il FEASR si occuperà, invece, della valorizzazione e promozione dei prodotti tipici in termini di marketing territoriale e marchi di qualità, commercio elettronico.

## 14. Tassi di sostegno

Il contributo coprirà il 70% della spesa ammissibile.

## 15. Finanziamento

**Costo Totale:** 16.777.514

**Spesa Pubblica:** 11.744.260

## 16. Obiettivi quantificati per indicatori comuni UE

Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo
<b>Prodotto</b>	Numero di azioni sovvenzionate	129
<b>Risultato</b>	Valore della produzione agricola riconosciuta da etichette di qualità	18.388.492
<b>Risultato</b>	Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle imprese beneficiarie	808.647
<b>Impatto</b>	Produttività del lavoro (ex. <i>Net additional value added expressed in Purchasing Power Standard</i> )	+ 962
<b>Impatto</b>	Crescita economica	+ 603.809

## 17. Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per l'ammissibilità delle domande.

Criteri di selezione	Punteggio
Progetto presentato da consorzi di tutela.	20
Progetto presentato da OP o Cooperative	16
Quantità della produzione oggetto dell'attività di informazione e promozione rispetto alla filiera	14
Carattere integrato della informazione e promozione (collegamento con la promozione dei territori)	10

## ***ASSE 2 – Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale***

L'attuazione delle misure inserite in questo Asse è finalizzata a rispondere ad una serie di bisogni emersi dall'analisi del contesto ambientale. Innanzitutto, s'è ravvisata la necessità di favorire la permanenza degli agricoltori nelle aree rurali in funzione del loro ruolo di presidio e salvaguardia del territorio. Ancor più importante è l'esigenza di tutelare le risorse naturali e la biodiversità e di contrastare il fenomeno degli incendi e del dissesto idrogeologico. Gli interessi intorno alla risorsa acqua impongono, invece, un'azione di contrasto dell'inquinamento delle falde e contro il degrado del suolo. Infine, è emersa la necessità di sostenere la produzione di energia da biomasse aumentandone la disponibilità. Per rispondere a queste esigenze si mira a due obiettivi fondamentali: promuovere la tutela del territorio nelle aree a vocazione ambientale, paesaggistica e naturalistica ed innescare un processo di conversione delle tecniche di produzione in aree a forte impatto ambientale. L'azione si realizza attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici.

- Mantenere l'attività agricola nelle zone svantaggiate con funzione di presidio;
- Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000;
- Valorizzare l'ambiente e il paesaggio nei sistemi agricoli e forestali;
- Ripristinare il potenziale produttivo e prevenire gli incendi;
- Tutelare e ricostituire il potenziale forestale;
- Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica e integrata;
- Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque e del suolo;
- Aumentare la disponibilità di biomassa attraverso l'incremento della superficie investita.

Per il raggiungimento di tali obiettivi vengono utilizzati gli strumenti (misure) rese disponibili dal regolamento sullo sviluppo rurale (Reg. CE 1698/2005). Alcune misure, come la 211 e la 212 rispondono principalmente all'esigenza di favorire la permanenza degli agricoltori nelle aree rurali svantaggiate. Altre misure, invece, come la 214, la 221 e la 223 svolgono un ruolo più ampio relativamente agli obiettivi individuati di cui consentono il contemporaneo perseguimento. Il Programma pone un particolare accento sulle azioni proposte con le misure agroambientali, che agiscono in maniera sinergica su alcune delle problematiche evidenziate. L'incremento di sostanza organica dei suoli, congiuntamente all'agricoltura biologica ed alle altre azioni extra-BCAA - Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, consente di incidere positivamente sui fenomeni di erosione, migliorando la struttura dei suoli e favorendo l'assorbimento delle acque superficiali, nonché sui fenomeni di soliflussione e smottamenti. Al contempo, l'immobilizzazione di carbonio organico nei suoli agrari contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera, obiettivo quest'ultimo centrale nelle politiche indirizzate alla mitigazione dei cambiamenti climatici a livello globale. Questo risultato va ad aggiungersi a quanto già realizzato nelle aree interne di collina e di montagna con le politiche forestali (mediamente risultano 1,3 Mt di CO<sub>2</sub> fissate ogni anno nei suoli forestali a livello regionale). Importanza strategica è da attribuire alle azioni di contrasto ai fenomeni erosivi che costituiscono interventi concreti nell'indirizzo della lotta alla desertificazione intesa come perdita di capacità produttiva dei suoli. Sia l'inerbimento che le fasce trasversali inerbite<sup>5</sup> ed i solchi acquai, adeguati alle specificità ambientali, rappresentano una risposta efficace, oltre che ai fenomeni di degrado dei suoli, alle problematiche legate alla stabilità dei versanti e alle inondazioni delle aree di pianura.

Si evidenzia, a completamento, che le peculiarità del territorio calabrese determinano condizioni di estrema vulnerabilità relativamente ai fenomeni di siccità e desertificazione, con circa il 51% del territorio a rischio (APAT 2007). In tale contesto l'efficacia delle azioni proposte (misura 214 finalizzata alla tutela agro-ambientale) assume particolare rilevanza. Si evidenzia la particolare attenzione con la quale la Regione ha affrontato le problematiche legate all'inquinamento da nitrati di origine agricola.

Ben l'11% del territorio regionale è stato delimitato come vulnerabile ed è attualmente interessato dai vincoli previsti dalla Direttiva nitrati (91/679/CEE).

Sempre nell'indirizzo della tutela dei corpi idrici e per rafforzare l'efficacia delle azioni previste dal Programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili (DGR n 393/06), le misure agroambientali (agricoltura biologica e agricoltura integrata) garantiscono priorità alle aziende che ricadono nelle ZVNOA (Zone Vulnerabili ai Nitrati d'Origine Agricola).

Al fine di ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari sulla salute dell'uomo e dell'ambiente, coerentemente con quanto previsto dal VI Programma quadro sull'ambiente adottato dal Parlamento e dal Consiglio d'Europa e sulla base di quanto previsto dal D. lgs. 152/2006, la Regione ha provveduto a delimitare le aree a rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari (DGR 232/2007). Anche per queste aree è stata prevista, nell'azione agricoltura biologica, una priorità al pari delle aree con inquinamento da nitrati di origine agricola.

Quando il beneficiario delle misure è l'imprenditore agricolo viene data priorità allo IAP (Imprenditore Agricolo Professionale)..

Il PSR, in ciascuna fase di implementazione, rispetterà il principio di non discriminazione in base al sesso, razza o origini etniche, religione e credi, disabilità, età od orientamento sessuale adottando una linea strategica trasversale agli assi ed alle misure e prevedendo adeguati sistemi di attuazione e gestione, valutazione, monitoraggio ed informazione.

I requisiti relativi all'osservanza della condizionalità, cui ci si riferisce in questo programma, coincidono con quelli previsti dal Reg. CE n. 73/2009, in accordo con quanto stabilito, relativamente all'applicazione, a livello nazionale dal Decreto Ministeriale del MiPAAF del 24.11.2008 (G.U. n 302 del 29/12/2008) "Modifiche ed integrazione del decreto 21/12/2006 recante disciplina del regime di condizionalità della PAC" e regionale, con la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Calabria del 9 marzo 2009, n. 104 "Modifica delle norme regionali in tema di applicazione del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC- annualità 2009", che recepisce il Decreto nazionale.

Per fornire alle Regioni i principi generali per un'efficace ed uniforme attuazione regionale delle prescrizioni della condizionalità, nel dicembre 2006, il MiPAAF ha messo a punto il Decreto n.12541, che abroga il Decreto Ministeriale n. 4432/St del 15.12.2005, a sua volta modificato ed integrato dal DM del 24/11/2008. Il Decreto n.12541 comprendeva, quindi, sia gli impegni obbligatori per gli anni 2005/2006, sia i nuovi impegni che decorrono dal 1° gennaio 2007. Dal 1° gennaio 2008 le prescrizioni sulla condizionalità hanno risentito del D.M. n.13289 del 18.10.2007 che ha modificato ed integrato il Decreto precedente, e per l'annualità 2009 risentiranno di quanto disposto dal DM del 24/11/2008 "Modifiche ed integrazione del decreto 21/12/2006 recante disciplina del regime di condizionalità della PAC".

Ogni agricoltore beneficiario delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 e' tenuto a rispettare gli impegni relativi agli atti e alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, partendo dal 1° gennaio 2007, è obbligato al rispetto degli impegni relativi agli atti e alle norme così come definiti dalle Regioni in recepimento di quanto stabilito nel DM n. 12541 del 21.12.2006. Mentre, a partire dal 1° gennaio 2008, è obbligato al rispetto degli impegni così come individuati dal DM n.13289 del 18.10.2007. Per l'annualità 2009 dovranno seguire quanto disposto dal DM del 24/11/2008 "Modifiche ed integrazione del decreto 21/12/2006 recante disciplina del regime di condizionalità della PAC" e dalla Delibera Giunta regionale n 104 del 09/03/2009 di recepimento del decreto ministeriale..

E' tenuto altresì, all'osservanza dei requisiti minimi obbligatori indicati per i fertilizzanti ed i prodotti fitosanitari. I beneficiari delle misure 211 e 212 devono rispettare i soli requisiti relativi alla condizionalità.

L'aggiornamento della normativa nazionale vigente e di recepimento sui criteri di condizionalità, i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori, legati all'implementazione di varie misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, non ha

prodotto cambiamenti rilevanti negli impegni di condizionalità pertanto ciò non ha inciso sugli impegni già descritti nelle misure.

La Regione Calabria ha operato il recepimento del DM n. 12541 del 21.12.2006 con la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Calabria del 5 marzo 2007, n. 158.

L'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti relativi ai CGO (Criteri di Gestione Obbligatoria) ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali presenti in entrambi i Decreti Ministeriali sopra citati, sono elencati nell'allegato 9. Nell'allegato, con riferimento alla normativa nazionale, sono riportati i criteri, le norme, le deroghe, il campo di applicazione di ogni singolo Atto e Norma regionale sulla condizionalità in Calabria. Per quanto concerne, l'ambito dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, si riportano le specifiche norme obbligatorie previste:

## **REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI**

### **Normativa comunitaria e nazionale.**

Il Decreto Legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti) rappresenta la norma nazionale più recente in materia di fertilizzanti. Questo provvedimento, nel recepire la normativa comunitaria in materia, disciplina i prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003; esso norma inoltre i concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13 allo stesso Decreto. Il Decreto si occupa di definire i fertilizzanti e le norme di immissione in commercio, prevedendo il sanzionamento per le violazioni.

Per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha stabilito i criteri e le norme tecniche generali per la regolazione a livello regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006). Il decreto regola la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la fermentazione e la maturazione, il trasporto e lo spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999, nel corso della loro utilizzazione agronomica. Lo stesso decreto stabilisce, in applicazione dell'art. 38 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina, da parte delle regioni, delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/1999 e da piccole aziende agro-alimentari. Nell'applicazione si mantiene quanto previsto dal decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 ed in particolare l'art. 8 che disciplina le esclusioni dal campo di applicazione del predetto decreto; analogamente è escluso dalla disciplina del Decreto quanto già previsto con il Regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ed in particolare l'art. 7, comma 6, che per lo stallatico trasportato tra due punti situati nella stessa azienda agricola o tra aziende agricole e utenti situati nell'ambito del territorio nazionale, consente di non applicare le disposizioni concernenti la raccolta, il trasporto ed il magazzinaggio di cui al medesimo articolo. Il decreto non modifica quanto previsto dagli articoli 18 sulle aree sensibili, 19 sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e 21 sulla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano del decreto legislativo n. 152/1999 e dal decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 del relativo allegato I.

### **Normativa regionale**

Poiché ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999, le Regioni devono disciplinare le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali in esso contenuti garantendo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento dei relativi obiettivi di qualità, la Regione Calabria ha dato precise disposizioni attuative con propria deliberazione Delibera Giunta Regionale del 06/06/2006., con la quale diventano cogenti, a livello regionale, i criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali di cui agli articoli 28 e 38 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 52 - "Programma d'azione da adottare nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola". Il Programma fissa i limiti massimi di azoto da utilizzare nelle zone vulnerabili e regola la fertilizzazione coerentemente al codice di buona pratica agricola di cui al DM 4 maggio 1999 G.U. n. 102. Le ZVNOA sono state individuate con D.G.R. n. 817 del 23 settembre 2005.

Nelle zone non vulnerabili l'uso dei fertilizzanti azotati è regolamentato dalle norme regionali di recepimento del DM 7 aprile 2006 del MiPAAF (DGR n.623 del 28 settembre 2007). Al fine di garantire un generale livello di protezione ambientale il programma d'azione raccomanda inoltre l'applicazione di uno specifico modello di calcolo delle unità di azoto, fosforo e potassio da utilizzare anche al di fuori delle aree vulnerabili. Il modello tiene conto delle asportazioni da parte delle colture sulla base delle produzioni prevedibili e delle condizioni di fertilità chimica dei suoli. Ciò consente di razionalizzare l'uso dei concimi limitando l'apporto dei macronutrienti ai reali fabbisogni.

### **REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI**

Si riporta la normativa di riferimento con le regole per coloro che fanno uso di prodotti fitosanitari con lo scopo di ridurre i rischi che il loro uso comporta.

### **Normativa comunitaria**

La Dir 91/414/CEE che concerne l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, la Dir 1999/45/CE e la Dir 2001/60/CE;

### **Normativa nazionale**

Il Decreto Legislativo n. 194 del 17.03.95 rappresenta l'attuazione della Direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari. Il DPR n. 290 del 23 aprile 2001, è, invece, un regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997). Il D.P.R. 290/01 prevede una serie di obblighi. Innanzitutto, l'obbligo di possedere il "patentino", per l'acquisto dei presidi classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn). Il patentino deve essere in possesso dell'imprenditore o di altre persone che hanno rapporti codificati con l'azienda (es. dipendenti, contoterzisti, ecc.). Pertanto, è stato sancito l'obbligo di formazione, che viene soddisfatto con il possesso del patentino, il quale viene, infatti, rilasciato a seguito della partecipazione ad un corso di formazione sull'uso dei fitofarmaci. Inoltre, c'è l'obbligo a conservare i fitofarmaci in condizioni di sicurezza. Per conservare i contenitori di prodotti fitosanitari si deve disporre di un locale dedicato, possibilmente lontano da abitazioni, stalle, ecc... La porta del locale deve essere inaccessibile agli estranei, bambini, animali. Sulla stessa deve comparire la segnalazione della presenza di sostanze pericolose. Nel caso in cui non sia possibile disporre di un tale locale, la conservazione può avvenire entro un apposito recinto munito di porta e serratura, dove però non possono stazionare alimenti, bevande, mangimi, ecc... In alternativa, possono essere chiusi a chiave dentro un armadio in metallo. Sulla porta del recinto o dell'armadio è necessario segnalare chiaramente la presenza di sostanze pericolose. Per quanto concerne le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, bisogna verificare il rispetto delle distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari. Inoltre, a cadenza quinquennale, deve essere fatta una verifica

funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione. A tale verifica deve seguire il rilascio di un attestato emesso da officine specializzate o da un tecnico.

Segue, poi, il Decreto legislativo n. 65 del 14 marzo 2003, attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; la Circolare MIPAF 31/10/2002 (relativa alla vendita e all'utilizzo di prodotti fitosanitari), il Decreto Min. Salute del 06/08/2002 ed il Decreto Min. Salute del 27/08/2004 (relativo ai limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione).

### **Normativa regionale**

In adempimento della deliberazione della Giunta regionale n. 5 marzo 2007, n. 158 Atto B9 di recepimento del DM n. 12541 del 21.12.2006, le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari delle aziende devono essere sottoposte a controllo e taratura. Tale controllo e taratura dovrà essere eseguito ad intervalli massimi di 5 anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei contoterzisti.

La delimitazione delle zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari, all'interno delle quali potranno essere definite le strategie sostenibili di uso dei fitofarmaci, è stata definita in Calabria con la D.G.R. 232 del 23 aprile 2007

Per quanto concerne gli altri requisiti obbligatori, si riporta di seguito quanto previsto per il benessere degli animali

#### **REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI BENESSERE DEGLI ANIMALI**

I requisiti in oggetto sono:

- Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei Vitelli;
- Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei Suini;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Rappresentano inoltre requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità gli articoli 3, 4 e 5 del D. Lgs. 533/92 (Benessere dei vitelli) e dall' Allegato 1, punti n. 5 e 19 del D. Lgs. 146/2001 (Benessere degli animali).

#### ***Misure rivolte alla promozione dell'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli***

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Misura 211        | Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane  |
| Misura 212        | Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane |
| Misura 214        | Pagamenti agro-ambientali  |
| <u>Misura 215</u> | <u>Benessere degli animali</u>   |
| Misura 216        | Sostegno agli investimenti non produttivi  |

#### ***Misure rivolte alla promozione dell'utilizzo sostenibile delle superfici forestali***

- |            |  |
|------------|--|
| Misura 221 | Primo imboscamento di terreni agricoli                                     |
| Misura 223 | Primo imboscamento di superfici non agricole                               |
| Misura 226 | Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi |
| Misura 227 | Sostegno agli investimenti non produttivi                                  |

## ***Misure rivolte alla promozione dell'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli***

### ***5.3.2.1.1 Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane***

#### **1. Titolo della Misura**

Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane.

#### **2. Codice misura**

211.

#### **3. Articoli di riferimento**

Art. 36 (a) (i) e art. 37 del Regolamento (CE) n. 1698/05.

Punti 5.3.2.1.1 dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 1974/06.

#### **4. Motivazioni dell'intervento**

Il territorio calabrese è per una parte consistente montuoso (42%). Considerato che l'attività agricola contribuisce a preservare questi territori sotto il profilo ambientale e sociale, e considerato che l'esercizio di tale attività comporta in queste zone minori redditi a causa dei maggiori costi e dei minori ricavi, diventa, pertanto, strategico riconoscere una indennità compensativa agli agricoltori che devono operare in queste aree al fine di ridurre il tasso di abbandono. Questa misura è finalizzata alla tutela del territorio, in particolare sotto l'aspetto idrogeologico e geopedologico, con evidenti ripercussioni positive anche sulle risorse idriche, con evidenti benefici per la biodiversità e gli agro-ecosistemi ad elevato valore naturalistico, particolarmente presenti nelle zone montane. Sotto il profilo della biodiversità, gli effetti positivi variano dalla conservazione degli ecotipi locali (selezionati dall'uomo e dall'ambiente nel corso del tempo in questi ambienti non particolarmente favorevoli), alla preservazione della flora e fauna spontanea, con particolare riferimento alla vegetazione spontanea che offre ricetto alla fauna utile. L'accesso alle indennità può avvenire a condizione che si rispettino le prescrizioni della condizionalità, stabilite dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Calabria 5 marzo 2007, n. 158, in linea con quanto sancito dal Reg. (CE) 1782/2003 s.m.i e recepito dal Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006. Il Decreto n. 12541 riguarda sia gli impegni obbligatori per gli anni 2005/2006, sia i nuovi impegni che decorrono dal 1° gennaio 2007. Dal 1 gennaio 2008 le prescrizioni sulla condizionalità risentiranno del D.M. n.13289 del 18.10.2007 (in fase di recepimento da parte della Regione Calabria) che modifica ed integra il Decreto precedente.

La Deliberazione ha sancito, in particolare, il recepimento fra i Criteri di Gestione Obbligatori, corredati delle relative norme di recepimento nazionali e regionali, di alcuni Atti con evidente influenza sulle aree montane. Si tratta dell'atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (articolo 3, art.4, paragrafi 1, 2, 4, artt. 5, 7, 8), dell'Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6, 13, 15, e 22, lettera b).

Per quanto concerne le Norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (art. 5-6 reg. CE 73/2009 e allegato II e III) che hanno evidenti ripercussioni sulle aree montane, la Deliberazione Regionale ha operato il recepimento di diverse Norme.

- La Norma 1.1, sugli “Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio”, la cui efficacia è stata limitata esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. Al riguardo la Regione suddivide il



territorio in aree omogenee per rischio di erosione, il quale è classificato in tre classi di rischio erosivo: “erosione da nulla a leggera”, erosione da “moderata a severa”, erosione da “molto severa a catastrofica”.

- La Norma 4.1, finalizzata alla protezione del pascolo permanente, i cui adempimenti consistono: nel divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;

nel divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciali (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione; nell'esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

- La Norma 4.2, relativa alla “Gestione delle superfici ritirate dalla produzione”. In questo caso, al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;

b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti. La Regione, dal canto suo, opera la suddivisione del territorio in aree omogenee (ad opera del Servizio Agropedologia –ARSSA):

a.1 zona montana (> 800 m s.l.m.)

a.2 zona collinare e di pianura (< 800 m s.l.m.)

Per le aree individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e della Direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno per le zone collinari e di pianura, mentre è compreso tra il 1° di aprile ed il 31 di agosto per le zone montane (per complessivi 150 giorni). Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno per le zone di collina e di pianura e fra il 15 aprile ed il 15 agosto per le zone montane (per complessivi 120 giorni).

- Infine, tra le Norme recepite aventi ripercussioni sulle aree montane, figura la Norma 4.4: sul “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio”. A riguardo, al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli agricoltori devono rispettare i seguenti impegni:

a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;

b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;

c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e della Direttiva 92/43/CEE;

d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c). In particolare, in riferimento all'impegno di cui alla lettera b della presente norma, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno alla risorsa suolo, alla sua funzionalità e alla sua tipicità. L'asportazione degli orizzonti fertili e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo.

Per quanto concerne il benessere degli animali, i relativi requisiti obbligatori impongono il rispetto dei criteri di gestione obbligatori elencati di seguito, applicabili a decorrere dall'1/1/2007 a norma dell'allegato III del reg. (CE) 1782/2003 e s.m.i costituenti la baseline. Essi sono:

- Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei Vitelli;
- Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei Suini;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Rappresentano inoltre requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità gli articoli 3, 4 e 5 del Decreto legislativo n. 533 del 30/12/1992 (Benessere dei vitelli) e dall' Allegato 1, punti n. 5 e 19 del Decreto Legislativo n. 146 del 26/03/2001 (Protezione degli animali negli allevamenti); Decreto legislativo n. 534 del 30/12/1992.

## **5. Obiettivi**

L'obiettivo di questi interventi è garantire il presidio e la salvaguardia del territorio mediante la corresponsione di indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali.

## **6. Finalità e azioni**

L'intervento mira al mantenimento dell'attività agricola ecosostenibile nelle zone montane, al fine di ridurre il tasso di spopolamento ed il degrado ambientale.

## **7. Zone designate per l'attuazione degli interventi**

La misura si applica nelle zone montane, individuate ai sensi della Dir. CEE 268/75, e che ricadono nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005, con priorità per le superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000 (Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE ), per le superfici agricole che ricadono nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola (Direttiva n. 91/676/CEE) e per le superfici agricole che ricadono nelle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico, per come saranno individuate a livello regionale in funzione del criterio stabilito a livello nazionale o comunitario, da individuarsi a cura del MiPAAF. L'elenco dei comuni che ricadono in zone montane o svantaggiate sono quelli di cui alla Direttiva CEE/268/75.

## **8. Beneficiari**

Imprenditori agricoli, singoli ed associati, che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) 1698/05 per 5 anni a decorrere dal primo pagamento, ed a rispettare gli obblighi della condizionalità così come definiti nel presente testo. I beneficiari dovranno avere titolo sulle superfici.

## **9. Importi del sostegno**

La Regione Calabria stabilisce un'indennità al di sotto del massimale (250 €) per le zone montane, stabilito dal Reg. CE 1698/2005, a partire da una superficie minima di 2 ettari. Le aziende con allevamento devono impegnarsi a mantenere un rapporto fra UBA e superficie foraggera compreso tra 0,5 e 3 UBA/ha.

A norma del paragrafo 4 dell'art. 37 del Reg. (CE) 1698/2005, si riporta la scalarità del premio in funzione della superficie.

<b>Ettari</b>	<b>Euro/ettaro</b>
Per i primi 5 ettari	200
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 12	150
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 30	100
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 100	50

## **10. Finanziamento**

**Costo totale:** 39.888.012 €

**Spesa pubblica:** 39.888.012 €

### 11. Disposizioni transitorie (incluso l'ammontare stimato)

A norma dell'art. 2 del regolamento transiterà nella programmazione 2007-2013 l'importo, pari alla sola quota FEASR, è di circa 1.600.000 Euro.

### 12. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatori Comuni	Obiettivo 2007-2013
<b>Prodotto</b>	Numero di aziende beneficiarie in zone montane	3.781
	Superficie agricola sovvenzionata in zone montane (ha)	52.931
<b>Risultato</b>	Zone caratterizzate da una gestione positiva del territorio (ha)	52.931
	- per la biodiversità e l'adozione di tecniche ad alto valore ambientale	52.931
	- per la qualità dell'acqua	0
	- per il cambiamento climatico	0
	- per la qualità del suolo	0
	- per il contrasto alla marginalizzazione e all'abbandono della terre	52.931
<b>Impatto</b>	Inversione del declino delle biodiversità (popolazione delle specie di uccelli sui terreni agricoli) (%)	18.97
	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	208
	Miglioramento della qualità delle acque	0
	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici	0

<i>Criteri di selezione</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Condizioni</i>
Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000 e Superfici agricole che ricadono nelle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico;	20	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nell'area di selezione.
Superfici agricole appartenenti alle aree ZVN e superfici agricole che ricadono in zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (7 punti) a "catastrofico" (15 punti);	Max 15	
<u>Superficie agricola interessata &gt; 2 ha (1 punto/2 ha)</u>	Max 9	
IAP	6	
<u>Imprenditori che hanno già assunto impegni per proseguire l'attività agricola nelle zone designate per 5 anni</u>	5	
Imprenditori agricoli associati	3	
Combinazione con altre misure/azioni che prevedono interventi ecocompatibili e di tutela ambientale;	2	

### **5.3.2.1.2     *Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, comprese le zone terrazzate e marginali ad elevata valenza naturale.***

#### **1.     Titolo della Misura**

Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.

#### **2.     Codice misura**

212.

#### **3.     Articoli di riferimento**

Art. 36 (a) (ii) e art. 37 del Regolamento (CE) n. 1698/05.

Punto 5.3.2.1.2 dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 1974/06.

#### **4.     Motivazioni dell'intervento**

Il territorio calabrese è per il 49% collinare. Considerato che l'attività agricola contribuisce a preservare questi territori sotto il profilo ambientale e sociale, e considerato che l'esercizio di tale attività comporta in queste zone minori redditi a causa dei maggiori costi e dei minori ricavi, diventa, pertanto, strategico riconoscere un'indennità compensativa agli agricoltori che devono operare in queste aree al fine di ridurre il tasso di abbandono.

Questa misura sortirà effetti positivi soprattutto per la tutela del territorio, in particolare sotto l'aspetto idrogeologico e geopedologico, con evidenti ripercussioni positive anche sulle risorse idriche; sono evidenti, comunque, anche i potenziali benefici per la biodiversità e gli agro-ecosistemi ad elevato valore naturalistico, particolarmente presenti nelle zone collinari.

L'accesso alle indennità può avvenire a condizione che si rispettino le prescrizioni della condizionalità, stabilite dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Calabria 5 marzo 2007, n. 158, in linea con quanto sancito dal Reg. (CE) 1782/2003 s.m.i e recepito dal Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006. La Deliberazione ha sancito, in particolare, il recepimento fra i Criteri di Gestione Obbligatori, corredati delle relative norme di recepimento nazionali e regionali, di alcuni Atti con evidente influenza sulle aree collinari. Si tratta dell'atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (articolo 3, art.4, paragrafi 1, 2, 4, artt. 5, 7, 8), e dell'Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6, 13, 15, e 22, lettera b).

Per quanto concerne le Norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (art. 5 e allegato IV del Reg. CE 1782/2003 e s.m.i) che hanno evidenti ripercussioni sulle aree collinari, la Deliberazione Regionale ha operato il recepimento di diverse Norme.

Il Decreto n. 12541 riguarda sia gli impegni obbligatori per gli anni 2005/2006, sia i nuovi impegni che decorrono dal 1° gennaio 2007. Dal 1 gennaio 2008 le prescrizioni sulla condizionalità risentiranno del D.M. n.13289 del 18.10.2007 (in fase di recepimento da parte della Regione Calabria) che modifica ed integra il Decreto precedente.

La Norma 1.1, sugli “Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio”, la cui efficacia è stata limitata esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. Al riguardo la Regione suddivide il territorio in aree omogenee per rischio di erosione, ripartendolo

secondo tre classi di rischio erosivo: “erosione da nulla a leggera”, erosione da “moderata a severa”, erosione da “molto severa a catastrofica”.

La Norma 4.1, finalizzata alla protezione del pascolo permanente, i cui adempimenti consistono:

nel divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;

nel divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciali (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione; nell'esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

La Norma 4.2, relativa alla “Gestione delle superfici ritirate dalla produzione”. In questo caso, al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;

b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti. La Regione, dal canto suo, opera la suddivisione del territorio in aree omogenee (ad opera del Servizio Agropedologia –ARSSA):

a.1 zona montana (> 800 m s.l.m.)

a.2 zona collinare e di pianura (< 800 m s.l.m.)

Per le aree individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e della Direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno per le zone collinari e di pianura, mentre è compreso tra il 1° di aprile ed il 31 di agosto per le zone montane (per complessivi 150 giorni). Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno per le zone di collina e di pianura e fra il 15 aprile ed il 15 agosto per le zone montane (per complessivi 120 giorni).

Infine, tra le norme recepite, che hanno ripercussioni sulle aree collinari, figura la Norma 4.4: sul “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio”. A riguardo, al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli agricoltori devono rispettare i seguenti impegni:

a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;

b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;

c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e della Direttiva 92/43/CEE;

d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c). In particolare, in riferimento all'impegno di cui alla lettera b della presente norma, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno alla risorsa suolo, alla sua funzionalità e alla sua tipicità. L'asportazione degli orizzonti fertili e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo.

Per quanto concerne il benessere degli animali, i relativi requisiti obbligatori impongono il rispetto dei criteri di gestione obbligatori elencati di seguito, applicabili a decorrere dall'1/1/2007 a norma dell'allegato III del reg. (CE) 1782/2003 e s.m.i e costituenti la baseline. Essi sono:

- Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei Vitelli;

- Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei Suini;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Rappresentano inoltre requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità gli articoli 3, 4 e 5 del Decreto legislativo n. 533 del 30/12/1992 (Benessere dei vitelli) e dall' Allegato 1, punti n. 5 e 19 del Decreto Legislativo n. 146 del 26/03/2001 (Protezione degli animali negli allevamenti); Decreto legislativo n. 534 del 30/12/1992.

## **5. Obiettivi**

L'obiettivo di questi interventi è garantire il presidio e la salvaguardia del territorio mediante la corresponsione di indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali.

## **6. Finalità e azioni**

L'intervento mira al mantenimento dell'attività agricola ecosostenibile nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, marginali e poco produttive al fine di ridurre il tasso di spopolamento ed il degrado ambientale.

## **7. Zone designate per l'attuazione degli interventi**

La misura si applica nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, individuate ai sensi della Dir. CEE 268/75, e che ricadono nelle aree di cui all'art.50, paragrafo 3 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005, con priorità per le superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000 (Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE ), per le superfici agricole che ricadono nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola (Direttiva n. 91/676/CEE) e per le superfici agricole che ricadono nelle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico, per come saranno individuate a livello regionale in funzione del criterio stabilito a livello nazionale o comunitario. L'elenco dei comuni che ricadono in zone montane o svantaggiate sono quelli di cui alla Direttiva CEE/268/75.

## **8. Beneficiari**

Imprenditori agricoli, singoli ed associati, che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'art. 50, paragrafo 3, del Reg. (CE) 1698/05 per 5 anni a decorrere dal primo pagamento ed a rispettare gli obblighi della condizionalità così come definiti nel presente testo. I beneficiari dovranno avere titolo sulle superfici.

## **9. Importi del sostegno**

La Regione Calabria stabilisce indennità - comprese nei massimali stabiliti dal Reg. CE 1698/2005 - di 150€ per le zone svantaggiate diverse da quelle montane, a partire da una superficie minima di 2 ettari. A norma del paragrafo 4 dell'art. 37 del Reg. (CE) 1698/2005, si riporta la scalarità del premio in funzione della superficie.

**Per le aree caratterizzate da svantaggi naturali:**

<b>Ettari</b>	<b>Euro/ettaro</b>
Per i primi 5 ettari	150
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 12	120
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 30	80
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 100	30

**10. Finanziamento****Costo totale:** 45.517.141€**Spesa pubblica:** 45.517.141€**11. Disposizioni transitorie (incluso l'ammontare stimato)**

A norma dell'art. 2 del regolamento transiterà nella programmazione 2007-2013 l'importo, pari alla sola quota FEASR, è di circa 5.400.000Euro.

**12. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari**

<b>Tipo di indicatore</b>	<b>Indicatori Comuni</b>	<b>Obiettivo 2007-2013</b>
<b>Prodotto</b>	Numero di aziende beneficiarie caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane	4.202
	Superficie agricola sovvenzionata in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane(ha)	54.620
<b>Risultato</b>	Zone caratterizzate da una gestione positiva del territorio (ha)	54.620
	- <i>Per la biodiversità e l'adozione di tecniche ad alto valore ambientale</i>	54.620
	- <i>per la qualità dell'acqua</i>	0
	- <i>per il cambiamento climatico</i>	0
	- <i>per la qualità del suolo</i>	0
	- <i>per il contrasto alla marginalizzazione e all'abbandono della terre</i>	54.620
<b>Impatto</b>	Inversione del declino delle biodiversità (popolazione delle specie di uccelli sui terreni agricoli) (%)	18.97
	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	237
	Miglioramento della qualità delle acque	0
	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici	0

<i><b>Criteria di selezione</b></i>	<i><b>Punteggio</b></i>	<i><b>Condizioni</b></i>
Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000 e Superfici agricole che ricadono nelle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico;	20	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nell'area di selezione.
Superfici agricole appartenenti alle aree ZVN e superfici agricole che ricadono in zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (7 punti) a “catastrofico” (15 punti);	Max 15	
<u>Superficie agricola interessata &gt; 2 ha (1 punto/2 ha)</u>	Max 9	
IAP	6	
<u>Imprenditori che hanno già assunto impegni per proseguire l'attività agricola nelle zone designate per 5 anni</u>	5	
Imprenditori agricoli associati	3	
Combinazione con altre misure/azioni che prevedono interventi ecocompatibili e di tutela ambientale;	2	



#### **5.3.2.1.4    *Pagamenti agro-ambientali***

##### **1.      Titolo della Misura**

Pagamenti agro-ambientali

##### **2.      Codice misura**

214

##### **3.      Articoli di riferimento**

Art. 36 (a) (iv) e art. 39 del Regolamento (CE) n.1698/05.

Art. 27 e punto 5.3.2.1.4 dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1974/06.

##### **4.      Motivazioni dell'intervento**

L'analisi territoriale ha indicato la necessità di utilizzare la misura dei pagamenti agroambientali al fine di rispondere efficacemente ai fabbisogni di tutela delle risorse naturali e della biodiversità e di contrasto dell'inquinamento delle falde, del degrado del suolo e del dissesto idrogeologico. In particolare, si è rilevata una notevole pressione dell'agricoltura sulle risorse acqua (eccessivi emungimenti e sfruttamento irrazionale della risorsa idrica, contaminazione degli acquiferi da nitrati, fitofarmaci e acque di vegetazione) e suolo (rischio elevato di erosione), rispettivamente, nelle aree pianeggianti ad agricoltura intensiva, e nelle aree meno sfruttate. L'impiego di pratiche agricole virtuose (produzione integrata, agricoltura biologica ed azioni extra-BCAA - Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali) risponde a queste problematiche e, dal punto di vista strategico, obbedisce a due delle priorità vincolanti dell'asse II, cioè il "Regime delle acque" e la "Tutela del territorio". Le problematiche di cui sopra si accompagnano ad un'eccessiva semplificazione degli ecosistemi agrari, che si traduce in una perdita di biodiversità. L'adozione delle pratiche virtuose consente di perseguire efficacemente l'altro obiettivo prioritario dell'Asse II, cioè la "Conservazione della biodiversità e preservazione dell'attività agricola e di sistemi forestali ad alto valore naturalistico". Quest'ultimo obiettivo viene efficacemente perseguito nell'azione che promuove la salvaguardia della biodiversità animale. Il contrasto ai fenomeni di desertificazione ed al dissesto idrogeologico trova la sua efficace risposta nelle azioni extra-BCAA, che mitigano l'erosione, favoriscono l'inerbimento o l'incorporazione nel terreno di nuova sostanza organica. Accanto alla necessità di attenuare gli impatti negativi dell'attività agricola e promuovere la tutela dei sistemi agro-forestali ad elevato valore naturalistico, la misura risponde anche alla domanda di qualità e naturalità che sale dalla società.

##### **5.      Obiettivi**

L'obiettivo è quello di incoraggiare sempre più gli agricoltori ad introdurre o proseguire l'utilizzazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio agrario e delle sue caratteristiche, del suolo, della diversità genetica.

##### **6.      Finalità e azioni**

Questa misura si articola in una serie di azioni riconducibili ai metodi di produzione compatibili con la tutela ambientale. Esse sono:

1. Produzione integrata.
2. Agricoltura biologica.
3. Azioni extra-BCAA.
4. Salvaguardia della biodiversità animale.

5. Cura e mantenimento del paesaggio rurale.
6. Progetti comprensoriali per la salvaguardia del patrimonio genetico regionale

Esse sono finalizzate al miglioramento dell'ambiente, che risponde ai bisogni rilevati di tutela delle risorse naturali e della biodiversità, di contrasto ai fenomeni di desertificazione e di dissesto idrogeologico e di contrasto dell'inquinamento delle falde freatiche e del suolo, ma ciascuna persegue uno o più obiettivi specifici del PSR. L'introduzione/mantenimento/diffusione dell'agricoltura integrata, dell'agricoltura biologica e delle azione extra-BCAA realizzano gli obiettivi specifici di introdurre e diffondere tecniche a basso impatto sulle risorse naturali, di mitigare i fenomeni di desertificazione e difendere la qualità e la quantità delle acque. Le azioni per il mantenimento e la salvaguardia del paesaggio agrario tradizionale, rispettivamente, della Costa Viola e del paesaggio rurale perseguono più da vicino l'obiettivo specifico della valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio nei sistemi agricoli e forestali. L'allevamento di specie autoctone in via di estinzione/a limitata di diffusione è funzionale all'obiettivo della conservazione della biodiversità, che si realizza mediante il mantenimento/incremento del numero di capi delle diverse razze locali iscritti ai relativi Registri Anagrafici o Libri Genealogici.

#### **7. Requisiti della condizionalità in accordo col Regolamento (CE) n. 73/2009.**

Questa misura prevede l'obbligo da parte dei beneficiari al rispetto della condizionalità, e dei criteri di gestione obbligatori previsti dagli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, riportati negli allegati II e III, nonché i requisiti minimi di cui all'articolo 39, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 relativi all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie, previste dalla legislazione nazionale e citate nel programma. La corresponsione del pagamento è riservata solo a quegli impegni che vanno al di là delle norme della condizionalità. Per le specifiche norme da osservare si rimanda al Decreto MiPAAF n. 12541 del 21 dicembre 2006 recepito dalla Giunta regionale la D.G.R. n. 158 del 5 marzo 2007. Il Decreto n. 12541 riguarda sia gli impegni obbligatori per gli anni 2005/2006, sia i nuovi impegni che decorrono dal 1° gennaio 2007. Dal 1 gennaio 2008 le prescrizioni sulla condizionalità risentiranno del D.M. n.13289 del 18.10.2007 (in fase di recepimento da parte della Regione Calabria) che modifica ed integra il Decreto precedente.

L'ambito dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è stato illustrato nella parte introduttiva dell'Asse 2.

#### **8. Localizzazione**

La localizzazione degli interventi viene definita all'interno della definizione di ogni singola azione

#### **9. Criteri di ammissibilità**

I pagamenti sono accordati ad agricoltori che:

- sottoscrivano l'impegno del rispetto, su tutta la superficie aziendale, degli obblighi in materia di condizionalità, dei requisiti minimi per i fertilizzanti ed i prodotti fitosanitari e nonché degli altri obblighi, così come definiti nel presente testo;
- coltivano una superficie minima di 2 ha/allevano un numero minimo di 3 UBA, nel rispetto del limite massimo consentito di 2 UBA/Ha e del minimo di 0,25 UBA/Ha.
- dimostrano la gestione delle superfici/allevamenti oggetto di aiuto;
- sottoscrivono l'impegno di proseguire l'attività per cinque anni a partire dal primo pagamento.

Inoltre,

- il limite di superficie minima di 2 ha non vale per la coltivazione del cedro nella costa dell'alto tirreno cosentino e della vite esclusivamente nell'area della Costa Viola. In tal caso la superficie minima di riferimento è pari a 500 m<sup>2</sup>;

- qualora la richiesta avvenga attraverso forme coordinate ed associate di presentazione delle domande, la superficie minima individuale è ridotta ad 1 ettaro;

## **10. Beneficiari**

Sono stati indicati nelle singole azioni.

## **11. Entità dell'aiuto**

I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto. Il sostegno dipende dalla coltura e dalla superficie. Per il metodo di produzione biologico il premio è articolato in premio per il mantenimento, nel caso l'impresa sia andata a "regime", avendo superato il periodo di conversione; oppure, premio per l'introduzione, nel caso l'azienda adotti per la prima volta il metodo. All'interno di tali tipologie, le singole Azioni prevedono delle differenziazioni del sostegno: per i dettagli di tali differenziazione si rinvia alla voce Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata contenuta in ciascuna scheda di Azione.

## **12. Massimali**

A norma dell'Allegato del Reg. (CE) 1698/2005, i massimali sono i seguenti:

- Colture annuali: 600 €/ha
- Colture perenni specializzate: 900 €/ha
- Altri usi del terreno: 450 €/ha
- Razze locali minacciate di abbandono: 200€/UBA

## **13. Durata degli impegni ed altri elementi**

La durata degli impegni, per tutte le azioni previste in questa misura, è di cinque anni. I diversi impegni agroambientali possono essere combinati fra di essi e/o con le misure dello stesso asse (p.e. con le indennità della misura 211 o 212) o di altri assi a condizione che essi risultino complementari e compatibili per come definiti nelle singole misure ed azioni; il premio totale ad ettaro non può superare i massimali indicati dal Reg. (CE) 1698/05 per l'applicazione della 214; cioè, per le Colture annuali 600 Euro/ettaro, per le colture perenni specializzate 900 Euro/ettaro, mentre per "Altri usi dei terreni" 450/ettaro.

Gli impegni agroambientali vanno svolti nei modi e nei tempi sanciti, pena la revoca dell'aiuto. L'aiuto non viene revocato solo nei casi in cui l'impegno cessi per cause di forza maggiore, secondo il disposto dell'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006. Infine, a carico del beneficiario c'è l'obbligo di fornire anonimamente all'Amministrazione regionale, per motivi statistici e per il monitoraggio, i propri dati.

Secondo quanto previsto dall'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006, viene applicata la clausola di revisione, introdotta per i casi di adeguamento degli impegni alle eventuali modifiche dei criteri di gestione obbligatori e/o dei requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari o di altri prescrizioni della legislazione nazionale, il beneficiario deve rispettare l'adeguamento. In caso di rifiuto da parte del beneficiario di rispettare l'adeguamento, l'impegno esaurisce la sua validità ed il beneficiario non è tenuto a restituire quanto gli è stato corrisposto.

Il livello di riferimento per il calcolo della perdita di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni dati sarà rappresentato dai pertinenti standard e requisiti fissati all'articolo 39 del Reg. (CE) 1698/2005.

#### 14. Esecuzione e valutazione della congruità dei calcoli giustificativi

I calcoli relativi alla giustificazione economica dei premi sono stati effettuati dal Dipartimento di Agricoltura. A norma dell'art. 48 del regolamento applicativo, per giustificare e confermare la pertinenza e l'esattezza dei calcoli, si è fatto ricorso ad una perizia da parte dell'ARSSA (Agenzia Regionale per i Servizi e lo Sviluppo in Agricoltura).

L'ente, incaricato dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Calabria, possiede tutti i requisiti di scientificità e competenza per certificare che i conteggi esposti sono congrui e pertinenti.

#### 15. Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura.

La misura è a regia regionale con emanazione di bandi pubblici che dettaglieranno gli aspetti tecnici e finanziari, le cui procedure saranno informatizzate. L'amministrazione regionale può consentire rettifiche agli impegni di natura agro-ambientale secondo modalità e procedure approvate dal Comitato di Sorveglianza.

#### 16. Coerenza con altri regimi di sostegno

Per quanto riguarda la coerenza e complementarietà col I° pilastro della PAC, vale quanto riportato al capitolo 10 del presente programma.

#### 17. Finanziamento

- Costo Totale: 247.638.795 €
- Spesa Pubblica: 247.638.795 €

#### 18. Disposizioni transitorie (incluso l'ammontare stimato)

A norma dell'art. 2 del regolamento transiterà nella programmazione 2007-2013 l'importo, pari alla sola quota FEASR, è di 45.400.000 Euro.

#### 19. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatori comuni	Nuovi Target
Prodotto	Numero delle aziende agricole e aziende appartenenti ad altri gestori del territorio che ricevono i pagamenti	12.000
	Superficie totale compresa nel sostegno agro-ambientale	155.990
	Superficie effettiva compresa nel sostegno agro-ambientale	155.990
	Numero complessivo di contratti	12.600
	Numero di azioni in materia di risorse genetiche	9
Risultato	Zone caratterizzate da una gestione positiva del territorio	155.990
	- per la biodiversità e l'adozione di tecniche ad alto valore ambientale	155.990
	- per la qualità dell'acqua	155.990
	- per il cambiamento climatico	155.990
	- per la qualità del suolo	155.990
	- per il contrasto alla marginalizzazione e all'abbandono delle terre	0
Impatto	Inversione del declino delle biodiversità	18.97
	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	1.221
	Miglioramento della qualità delle acque	1.71
	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici	0

## **20. Descrizione e giustificazione dei differenti impegni per azione e tipologia d'intervento**

### **AZIONE 1 - Produzione integrata**

#### ***Motivazione dell'intervento***

Alcune aree pianeggianti (Piana di Sibari, Piana di Gioia Tauro, Piana di Lamezia, ecc.) vedono la presenza da tempo di un'agricoltura intensiva che esercita una notevole pressione ambientale sulle risorse naturali ed, in particolare, sulle acque e sul suolo. Per quanto concerne l'acqua, si segnalano contaminazioni in falda da nitrati, fitofarmaci ed acque di vegetazione. Inoltre, nelle aree collinari, dove è molto diffuso l'olivo, è emerso un altro bisogno importante, che è la necessità di tutelare la risorsa suolo, contrastando il dissesto idrogeologico ed i fenomeni erosivi e di desertificazione. Per rispondere efficacemente a tutto ciò è necessaria l'introduzione o l'estensione di tecniche di produzione agricola con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale come la "Produzione integrata".

#### ***Obiettivi prioritari dell'Asse II perseguiti dalla Produzione integrata***

L'Azione "Produzione integrata" porta un significativo contributo al perseguimento degli obiettivi prioritari dell'Asse 2 "Tutela della risorsa acqua" e "Tutela del territorio" poiché vede l'introduzione di tecniche produttive sostenibili, che contrastano i fenomeni di desertificazione ed il dissesto idrogeologico e danno luogo ad una riduzione dei livelli di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli input di origine agricola. La Produzione integrata reca un contributo anche all'obiettivo "Cambiamento climatico" poiché induce un miglioramento della qualità dell'aria in quanto riduce la quantità di concimi azotati impiegati e favorisce il trattenimento della CO<sub>2</sub> all'interno della sostanza organica il cui tenore è aumentato dall'impiego di tecniche sostenibili. Contribuisce, infine, all'obiettivo specifico di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" promuovendo la diversificazione dell'ecosistema dei terreni agricoli.

#### ***Obiettivi specifici del PSR***

In relazione ai bisogni di tutelare le risorse naturali e la biodiversità e di contrastare l'inquinamento delle falde ed il degrado del suolo, sono stati elaborati, rispettivamente, i seguenti obiettivi specifici del PSR.

- Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque e del suolo.
- Mitigare i fenomeni di desertificazione con l'introduzione di tecniche agronomiche sostenibili.
- Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica ed integrata.

#### ***Descrizione dell'Azione***

La misura prevede l'adozione delle prescrizioni riportate nei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Calabria ([approvati dal MIPAAF l'01 febbraio 2011](#)) per la coltivazione dell'olivo, degli agrumi, delle drupacee, dell'actinidia e della patata, contenuti nelle "NORME TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL REG. (CE) 1257/1999 – Misura f", [approvate con DDG n. 7870 del 2 maggio 2005](#), che saranno aggiornati anche alla luce degli impegni che sono stati individuati per il calcolo dei premi da riconoscere. Di seguito si riportano le prescrizioni di riferimento. Il periodo di adesione è di 5 anni. Per migliorare l'efficacia della produzione integrata sul territorio, è previsto il 100% del premio in caso di azione collettiva, quando cioè siano più imprese contigue a voler adottare congiuntamente tali sistemi di coltivazione. Alle altre aziende sarà corrisposto il 90% del premio previsto.

### *Rotazioni*

Per quanto concerne la patata, si stabilisce che le aziende debbano adottare una rotazione quadriennale che comprenda un minimo di due colture diverse. I disciplinari stabiliscono il numero minimo di anni che deve trascorrere perché una coltura torni sul medesimo appezzamento.

Nel calcolo della determinazione del differenziale dei costi non sono stati considerati i maggiori costi sostenuti per la rotazione. Pertanto non c'è possibilità di sovrapposizione con eventuali aiuti previsti ai sensi dell'art 68 del Reg. CE 73/2009.

### *Fertilizzazione*

Per quanto concerne la fertilizzazione, i Disciplinari prevedono le seguenti prescrizioni (nel rispetto comunque dei quantitativi massimi annui distribuibili stabiliti in applicazione della Direttiva Nitrati):

- i quantitativi massimi per coltura di N, P e K (compresa la frazione organica) devono essere stabiliti attraverso la stesura di un corretto piano di fertilizzazione annuale, redatto da un tecnico con titolo di studio in campo agronomico, che tenga conto delle asportazioni e della disponibilità dei terreni (stimate in base alle analisi del suolo, delle precessioni colturali, delle piogge che determinano lisciviazione nel periodo invernale, ecc.) e dei massimali indicati nelle schede di Fertilizzazione del predetto Disciplina di Produzione Integrata della Regione Calabria (approvati dal MIPAAF l'01 febbraio 2011) e nelle "NORME TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL REG. (CE) 1257/1999 – Misura f", approvate con DDG n. 7870 del 2 maggio 2005. In particolare, il quantitativo massimo di N non può superare in alcun caso i 170 Kg/ha (variabile in relazione alla coltura). E' previsto un aumento del 20% esclusivamente per gli uliveti irrigui (per i quali la dose massima è pari a 70 kg/ha, ben al di sotto dei 170 kg/ha). La somministrazione dell'azoto deve essere frazionata in relazione alla coltura;

- le epoche e le modalità di distribuzione dei fertilizzanti sono stabiliti in funzione delle loro caratteristiche e del clima;

- l'impiego razionale degli effluenti zootecnici e degli ammendanti organici è stabilito facendo riferimento soprattutto alle epoche di distribuzione, che condizionano l'efficienza nell'assorbimento degli elementi nutritivi (cfr. DGR 393 del 6/6/2006 per le ZVN e DGR 623 del 28/9/2007 per le altre zone). E' fatto, però, divieto di utilizzare i fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione ad eccezione di quelli di esclusiva provenienza agroalimentare.

### *Irrigazione*

Le aziende devono elaborare un piano d'irrigazione colturale altrimenti effettuare la registrazione dei dati delle irrigazioni effettuate e dei dati di pioggia. I beneficiari dovranno fare riferimento a quanto indicato nel volume "I fabbisogni irrigui della Regione Calabria" (Monografia divulgativa a cura dell'ARSSA, 2008), in via di recepimento con Delibera della Giunta Regionale.

### *Tutela del suolo*

Gli accorgimenti da adottare nelle condizioni di coltivazione dei terreni più a rischio sono sinteticamente:

- negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite esclusivamente, per le colture erbacee, la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione, mentre per le colture arboree all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci;
- negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, la profondità massima di lavorazione non può superare i 30 cm, ad eccezione delle rippature per le quali non si applica questa limitazione; inoltre, la lunghezza degli appezzamenti deve essere contenuta

entro 60 m, mediante l'apertura di solchi acquai o fasce inerbite permanenti<sup>5</sup>, artificiali o naturali, larghe almeno 5 metri, la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza per la regimazione idrica. Per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila (inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci); in relazione a condizioni di scarsa piovosità nel periodo primaverile-estivo (500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); in alternativa all'inerbimento, sempre nel periodo primaverile-estivo è tuttavia consentita l'erpatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificazione; in pianura, allo scopo di contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi, deve essere previsto l'obbligo dell'inerbimento delle interfile nel periodo autunno-invernale.

Per l'olivo coltivato in terreni con pendenze superiori al 10%, dovrà essere garantita la copertura vegetale in inverno con inerbimento naturale o con semina delle essenze nel periodo autunnale.

Il controllo integrato delle infestanti, deve essere effettuato secondo quanto previsto dai Disciplinari.

### *Difesa fitosanitaria*

La difesa fitosanitaria deve essere attuata solo se viene superata la soglia del danno, impiegando principi attivi a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza, oltreché selettivi nei confronti dell'entomofauna utile. Unitamente alla lotta chimica, si deve considerare l'uso congiunto di altri mezzi di lotta, eventualmente anche preventivi, come ad esempio i mezzi agronomici e/o biologici, in grado di garantire il minore impatto ambientale, nel quadro dei principi dell'agricoltura sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici di sintesi è limitato ai casi dove non sia disponibile un'efficace alternativa biologica o agronomica. In sintesi si prevede che la corretta gestione fitoiatrica sia basata su due specifici momenti decisionali, che riguardano la decisione sulla necessità o meno di intervenire e la scelta del momento ottimale. I Disciplinari contengono criteri di intervento e giustificazione basati sul principio che gli interventi fitoiatrici devono essere giustificati in funzione della stima del rischio di danno; la valutazione del rischio avviene attraverso adeguati sistemi di accertamento e monitoraggio che dipendono dalle variabili bio-epidemiologiche e di pericolosità degli agenti dannosi. Le aziende aderenti alla misura sono soggette quindi all'obbligo del rispetto dei criteri di intervento e giustificazione degli interventi (campionamento, soglie, bollettini) riportate per ciascuna avversità nelle specifiche schede di difesa del Disciplinare. A proposito dell'individuazione dei mezzi di difesa, il Disciplinare riporta, nelle specifiche schede, i mezzi di difesa utilizzabili dalle aziende aderenti contro le avversità delle colture e le relative eventuali ulteriori restrizioni (es. numero massimo di interventi per ciascun principio attivo). Inoltre, devono essere:

ottimizzate le quantità e le modalità di distribuzione dei fitofarmaci; in questo senso viene limitato il numero degli interventi e privilegiate le tecniche che consentono di ridurre le quantità di principio attivo distribuite per ettaro (es. localizzazione o microdosi);

scelta dei mezzi di difesa privilegiando, innanzi tutto, quelli a minor impatto ambientale (agronomici, fisici, biologici ecc.) e poi, tra i prodotti di sintesi, dando priorità a quelli che, avendo una buona efficacia, abbiano il miglior profilo ecotossicologico in termini di:

1. tossicità acuta o cronica per l'uomo;
2. dannosità sull'agro-ecosistema;
3. rischi di residui negli alimenti;
4. comportamento nell'ambiente.

---

<sup>5</sup> A partire dal 1/01/2012 tale impegno è un obbligo di condizionalità (cfr. DM n. 27417 del 22 dicembre 2011).

### *Altri adempimenti*

Per quello che riguarda la gestione delle tare, le aziende aderenti sono soggette al divieto all'impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sulle tare aziendali, ad eccezione di interventi con prodotti sistemici a basso impatto ambientale, specificamente indicati nel Disciplinare.

Per gli oliveti è prevista la spollonatura annuale.

Per quanto concerne gli adempimenti di gestione aziendale, le aziende aderenti sono tenute, secondo quanto indicato nel Disciplinare ad eseguire:

la registrazione sulle schede di campo degli interventi fitosanitari (e degli ulteriori elementi di giustificazione dei trattamenti), degli interventi di fertilizzazione ed agronomici e la redazione dei piani fertilizzazione;

la registrazione di inventario iniziale e gli acquisti nelle schede di magazzino (prodotti fitosanitari e fertilizzanti).

Il magazzinaggio dei prodotti fitosanitari deve avvenire in condizioni di sicurezza nel rispetto delle seguenti norme (D. Lgs. n. 475 del 04/12/92):

- disporre di un apposito locale, possibilmente distante da abitazioni, stalle, ecc. da destinare a magazzino dei prodotti fitosanitari. La porta di accesso deve essere sempre chiusa a chiave (in modo tale da evitare contatti accidentali con estranei, bambini, animali) e su questa deve essere chiaramente segnalata la presenza di sostanze pericolose (es. la scritta "veleno" e l'immagine di un teschio).
- qualora non sia possibile disporre di un locale completamente adibito alla conservazione dei prodotti fitosanitari (ad es. per aziende di piccole dimensioni), questi si possono conservare nei due seguenti modi:
  - a) entro un apposito recinto, munito di porta e serratura, all'interno del magazzino ove però non possono essere conservati alimenti, bevande, mangimi, ecc.;
  - b) chiusi a chiave dentro un armadio in metallo (perché facilmente pulibile e non assorbe eventuali gocciolamenti dalle confezioni) dotato di idonee feritoie.Anche sulla porta del recinto o dell'armadio è necessario segnalare chiaramente la presenza di sostanze pericolose.
- verifica attrezzatura per l'irrorazione. Le aziende devono assicurare il buono stato di funzionalità dei dispositivi di irrorazione, attraverso la verifica funzionale ed il rilascio con cadenza quinquennale di un attestato emesso da un tecnico o una struttura specializzata. La prima verifica, anche per le annualità precedenti, dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio impegno.



Riferimenti normativi		Livello di riferimento di condizionalità regionale
A	Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE Concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione.	Dlg. 27 gennaio 1992 n. 99. Attuazione della direttiva 86/278/CEE.
B	Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.	Delibera Giunta Regionale del 06/06/2006 "Programma d'azione da adottare nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola". Prevede gli impegni da adottare nelle diverse aree vulnerabili ai nitrati.
C	Atti A6-A7-A8-A8 Bis - Relativi alla sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali	DPR 30/04/1996 (attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali DPR 19/10/2000 (Modalità per l'identificazione e registrazione dei bovini) D.M. 31/01/2002 (Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovini) D.M. 07/06/2002 (Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe Bovina")
D	Atto B9 Direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari	Dlg. N. 194 del 17/03/1995 (attuazione direttiva 91/414/CEE) D.P.R. n. 290 del 23/04/2001 (semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione messa in commercio e vendita dei prodotti fitosanitari) Circolare MIPAF 31/10/2002 (relativo alla vendita e utilizzo di prodotti fitosanitari), Decreto Min. Salute del 06/08/2002, e Decreto Min. Salute del 27/08/2004 (relativo ai limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione).
E	Atto C16 - Direttiva 91/629/CE del consiglio - Definizione delle norme minime per la protezione dei vitelli	Dlg. N. 533 del 30/12/1992 (attuazione della direttiva 91/629/CEE) Nota esplicativa del 25/07/2006 del ministero della salute (procedure per il controllo del benessere degli animali negli allevamenti di vitelli)
F	Atto C17 - Direttiva 91/630/CEE del consiglio del 19/11/1991 - Definizione di norme minime per la protezione dei suini	Dlg. N. 534 del 30/12/1992 (attuazione della direttiva 91/630/CEE) Nota esplicativa del 05/03/2005 del ministero della salute (procedure per il controllo del benessere degli animali negli allevamenti di suini)
G	Atto C18 - Direttiva 98/58/CEE del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	Dlg. N. 146 del 26/03/2001 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti) circolare del ministero della Salute del 05/11/2001.

Riferimenti normativi		Livello di riferimento di condizionalità regionale
H	Norma 1.1. Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio	Si applica alle superfici di cui al D.M. n. 12541 del 21/12/2006 fatti salvi i casi disciplinati dalla BPAN di cui al Reg. CEE N. 1257/99 (Bur Calabria SS N. 7 del 26/03/2004)
I	Norma 2.1 - Gestione delle stoppie e dei residui colturali	Si applica alle superfici di cui alla lettere a) e b) del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 fatti salvi i casi delle superfici a riso d interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario.
L	Norma 3.1 - Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali	Si applica alle superfici di cui alla lettere e) del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 74/409/CEE e 92/43/CEE, alla normativa di recepimento regionale in caso di presenza di drenaggi e di trasformazione fondiaria
M	Norma 4.1 - Protezione del pascolo permanente	Si applica alle superfici di cui alla lettere c) del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 e prevede il divieto di riduzione delle supefici a pascolo permanente, la riconversione delle superfici a pascolo nelle aree SIC e ZPS, l'esclusioni delle lavorazioni fatte salve quelle connesse al rinnovo del cotico erboso e alla gestione delle acque.
N	Norma 4.3 - Manutenzione degli uliveti	L. del 14/02/1951 divieto di estirpazione delle piante di olivo, attuazione di tecniche colturali , attuazioni di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere equilibrato lo sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio d'incendi.
O	Norma 4.4 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	Si applica alle superfici di cui alla lettere e) del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 e prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti e di effettuare livellamenti non autorizzati, il rispetto dei provvedimenti reginali ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
P	Norma 2.2 - Avvicendamento delle colture	Norma regionale in corso di approvazione (la cui bozza è stata già trasmessa ufficialmente al MiPAAF da parte della Regione Calabria)
Q	Decreto MiPAAF del 7 aprile 2006 sulla regolamentazione dell'uso agronomico degli effuenti di allevamento.	DGR n.623 del 28 settembre 2007 "Norme regionali per la gestione agronomica degli eflenti di allevamento"
R		CBPA pubblicato nel Decreto MiPAAF G.U. n.102/1999

Seguono tre tabelle di confronto degli impegni dell'agricoltura integrata con la baseline e la situazione ordinaria.

	Rif tab- elenco norme	Situazione ordinaria	Baseline	Impegni agroambientali aggiuntivi
				Integrato
Fertilizz in ZVNOA	B	Si registrano apporti medi di macronutrienti (N, P e K), generalmente superiori del 40% rispetto ai fabbisogni delle diverse colture. Specificatamente: per N 200kg/ha/anno - per P 120kg/ha/anno - K 220kg/ha/anno.	Limite max di azoto pari a 170 Kg/ha/anno nelle aree ad elevata attitudine allo spandimento, ridotta del 20% nelle aree a moderata attitudine e del 30% nelle aree a bassa attitudine. Non si specifica per P e K. Non si prevede la realizzazione di analisi del terreno e il piano di concimazione è limitato alle aree ZVNOA.	Dose di N Max ammessa inferiore a 170 Kg/ha (in relazione alla coltura, con aumento del 20% per gli uliveti irrigui). Somministrazione frazionata dell'azoto (max numero di unità di N per concimazione variabili per coltura). Per P e K sono previsti dei limiti che dovranno essere giustificati da analisi del terreno e piano di concimazione
Fertilizz extra- ZVNOA	Q	Si registrano apporti medi di macronutrienti (N, P e K), generalmente superiori del 60% rispetto ai fabbisogni delle diverse colture. Specificatamente: per N 200kg/ha/anno - per P 120kg/ha/anno - K 220kg/ha/anno. **	Nelle zone non vulnerabili l'uso dei fertilizzanti azotati è regolamentato dalle norme regionali di recepimento del DM 7 aprile 2006 del MIPAAF (DGR n. 623 del 28 settembre 2007). Al fine di garantire un generale livello di protezione ambientale il programma d'azione raccomanda inoltre l'applicazione di uno specifico modello di calcolo delle unità di azoto, fosforo e potassio da utilizzare anche al di fuori delle aree vulnerabili. Il modello tiene conto delle asportazioni da parte delle colture sulla base delle produzioni prevedibili e delle condizioni di fertilità chimica dei suoli.	I Disciplinari dovranno applicare i seguenti principi (nel rispetto comunque dei quantitativi massimi annui distribuibili stabiliti in applicazione della Direttiva Nitrati). - I quantitativi massimi per coltura di N, P e K (compresa la frazione organica) devono essere stabiliti sulla base delle asportazioni e delle risorse (stimate in base alle analisi del suolo, delle precessioni colturali, delle piogge che determinano lisciviazione nel periodo invernale, ecc.) e dei massimali indicati nei Disciplinari. In particolare, il quantitativo massimo di N non può superare in alcun caso i 170 Kg/ha (variabile in relazione alla coltura), con un aumento del 20% esclusivamente per gli uliveti irrigui (per i quali la dose massima è pari a 70 kg/ha, ben al di sotto dei 170 kg/ha).

	Rif tab- elenco norme	Situazione ordinaria	Baseline	Impegni agroambientali aggiuntivi
				Integrato
Rotaz.	P	Per la patata e le ortive prevalgono delle rotazioni strette anche in virtù della possibilità di poter realizzare più colture nel corso di un anno.	Le monosuccessioni dei cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo) non possono avere una durata superiore a cinque anni.	Per la patata, le aziende debbono adottare una rotazione quadriennale che comprende un minimo di due colture diverse. Per le altre ortive considerando che si realizzano più cicli produttivi durante l'anno si prevede una rotazione almeno biennale
Irrigaz	R	Le quantità di acqua irrigua non vengono determinate col bilancio idrico. I fabbisogni idrici ammontano, infatti, a circa 300 mil di mc a livello regionale, mentre la quantità di acqua utilizzata a fini irrigui supera i 700 mil di mc. Inoltre, le più diffuse modalità di irrigazione sono l'irrigazione per aspersione o scorrimento superficiale. La modalità di irrigazione di tipo localizzato è attuata solo su un quarto della superficie agricola.	Razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica per scongiurare l'inquinamento dei corpi idrici (CBPA).	I Disciplinari dovranno prevedere l'obbligo da parte delle aziende aderenti ad utilizzare il metodo del bilancio idrico allo scopo di individuare i tempi e le quantità massime somministrabili.
Tutela del suolo	A	I fanghi di depurazione vengo ordinariamente sparsi, senza alcun controllo.	E' possibile l'impiego di fanghi di depurazione purché in maniera controllata, secondo le specifiche indicazioni recepite nella D.G.R. Calabria 158 del 2007.	Divieto di utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione
Tutela del suolo	H	Per la patata e le ortive, non viene ordinariamente attuata alcuna delle pratiche anti-erosive di cui a fianco.	Realizzazione di solchi acquai temporanei con andamento trasversale alle linee di massima pendenza distanti tra di loro non più di 80 metri. In caso di forte acclività si possono in alternativa realizzare fasce inerbite larghe almeno 5 m e distanti non più di 60 metri fra di esse.*	Realizzazione di solchi acquai o fasce inerbite permanenti (artificiali o naturali) larghe almeno 5 metri la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza. Sulle superfici collinari, per contrastare l'erosione, non va eseguita alcuna lavorazione se le pendenze superano il 30%. Nei suoli con pendenza media compresa tra il 30% e il 10%, la profondità massima di lavorazione non può superare 0,30 m.

	Rif tab- elenco norme	Situazione ordinaria	Baseline	Impegni agroambientali aggiuntivi
				Integrato
Tutela del suolo	H	Per la patata e per le colture arboree ammesse a premio, in pianura (con pendenze inferiori al 10%) non viene ordinariamente attuata alcuna delle pratiche anti-erosive di cui a fianco.	In presenza di rigagnoli, che manifestano fenomeni erosivi, si stabilisce la realizzazione di solchi acquai temporanei con andamento trasversale alle linee di massima pendenza distanti tra di loro non più di 80 metri. *	Se l'azienda è in pianura, allo scopo di contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi, deve essere previsto l'obbligo della copertura vegetale con le seguenti modalità: - colture arboree: obbligo inerbimento delle interfile nel periodo invernale; - patata: obbligo presenza di copertura (con colture o cover crops) nel periodo autunno-invernale su almeno il 50% dei suoli aziendali
Difesa fitosanitaria	D	Uso di tutti i prodotti autorizzati.	Uso di tutti i prodotti autorizzati a norma della direttiva 91/414/CEE senza restrizioni e giustificazioni. Inoltre, Il D.P.R. 290/01 prevede l'obbligo del patentino, l'obbligo a conservare i fitofarmaci in condizioni di sicurezza e l'obbligo alla verifica quinquennale delle macchine.	Maggiori restrizioni nell'uso dei prodotti fitosanitari in termini di definizione dei valori soglia, principi attivi, modalità, frequenza epoche di distribuzione e dosi secondo quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del disciplinare.
Gestione degli oliveti	N	Tecniche di coltivazioni minimali che assicurano lo stato vegetativo della pianta e la prevenzione incendi; in particolare, potatura e spollonatura invernale almeno ogni 2 anni.	Tecniche di coltivazioni minimali che assicurano lo stato vegetativo della pianta e la prevenzione incendi; in particolare, potatura almeno ogni 5 anni e spollonatura almeno ogni 3 anni	Gestione razionale degli uliveti finalizzato alla produzione nel rispetto e tutela dell'ambiente, in particolare, si prevede la spollonatura estiva annuale.

### **Localizzazione**

La localizzazione degli interventi viene di seguito specificata.

Per l'olivo, l'intero territorio regionale.

Per gli agrumi, Piane di Lamezia compresi i comuni contigui di Vibo Valentia e Pizzo (all'intera fascia tirrenica vibonese), di Sibari e di Gioia Tauro compresa la Valle del Mesima, Locride, la fascia Jonica Catanzarese, fascia jonica Crotonese ( e comuni contigui di Cutro, Mesoraca Rocca di Neto e Roccabernarda), provincia di Reggio Calabria, Comune di Rocca Imperiale.

Per la drupacee, Piane di Lamezia, di Sibari, fascia Jonica Catanzarese, provincia di Reggio Calabria, Comune di Rocca Imperiale, Piana di S. Anna (KR).

Per l'actinidia, la Piana di Gioia Tauro e la Piana di Lamezia.

Per la patata, la Sila, la zona dell'Aspromonte, Pre-Serre catanzaresi (Chiaravalle C.le, Cardinale, Centrache, Cenadi, Olivadi, San Vito sullo Jonio e Torre di Ruggero), pre-Sila Catanzarese (Decollatura, Soveria Mannelli, Carlopoli, Panettieri etc.).

Per il cedro la costa dell'alto tirreno cosentino.

Per l'uva da vino, l'intero territorio regionale.

Per gli ortaggi a pieno campo e in serra, l'intero territorio regionale.

L'azione si applica con le seguenti priorità, in ordine decrescente di importanza:

- la localizzazione dell'azienda nelle aree della rete Natura 2000;
- nelle ZVNOA (Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola, individuate dalla D. G. R. 893 del 21 settembre 2005);
- nelle zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari (per come individuate nell'apposita carta approvata dalla Regione Calabria con Delibera n. 232 del 23 aprile 2007);
- le zone con terreni a rischio erosivo da " moderato" a "catastrofico" per come riportato dalla carta del rischio di erosione prodotta dall'ARSSA e pubblicata sul BURC s.s. n 2 del 23.02.06.

### **Beneficiari**

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

### **Criteri di ammissibilità specifici**

Gli impegni previsti per la produzione integrata devono essere applicati a tutta la SAU aziendale investita ad olivo, agrumi, drupacee, actinidia, patata.

Si ribadisce l'obbligo al rispetto, come indicato nei criteri di ammissibilità generali, di tutte le pertinenti prescrizioni della condizionalità e dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari che costituiscono la cosiddetta *baseline* di riferimento.

### **Entità e intensità dell'aiuto**

I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto. Il sostegno per ettaro per ciascuna coltura è:

Olivo: 250 EURO ad ettaro

Agrumi (arancio, limone, clementine, bergamotto, mandarino e cedro): 350 EURO ad ettaro

Drupacee (pesco, prugno, albicocco e mandorlo): 350 EURO ad ettaro

Actinidia: 350 EURO ad ettaro

Patata: 350 EURO ad ettaro

Ortive a pieno campo (pomodoro da industria e da mensa, cipolla, fragola peperone, melanzana, zucchina, fagiolino, cavolfiore broccoli, insalate, radicchi, melone, anguria e asparago): Euro 350 ad ettaro

Ortive in serra (tutte le colture ortive): 450 Euro ad ettaro

Uva da vino: 350 EURO ad ettaro

***Applicabilità congiunta con altre misure***

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, sono cumulabili con quelli previsti dall'azione 4 e 5 della misura 214; l'entità dei premi non dovrà però superare i massimali comunitari riportati nell'allegato al Reg. (CE) 1698/2005 per la misura 214; cioè, per le Colture annuali 600 Euro/ettaro, mentre per le colture perenni specializzate 900 Euro/ettaro e 200 Euro/UBA per le razze locali in via di estinzione.

In conformità con l'articolo 27 del Reg. (CE) 1974/2006, infatti, l'impegno pagato per una misura/azione/sotto-azione e compresa in una misura/azione/sotto-azione complementare, adottata al contempo, non deve essere remunerato doppiamente.

Inoltre, si precisa, che non esiste la possibilità di sovrapposizione tra gli aiuti previsti dalla produzione integrata con quelli erogati ai sensi dell'art. [68 del Reg. \(CE\) n. 73/2009](#) né in riferimento ai programmi delle O.P. ortofrutticole che non prevedono tali interventi.

<b><i>Criteria di selezione</i></b>	<b><i>Punteggi</i></b>
Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	13
Superfici agricole appartenenti alla aree ZVN	12
Superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari;	10
Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (punti 5) a “catastrofico”(punti 9);	Max 9
Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	7
Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	5
Combinazione con le azioni “4” ed “5” della Misura 214	4

## **AZIONE 2 – Agricoltura biologica**

### ***Motivazione dell'intervento***

Alcune aree pianeggianti (Piana di Sibari, Piana di Gioia Tauro, Piana di Lamezia, ecc.) vedono la presenza da tempo di un'agricoltura intensiva che esercita una notevole pressione ambientale sulle risorse naturali ed, in particolare, sulle acque e sul suolo.

Per quanto concerne l'acqua, si segnalano contaminazioni in falda da nitrati, fitofarmaci ed acque di vegetazione.

Inoltre, nelle aree collinari, dove è molto diffuso l'olivo, è emerso un altro bisogno fondamentale, che è la necessità di tutelare la risorsa suolo, contrastando il dissesto idrogeologico ed i fenomeni erosivi e di desertificazione.

Per rispondere efficacemente a tutto ciò è necessaria l'introduzione o l'estensione di tecniche di produzione agricola con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale come la "Agricoltura biologica".

### ***Obiettivi prioritari dell'Asse II perseguiti dall'Agricoltura biologica***

L'Azione "Agricoltura biologica" porta un significativo contributo al perseguimento degli obiettivi prioritari dell'Asse 2 "Tutela della risorsa acqua" e "Tutela del territorio" poiché vede l'introduzione di tecniche produttive sostenibili, che contrastano i fenomeni di desertificazione ed il dissesto idrogeologico e danno luogo ad una riduzione dei livelli di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli input di origine agricola.

L'Agricoltura biologica reca un contributo anche all'obiettivo "Cambiamento climatico" poiché induce un miglioramento della qualità dell'aria in quanto riduce la quantità di concimi azotati impiegati e favorisce il trattenimento della CO<sub>2</sub> all'interno della sostanza organica il cui tenore è aumentato dall'impiego di tecniche sostenibili.

Contribuisce, infine, all'obiettivo specifico di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" promuovendo la diversificazione dell'ecosistema dei terreni agricoli.

### ***Obiettivi specifici del PSR***

In relazione ai bisogni di tutelare le risorse naturali e la biodiversità e di contrastare l'inquinamento delle falde ed il degrado del suolo, sono stati elaborati, rispettivamente, i seguenti obiettivi specifici del PSR:

- favorire l'introduzione di tecniche agronomiche e degli allevamenti per la difesa qualitativa delle acque e del suolo;
- mitigare i fenomeni di desertificazione con l'introduzione di tecniche agronomiche sostenibili;
- introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica.

### ***Descrizione dell'azione***

Questa azione vuole promuovere l'introduzione od il mantenimento di tecniche colturali esenti dall'impiego di sostanze chimiche di sintesi, a norma del Reg. (CE) 834/07 e successive modifiche e integrazioni.

E' fondamentale che, oltre al sostegno alle aziende che già producono secondo il metodo biologico, ci sia l'ingresso di nuove aziende al fine di rispondere alla crescente domanda di prodotti biologici. Per l'agricoltura biologica, per migliorarne l'efficacia sul territorio, è previsto il 100% del premio in caso di azione collettiva, quando cioè siano più imprese contigue a voler adottare congiuntamente tali sistemi di coltivazione.

Alle altre aziende sarà corrisposto il 90% del premio previsto.

Sono richiesti, inoltre, ulteriori adempimenti tecnici rispetto alle norme contenute nel Reg. (CE) n. 834/07 e successive modificazioni, cioè:

- Irrigazione secondo le modalità prescritte per la presente Misura per l'Azione Produzione integrata.



- Gestione del suolo secondo le modalità disposte dalla presente Misura per l'Azione Produzione integrata.

Per il rispetto di tali norme tecniche ulteriori le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata.

Qualora si intenda attivare il contributo per le foraggere (Erbai di graminacee e leguminose, Prati di leguminose e graminacee) con allevamento zootecnico biologico i beneficiari sono obbligati anche al rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) 834/2007 e s.m.i. per la specie interessata.

L'Azione "Produzione biologica" si articola nelle fasi di introduzione e di mantenimento. La fase di introduzione si applica nei primi due anni in aziende che per la prima volta si convertono all'agricoltura biologica. La fase di mantenimento si applica alle aziende biologiche a partire dal terzo anno di adesione alla misura.

Alle aziende che hanno aderito alla misura nei quinquenni già attuati in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 e del Regolamento (CE) n. 1257/99, si applicherà per l'intero periodo di impegno il solo premio previsto per il mantenimento.

Il periodo di adesione è di 5 anni.

Segue una tabella di confronto tra gli impegni dell'agricoltura biologica, le baseline e la situazione ordinaria. Quest'ultima è stata utilizzata come riferimento nel caso in cui gli impegni previsti dalla baseline sono risultati inferiori alla tecnica colturale ordinaria.

Nel caso di aziende con allevamento zootecnico biologico, oltre agli impegni previsti per le coltivazioni dovranno essere rispettati gli impegni per la zootecnia previsti dal Reg. (CE) 834/2007 e s.m.i. riportati nelle tabelle successive.

Il vantaggio ambientale della coltivazione biologica per le colture del castagno, noce e nocciolo sono da individuare nella:

#### Gestione della fertilità del suolo

I vantaggi ambientali derivano dal mancato utilizzo di concimi minerali di sintesi e delle tecniche agronomiche orientate all'incremento della sostanza organica nei suoli. Sia la biodiversità, animale e vegetale, che gli aspetti legati all'idrologia superficiale presentano implicazioni rilevanti con l'incremento della sostanza organica nei suoli. La complessità biologica della pedosfera rappresenta un presupposto essenziale per la salvaguardia del sistema naturale "suolo" e più in generale dell'agro-ecosistema. Fra i vantaggi ambientali della gestione in biologico del castagno deve essere, infine, considerato il contributo alla tutela da eventi di dissesto idrogeologico e alluvionale che deriva da una migliore regimazione delle acque superficiali in aree ad elevata vulnerabilità intrinseca.

#### Uso dei prodotti fitosanitari

Il controllo dei patogeni attraverso mezzi agronomici o con l'ausilio di mezzi tecnici autorizzati dal Reg. (CE) 834/2007, garantisce il mantenimento di ottimali equilibri eco sistemici in ambienti ad elevato valore naturalistico. Si tratta, infatti, di frutteti collocati in aree territoriali in cui dominano sistemi naturali a basso livello di antropizzazione e con elevata potenzialità in termini di biodiversità animale e vegetale. Anche l'utilizzo per la potatura di strumenti di taglio adeguatamente disinfettati con prodotti autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, può contribuire al contenimento di patologie particolarmente virulente quali il mal dell'inchiostro (*Phytophthora cambivora* e *Phytophthora cinnamomi*) ed il cancro corticale (*Cryphonectria parasitica*).

	Rif tab- elenco norme	Situazione ordinaria	Baseline	Impegni agroambientali aggiuntivi
				Biologico
Fertilizz in ZVNOA	B	Si registrano apporti medi di macronutrienti (N, P e K), generalmente superiori del 40% rispetto ai fabbisogni delle diverse colture. Specificatamente: per N 200kg/ha/anno - per P 120kg/ha/anno - K 220kg/ha/anno.	Limite max di azoto pari a 170 Kg/ha/anno nelle aree ad elevata altitudine allo spandimento, ridotta del 20% nelle aree a moderata altitudine e del 30% nelle aree a bassa altitudine. Non si specifica per P e K. Non si prevede la realizzazione di analisi del terreno e il piano di concimazione è limitato alle aree ZVNOA.	Utilizzo di fertilizzanti previsti dall'allegato II del Reg. CEE 2092/91 con i limiti quantitativi enunciati per l'integrato.
Fertilizz extra- ZVNOA	Q	Si registrano apporti medi di macronutrienti (N, P e K), generalmente superiori del 60% rispetto ai fabbisogni delle diverse colture. Specificatamente: per N 200kg/ha/anno - per P 120kg/ha/anno - K 220kg/ha/anno.**	Nelle zone non vulnerabili l'uso dei fertilizzanti azotati è regolamentato dalle norme regionali di recepimento del DM 7 aprile 2006 del MIPAAF (DGR n. 623 del 28 settembre 2007). Al fine di garantire un generale livello di protezione ambientale il programma d'azione raccomanda inoltre l'applicazione di uno specifico modello di calcolo delle unità di azoto, fosforo e potassio da utilizzare anche al di fuori delle aree vulnerabili. Il modello tiene conto delle asportazioni da parte delle colture sulla base delle produzioni prevedibili e delle condizioni di fertilità chimica dei suoli.	Utilizzo di fertilizzanti previsti dall'allegato II del Reg. CEE 2092/91 con i limiti quantitativi enunciati per l'integrato.

	Rif tab- elenco norme	Situazione ordinaria	Baseline	Impegni agroambientali aggiuntivi
				Biologico
Rotazione	P	Per la patata e le ortive prevalgono delle rotazioni strette anche in virtù della possibilità di poter realizzare più colture nel corso di un anno. Per i cereali prevale monosuccessione dei cereali in alcuni casi interrotta da colture leguminose (soprattutto favino)	Le monosuccessioni dei cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo) non possono avere una durata superiore a cinque anni.	Per la patata, le aziende debbono adottare una rotazione quadriennale che comprende un minimo di due colture diverse. Per le altre ortive a ciclo breve e i cereali si prevede una rotazione almeno biennale
Irrigazione	R	Le quantità di acqua da somministrate non vengono determinate tramite il bilancio idrico. I fabbisogni idrici, infatti, ammontano a circa 300 mil di mc a livello regionale, mentre la quantità di acqua utilizzata a fini irrigui supera i 700 il di mc. Inoltre, le più diffuse modalità di irrigazione sono l'irrigazione per aspersione o scorrimento superficiale. La modalità di irrigazione di tipo localizzato è attuata solo su un quarto della superficie agricola.	Razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica per scongiurare l'inquinamento dei corpi idrici (CBPA).	I Disciplinari dovranno prevedere l'obbligo da parte delle aziende aderenti ad utilizzare il metodo del bilancio idrico allo scopo di individuare i tempi e le quantità massime somministrabili.
Tutela del suolo	A	I fanghi di depurazione vengo ordinariamente sparsi, senza alcun controllo.	E' possibile l'impiego di fanghi di depurazione purché in maniera controllata, secondo le specifiche indicazioni recepite nella D.G.R. Calabria 158 del 2007.	Divieto di utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione
Tutela del suolo	H	Per la patata e le ortive, non viene ordinariamente attuata alcuna delle pratiche anti-erosive di cui a fianco.	Realizzazione di solchi acquai temporanei con andamento trasversale alle linee di massima pendenza distanti tra di loro non più di 80 metri. In caso di forte acclività si possono in alternativa realizzare fasce inerbite5 larghe almeno 5 m e distanti non più di 60 metri fra di esse.*	Realizzazione di solchi acquai o fasce inerbite permanenti (artificiali o naturali) larghe almeno 5 metri la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza. Sulle superfici collinari, per contrastare l'erosione, non va eseguita alcuna lavorazione se le pendenze superano il 30%. Nei suoli con pendenza media compresa tra il 30% e il 10%, la profondità massima di lavorazione non può superare 0,30 m.

	Rif tab- elenco norme	Situazione ordinaria	Baseline	Impegni agroambientali aggiuntivi
				Biologico
Tutela del suolo	H	Non viene ordinariamente attuata alcuna delle pratiche anti-erosive di cui a fianco.	In presenza di rigagnoli, che manifestano fenomeni erosivi, si stabilisce la realizzazione di solchi acquali temporanei con andamento trasversale alle linee di massima pendenza distanti tra di loro non più di 80 metri. *	Se l'azienda è in pianura, allo scopo di contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi, deve essere previsto l'obbligo della copertura vegetale con le seguenti modalità: - colture arboree: obbligo inerbimento delle interfile nel periodo invernale; - altre colture: obbligo presenza di copertura (con colture di copertura) nel periodo autunno-invernale su almeno il 50% dei suoli aziendali
Difesa fitosanitaria	D	Uso di tutti i prodotti autorizzati.	Uso di tutti i prodotti autorizzati a norma della direttiva 91/414/CEE senza restrizioni e giustificazioni. Inoltre, Il D.P.R. 290/01 prevede l'obbligo del patentino, l'obbligo a conservare i fitofarmaci in condizioni di sicurezza e l'obbligo alla verifica quinquennale delle macchine.	Uso di prodotti fitosanitari previsti dal Reg. (CE) 834/2007
Gestione degli uliveti	N	Tecniche di coltivazioni minimali che assicurano lo stato vegetativo della pianta e la prevenzione incendi; in particolare, potatura e spollonatura invernale almeno ogni 2 anni.	Tecniche di coltivazioni minimali che assicurano lo stato vegetativo della pianta e la prevenzione incendi; in particolare, potatura almeno ogni 5 anni e spollonatura almeno ogni 3 anni	Gestione razionale degli uliveti finalizzato alla produzione nel rispetto e tutela dell'ambiente, in particolare è prevista la spollonatura estiva annuale.

	Rif tab- elenco norme	Situazione ordinaria	Baseline	Impegni agroambientali aggiuntivi
				Biologico
Castagno , Noce e Nocciolo da frutto		Nella Regione Calabria la coltivazione del Castagno, Noce e Nocciolo da frutto avviene ordinariamente con la gestione della fertilità del suolo secondo i criteri dell'agricoltura convenzionale, ovvero con apporto di concimi minerali di sintesi, sfalci e bruciature di residui vegetali, elementi (quantità/prezzo) che sono presi in conto nel calcolo del premio <sup>6</sup> .	Gestione della fertilità del suolo secondo i criteri dell'agricoltura convenzionale con apporto, di concimi minerali di sintesi, sfalci e bruciature di residui vegetali. L'apporto di nutrienti viene effettuato, coerentemente con quanto previsto dall'Atto A4 – Direttiva Nitrati nonché dal Decreto ministeriale 7/04/2006, sulla base delle asportazioni da parte delle colture e tenendo conto dei processi di immobilizzazione e di dilavamento.	Divieto di utilizzo di concimi minerali di sintesi e incremento della fertilità del suolo attraverso la corretta gestione della sostanza organica, coerentemente con il Reg. (CE) 834/2007.
		Strategia di difesa fitosanitaria basata sull'uso di prodotti chimici di sintesi autorizzati, con particolare riferimento alle patologie tradizionali (cancro corticale, mal dell'inchiostro) nonché ai danni da insetti (cinipide, balanino), elementi (quantità/prezzo) che sono presi in conto nel calcolo del premio.	Rispetto delle norme obbligatorie di condizionalità Atto A4 – Direttiva Nitrati, B9- Direttiva Uso fitofarmaci e relativa normativa regionale di attuazione.	Strategia di difesa basata sull'utilizzo di tecniche agronomiche finalizzate al contenimento di patogeni nonché sull'utilizzo di prodotti autorizzati ai sensi del Reg. 834/2007. Utilizzo di strumenti di taglio adeguatamente disinfettati con prodotti autorizzati ai sensi del Reg. 834/2007.

<sup>6</sup> Valori ordinari: N=20 kg/anno, P205= 20 kg/anno, K20= 30 Kg/anno.



***Impegni agro-ambientali foraggiere con zootecnia biologica: Bovini e Bufalini***

Riferimento per i giustificativi	Baseline (Condizionalità/Pratica Normale)	Impegni agroambientali aggiuntivi zootecnia biologica
E-G	La libertà di movimento propria dell'animale, consente di non ricevere inutili sofferenze e lesioni. La superficie minima di stabulazione per il vitello a seconda delle categorie di peso risulta: 1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220. I movimenti degli animali, non devono essere limitati in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Se l'animale è tenuto continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.	La gestione di un allevamento secondo il metodo "biologico", deve avvenire in conformità al Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i.. In particolare le condizioni di stabulazione devono rispondere alle esigenze biologiche ed etologiche degli animali, con, libero accesso a spazi aperti. Il carico di bestiame per unità di superficie aziendale deve essere compreso tra 0,25 e 2 UBA. Le superfici minime, coperte e scoperte, per le diverse tipologie e peso degli animali sono definite dall'allegato III del Reg. (CE) n. 889/2008 e in particolare: - vacche da latte 6 mq/c. sup. coperta e 4,5 mq/c. di sup. scoperta; - bovini da ingrasso fino a 100 kg 1,5 mq/c. sup. coperta e 1,1 mq/c. di sup. scoperta; - bovini da ingrasso da 100 a 200 kg 2,5 mq/c. sup. coperta e 1,9 mq/c. di sup. scoperta; - bovini da ingrasso fino da 200 fino a 350 kg 4,0 mq/c. sup. coperta e 3 mq/c. di sup. scoperta; - bovini da ingrasso oltre 350 kg 4,0 mq/c. sup. coperta e 3 mq/c. di sup. scoperta; - tori da allevamento kg 10 mq/c. sup. coperta e 10 mq/c. di sup. scoperta.
G	Gli animali allevati o custoditi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenza. La somministrazione dei farmaci allopatici avviene secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119 che attua le direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.	Per la terapia e le cure veterinarie vengono utilizzati preferenzialmente prodotti fitoterapici e omeopatici e la prevenzione delle patologie è determinata prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali secondo quanto previsto in dettaglio nella Sezione 4 "Profilassi e trattamenti veterinari" del Reg. (CE) n. 889/2008.
Atto B11 CGO	Lo stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose devono avvenire con cura; bisogna attuare tutte le precauzioni necessarie per prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti; è necessario assicurare il corretto uso degli additivi nei mangimi agli animali, tenere un registro con natura e origine degli alimenti e mangimi e tenere separati gli alimenti dai prodotti chimici o altre sostanze proibite per l'alimentazione animale.	La somministrazione degli alimenti deve avvenire in conformità a quanto riportato nella Sezione 3 "Alimenti per animali" del Reg. (CE) n. 889/2008 e in particolare deve essere finalizzata al rispetto delle esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici, con l'utilizzo di alimenti biologici e con l'obiettivo di realizzare una produzione di qualità piuttosto che della massimizzazione della produzione stessa. I sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno ed è richiesto che almeno il 60% dell'alimentazione derivi da foraggi mentre il restante 40% può essere costituito da concentrati.
Atto B10 CGO	Sono ammesse sostanze anabolizzanti solo a scopo terapeutico e sotto lo stretto controllo del veterinario	Ai sensi del Reg. CE n. 889/2008 è vietata l'alimentazione forzata e l'uso di sostanze destinate a stimolare la crescita o la riproduzione.



***Impegni agro-ambientali foraggiere con zootecnia biologica: Ovi-caprini***

Riferimento per i giustificativi	Baseline (Condizionalità/Pratica Normale)	Impegni agroambientali aggiuntivi zootecnia biologica
E-G	La libertà di movimento propria dell'animale, consente di non ricevere inutili sofferenze e lesioni. La superficie minima di stabulazione per il vitello a seconda delle categorie di peso risulta: 1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220. I movimenti degli animali, non devono essere limitati in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Se l'animale è tenuto continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.	La gestione di un allevamento secondo il metodo "biologico", deve avvenire in conformità al Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i.. In particolare le condizioni di stabulazione devono rispondere alle esigenze biologiche ed etologiche degli animali, con, libero accesso a spazi aperti. Il carico di bestiame per unità di superficie aziendale deve essere compreso tra 0,25 e 2 UBA. Le superfici minime, coperte e scoperte, per le diverse tipologie e peso degli animali sono definite dall'allegato III del Reg. (CE) n. 889/2008 e in particolare: - 1.5 mq per pecora/capra di sup. coperte e 2.5 mq per pecora/capra di sup. scoperte; - 0.35 mq per agnello/capretto di sup. coperte e 0.5 mq di sup. scoperte
G	Gli animali allevati o custoditi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenza. La somministrazione dei farmaci allopatrici avviene secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119 che attua le direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.	Per la terapia e le cure veterinarie vengono utilizzati preferenzialmente prodotti fitoterapici e omeopatici e la prevenzione delle patologie è determinata prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali secondo quanto previsto in dettaglio nella Sezione 4 "Profilassi e trattamenti veterinari" del Reg. (CE) n. 889/2008.
Atto B11 CGO	Lo stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose devono avvenire con cura; bisogna attuare tutte le precauzioni necessarie per prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti; è necessario assicurare il corretto uso degli additivi nei mangimi agli animali, tenere un registro con natura e origine degli alimenti e mangimi e tenere separati gli alimenti dai prodotti chimici o altre sostanze proibite per l'alimentazione animale.	La somministrazione degli alimenti deve avvenire in conformità a quanto riportato nella Sezione 3 "Alimenti per animali" del Reg. (CE) n. 889/2008 e in particolare deve essere finalizzata al rispetto delle esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici, con l'utilizzo di alimenti biologici e con l'obiettivo di realizzare una produzione di qualità piuttosto che della massimizzazione della produzione stessa. I sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno ed è richiesto che almeno il 60% dell'alimentazione derivi da foraggi mentre il restante 40% può essere costituito da concentrati.
Atto B10 CGO	Sono ammesse sostanze anabolizzanti solo a scopo terapeutico e sotto lo stretto controllo del veterinario	Ai sensi del Reg. CE n. 889/2008 è vietata l'alimentazione forzata e l'uso di sostanze destinate a stimolare la crescita o la riproduzione.



***Impegni agro-ambientali foraggere con zootecnia biologica: Suini***

Riferimento per i giustificativi	Baseline (Condizionalità/Pratica Normale)	Impegni agroambientali aggiuntivi zootecnia biologica
F	La libertà di movimento propria dell'animale, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. La superficie minima di stabulazione (superficie libera a disposizione del singolo soggetto) per le diverse categorie di suini è: suinetto (kg/capo) < 10 (m2/capo) 0,15; Suinetto (kg/capo) 10÷20 (m2/capo) 0,20; Suinetto (kg/capo) 20,1÷30 (m2/capo) 0,30; Suino (kg/capo) 30,1÷50 (m2/capo) 0,40; Suino (kg/capo) 50,1-85 (m2/capo) 0,55; Suino: (kg/capo) 85,1-110 (m2/capo) 0,65; Suino (kg/capo) > 110 (m2/capo) 1,00; Nella realtà regionale, gli animali vengono allevati prevalentemente in locali chiusi dove non è garantito l'accesso all'aperto. Inoltre la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas non sempre sono mantenute entro limiti idonei per gli animali. Per la circolazione dell'aria si utilizza una ventilazione naturale che spesso non assicura con continuità un ambiente idoneo per il gli animali.	La gestione di un allevamento secondo il metodo "biologico", deve avvenire in conformità al Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i.. In particolare le condizioni di stabulazione devono rispondere alle esigenze biologiche ed etologiche degli animali, con, libero accesso a spazi aperti. Il carico di bestiame per unità di superficie aziendale deve essere compreso tra 0,25 e 2 UBA. Le superfici minime, coperte e scoperte, per le diverse tipologie e peso degli animali sono definite dall'allegato III del Reg. (CE) n. 889/2008 e in particolare: - scrofe con suinetti fino e 40 gg 7,5 mq/scrofa sup. coperta 2,5 mq sup. scoperta; - suinetti > 40 gg fino a 30 kg 0,6 mq/c sup. coperta 0,4mq/c sup. scoperta; - suini ingrasso ≤ 50 kg 0,8 mq/c sup. coperta 0,6 mq/c sup. scoperta; - suini ingrasso 50kg>x ≤85 kg 1,1 mq/c sup. coperta 0,8 mq/c sup. scoperta; - suini da ingrasso 85kg>x≤110 1,3 mq/c sup. coperta 1 mq/c sup. scoperta; - suini riproduttori 2,5 mq/scrofa sup. coperta 1,9 mq/c sup. scoperta; - suini riproduttori 6 mq/verro sup. coperte 8 mq/c sup. scoperta.
G	Gli animali allevati o custoditi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenza. La somministrazione dei farmaci allopatici avviene secondo quanto previsto dal D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119 che attua le direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.	Per la terapia e le cure veterinarie vengono utilizzati preferenzialmente prodotti fitoterapici e omeopatici e la prevenzione delle patologie è determinata prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali secondo quanto previsto in dettaglio nella Sezione 4 "Profilassi e trattamenti veterinari" del Reg. (CE) n. 889/2008.
Atto B11 CGO	Lo stoccaggio e la manipolazione delle sostanze pericolose devono avvenire con cura; bisogna attuare tutte le precauzioni necessarie per prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti; è necessario assicurare il corretto uso degli additivi nei mangimi agli animali, tenere un registro con natura e origine degli alimenti e mangimi e tenere separati gli alimenti dai prodotti chimici o altre sostanze proibite per l'alimentazione animale.	La somministrazione degli alimenti deve avvenire in conformità a quanto riportato nella Sezione 3 "Alimenti per animali" del Reg. (CE) n. 889/2008 e in particolare deve essere finalizzata al rispetto delle esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici, con l'utilizzo di alimenti biologici e con l'obiettivo di una produzione di qualità piuttosto che della massimizzazione della produzione stessa.
Atto B10 CGO	Sono ammesse sostanze anabolizzanti solo a scopo terapeutico e sotto lo stretto controllo del veterinario	Ai sensi del Reg. CE n. 889/2008 è vietata l'alimentazione forzata e l'uso di sostanze destinate a stimolare la crescita o la riproduzione.





***Impegni agro-ambientali foraggiere con zootecnia biologica: avicoli***

Riferimento per i giustificativi	Baseline	Impegni agroambientali aggiuntivi zootecnica biologica
G	<p>La libertà di movimento propria dell'animale, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. Per quanto riguarda le "galline ovaiole allevate all'aperto", la baseline è rappresentata dalla Direttiva 99/74/CE riguardante la protezione delle galline ovaiole, recepita con Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Gli allevamenti di polli e galline in Calabria sono quasi esclusivamente di tipo intensivo gli animali sono allevati in gabbie o a terra nel rispetto della normativa vigente.</p>	<p>La gestione di un allevamento secondo il metodo "biologico", deve avvenire in conformità al Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i.. In particolare le condizioni di stabulazione devono rispondere alle esigenze biologiche ed etologiche degli animali, con, libero accesso a spazi aperti. Il carico di bestiame per unità di superficie aziendale deve essere compreso tra 0,25 e 2 UBA.</p> <p>Le superfici minime, coperte e scoperte, per le diverse tipologie e peso degli animali sono definite dall'allegato III del Reg. (CE) n.889/2008 e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- galline ovaiole: 6 capi/mq superficie coperta, 18 cm/capo di posatoio e 7 galline per nido o, in caso di nido comune, 120 cmq/volatile;</li><li>- pollame da ingrasso 10 capi/mq con un max di 21 kg/mq in superfici coperte.</li></ul> <p>Ciascun ricovero non deve contenere oltre 4.800 polli o 3.000 galline ovaiole. Il pollame deve essere allevato all'aperto e non può essere tenuto in gabbia. Per la cura degli animali vengono utilizzati preferenzialmente prodotti fitoterapici e omeopatici e la prevenzione delle patologie è determinata prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali. Nell'intervallo di allevamento tra due gruppi è necessario prevedere un vuoto sanitario durante il quale si dovrà prevedere alla pulizia e disinfestazione dei locali.</p>
Atto B11 CGO	<p>E' necessario curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti; assicurare il corretto uso degli additivi degli additivi mangimi agli animali; tenere un registro con natura e origine degli alimenti e mangimi tenere separati gli alimenti da prodotti chimici o altre sostanze proibite per l'alimentazione animale</p>	<p>La somministrazione degli alimenti deve avvenire in conformità a quanto riportato nella Sezione 3 "Alimenti per animali" del Reg. (CE) n. 889/2008 e in particolare deve essere finalizzata al rispetto delle esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici, con l'utilizzo di alimenti biologici e con l'obiettivo di una produzione di qualità piuttosto che della massimizzazione della produzione stessa.</p>
Atto B10 CGO	<p>Sono ammesse sostanze anabolizzanti solo a scopo terapeutico e sotto lo stretto controllo del veterinario</p>	<p>Ai sensi del Reg. CE n. 889/2008 è vietata l'alimentazione forzata e l'uso di sostanze destinate a stimolare la crescita o la riproduzione.</p>



### **Localizzazione**

La localizzazione degli interventi viene di seguito specificata.

Per l'olivo, l'intero territorio regionale.

Per gli agrumi, Piane di Lamezia compresi i comuni contigui di Vibo Valentia e Pizzo, di Sibari la fascia jonica crotonese ( e comuni contigui di Cutro, Mesoraca Rocca di Neto e Roccabernarda), la fascia tirrenica vibonese, la Piana di Gioia Tauro (compresa la Valle del Mesima), la Locride e la fascia Jonica Catanzarese, Comune di Rocca Imperiale.

Per il cedro la costa dell'alto tirreno cosentino.

Per il bergamotto la provincia di Reggio Calabria

Per la drupacee, Piane di Lamezia, di Sibari, fascia Jonica Catanzarese, la provincia di Reggio Calabria, il Comune di Rocca Imperiale, Piana di S. Anna (KR).

Per l'actinidia, la Piana di Gioia Tauro e la Piana di Lamezia.

Per la patata, Sila e la zona dell'Aspromonte, Pre-Serre Catanzaresi (Torre Ruggero, Cardinale, Chiaravalle C.le, Centriche, Cnadi, Olivati, San Vito sullo Ionio) e in quelli della pre-Sila Catanzarese (Decollatura, Soveria Mannelli Carlopoli, Panettieri etc.).

Per le foraggere tutto il territorio regionale;

Per le foraggere con allevamento zootecnico biologico tutto il territorio regionale;

Per gli ortaggi da serra e pieno campo tutto il territorio regionale;

Per la vite tutto il territorio regionale.

Per i cereali e leguminose da granella tutto il territorio regionale

Per il nocciolo, i territori compresi nei comuni delle Pre-Serre catanzaresi ( comuni di Torre di Ruggiero, Cardinale, Chiaravalle C.le,e comprensori limitrofi) e Pre-Serre vibonesi (comuni di Simbario, Vallelonga, Filogaso), zona dell'Aspromonte.

Per il noce da frutto, tutto il territorio regionale

Per il castagno da frutto, territori collinari e montani calabresi che ricadono nella zona del Castanetum.

L'azione si applica con le seguenti priorità, in ordine decrescente di importanza:

- aree della rete Natura 2000;
- aree ricadenti nelle ZVNOA (Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola, individuate dalla D. G. R. 893 del 21 settembre 2005);
- terreni compresi nelle zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari (per come individuate nell'apposita carta approvata dalla Regione Calabria con Delibera n. 232 del 23 aprile 2007);
- terreni delle zone a rischio erosivo da “ moderato” a “catastrofico” per come riportato dalla carta del rischio di erosione prodotta dall'ARSSA e pubblicata sul BURC s.s. n 2 del 23.02.06.

### **Beneficiari**

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

### **Criteri di ammissibilità specifici**

Gli impegni previsti per l'agricoltura biologica devono essere applicati a tutta la SAU aziendale, salvo quanto previsto dal Reg. CE 2092/91 relativamente ai corpi separati.

Si ribadisce l'obbligo al rispetto, come indicato nei criteri di ammissibilità generali, di tutte le pertinenti prescrizioni della condizionalità e dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari che costituiscono la cosiddetta *baseline* di riferimento.

Le aziende che per l'alimentazione del bestiame utilizzano la produzione cerealicola e/o delle leguminose da granella conseguita con il metodo biologico, potranno conteggiare tali superfici, al pari delle foraggere, ai fini della valutazione del carico di bestiame ammissibile (cfr. Allegato IV "Numero massimo di animali per ettaro di cui all'articolo 15, paragrafo 2 " del Reg. (CE) 889/2008



). Il premio per la zootecnia biologica, pertanto, sarà erogato per la superficie compatibile con l'intero carico di bestiame.

Le superfici pascolabili di terreni boscati e/o pascoli naturali o le superfici di macchia mediterranea, non sono ammissibili agli aiuti ma utilizzabili soltanto ai fini del calcolo della densità massima di bestiame allevabile in azienda purché in regola con gli adempimenti dei Reg. (CE) 834/07 e s.m.i..

Il calcolo del carico di bestiame allevato in zootecnia biologica, deve essere riferito al momento della presentazione dell'istanza e, successivamente, al momento della presentazione della domanda di pagamento annuale.

Gli allevamenti devono fare capo all'azienda beneficiaria e devono essere alimentati con le foraggere aziendali computate per il calcolo del carico di bestiame. E' data priorità agli allevamenti con razze autoctone.

### ***Entità e intensità dell'aiuto***

I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto.

Per le aziende zootecniche il premio sarà calcolato adottando, per ciascuna specie, il valore previsto per le colture foraggere con allevamento zootecnico considerando come riferimento massimo un carico di bestiame di 2UBA/ha. Alle eventuali superfici foraggere eccedenti verrà quindi corrisposto il premio per le sole foraggere biologiche".

Il sostegno per ciascuna coltura è:

#### ***Introduzione***

Olivo: 450 EURO ad ettaro

Agrumi (arancio, limone, clementine, mandarino, bergamotto ): 650 EURO ad ettaro

Cedro: 900 ad ettaro

Drupacee (pesco, prugno e albicocco): 650 EURO ad ettaro

Actinidia: 650 EURO ad ettaro

Patata: 540 EURO ad ettaro

Colture foraggere biologiche: 200 EURO ad ettaro

Colture foraggere con allevamento zootecnico biologico (bovini, bufalini, suini, ovicapri e avicoli): 450 EURO ad ettaro;

Ortive a pieno campo (pomodoro da industria e da mensa, cipolla, fragola peperone, melanzana, zucchina, fagiolino, cavolfiore broccoli, insalate e radicchi, melone, anguria, asparago): Euro 570 ad ettaro

Ortive in serra (tutte le colture ortive): 600 Euro ad ettaro

Uva da vino: 550 EURO ad ettaro

Cereali e leguminose da granella 200 Euro ad ettaro.

Castagno: 260 EURO ad ettaro

Noce /Nocciolo: 320 EURO ad ettaro

#### ***Mantenimento***

Olivo: 400 EURO ad ettaro

Agrumi (arancio, limone, clementine, mandarino e bergamotto ): 600 EURO ad ettaro

Cedro: 800 ad ettaro

Drupacee (pesco, prugno, albicocco e mandorlo): 600 EURO ad ettaro

Actinidia: 600 EURO ad ettaro

Patata: 490 EURO ad ettaro

Colture foraggere biologiche: 160 EURO ad ettaro

Colture foraggere con allevamento zootecnico biologico (bovini, bufalini, suini, ovicapri e avicoli): 400 EURO ad ettaro;



Ortive a pieno campo (pomodoro da industria e da mensa, cipolla, fragola peperone, melanzana, zucchina, fagiolino, cavolfiore broccoli, insalate e radicchi, melone, anguria, asparago): Euro 490 ad ettaro

Ortive in serra (tutte le colture ortive): 550 Euro ad ettaro

Uva da vino: 500 EURO ad ettaro

Cereali e leguminose da granella: 160 Euro ad ettaro.

Castagno: 230 EURO ad ettaro

Noce/Nocciolo: 280 EURO ad ettaro

Si precisa che nel calcolo della determinazione del differenziale dei costi non sono stati considerati gli impegni di cui all'art 68 del Reg. CE 73/2009.

#### ***Applicabilità congiunta con altre misure***

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, sono cumulabili con quelli previsti dalle azioni 4 e 5 della misura 214; l'entità dei premi non dovrà però superare i massimali comunitari riportati nell'allegato al Reg. (CE) 1698/2005 per la misura 214; cioè, per le Colture annuali 600 Euro/ettaro, mentre per le colture perenni specializzate 900 Euro/ettaro e 200 Euro/UBA per le razze locali in via di estinzione. In conformità con l'articolo 27 del regolamento (CE) 1974/2006, infatti, l'impegno pagato per una misura/azione/sotto-azione e compresa in una misura/azione/sotto-azione complementare, adottata al contempo, non deve essere remunerato doppiamente.

Non esiste possibilità di sovrapposizione fra gli aiuti previsti dell'agricoltura biologica con quelli erogati ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

<b><i>Criteri di selezione</i></b>	<b><i>Punteggi</i></b>	<b><i>Condizioni</i></b>
Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	13	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
Superfici agricole appartenenti alle aree ZVNOA	12	
Superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari;	10	
Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (punti 5) a "catastrofico"(punti 9);	Max 9	
Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	7	
Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 5	
Combinazione con le azioni "4" ed "5" della Misura 214	4	

### **AZIONE 3 – Azioni oltre le BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali)**

#### ***Base giuridica***

Art. 36 (a) (iv) e art. 39 comma 1-4 del Regolamento (CE) n.1698/05.

Art. 27 e punto 5.3.2.1.4 dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1974/06.

#### ***Motivazione dell'intervento***

Nell'analisi del contesto ambientale è stata rilevata la necessità di contrastare i fenomeni di desertificazione e di dissesto idrogeologico. Per ovviare a questo problema si introducono tecniche agronomiche sostenibili. Questa azione, articolata in cinque sottoazioni, infatti, è volta a promuovere una gestione conservativa, delle funzioni produttive ed ambientali svolte dalla risorsa suolo, che vada oltre le pratiche richieste per il mantenimento delle BCAA. Gli interventi in oggetto assicurano uno stato ottimale della fertilità agronomica del suolo e riducono fortemente il rischio di fenomeno di dissesto idrogeologico. L'azione 3 con le sottoazioni D ed E risponde alle priorità **“cambiamenti climatici”** e **“biodiversità”** di cui all'art. 16 bis, par 1, lettera a), del Reg. (CE) n. 1698/05, introdotta a seguito della valutazione dello stato di salute della PAC - *Health Check*. La sottoazione 3 D “Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato – pascolo, prato” e 3 E “Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici” verranno finanziate nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del Reg. (CE) 1698/2005.

#### ***Obiettivi prioritari dell'Asse II perseguiti dall'Agricoltura biologica***

Le Azione oltre le BCAA porta un significativo contributo al perseguimento degli obiettivi prioritari dell'Asse 2 “Tutela della risorsa acqua” e “Tutela del territorio” poiché vede l'introduzione di tecniche produttive sostenibili.

L'Azione reca un contributo anche all'obiettivo “Cambiamento climatico” poiché favorisce il trattenimento della CO<sub>2</sub> all'interno della sostanza organica il cui tenore è aumentato dall'impiego di tecniche sostenibili.

#### ***Obiettivi specifici del PSR***

L'azione persegue i seguenti obiettivi specifici:

- Incentivare la conversione di terreni agricoli da seminativi a pascolo e/o prato pascolo nonché altre pratiche di gestione del suolo finalizzate a migliorare la qualità delle acque e ad incrementare il sequestro di carbonio da parte del suolo;
- Mantenimento e gestione di biotopi, in particolare di quelli idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli elencate nell'Allegato I della Direttiva n. 79/409/CEE e della Direttiva n. 92/43/CEE.

#### ***Le Azioni oltre le BCAA***

Le azioni extra-BCAA sono di seguito elencate e descritte.

##### ***A) Riduzione dell'erosione***

Si opera attraverso la realizzazione di solchi acquai o fasce inerbite permanenti<sup>5</sup> (artificiali o naturali) larghe almeno 5 metri la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza. L'azione riguarderà tutti i terreni a rischio erosivo da “moderato” a “catastrofico” per come riportato dalla carta del rischio di erosione prodotta dall'ARSSA (Agenzia Regionale per i Servizi e lo Sviluppo in Agricoltura) e pubblicata sul BURC s.s. n 2 del 23.02.06.

I due tipi di provvedimenti sono alternativi. Il primo comporta la preparazione del terreno con aratura, erpicatura e semina, seguite da sfalcio, rinfittimento e concimazione. Il secondo comprende l'apertura di solchi acquai, lo sfalcio dell'erba e la manutenzione dei solchi acquai.

Le colture eleggibili per la sotto-azione “Riduzione dell’erosione”, sono le superfici di seminativi investite a cereali e leguminose da granella.

L’impegno è quinquennale.

#### ***B) Incremento della sostanza organica***

Con tale intervento si intende promuovere l’adozione di tecniche di conduzione dei terreni finalizzate al mantenimento e/o all’incremento della sostanza organica attraverso: l’utilizzo di matrici di sostanza organica di qualità con riferimento al letame, al sovescio, agli ammendanti compostati (e tra questi i compost di qualità, con esclusione dei compost urbani), l’incentivazione di pratiche agronomiche che favoriscono l’incremento e/o la conservazione della sostanza organica (interramento di tutti i residui colturali, lavorazioni che non comportino rivoltamenti del terreno superiori a 30 cm). Le prescrizioni tecniche consistono, pertanto, nella distribuzione di sostanza organica seguita dalle lavorazioni per incorporarla nel terreno. Questa sotto-azione è applicabile alla vite, al fico, al bergamotto ed nocciolo nonché a tutte le altre colture arboree individuate per le azioni 1 e 2 ma che non aderiscono a tali azioni.

L’impegno è quinquennale.

#### ***C) Inerbimento di colture permanenti***

Allo scopo di migliorare la fertilità fisica e biologica del suolo è possibile prevedere l’inerbimento degli interfilari o dell’intera superficie in tutti i terreni interessati da colture arboree. Gli impegni relativi all’inerbimento delle colture arboree consistono nelle operazioni di semina e di sfalcio al primo anno; mentre per gli anni successivi le operazioni riguardano la gestione del cotico erboso mediante sfalcio periodico e rinfittimento. Per tutta la durata degli impegni è vietato il diserbo.

Questa sotto-azione è applicabile alla vite, al fico, al bergamotto ed nocciolo nonché a tutte le altre colture arboree individuate per le azioni 1 e 2 ma che non aderiscono a tali azioni.

L’impegno è quinquennale.

#### ***D) Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato – pascolo, prato***

Allo scopo di aumentare la capacità di accumulo del carbonio è possibile prevedere la conversione colturale da seminativi a pascolo, prato – pascolo, prato. Per favorire la biodiversità vegetale naturale, per garantire buone probabilità di riuscita nell’intervento e per consentire la naturale evoluzione delle comunità vegetali verso stadi più complessi, durante la fase di conversione colturale particolare attenzione dovrà essere rivolta alle scelte di ecotipi locali e/o specie foraggere autoctone.

L’impegno di conversione colturale riguarderà un arco temporale di cinque anni, necessario per comprendere e valutare gli effetti, sulla fertilità dei suoli, delle azioni messe in atto.

Durante quest’arco temporale devono essere rispettati i seguenti impegni:

- la superficie convertita non potrà essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda;
- è obbligo effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio;
- mantenere un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/Ha di superficie foraggera e minimo di 0,25 UBA/Ha.

La conversione colturale da seminativo a pascolo, prato – pascolo o prato sarà incentivata con un contributo economico di € 200/ettaro onnicomprensivi, che compenserà i mancati redditi derivanti dalla conversione del seminativo, ed in particolare del differenziale che sussiste tra il reddito medio derivante da un ordinamento colturale con avvicendamenti di colture seminate e la coltivazione di foraggere permanenti.

## ***E) “Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici”***

### ***Motivazione dell'intervento***

Per far fronte alle crescenti pressioni a cui sono sottoposte le aree agricole, quali la frammentazione degli habitat, la perdita di biodiversità dei territori agricoli e la scarsa diversificazione paesaggistica, che colpiscono principalmente le zone di particolare pregio naturalistico, è necessaria l'adozione di interventi di che mirino a salvaguardare lo stato della biodiversità in tale are. A tal fine, è prevista l'attuazione degli interventi della presente Sotto-Azione, che interessa in particolare le superfici agricole incluse nella Rete Natura 2000 e nei parchi regionali. Tali interventi sono in linea con l'analisi dello stato dell'ambiente in Calabria e risponde al fabbisogno di tutelare la biodiversità e di salvaguardare gli habitat di particolare pregio naturalistico, in linea con le disposizioni della Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici; inoltre, l'azione permette di mantenere gli effetti ambientali positivi raggiunti negli anni grazie alla pratica del set-aside e risponde anche alle priorità di contenere i livelli di contaminazione del suolo e quelli di inquinamento idrico.

Gli ambienti agricoli sono ricchi di fauna selvatica; sono molte e diversificate le specie animali, soprattutto tra i mammiferi, gli uccelli e gli invertebrati, che vivono associate alle colture.

I cambiamenti di uso dei suoli, l'aumento della meccanizzazione delle pratiche agricole e la loro intensificazione attraverso l'uso di prodotti chimici di sintesi costituisce una criticità per la fauna e una delle più importanti cause di perdita di biodiversità a livello regionale.

### ***Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse***

L'Azione partecipa, altresì, agli obiettivi di “Salvaguardare e valorizzare la biodiversità” e “Salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario” poiché, attraverso il mantenimento e la gestione di ambienti naturali e di corridoi ecologici, svolge una funzione di supporto alla tutela degli agroecosistemi e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario. Sostiene, infine, l'obiettivo “Tutela della risorsa acqua”, attraverso interventi che riducono l'utilizzo di inputs nocivi e incidono, quindi, positivamente sul miglioramento della qualità delle acque.

### ***Descrizione dell'intervento***

L'intervento consiste nella utilizzazione di superfici agricole classificate come seminativi per la realizzazione di colture a perdere destinate all'alimentazione della fauna selvatica che rappresentano inoltre sede di rifugio per la stessa. L'intervento è finalizzato a favorire la stabilizzazione della presenza delle specie legate all'agricoltura, garantendo al contempo una fonte di alimentazione per la fauna ed il mantenimento e la protezione di aree agricole particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico in quanto ricadenti all'interno della Aree Natura 2000 e della zone Parco, contribuendo così alla protezione degli habitat naturalistici.

Le colture a perdere da rilasciarsi in campo per l'alimentazione della fauna selvatica sono le colture di cereali e/o gli erbai da realizzarsi senza l'impiego di fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci.

La superficie minima d'intervento è di 0,5 ha e non può essere superiore al 20% della SAU aziendale.

Durante il periodo di impegno è possibile alternare le superfici aziendali oggetto dell'impegno.

Sulle superfici oggetto d'impegno è fatto divieto di pascolo degli animali e dell'esercizio dell'attività venatoria.

La durata dell'impegno è stabilita in 5 anni.

Seguono le tabelle di confronto degli impegni delle Azioni oltre le BCAA, ciascuna relativa ad una sotto-azione, con la baseline e la situazione ordinaria. Quest'ultima è stata utilizzata come riferimento nel caso in cui gli impegni previsti dalla baseline sono risultati inferiori alla tecnica colturale ordinaria.

Tabella di confronto fra la situazione ordinaria, la baseline e gli impegni relativi alla sotto-azione “Riduzione dell’erosione”

	Rif tab- elenco norme	Situazione ordinaria	Baseline	Impegni agroambientali aggiuntivi
Tutela del suolo	H	Non viene ordinariamente attuata alcuna delle pratiche anti-erosive di cui a fianco.	Realizzazione di solchi acquai temporanei con andamento trasversale alle linee di massima pendenza distanti tra di loro non più di 80 metri. In caso di forte acclività si possono in alternativa realizzare fasce inerbite larghe almeno 5 m e distanti non più di 60 metri fra di esse.*	Realizzazione di solchi acquai o fasce inerbite permanenti (artificiali o naturali) larghe almeno 5 metri la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza. Sulle superfici collinari, per contrastare l’erosione, non va eseguita alcuna lavorazione se le pendenze superano il 30%. Nei suoli con pendenza media compresa tra il 30% e il 10%, la profondità massima di lavorazione non può superare 0,30 m. *

Fonte: elaborazioni Ismea su normative comunitarie, nazionali e regionali



Tabella di confronto fra la situazione ordinaria, la baseline e gli impegni relativi alla sotto-azione “Conversione culturale da seminativi a pascolo, prato – pascolo, prato”

	<b>Rif tab - elenco nome</b>	<b>Situazione ordinaria</b>	<b>Baseline</b>	<b>Impegni agroambientali aggiuntivi</b>
Tutela del suolo	H	I terreni avvicendati sono nella pratica ordinaria coltivati con colture seminative in monosuccessione in quanto più remunerative e meglio adattabili alle diverse condizioni di mercato rispetto alle colture foraggiere permanenti.	<b>D.M. n. 13286 del 18.10.2007 Norma 4.1</b> Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali- Protezione del pascolo permanente: divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente, a norma dell'art.4 del Reg. CE 796/04; divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, di cui al Dir. 92/43/CE e 79/409/CE.	Conversione di seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, per l'intera durata dell'impegno; pertanto, nel periodo di riferimento, la superficie convertita non potrà, essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticati in azienda.

*Fonte: elaborazioni Ismea su normative comunitarie, nazionali e regionali.*

Tabella di confronto fra la situazione ordinaria, la baseline e gli impegni relativi alla sotto-azione “Incremento della sostanza organica”

	Rif tab- elenco norme	Situazione ordinaria	Baseline	Impegni agroambientali aggiuntivi
<b>Incremento sostanza organica</b>	<b>I</b>	La pratica della bruciatura delle stoppie è piuttosto diffusa. Per quanto concerne i cereali, per esempio, arriva ad interessare quasi la metà delle superfici. Tale dato percentuale aumenta fino all'80% nel caso dei residui colturali del pomodoro.	Divieto di bruciatura delle stoppie, di altri residui vegetali di colture annuali, come le paglie e gli stocchi. Divieto di bruciatura della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.	Distribuzione di sostanza organica al terreno seguita da lavorazioni atte ad incorporare la sostanza organica nel terreno,

Fonte: elaborazioni Ismea su normative comunitarie, nazionali e regionali.

Tabella di confronto fra la situazione ordinaria, la baseline e gli impegni relativi alla sotto-azione “Inerbimento delle colture permanenti”

	Rif tab- elenco norme	Situazione ordinaria	Baseline	Impegni agroambientali aggiuntivi
Inerbimento colture permanenti	I	Le colture permanenti non vengono ordinariamente inerbite	Divieto di bruciatura delle stoppie, di altri residui vegetali di colture annuali, come le paglie e gli stocchi. Divieto di bruciatura della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.	Gli impegni relativi all’inerbimento delle colture arboree consistono nelle operazioni di semina e di sfalcio al primo anno, mentre per gli anni successivi le operazioni riguardano la gestione del cotico erboso mediante sfalcio periodico e rinfittimento. Per tutta la durata degli impegni è vietato il diserbo.

Fonte: elaborazioni Ismea su normative comunitarie, nazionali e regionali.



Tabella *Baseline* pertinente ed effetto dell'applicazione dell'impegno agroambientale aggiuntivo "Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici"

<b>Riferimento per la giustificazione economica</b>	<b>Confronto con la Baseline</b> <b>- Condizionalità</b> <b>- Ulteriori requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci</b> <b>- Ulteriori norme dettate dalla legislazione vigente</b>	<b>Descrizione sintetica dell'impegno agroambientale</b>	<b>Vantaggio ambientale</b>	<b>Effetto sul risultato economico</b>
Colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici	La normativa nazionale e regionale non prevede per le aziende agricole nessun obbligo su interventi finalizzati alla produzione di alimenti da destinarsi alla fauna selvatica	L'intervento consiste nella utilizzazione di seminativi per la realizzazione di colture a perdere destinate all'alimentazione della fauna selvatica e al mantenimento di habitat favorevoli. Le colture a perdere utilizzabili per l'alimentazione della fauna selvatica sono i cereali e gli erbai.	Conservazione della diversità della specie e degli habitat attraverso la tutela e la diffusione di condizioni di habitat favorevoli	L'impegno determina dei mancati redditi derivanti dalla destinazione dei seminativi al mantenimento di habitat favorevoli per la fauna e dalla destinazione dei seminativi alla produzione di alimenti per la fauna selvatica.



### **Localizzazione**

L'azione "Riduzione dell'erosione" riguarderà tutti i terreni a rischio erosivo da "moderato" a "catastrofico" per come riportato dalla carta del rischio di erosione prodotta dall'ARSSA e pubblicata sul BURC s.s. n 2 del 23.02.06.

Nell'applicazione delle sotto-azioni "Inerbimento delle colture permanenti" e "Incremento della sostanza organica", si tiene conto delle seguenti priorità, in ordine decrescente di importanza, quali

- tutti i terreni a rischio erosivo da "moderato" a "catastrofico" per come riportato dalla carta del rischio di erosione prodotta dall'ARSSA e pubblicata sul BURC s.s. n 2 del 23.02.06; la localizzazione dell'azienda nelle aree della rete Natura 2000, nelle ZVNOA (Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola, individuate dalla D. G. R. 893 del 21 settembre 2005).

La sottoazione D "Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato – pascolo, prato" riguarderà i terreni caratterizzati dal punto di vista pedologico, con riferimento particolare ai parametri legati ai fenomeni erosivi: rischio erosivo moderato, severo o molto severo.

La sottoazione E "Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici" si applica su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle superfici su cui è consentita l'esercizio dell'attività venatoria, con priorità per le seguenti aree:

- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali;
- Zone ricadenti nelle Reti ecologiche.

### **Beneficiari**

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

### **Entità e intensità dell'aiuto**

Sottoazione 3 D "Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato – pascolo, prato":

**Spesa pubblica:** € 1.250.000 (Stanziamenti supplementari in virtù dell'art. 69 par. 5 bis del Reg. (CE) 1698/2005)

**Totale spesa pubblica:** € 1.250.000

Sottoazione 3 E "Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici".

**Spesa pubblica:** € 1.500.000 (Stanziamenti supplementari in virtù dell'art. 69 par. 5 bis del Reg. (CE) 1698/2005)

**Totale spesa pubblica:** € 1.500.000

I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto.

Il sostegno per ettaro è:

- Incremento di sostanza organica: 250 Euro
- Erosione: 200 Euro
- Inerbimento: 150 Euro
- Conversione da seminativo a pascolo: 200 Euro
- "Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici": 250 € per le colture cerealicole e per gli erbai.

### **Applicabilità congiunta con altre misure**

Tutte le sotto-azione illustrate nella presenta Azione possono essere cumulate con le azioni 4 e 5 della misura 214 ma l'entità dei premi non dovrà superare i massimali comunitari riportati

nell'allegato al Reg. (CE) 1698/2005 per la stessa misura; cioè, per le Colture annuali 600 Euro/ettaro, mentre per le colture perenni specializzate 900 Euro/ettaro e 200 Euro/UBA per le razze locali in via di estinzione. Inoltre, in conformità con l'articolo 27 del regolamento (CE) 1974/2006, l'impegno pagato per una misura/azione/sotto-azione e compresa in una misura/azione/sotto-azione complementare, adottata al contempo, non deve essere remunerato doppiamente.

Inoltre, si precisa, che non esiste la possibilità di sovrapposizione tra gli aiuti previsti dalla produzione integrata con quelli erogati ai sensi dell'art. [68 del Reg. \(CE\) n. 73/2009](#).

**Obiettivi quantificati per indicatori dei tipi di operazioni di cui all'art. 16 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/05, nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento.**

Asse/ Misura	Tipo di operazione	Effetti potenziali attesi	esiste nte/nu ova	Riferimento alla descrizione del tipo di operazione nel PSR	Indicatore di prodotto	Target
Misura 214	Az. 3 D "Conversione colturale da seminativi a pascolo o prato – pascolo "	Riduzione del protossido di azoto (N2O), sequestro del carbonio, adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici sul suolo	<b>Nuova</b>	Le pratiche di gestione del suolo sono previste in modo trasversale nelle sottoazioni: Riduzione dell'erosione, Incremento della sostanza organica, Inerbimento di colture permanenti e conversione da seminativo a pascolo.	numero delle aziende agricole e aziende appartenenti ad altri gestori del territorio che ricevono i pagamenti	44
					superficie totale compresa nel sostegno agroambientale (HA)	833
					superficie effettiva compresa nel sostegno agroambientale (HA)	833
					numero complessivo di contratti	49
Misura 214	Azione 3 E "Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici"	Salvaguardia della diversità genetica	<b>Nuova</b>	L'intervento è finalizzato a favorire la stabilizzazione della presenza delle specie legate all'agricoltura, garantendo al contempo una fonte di alimentazione per la fauna ed il mantenimento e la protezione di aree agricole particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico in quanto ricadenti all'interno della Aree Natura 2000 e della zone Parco, contribuendo così alla protezione degli habitat naturalistici.	numero delle aziende agricole e aziende appartenenti ad altri gestori del territorio che ricevono i pagamenti	218
					superficie totale compresa nel sostegno agroambientale (HA)	2.667
					superficie effettiva compresa nel sostegno agroambientale (HA)	2.667
					numero complessivo di contratti	242

<i>Sotto-Azione</i>	<i>Criteri di selezione</i>	<i>Punteggio</i>
Sotto-Azione A	Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo “catastrofico”;	20
	Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo “moderato”	13
	Progetti relativi ad aziende contigue nell’ambito di un comprensorio	12
	Combinazione con le azioni “4” ed “5” della Misura 214.	10
	Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	5

Sotto -Azioni B- C - <b>E</b>	Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (13 punti) a “catastrofico”(20 punti);	max 18
	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000;	17
	Superfici agricole appartenenti alla aree ZVN e superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari;	9
	Progetti relativi ad aziende contigue nell’ambito di un comprensorio	7
	Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	5
	Combinazione con le azioni “4” ed “5” della Misura 214	4
Azione <b>D</b>	<u>Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (13 punti) a “catastrofico”(20 punti);</u>	<u>max 18</u>
	<u>Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000;</u>	<u>17</u>
	<u>Superfici agricole appartenenti alla aree collinari (&lt; 600 m s.l.m.) del versante ionico</u>	<u>9</u>
	<u>Progetti relativi ad aziende contigue nell’ambito di un comprensorio</u>	<u>7</u>
	<u>Superficie agricola interessata &gt; 2 ha (1 punto/2 ha)</u>	<u>5</u>
	<u>Combinazione con le azioni “4” ed “5” della Misura 214</u>	<u>4</u>

## **AZIONE 4 – Salvaguardia della biodiversità animale**

### ***Motivazione dell'intervento***

In Calabria si sta assistendo ad un fenomeno di erosione della diversità genetica animale. Alcune razze sono minacciate di estinzione od hanno una limitata diffusione. Si vuole promuovere la conservazione di questo patrimonio genetico minacciato per due motivi: il primo è che queste razze hanno una funzione di presidio del territorio in quanto sono allevate in zone marginali; l'altra motivazione risiede nella possibilità di attingere caratteri interessanti, posseduti solo da queste razze, dal punto di vista del miglioramento genetico.

### ***Obiettivi prioritari dell'Asse II perseguiti dalla Salvaguardia della biodiversità animale***

L'Azione "Salvaguardia della biodiversità animale" porta un significativo contributo al perseguimento degli obiettivi prioritari dell'Asse 2 all'obiettivo specifico di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" promuovendo la diversificazione degli allevamenti. Inoltre, reca un contributo anche all'obiettivo "Cambiamento climatico" poiché induce un miglioramento della qualità dell'aria in quanto riduce, dato il minor carico di bestiame, la quantità di effluenti liberata.

### ***Obiettivi specifici del PSR***

In relazione ai bisogni di tutelare le risorse naturali e la biodiversità, questa azione persegue l'obiettivo specifico del PSR di tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità.

### ***Descrizione dell'azione***

L'azione ha lo scopo di promuovere la salvaguardia delle razze animali minacciate di erosione genetica oppure delle razze a limitata diffusione attraverso il sostegno agli allevatori. L'impegno che si assume l'allevatore ed a fronte del quale viene remunerato è quello di allevare una razza a rischio genetico di estinzione. Le razze in via di estinzione sono divenute tali per il fatto che il loro allevamento non è conveniente. Il minor reddito percepito dall'allevatore per la rinuncia ad allevare una razza più redditizia, tra quelle ordinariamente allevate nei territori in cui sono presenti le razze in via di estinzione, è il differenziale rispetto al quale è stata giudicata la congruità dei premi (nell'apposito allegato contenente il documento giustificativo) da corrispondere per le razze minacciate.

L'attività è, pertanto, duplice; da un lato, si tenta di ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali (che si registra a carico, ad esempio, di alcune razze autoctone ovicaprine e suine in via di estinzione); dall'altro, di definire un'azione finalizzata al mantenimento di una razza bovina (podolica) che pur non essendo ancora classificabile come specie in via di estinzione, ha subito un netto decremento nel numero dei capi registrati.

Le razze a rischio genetico (di estinzione), in vario grado, sono state individuate in funzione del numero di fattrici. Le classi/situazioni di rischio genetico (secondo ConSDABI, che è il Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecnologie Innovative) sono quattro:

- critica, quando il numero delle fattrici è inferiore a 100;
- danneggiata: quando il numero delle fattrici è tra 100 e 1.000;
- vulnerabile, quando il numero delle fattrici è inferiore a 1.000 e 5.000;
- rara, quando il numero delle fattrici è inferiore a 5.000 e 10.000.

I dati riportati nella tabella successiva si riferiscono alla consistenza delle fattrici a livello italiano. Le razze in oggetto non risultano avere una diffusione a livello comunitario. Pertanto si conferma che il numero delle fattrici si possa riferire a livello comunitario.

I dati, inoltre, fanno riferimento, per la podolica, alle fattrici iscritte nel Libro Genealogico, mentre per le altre razze e specie si riferiscono ai soggetti (fattrici) iscritti nel Registro Anagrafico. I dati sono stati forniti da:

- Cons.DA.BI;



- Asso.Na.Pa, (Associazione Nazionale della Pastorizia).

Si tratta di organismi che possiedono la necessaria competenza e sono riconosciuti dalla Regione Calabria.

In virtù del rischio genetico che caratterizza le razze riportate in tabella, si ritiene di dover intervenire su di esse.

Specie	Razza	N° fattrici	Classe di rischio genetico	Ente certificatore dati
Suini	Calabrese	93	Critica	Consdabi
	Capra dell'Aspromonte	5684	Rara	Asso.na.pa
Caprini	Capra nicastrese	1270	Vulnerabile	Asso.na.pa
	Rustica calabrese	4366	Vulnerabile	Asso.na.pa.
Bovini	Podolica	4737	Vulnerabile	Consdabi

Fonte: Consdabi, Asso.na.pa.

Per questa azione, i beneficiari si impegnano a :

- mantenere per **5 anni** le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri;
- effettuare la riproduzione in purezza;
- provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze in oggetto.

L'inserimento delle razze locali autoctone nell'elenco del presente Programma prevede il rispetto dei seguenti requisiti:

Le razze devono essere riconducibili al territorio regionale in termini di stretta autoctonia.

Le razze devono essere di antico inserimento, con una discriminante minima di quaranta anni.

Le razze devono essere sufficientemente importanti nelle realtà territoriali per un lasso di tempo non breve (almeno venticinque anni).

Le razze devono avere almeno tre riscontri bibliografici documentabili o testimonianze orali di agricoltori convertibili in termini legali.

Le razze devono avere le stesse caratteristiche descrittive in almeno due Comuni

### **Localizzazione**

La misura è localizzata nell'intero territorio regionale. Costituisce priorità, in ordine decrescente di importanza, la localizzazione dell'azienda nelle aree della rete Natura 2000 o nelle ZVNOA.



### **Beneficiari**

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

### **Entità e intensità dell'aiuto**

I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto.

Il sostegno **per UBA** per ciascun allevamento è:

Allevamento di suini della razza "Suino calabrese": 200 EURO

Allevamento di caprini delle razze "Capra dell'Aspromonte", "Capra Nicastrese" e "Capra rustica di Cosenza": 200 EURO

Podolica: 200 EURO

<b><i>Criteri di selezione</i></b>	<b><i>Punteggio</i></b>	<b><i>Condizioni</i></b>
Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	13	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
Superfici agricole appartenenti alle aree ZVN	11	
Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (7 punti) a "catastrofico" (10 punti)	Max 10	
Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	9	
Progetto che prevede un aumento del numero dei capi	8	
Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	5	
Combinazione con le azioni "Integrato", "Biologico" e "Oltre le BCCA"	4	

## **AZIONE 5 – Cura e mantenimento del paesaggio rurale**

### ***Motivazione dell'intervento***

In un contesto dove non molta attenzione è riservata alle risorse naturali e paesaggistiche, assume un rilievo ambientale la cura degli elementi naturali (siepi e boschetti). Tali interventi sono più incisivi soprattutto laddove persiste una certa naturalità, come nelle aree Natura 2000, o laddove si vuole ripristinare/creare un certo grado di naturalità, come nelle aziende dove si adottano tecniche di coltivazione sostenibile.

### ***Obiettivi prioritari dell'Asse II perseguiti dal Mantenimento e salvaguardia del paesaggio agrario tradizionale***

L'Azione porta un significativo contributo al perseguimento degli obiettivi prioritari dell'Asse 2 "Conservazione della biodiversità e preservazione dell'attività agricola e di sistemi forestali ad alto valore naturalistico".

### ***Obiettivi specifici del PSR***

In relazione ai bisogni di tutela delle risorse naturali e di contrasto del dissesto idrogeologico, l'azione consente il perseguimento dell'obiettivo specifico del PSR che è la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio nei sistemi agricoli e forestali.

### ***Descrizione dell'azione***

Questa azione è finalizzata alla preservazione dei caratteri di ruralità del paesaggio agrario, mediante la conservazione di elementi naturali e paesaggistici (siepi, alberate, boschetti, ecc.). Insieme alla cura degli aspetti paesaggistici del territorio, questi interventi permettono di preservare elementi e strutture che sostanziano la complessità biologica. Gli impegni che gli imprenditori dovranno assumere nel mantenimento di siepi arbustive o siepi alberate, gruppi arborei (boschetti) o filari di alberi sono di seguito elencati.

Il beneficiario si impegna per un periodo di 5 anni a rispettare le seguenti condizioni:

#### ***Per la manutenzione annuale dei boschetti:***

- interventi di potatura di rimonda e contenimento degli alberi con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura con eventuali interventi di piantumazione, solo nel caso di sostituzione, e ripristino di fallanze utilizzando specie autoctone e materiale di propagazione certificato;
- pulitura annuale del sottobosco con eliminazione delle giovani piantine e di altra vegetazione erbacea/arbustiva formatasi nel corso dell'anno;
- eventuale difesa fitosanitaria soltanto mediante l'impiego di prodotti ammessi dal Reg. CE 2092/91 e successive modifiche;
- mantenimento di una fascia di rispetto di 5 metri lungo il perimetro del bosco attraverso interventi di falciatura e trinciatura della vegetazione con divieto di utilizzo di concimi e fitofarmaci.

#### ***Per la manutenzione delle siepi:***

- la potatura annuale della siepe su tre lati (ipotesi standard 100 metri lineari ad ettaro);
- creazione di una fascia inerbita di rispetto per una larghezza complessiva di 10 metri utilizzando essenze erbacee autoctone;
- mantenimento annuale di una fascia di rispetto, di 10 m, attraverso interventi periodici di falciatura della vegetazione;
- divieto di somministrazione di concimi minerali e reflui zootecnici sulla fascia di rispetto;
- divieto di utilizzo di fitofarmaci per la gestione della fascia di rispetto.



Manutenzione boschetti. Tabella di confronto fra baseline, ordinarietà ed i corrispondenti impegni.

	Rif tab- elenco norme	Situazione ordinaria	Baseline	Impegni aggiuntivi
Cura e mantenimento del paesaggio	B-D	Non c'è alcuna gestione dei boschetti.	Limite max di azoto pari a 170 Kg/ha/anno nelle aree ad elevata altitudine allo spandimento, ridotta del 20% nelle aree a moderata altitudine e del 30% nelle aree a bassa altitudine. Non si specifica per P e K. Non si prevede la realizzazione di analisi del terreno e il piano di concimazione è limitato alle aree ZVNOA. Possono essere utilizzati tutti i principi attivi autorizzati nelle dosi autorizzate.	Interventi di potatura di rimonda e contenimento degli alberi con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura con eventuali interventi di piantumazione, solo nel caso di sostituzione, e ripristino di fallanze utilizzando specie autoctone e materiale di propagazione certificato.
	B-D	Non c'è alcuna gestione dei boschetti.	Limite max di azoto pari a 170 Kg/ha/anno nelle aree ad elevata altitudine allo spandimento, ridotta del 20% nelle aree a moderata altitudine e del 30% nelle aree a bassa altitudine. Non si specifica per P e K. Non si prevede la realizzazione di analisi del terreno e il piano di concimazione è limitato alle aree ZVNOA. Possono essere utilizzati tutti i principi attivi autorizzati nelle dosi autorizzate.	Pulitura annuale del sottobosco con eliminazione delle giovani piantine e di altra vegetazione erbacea-arbustiva formatasi nel corso dell'anno.
	D	Non c'è alcuna gestione dei boschetti.	Possono essere utilizzati tutti i principi attivi autorizzati nelle dosi autorizzate.	Eventuale difesa fitosanitaria soltanto mediante l'impiego di prodotti ammessi dal Reg. (CE) 2092/91 e successive modifiche.
	B-D	Non c'è alcuna gestione dei boschetti.	Limite max di azoto pari a 170 Kg/ha/anno nelle aree ad elevata altitudine allo spandimento, ridotta del 20% nelle aree a moderata altitudine e del 30% nelle aree a bassa altitudine. Non si specifica per P e K. Non si prevede la realizzazione di analisi del terreno e il piano di concimazione è limitato alle aree ZVNOA. Possono essere utilizzati tutti i principi attivi autorizzati nelle dosi autorizzate.	Mantenimento di una fascia di rispetto di 5 metri lungo il perimetro del bosco attraverso interventi di sfalcatura e trinciatura della vegetazione con divieto di utilizzo di concimi e fitofarmaci.

Manutenzione siepi. Tabella di confronto fra baseline, ordinarietà ed i corrispondenti impegni.

	Rif tab- elenco norme	Situazione ordinaria	Baseline	Impegni aggiuntivi
Cura e mantenimento del paesaggio	B-D	Non c'è alcuna gestione dei boschetti.	Limite max di azoto pari a 170 Kg/ha/anno nelle aree ad elevata attitudine allo spandimento, ridotta del 20% nelle aree a moderata attitudine e del 30% nelle aree a bassa attitudine. Non si specifica per P e K. Non si prevede la realizzazione di analisi del terreno e il piano di concimazione è limitato alle aree ZVNOA. Possono essere utilizzati tutti i principi attivi autorizzati nelle dosi autorizzate.	Potatura annuale della siepe su tre lati (ipotesi standard 100 m lineari ad ettaro).
	B-D	Non c'è alcuna gestione dei boschetti.	Limite max di azoto pari a 170 Kg/ha/anno nelle aree ad elevata attitudine allo spandimento, ridotta del 20% nelle aree a moderata attitudine e del 30% nelle aree a bassa attitudine. Non si specifica per P e K. Non si prevede la realizzazione di analisi del terreno e il piano di concimazione è limitato alle aree ZVNOA. Possono essere utilizzati tutti i principi attivi autorizzati nelle dosi autorizzate.	Creazione di una fascia inerbita di rispetto per una larghezza complessiva di 10 metri utilizzando essenze erbacee autoctone.
	B-D	Non c'è alcuna gestione dei boschetti.	Limite max di azoto pari a 170 Kg/ha/anno nelle aree ad elevata attitudine allo spandimento, ridotta del 20% nelle aree a moderata attitudine e del 30% nelle aree a bassa attitudine. Non si specifica per P e K. Non si prevede la realizzazione di analisi del terreno e il piano di concimazione è limitato alle aree ZVNOA. Possono essere utilizzati tutti i principi attivi autorizzati nelle dosi autorizzate.	Mantenimento annuale della fascia di rispetto di 10 m., attraverso interventi periodici di sfalcio della vegetazione.
	B-D	Non c'è alcuna gestione dei boschetti.	Limite max di azoto pari a 170 Kg/ha/anno nelle aree ad elevata attitudine allo spandimento, ridotta del 20% nelle aree a moderata attitudine e del 30% nelle aree a bassa attitudine. Non si specifica per P e K. Non si prevede la realizzazione di analisi del terreno e il piano di concimazione è limitato alle aree ZVNOA. Possono essere utilizzati tutti i principi attivi autorizzati nelle dosi autorizzate.	Divieto di somministrazione di concimi minerali e reflui zootecnici sulla fascia di rispetto.
	D	Non c'è alcuna gestione dei boschetti.	Possono essere utilizzati tutti i principi attivi autorizzati nelle dosi autorizzate	Divieto di utilizzo di fitofarmaci per la gestione della fascia di rispetto

### **Localizzazione**

La “Cura e mantenimento del paesaggio rurale” è localizzata nelle aziende che adottano contestualmente anche la “Produzione Biologica” o la “Produzione integrata” e con priorità nelle aziende ricadenti nelle seguenti aree:

- Aree Natura 2000, individuate ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
- Aree di rilevante interesse naturalistico, come le Aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico, (che saranno individuate con criteri da definire a livello nazionale).

### **Beneficiari**

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

### **Entità e intensità dell’aiuto**

Al beneficiario saranno corrisposti, annualmente, per tutta la durata dell’impegno quinquennale, per la “Cura ed il mantenimento del paesaggio rurale”:

- 300 EURO ad ettaro in pianura;
- 200 EURO ad ettaro in collina.

Per il calcolo della superficie equivalente di terreno si utilizza il rapporti di equivalenza riportato nella tabella che segue.

<b>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>	<b>RAPPORTO DI EQUIVALENZA</b>
<b>Mantenimento siepi</b>	<b>1ha=100 m</b>
<b>Mantenimento boschetti</b>	<b>1ha=100 piante</b>

<b><i>Criteri di selezione</i></b>	<b><i>Punteggio</i></b>
Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	18
Superfici agricole che ricadono nelle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico	15
Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (7 punti) a “catastrofico” (10 punti);	Max 10
Progetti relativi ad aziende contigue nell’ambito di un comprensorio	8
Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	5
Combinazione con l’azione 3 “Oltre le BCCA”	4

## **AZIONE 6 – Progetti comprensoriali per la salvaguardia del patrimonio genetico regionale**

### **Base giuridica**

Art. 36 (a) (iv) e art. 39 comma 5 del Regolamento (CE) n.1698/05.

Art. 27 e punto 5.3.2.1.4 dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1974/06.

### **Motivazione dell'intervento**

Il progressivo impoverimento della varietà di razze animali e specie vegetali pone la necessità di promuovere iniziative di contrasto al rischio di erosione genetica del patrimonio autoctono regionale e, in particolare, azioni specifiche per la conservazione *ex situ* ed *in situ*, la caratterizzazione, la raccolta e l'uso delle risorse genetiche autoctone d'interesse agrario.

E' necessario proseguire ed implementare le azioni già in atto al fine di conseguire l'obiettivo di conservazione, caratterizzazione, valorizzazione e documentazione della biodiversità delle risorse genetiche vegetali e animali presenti, ai diversi livelli (privato e pubblico), non solo mediante indagini conoscitiva sul territorio, ma anche attraverso progetti finalizzati al recupero del patrimonio genetico esistente, attraverso il coinvolgimento attivo degli agricoltori.

L'azione nel suo insieme è rispondente alla priorità "**biodiversità**" di cui all'art. 16 bis, par 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1698/05, introdotta a seguito della valutazione dello stato di salute della PAC - *Health Check*. Tale azione verrà finanziata nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del Reg. (CE) 1698/2005.

### **Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse**

La presente azione risponde alla priorità "**Biodiversità**" e si prefigge l'obiettivo prioritario di "Salvaguardare la diversità genetica".

In particolare, l'azione sostiene l'obiettivo specifico "Salvaguardia della biodiversità animale e vegetale" e contribuisce, in modo complementare e integrato con le altre Azioni della Misura, alla tutela del patrimonio genetico di varietà autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi.

### **Obiettivi specifici del PSR**

- Incentivare progetti di conservazione *ex-situ/in situ* delle risorse genetiche autoctone, il recupero di specie e varietà a rischio di erosione genetica e la loro reintroduzione nei loro ambienti naturali.
- Incentivare azioni di informazione (brochures informative e seminari sulla biodiversità, incontri con scolaresche, etc) , formazione, diffusione e consulenza in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

### **Descrizione dell'Azione**

I "progetti comprensoriali" potranno prevedere i seguenti interventi:

- indagini bibliografiche e prospezioni territoriali al fine di identificare e caratterizzare le risorse genetiche autoctone d'interesse agrario/zootecnico strettamente legate al territorio;
- recupero dei patrimoni genetici vegetali (costituzione di campi di germoplasmi delle specie e/o ecotipi soggetti di erosione genetica) esistenti al fine di evitarne la scomparsa ;
- recupero dei patrimoni genetici zootecnici (allevamenti in purezza delle razze soggette ad erosione genetica) al fine di fissare caratteri morfologici e fenotipici delle risorse genetiche autoctone individuate al fine di preservarne l'estinzione;
- risanamento fitosanitario del materiale di moltiplicazione e sua riproduzione finalizzato alla conservazione e alla diffusione senza scopo di lucro;

- preparazione di materiale sano (seme, barbatelle, astoni, portinnesti) per la sua conservazione;
- conservazione *in situ* delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione genetica;
- conservazione *ex situ* delle risorse genetiche autoctone in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore;
- organizzazione di una rete di informazione allo scopo di divulgare le risorse genetiche ritenute importanti per le comunità rurali locali ed a rischio di erosione genetica, anche mediante la messa a disposizione sul web di inventari sulle risorse genetiche conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell'azienda agricola, sia delle collezioni *ex situ* (banche dei geni) e delle banche dati;
- caratterizzazione morfologica e genetica delle risorse in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore;
- redazione di schede ampelografiche, pomologiche, di ciascuna risorsa genetica al fine di consentire a tecnici, agricoltori e funzionari preposti al controllo, di riconoscere le risorse genetiche autoctone come effettivamente appartenenti allo standard (riconosciuto dalle schede medesime);
- implementazione o costituzione del "Repertorio Regionale delle varietà genetiche vegetali a rischio di erosione genetica"
- Istituzione del registro anagrafico dei ceppi/popolazione eventualmente identificati.
- predisposizione di cataloghi agronomici di interesse applicativo;
- attività d'informazione, divulgazione, formazione (convegni, seminari, incontri pubblici, brochures).

Sara data priorità agli interventi finalizzati alla conservazione *in situ/ex situ* delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione genetica ed ai progetti che prevedono l'organizzazione di una rete di informazione allo scopo di divulgare le risorse genetiche a rischio erosivo.

### **Localizzazione**

L'intero territorio regionale.

### **Beneficiari**

Enti pubblici territoriali, Enti di ricerca, Istituzioni scientifiche e altri soggetti pubblici di comprovata capacità nel settore, nonché altri soggetti privati che operano nel campo della conservazione e selezione dei genotipi, ATI ed ATS aventi finalità coerenti con gli obiettivi della misura.

I beneficiari saranno selezionati mediante bando pubblico o mediante affidamento diretto in caso di soggetti in house. Le domande di aiuto saranno valutate sulla base di criteri di selezione già definiti.

### **Descrizione degli impegni**

Ai fini della tutela delle risorse genetiche vegetali/animali i beneficiari, si devono impegnare a:

- conservare e/o ripristinare per come individuate le varietà autoctone a rischio di erosione genetica per un periodo di 10 anni dalla liquidazione del saldo;
- rendere pubbliche le informazioni e/o dati acquisiti nell'ambito dei progetti finanziati.

### **Costi ammissibili**

Saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i costi legati alla realizzazione del progetto addizionali rispetto ad attività ordinarie dei soggetti beneficiari del Progetto.

I costi ammissibili riguarderanno:

- Spese per il personale (tecnici e altro personale esclusivamente adibito all'attività del progetto);
- Costi per strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto;



- Contributi in natura strettamente legati all'attuazione del progetto;
  - Spese per la predisposizione, pubblicazione e divulgazione del materiale informativo e divulgativo (schede ampelografiche, predisposizione e stampa di cartelloni e opuscoli illustrativi, ecc)
- Spese generali direttamente ed esclusivamente imputabili all'attività del progetto.

### **Localizzazione**

L'azione si applica su tutto il territorio regionale, avranno priorità i progetti che interessano aree che ricadono nella rete Natura 2000.

### **Vincoli e limitazioni**

Non sono ammissibili gli interventi finanziati ai sensi del programma quadro dell'Unione europea in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed attività dimostrative.

Non sono finanziabili gli interventi previsti nella Misura 124" Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale".

Le superfici agricole coinvolte nelle attività di cui alla presente azione non potranno essere oggetto di benefici derivanti da altre misure agro-ambientali.

### **Entità dell'aiuto**

L'intensità del contributo pubblico non potrà superare l'80% della spesa ammessa. L'aiuto massimo è comunque fissato a 200.000 Euro per progetto.

### **Finanziamento**

L'azione verrà finanziata nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del Reg. (CE) 1698/2005.

**Spesa pubblica:** € 2.000.000 (Stanziamenti supplementari in virtù dell'art. 69 par. 5 bis del Reg. (CE) 1698/2005)

**Totale spesa pubblica:** € 2.000.000

**Obiettivi quantificati per indicatori dei tipi di operazioni di cui all'art. 16 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/05, nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento.**

Asse/ Misura	Tipo di operazione	Effetti potenziali attesi	esiste nte/nu ova	Riferimento alla descrizione del tipo di operazione nel PSR	Indicatore di prodotto	Target
Misura 214	Azione 6 "Progetti comprensoriali per la salvaguardia del patrimonio genetico regionale"	Salvaguardia della diversità genetica	<b>Nuova</b>	Salvaguardia della diversità genetica	Numero di azioni in materia di risorse genetiche	10
					numero complessivo di contratti	10

<u><b>Criteri di selezione</b></u>	<u><b>Punteggi</b></u>
<u>Interventi finalizzati alla conservazione <i>in situ/ex situ</i> delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione genetica</u>	<u>18</u>
<u>Progetti che prevedono l'organizzazione di una rete di informazione allo scopo di divulgare le risorse genetiche a rischio erosivo</u>	<u>11</u>
<u>Interventi che interessano superfici agricole appartenenti alle aree ZVNOA</u>	<u>10</u>
<u>Interventi che interessano superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (punti 5) a “catastrofico”(punti 8)</u>	<u>Max8</u>
<u>Progetti che coinvolgono enti di ricerca e soggetti privati</u>	<u>7</u>
<u>Interventi che interessano superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000</u>	<u>6</u>

### **5.3.2.1.5 Benessere degli animali**

#### **Titolo della Misura**

Benessere animale

#### **Codice misura**

215

#### **Articoli di riferimento**

Art. 40 comma 2 del Regolamento (CE) 1698/2005

#### **Motivazioni dell'intervento**

L'analisi territoriale ha indicato la necessità di utilizzare la misura dei pagamenti per il benessere animale al fine di rispondere efficacemente ai fabbisogni di un miglioramento delle condizioni sanitarie e di vita degli animali. E' necessario quindi incentivare i produttori ad introdurre sistemi di allevamento per il benessere degli animali che vanno al di là dei requisiti obbligatori.

La misura risponde alle esigenze della Commissione Europea che in questi anni ha intrapreso una serie di azioni volte a focalizzare l'attenzione dei governi, degli esperti del settore agroalimentare e dei consumatori sul tema del benessere animale.

L'attivazione di tale misura tende inoltre a favorire i processi di estensivizzazione degli allevamenti con effetti positivi oltre che sulle diverse specie allevate anche sull'ambiente.

#### **Obiettivi**

L'obiettivo primario della misura è incoraggiare gli allevatori a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali nelle aziende zootecniche, superando gli standard della condizionalità previsti dal Reg. (CE) 73/2009, art 5-6, e da altre normative nazionali. La tutela del benessere degli animali dovrà assicurare, nel medio-lungo periodo, delle ricadute positive sul comparto zootecnico e sull'ambiente.

#### **Finalità e azioni**

La Misura è finalizzata alla realizzazione di sistemi di produzione che applicano standard di benessere animale più elevati rispetto ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente. Le azioni della misura sono volte a ridurre in maniera significativa lo stress degli animali, in relazione al contesto climatico, ambientale e territoriale nel quale insiste l'azienda zootecnica, attraverso un miglioramento delle condizioni di allevamento, di alimentazione e di prevenzione di alcune malattie.

Le specie ed i sistemi di allevamento interessati al miglioramento dei livelli di benessere sono:

- Bovini da latte e Bufalini;
- Bovini da carne in allevamenti intensivi;
- Bovini da carne allevamento linea vacca-vitello;
- Ovicapriini;
- Suini allevamento intensivo;
- Suini allevamento all'aperto;
- Avicoli.

Sarà data priorità alle aziende ad allevamento intensivo che passano dalla stabulazione fissa a quella libera, nonché a quelle con un numero di UBA > di 15.

Si prevede di migliorare le condizioni di benessere animale attraverso l'adozione di impegni aggiuntivi rispetto a quanto previsto in materia di benessere animale, dalla normativa di riferimento e/o dalla ordinaria conduzione degli allevamenti e che ricadono in 4 delle 5 aree di intervento

definite dal art. 27 del Regolamento della Commissione 1974/2006 e che includono le tematiche più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti e precisamente:

- A. Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale;
- B. Condizioni di stabulazioni quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale;
- C. Accesso all'aperto;
- D. Prevenzione delle malattie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.

Si riportano di seguito per ciascuna area gli impegni che devono essere introdotti negli allevamenti. Alcuni di essi riguardano tutte le specie interessate alla misura, altri sono specifici per tipologia di allevamento e/o specie allevata.

#### Area A - Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale.

In molti allevamenti della regione gli impianti di abbeverata (tipologia, distribuzione, e numero per animali allevati) e la qualità dell'acqua impiegata sono inadeguati a soddisfare le condizioni di benessere degli animali come anche le strutture di alimentazione di dimensioni limitate che non consentono un accesso contemporaneo degli animali all'alimentazione favorendo fenomeni di competizione tra i diversi individui. Inoltre, come è noto, gli animali hanno fabbisogni alimentari differenti a seconda dello stadio fisiologico e di sviluppo in cui si trovano, pertanto la creazione di gruppi omogenei di animali, per la somministrazione di alimenti specifici alle loro esigenze nutrizionali, consente di migliorare significativamente il loro stato di benessere.

Gli impegni che devono assumere gli allevatori, superando gli standard della condizionalità previsti dal Reg. (CE) 73/2009, artt. 5-6, e da altre normative nazionali , all'interno di quest'area sono riconducibili a:

- realizzazione di interventi finalizzati ad assicurare una disponibilità continua di acqua per l'abbeverata;
- aumento degli impianti di distribuzione dell'acqua oltre le dimensioni individuate per le normali condizioni ;
- controllo della qualità delle acque soprattutto per quelle provenienti da pozzo;
- adozione di sistemi di alimentazione differenziata in relazione alle esigenze degli animali in tutte le fasi fisiologiche e in tutti gli stadi di accrescimento.

#### Area B - Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale;

Le modalità di stabulazione degli animali, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo di spazi all'aperto o di maggiori superfici a disposizione, incidono fortemente sul loro stato di salute, specie negli allevamenti in cui gli animali sono tenuti prevalentemente al chiuso all'interno dei ricoveri,. Si deve favorire, il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando l'utilizzo degli spazi interni ed esterni dell'allevamento.

In molti allevamenti, specie quelli caratterizzati da un basso livello di specializzazione, il controllo di taluni parametri quali la velocità dell'aria e la temperatura risulta carente. Una ventilazione non idonea condiziona indirettamente il livello di parametri importanti quali l'umidità, la polvere e la concentrazione di gas tossici. Nella Regione Calabria, specie negli ultimi anni, è aumentata l'esigenza di difendere gli animali dal caldo eccessivo: lo stato di disagio degli animali nel periodo estivo è testimoniato dalla regolare diminuzione quantitativa e peggioramento qualitativo delle produzioni in questo periodo causato dalla diminuzione della ingestione degli alimenti.

Negli allevamenti si è rilevata una non efficiente gestione della lettiera che se effettuata con razionalità ha come conseguenza la garanzia di migliori condizioni igieniche per l'animale, riducendo la possibilità e l'insorgere di patologie all'apparato mammario, l'incidenza delle patologie agli arti degli animali e l'umidità nella zona di riposo. I ridotti turn over della lettiera, attribuibili all'elevato costo della paglia e al maggior tempo per la sua rabboccatura, costringono lo zoccolo dell'animale a deambulare continuamente in ambiente umido non permettendone l'indurimento; questo determina posture non corrette dell'animale e ne riduce gli standard di benessere.

Gli impegni che devono assumere gli allevatori all'interno di quest'area, superando gli standard della condizionalità previsti dal Reg. (CE) 73/2009, artt. 5 e 6, e da altre normative nazionali, sono riconducibili a:

- cambiamento del tipo di stabulazione da fissa a libera;
- aumento della disponibilità della superficie per capo allevato in relazione alla categoria di peso;
- controllo della temperatura e della ventilazione all'interno delle stalle;
- razionalizzazione della gestione della lettiera con impiego di idonei quantitativi di paglia e ricambio frequente oltre quanto individuato dalle normali pratiche;

Area C - Accesso all'aperto:

La possibilità di poter disporre di:

- adeguate aperture che favoriscono l'accesso all'aperto;
- superfici più ampie per il pascolamento;
- maggior tempo di permanenza degli animali all'aperto;

migliora significativamente lo stato di benessere (maggiore disponibilità di luce, di movimento ed aria) ed etologico dell'animale.

Gli impegni che devono assumere gli allevatori all'interno di quest'area superando gli standard della condizionalità previsti dal Reg. (CE) 73/2009, artt. 5 e 6, e da altre normative nazionali, sono riconducibili a:

- disponibilità di maggiori punti di accesso, oltre quanto definito dalle condizioni ordinarie, per consentire un agevole passaggio degli animali all'aperto e una migliore fruizione degli spazi esterni;
- passaggio dall'allevamento confinato delle mandrie, all'allevamento all'aperto o misto (allevamento al pascolo nel periodo primaverile-estivo fino a tutto il mese di agosto, allevamento in stalla per il rimanente periodo);
- riduzione del carico di bestiame con un miglioramento delle condizioni di alimentazione al pascolo.

Area D - Prevenzione delle malattie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali. L'attenzione rivolta a molte patologie tra le quali in particolare la mastite, causata prevalentemente da infezioni batteriche da germi contagiosi e germi ambientali è insufficiente; questa patologia è ancora la più frequente nell'allevamento bovino e influenza negativamente lo stato di salute e benessere dei capi infetti. La lotta alla mastite tramite programmi di controllo mirati dovrebbe essere la priorità di ogni allevamento di bovini da latte e Bufalini ai fini della sanità della mandria, della qualità del prodotto e del benessere degli animali. Il controllo degli insetti e roditori e l'adeguata gestione dei liquami, rappresentano due efficaci interventi di prevenzione per preservare gli animali da possibili infezioni e migliorare la loro condizione di detenzione all'interno della stalla. Gli impegni che devono assumere gli allevatori

all'interno di quest'area superando gli standard della condizionalità previsti dall' art. 5 ed allegato II del Reg. (CE) 73/2009, e da altre normative nazionali, sono riconducibili a:

- adozione di un piano di lotta alle mastiti;
- adozione di un piano di lotta ai sinantropi (mosche e roditori);
- miglioramento dei sistemi di allontanamento dei liquami.

### **Localizzazione**

La localizzazione degli interventi interessa l'intero territorio regionale.

Verrà data una priorità agli allevamenti ricadenti nelle aree ZVN (zone vulnerabili ai nitrati), ZPS (zone a protezione speciale) e SIC (siti d'interesse comunitario).

### **Criteri di ammissibilità**

Sono ammissibili le aziende con almeno 10 UBA. Il valore minimo di UBA è da intendersi per singola specie e tipologia di allevamento. La soglia minima di applicazione della misura è fissata in coerenza con le tipologie di impegni che gli allevatori devono assumere per attivare la misura e sulla base delle caratteristiche e dimensioni medie degli allevamenti zootecnici regionali. Nel caso di tipologie di allevamento estensive al fine di evitare problemi di sfruttamento eccessivo o sottoutilizzazione si dovrà garantire una distribuzione del bestiame nelle aree destinate a pascolo inferiore alle 2 UBA/ha e superiore alle 0,25 UBA/ha. Le aziende dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità di cui all'Allegato II e III del Reg. (CE) 73/2009, e dagli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.

### **Beneficiari**

Imprenditori agricoli e cooperative in quanto conduttori di aziende con allevamento.

### **Entità dell'aiuto**

L'entità complessiva del sostegno spettante a ciascuna azienda beneficiaria durante il periodo, espressa in Euro/UBA, varia a seconda degli impegni di cui dovranno farsi carico le imprese e della specie considerata. In ogni caso l'entità del sostegno per UBA/anno non potrà essere superiore al livello massimo prefissato pari ad € 500.

Il livello del sostegno è stato determinato, relativamente a ciascuna specie animale, considerando i maggiori costi sostenuti o la riduzione dei ricavi a seguito dell'adozione degli impegni ulteriori rispetto a quanto previsto in materia di benessere animale, dalla normativa di riferimento e/o dalla ordinaria conduzione degli allevamenti.

Nella tabella che segue sono indicati i premi suddivisi per specie:

<u>Allevamento</u>	<u>Importo €/UBA</u>		
	<u>Premio base</u>	<u>Premio aggiuntivo</u>	<u>Premio totale</u>
<u>Bovini da latte e Bufalini</u>	<u>€ 200,00</u>	<u>€ 80,00</u>	<u>€ 280,00</u>
<u>Bovini da carne</u>	<u>€ 150,00</u>	-	-
<u>Bovino da carne linea vacca-vitello</u>	<u>€ 100,00</u>	-	-
<u>Ovicapri</u>	<u>€ 197,00</u>	-	-
<u>Suini allevamento intensivi</u>	<u>€ 100,00</u>	-	-
<u>Suini allevamento all'aperto</u>	<u>€ 175,00</u>	-	-
<u>Avicoli</u>	<u>€ 190,00</u>	-	-

Per gli allevatori di vacche da latte che adottano impegni aggiuntivi a quelli base è prevista una premialità (complessivi 280 €/UBA).

I pagamenti verranno corrisposti alle aziende che decidono di introdurre ex-novo gli impegni previsti nella misura, non saranno remunerati gli impegni già soddisfatti dall'azienda prima della presentazione della domanda di aiuto.

La condizione di partenza deve essere verificata e giustificata attraverso idonea documentazione. Il beneficiario è tenuto alla presentazioni di un piano di azioni redatto da un professionista che descriva la situazione di partenza (ex-ante) e gli impegni che l'azienda intende assumere con la partecipazione alla misura (ex-post). L'ARSAA provvederà ad effettuare controlli a campione sull'effettiva situazione di partenza degli allevamenti che decidono di adottare gli impegni.

#### **Descrizione e giustificazione dei differenti impegni**

In relazione ai bisogni aggiuntivi sul benessere degli animali per ciascuna specie e/o tipologia di allevamento sono stati definiti gli impegni per allevatori. Nella tabella che segue sono riportati i maggiori impegni

Specie animale	Categoria di impegno		BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)	Maggiori Impegni		Modalità di controllo	Fascia di Premio
	Descrizione	Impegno specifico per Categoria		Descrizione impegno	Maggiori costi a giustificazione del premio		
BOVINI DA LATTE E BUFALINI	B Miglioramento delle Condizioni di stabulazioni quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale	Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato in relazione alla categoria di peso	La superficie minima di stabulazione, in base delle categorie di peso:	Aumento della superficie minima, in base alle categorie di peso:	Aumento dei costi di gestione dell'allevamento derivante dalla maggiore superficie (aumento costi di pulizia, maggior apporto di manodopera, aumento costi generali)	Controllo documentale (relazione tecnica) per la verifica della situazione aziendale, pre e post intervento. Possibile controllo in azienda per la verifica dell'ampliamento degli spazi.	PREMIO BASE - Obbligatorio  (200 €/UBA)
			1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150;	1,65 mq capo per vitelli con P.V. < 150;			
			1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220;	1,87 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220;			
			1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	1,98 mq capo per vitelli con P.V. > 220.			
		Razionalizzazione della gestione della lettiera con impiego di idonei quantitativi di paglia e ricambio frequente oltre quanto individuato dalle normali pratiche	Ricambio della lettiera: • obbligatorio, solo per i vitelli fino a due settimane di età; • allevamento su lettiera di paglia fino ad 8 settimane di età, con un ricambio frequente senza quantitativi minimi.	Rabboccatura della lettiera, con frequenza quotidiana, e quantitativo minimo di paglia pari a 3 Kg al giorno per capo allevato.	Aumento dei costi di gestione dell'allevamento, maggior apporto di manodopera per ricambio quotidiano lettiera,aumento spese per paglia	Verifica, in azienda, scheda registro operazioni quotidiane (tempo dedicato all'operazione, indicazione quantitativi di paglia utilizzati e verifica documentazione contabile)	
	A Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale	Aumento del numero degli impianti di distribuzione dell'acqua e delle dimensioni oltre le normali condizioni	Distribuzione dell'acqua abbeveratoio singoli:	Distribuzione dell'acqua abbeveratoio collettivo:	Aumento dei costi ordinari legati alla pulizia, al mantenimento in efficienza, al consumo di acqua.	Controllo in azienda degli impianti di distribuzione dell'acqua	
			Abbeveratoio a tazza Singolo / Capi serviti (n.): 10-12 UBA	Abbeveratoio Collettivo a vasca in acciaio a livello costante per ogni 30 capi (con fronte di 1 m) / Capi serviti (n.): 30 UBA		Controllo, in azienda, della scheda registro operazioni quotidiane aziendali	
			Disponibilità idrica/UBA: 0,2-0,6 m2/UBA	Disponibilità idrica/UBA: 0,6-1,8 m2/UBA			
	A Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale	Controllo della qualità delle acque soprattutto per quelle provenienti da pozzo	La normativa vigente – DLgs n. 31/2001 DLgs n. 27/2002 prevede l'utilizzo di acqua potabile e che, in caso di acqua di pozzo, sia sottoposta ad analisi chimica e microbiologica almeno con cadenza annuale.	Adozione di tecniche di filtrazione, al fine di garantire la pulizia, la limpidezza e migliorare gli standard qualitativi.	Maggiore tempo impiegato nella gestione allevamento dovuta a verifica quotidiana delle condizioni qualitative (limpidezza, freschezza)dell'acqua erogata	Verifica, in azienda, della scheda registro operazioni per gestione allevamento	



		Adozione di sistemi di alimentazione differenziata in relazione alle esigenze degli animali in tutte le fasi fisiologiche e in tutti gli stadi di accrescimento	La somministrazione di alimenti non è differenziata per tutti gli stadi fisiologici degli animali e spesso non è supportata da adeguata consulenza specialistica.	Adozione di sistemi di alimentazione differenziata in funzione delle diverse fasi fisiologiche: asciutta, parto, picco di lattazione e lattazione avanzata da individuare attraverso consulenze specialistiche.	Aumento dei costi di gestione per adozione alimentazione differenziata e spese per consulenze specialistiche	Verifica, in azienda, della scheda di registro alimenti e documentazione contabile	
	<b>D</b> <b>Prevenzione delle malattie dovute a pratiche di allevamento e/o da condizioni di detenzione degli animali</b>	Adozione di un piano di lotta ai sinantropi	Il controllo dei sinantropi, in particolare roditori e mosche, avviene con l'utilizzo di prodotti chimici.	Controllo bio-integrato dei sinantropi, in particolare roditori e mosche	Maggiori costi derivanti dalla gestione del controllo bio-integrato	Verifica, in azienda, della scheda di registro operazioni per gestione allevamento e documentazione contabile	
		Adozione di un piano di lotta alle mastiti	Il controllo di malattie e mastiti viene effettuato con analisi periodiche a campione negli animali presenti in stalla	Attuare un piano strutturato di controllo delle mastiti attraverso analisi chimiche del latte	Maggiori costi specialistici per la gestione del panno, quali analisi, controllo citologico periodico del latte		
				Presenza di strutture per la quarantena e di box di isolamento degli animali con particolari esigenze (profilassi, ecc.).	Maggiori costi gestionali per la pulizia e mantenimento di strutture per quarantena	Verifica, in azienda, della scheda di registro operazioni per gestione allevamento e documentazione contabile	<b>PREMIO AGGIUNTIVO - Facoltativo (80 €/UBA)</b>
	<b>B</b> <b>Condizioni di stabulazioni quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b>	Controllo della temperatura e della ventilazione all'interno delle stalle	Ventilazione naturale, che soprattutto in estate, non assicura un ambiente idoneo alle esigenze di benessere degli animali (temperature e umidità eccessive, elevata presenza di gas, ecc.).	L'impegno consiste nel controllo della temperatura mediante l'installazione, mantenimento e manutenzione di impianti automatici di ventilazione	Verifica quotidiana della temperatura, nella taratura dei termostati rispetto alle condizioni climatiche esterne, verifica della ventilazione all'interno delle stalle.	Verifica, in azienda, della scheda di registro impianti di ventilazione	



Specie animale	Categoria di impegno		BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)	Maggiori Impegni		Modalità di controllo	Fascia premio
	Descrizione	Impegno specifico per Categoria		Descrizione impegno	Maggiori costi a giustificazione del premio		
BOVINI DA CARNE	<b>B</b> <b>Miglioramento delle Condizioni di stabulazioni quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b>	Aumento del periodo di pascolo, diminuzione del carico di bestiame per ettaro	La superficie minima di stabulazione, in base delle categorie di peso:	Aumento della superficie minima, in base alle categorie di peso:	Aumento dei costi di gestione dell'allevamento derivante dalla maggiore superficie (aumento costi di pulizia, maggior apporto di manodopera, aumento costi generali)	Controllo documentale (relazione tecnica) per la verifica della situazione aziendale, pre e post intervento. Possibile controllo in azienda per la verifica dell'ampliamento degli spazi.	<b>PREMIO - Obbligatorio (150 €/UBA)</b>
			1,5 mq < 150 P.V. (kg/capo);	1,65 mq capo bovini con P.V. < 150;			
			1,7 mq > 150 > 220 Peso vivo (kg/capo);	1,8 mq capo per bovini con P.V. > 150 < 220;			
			1,8 mq > 220 Peso vivo (kg/capo).	2 mq capo per bovini con P.V. > 220			
	<b>D</b> <b>Prevenzione delle malattie dovute a pratiche di allevamento e/o da condizioni di detenzione degli animali</b>	Razionalizzazione della gestione della lettiera con impiego di idonei quantitativi di paglia e ricambio frequente oltre quanto individuato dalle normali pratiche	Ricambio della lettiera: • obbligatorio, solo per i vitelli fino a due settimane di età; • allevamento su lettiera di paglia fino ad 8 settimane di età, con un ricambio frequente senza quantitativi minimi.	Rabboccatura della lettiera, con frequenza quotidiana, e quantitativo minimo di paglia pari a 3 Kg al giorno per capo allevato.	Aumento dei costi di gestione dell'allevamento, maggior apporto di manodopera per ricambio quotidiano lettiera, aumento spese per paglia	Verifica aziendale della scheda di registro operazioni quotidiane (tempo dedicato all'operazione, indicazione quantitativi di paglia utilizzati e verifica documentazione contabile)	
			Introduzione del controllo biointegrato dei sinantropi, in particolare roditori e mosche	Maggiori costi derivanti dalla gestione del controllo bio-integrato	Il controllo dei sinantropi, in particolare roditori e mosche, avviene con l'utilizzo di prodotti chimici	Verifica, in azienda, della scheda di registro operazioni per gestione allevamento e documentazione contabile	

Specie animale	Categoria di impegno		BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)	Maggiori Impegni		Modalità di controllo	Fascia premio
	Descrizione	Impegno specifico per Categoria		Descrizione impegno	Maggiori costi a giustificazione del premio		
BOVINI DA CARNE (linea vacca-vitello)	<b>B Miglioramento delle Condizioni di stabulazioni quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b>	Aumento del periodo di pascolo, diminuzione del carico di bestiame per ettaro	La superficie minima di stabulazione, in base delle categorie di peso:	Aumento della superficie minima, in base alle categorie di peso:	Aumento dei costi di gestione dell'allevamento derivante dalla maggiore superficie (aumento costi di pulizia, maggior apporto di manodopera, aumento costi generali)	Controllo documentale (relazione tecnica) per la verifica della situazione aziendale, pre e post intervento. Possibile controllo in azienda per la verifica dell'ampliamento degli spazi.	<b>PREMIO - Obbligatorio (100 €/UBA)</b>
			1,5 mq< 150 P.V. (kg/capo);	1,65 mq capo bovini con P.V. < 150;			
			1,7 mq> 150 >220 Peso vivo (kg/capo);	1,8 mq capo per bovini con P.V. > 150 < 220;			
			1,8 mq >220 Peso vivo (kg/capo).	2 mq capo per bovini con P.V. > 220			
	<b>C Accesso all'aperto</b>	Razionalizzazione della gestione della lettiera con impiego di idonei quantitativi di paglia e ricambio frequente oltre quanto individuato dalle normali pratiche	Ricambio della lettiera: <ul style="list-style-type: none"> <li>• obbligatorio, solo per i vitelli fino a due settimane di età;</li> <li>• allevamento su lettiera di paglia fino ad 8 settimane di età, con un ricambio frequente senza quantitativi minimi.</li> </ul>	Rabboccatura della lettiera, con frequenza quotidiana, e quantitativo minimo di paglia pari a 3 Kg al giorno per capo allevato.	Aumento dei costi di gestione dell'allevamento, maggior apporto di manodopera per ricambio quotidiano lettiera, aumento spese per paglia	Verifica aziendale della scheda di registro operazioni quotidiane (tempo dedicato all'operazione, indicazione quantitativi di paglia utilizzati e verifica documentazione contabile)	
		Superfici più ampie per il pascolamento	Carico di bestiame massimo 1,4 UBA/Ha superficie foraggera aziendale.	Carico di bestiame massimo 1,2 UBA/Ha superficie foraggera aziendale.	Aumento dei costi di gestione dell'allevamento, maggior apporto di manodopera	Controllo documentale (relazione tecnica) per la verifica del rapporto UBA/ha.	
		Maggiore tempo di permanenza degli animali all'aperto	Permanenza degli animali in stalla con paddok nel periodo autunno-vernino-primaverile per circa otto mesi ed obbligo di pascolamento per 4 mesi su almeno il 50% della superficie aziendale foraggera	Aumento del periodo di pascolamento all'esterno da 4 a 6 mesi all'anno su almeno il 65% della superficie aziendale foraggera		Verifica aziendale della scheda di registro operazioni quotidiane	

Specie animale	Categoria di impegno		BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)	Maggiori Impegni		Modalità di controllo	Fascia Premio
OVICAPRINI	Descrizione	Impegno specifico per categoria		Descrizione impegni	Maggiori costi a giustificazione del premio		
	A Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale	Aumento del numero degli impianti di distribuzione dell'acqua e delle dimensioni oltre le normali condizioni	Le attrezzature per la somministrazione dell’ acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono	Oltre ai normali abbeveratoi introduzione di almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 50 capi, sottoposto a controllo quotidiano al fine di garantirne la pulizia ed il corretto funzionamento	Aumento dei costi ordinari legati alla pulizia, al mantenimento in efficienza, al consumo di acqua.	Controllo in azienda degli impianti di distribuzione dell'acqua e della scheda registro operazioni quotidiane aziendali	Premio obbligatorio (197 €/UBA)
	B Condizioni di stabulazioni quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale	Razionalizzazione della gestione della lettiera con impiego di idonei quantitativi di paglia e ricambio frequente oltre quanto individuato dalle normali pratiche	La rabboccatura della lettiera non avviene con sistematicità e in quantità inferiore al chilogrammo di paglia per UBA	Rabboccatura della lettiera, con frequenza quotidiana, e quantitativo minimo di paglia pari a 1,5 Kg al giorno per capo allevato.	Aumento dei costi di gestione dell’allevamento, maggior apporto di manodopera per ricambio quotidiano lettiera,aumento spese per paglia	Verifica, in azienda, scheda registro operazioni quotidiane (tempo dedicato all’operazione, indicazione quantitativi di paglia utilizzati e verifica documentazione contabile)	
	D Prevenzione delle malattie dovute a pratiche di allevamento e/o da condizioni di detenzione degli animali	Adozione di un piano prevenzioni malattie	A causa delle limitate disponibilità di superfici, non si effettua una sufficiente turnazione dei pascoli con rischi di malattie ed infezioni né tantomeno si provvede al controllo delle erbe infestanti	Occorre realizzare una turnazione e un'annuale ripulitura programmata del pascolo anche attraverso lo sfalcio del cotico erboso	Maggiori costi di gestione legati alle lavorazioni di ripulitura del pascolo.	Verifica, in azienda, della scheda di registro operazioni per gestione allevamento e documentazione contabile	
		Adozione di un piano di lotta ai sinantropi (mosche e roditori);	Il controllo dei sinantropi, in particolare roditori e mosche, avviene con l’utilizzo di prodotti chimici	Introduzione del controllo biointegrato dei sinantropi, in particolare roditori e mosche	Maggiori costi derivanti dalla gestione del controllo bio-integrato		
	Adozione di un piano di lotta alle mastiti	La mungitura delle pecore in lattazione avviene in maniera indifferenziata tra primipare e non, con frequenti danneggiamenti/infezioni delle mammelle delle giovani pecore	Separazione delle primipare dalle pluripare, nei primi trenta giorni dal parto, al fine di consentire un più attento controllo sui singoli capi in fase di mungitura	Maggiori costi specialistici per la gestione del piano, quali analisi, controllo citologico periodico del latte			

Specie animale	Categoria di impegno		BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)	Maggiori Impegni		Modalità di controllo	Fascia Premio
	Descrizione	Impegno specifico per categoria		Descrizione impegni	Maggiori costi a giustificazione del premio		
SUINI (ALLEVAMENTI ALL'APERTO)	<b>A</b> <b>Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale</b>	Controllo della qualità delle acque	L'acqua di abbeverata, nella normale pratica agricola, viene somministrata in quantità e qualità stabilite dalla normativa vigente che regola anche le modalità di accesso alla stessa	Per garantire la qualità dell'acqua somministrata: effettuazione di almeno una analisi/anno chimico/fisica/microbiologica dell'acqua di abbeverata.	Aumento dei costi ordinari di gestione dell'allevamento per controllo su acqua da abbeverata.	Controllo in azienda della scheda registro operazioni/attività e documentazione contabile	<b>Premio obbligatorio (175 €/UBA)</b>
	<b>B</b> <b>Condizioni di stabulazioni quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b>	Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato in relazione alla categoria di peso	Nella normale pratica agricola, negli allevamenti estensivi di suini: - <b>le scrofe</b> vengono isolate in recinti (zona parto) di circa 70-100 mq - <b>i suini</b> , dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di circa 4-7 mq/capo, per tutte le categorie di peso	Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso: - <b>scrofe</b> in zona parto con relativa nidata, almeno 150 mq totali; - <b>suinetti</b> dallo svezzamento fino a 50 Kg di peso vivo, almeno 5 mq/capo; - <b>suini</b> oltre i 50 Kg di peso vivo, almeno 10 mq/capo	Aumento dei costi di gestione dell'allevamento derivante dalla maggiore superficie (maggior apporto di manodopera, aumento costi generali)	Controllo documentale (relazione tecnica) per la verifica della situazione aziendale, pre e post intervento. Possibile controllo in azienda per la verifica dell'ampliamento degli spazi.	

Specie animale	Categoria di impegno		BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)	Maggiori Impegni		Modalità di controllo	Fascia Premio
	Descrizione	Impegno specifico per categoria		Descrizione impegni	Maggiori costi a giustificazione del premio		
SUINI (ALLEVAMENTI INTENSIVI)	A Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale	Controllo della qualità delle acque	L'acqua di abbeverata, nella normale pratica agricola, viene somministrata in quantità e qualità stabilite dalla normativa vigente che regola anche le modalità di accesso alla stessa	Per garantire la qualità dell'acqua somministrata: effettuazione di almeno una analisi/anno chimico/fisica/microbiologica dell'acqua di abbeverata.	Aumento dei costi ordinari di gestione dell'allevamento per controllo su acqua di abbeverata.	Controllo in azienda della scheda registro operazioni/attività e documentazione contabile	Premio (100 €/UBA)
	B Condizioni di stabulazioni quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale	Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato in relazione alla categoria di peso	La direttiva 2008/120/CE del Consiglio stabilisce la superficie minima di stabulazione distinguendo tra: • <b>suinetto o suino</b> all'ingrasso allevato in gruppo, per le diverse categorie di peso; • <b>ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi.</b>	Aumento di disponibilità di superficie/capo in relazione alle categorie di peso: <b>Suinetto &lt; 10 Kg</b> (mq/capo) 0,165; <b>Suinetto 10÷20 Kg</b> (mq/capo) 0,22; <b>Suinetto 20,1÷30 Kg</b> (mq/capo) 0,35; <b>Suino 30,1÷50 Kg</b> (mq/capo) 0,45; <b>Suino 50,1-85 Kg</b> (mq/capo) 0,61; <b>Suino 85,1-110 Kg</b> (mq/capo) 0,72; <b>Suino &gt; 110 Kg</b> (mq/capo) 1,1. <div>La superficie libera a disposizione di ciascuna <b>scrofetta</b> dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi devono essere rispettivamente di almeno 1.8 mq e 2.5 mq.</div>	Aumento dei costi di gestione dell'allevamento, maggior apporto di manodopera	Controllo documentale (relazione tecnica) per la verifica della situazione aziendale, pre e post intervento. Possibile controllo in azienda per la verifica dell'ampliamento degli spazi.	
			<b>Le scrofe e le scrofette</b> , ai sensi della direttiva 2008/120/CE del Consiglio, sono allevate in gruppo di 10 o più unità nel periodo compreso tra le quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. <u>I lati del recinto devono avere una lunghezza &gt; 2.8 m.<sup>7</sup></u>	Per le <b>scrofe e le scrofette</b> che vengono allevate in gruppo di 10 o più unità nel periodo compreso tra le quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. <u>Aumento dei lati del recinto: lunghezza &gt; 3.2 m.</u>			
				Controllo della temperatura e della ventilazione all'interno delle stalle	Ventilazione naturale, che soprattutto in estate, non assicura un ambiente idoneo alle esigenze di benessere degli animali (temperature e umidità eccessive, elevata presenza di gas, ecc.).	L'impegno consiste nel controllo della temperatura mediante l'installazione, mantenimento e manutenzione di impianti automatici di ventilazione	

<sup>7</sup> Tale condizione sarà obbligatoria, a partire dal 1/01/2013, per tutte le aziende con 10 o più scrofe.

	<b>D</b> <b>Prevenzione delle</b> <b>malattie dovute a</b> <b>pratiche di</b> <b>allevamento e/o da</b> <b>condizioni di</b> <b>detenzione degli</b> <b>animali</b>	Adozione di un piano prevenzioni malattie (disinfestazione programmata)	Gli animali tenuti in sistemi di allevamento intensivo sono sottoposti ad un'assistenza frequente dell'uomo, pratica che prevede tra l'altro ispezioni almeno una volta al giorno.	Per prevenire l'insorgenza di malattie o sofferenze degli animali riconducibili alla pratica di allevamento descritta, bisogna definire ed attuare un programma annuale di disinfestazione.	Maggiori costi di gestione dell'allevamento (manodopera/prodotti per la disinfestazione).	Verifica, in azienda, della scheda di registro operazioni per gestione allevamento e documentazione contabile	
--	--	---	--	---	--	--	--



Specie animale	Categoria di impegno		BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)	Maggiori Impegni		Modalità di controllo	Fascia premio
	Descrizione	Impegno specifico per categoria		Descrizione impegni	Maggiori costi a giustificazione del premio		
GALLINE OVAIOLE (Allevamenti intensivi a terra)	<b>B</b> <b>Condizioni di stabulazioni quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b>	Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato in relazione alla categoria di peso	Negli allevamenti intensivi a terra, la normativa vigente (Direttiva 99/74/CE) prevede una densità massima di 9 galline/mq (1 gallina/111 cmq)	Il maggiore impegno combina l'aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra e la realizzazione di accessi all'aperto, con il seguente rapporto: densità massima 0,23 gallina/mq pari a 1gallina/4340 cmq, di cui 4.000 cmq in rotazione all'aperto e 340 cmq al coperto. Non può essere superato il limite di 2300 galline/ha/anno	Aumento dei costi di gestione dell'allevamento, maggior apporto di manodopera	Controllo documentale (relazione tecnica) per la verifica della situazione aziendale, pre e post intervento. Possibile controllo in azienda per la verifica dell'ampliamento degli spazi.	<b>Premio obbligatorio (190 €/UBA)</b>
POLLI DA CARNE (allevamenti intensivi a terra al coperto)	<b>B</b> <b>Condizioni di stabulazioni quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b>	Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato in relazione alla categoria di peso	Negli allevamenti intensivi a terra, la normativa vigente (Direttiva 99/74/CE) prevede una densità massima di 2.6 capi/mq	Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra densità massima 1 capo/2 mq	Aumento dei costi di gestione dell'allevamento, maggior apporto di manodopera	Controllo documentale (relazione tecnica) per la verifica della situazione aziendale, pre e post intervento. Possibile controllo in azienda per la verifica dell'ampliamento degli spazi.	<b>Premio obbligatorio (190 €/UBA)</b>





### **Durata degli impegni ed altri elementi**

Gli impegni adottati nell'ambito della presente misura hanno una durata complessiva di 5 anni. Il premio è annuale. Le UBA dichiarate nella presentazione della domanda iniziale devono essere mantenute per 12 mesi dal momento della presentazione della prima istanza. Eventuali variazioni per gli anni successivi devono essere comunicate al momento della presentazione della domanda annuale e gli impegni dovranno essere mantenuti per i successivi 12 mesi.

La Regione adotterà un sistema di controllo, per la verifica della situazione ex-ante, sul 25 % delle aziende beneficiarie del premio.

### **Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura.**

La misura è gestita dalla Regione con emanazione di bandi pubblici che dettaglieranno gli aspetti tecnici e finanziari, le cui procedure saranno informatizzate.

### **Coerenza con altri regimi di sostegno**

Per quanto riguarda la coerenza e complementarietà con il I pilastro della PAC, vale quanto riportato al capitolo 10 del presente programma.

Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti previsti dalla presente Misura con gli aiuti connessi alla applicazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, al momento non esiste alcuna sovrapposizione. Le norme previste per l'applicazione dell'art. 68 non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche degli impegni previsti dalla presente Misura.

### **Criteri di selezione**

<i><b>Criteri di selezione</b></i>	<i><b>Punteggi</b></i>	<i><b>Condizioni</b></i>
Aziende ad allevamento intensivo con stabulazione fissa che passano alla stabulazione libera	13	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	12	
Superfici agricole appartenenti alle aree ZVNOA	10	
Superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari;	9	
Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (punti 4) a “catastrofico”(punti 7);	Max 7	
Aziende con un numero di UBA > di 15	5	
Combinazione con le azioni “2” ed “4” della Misura 214	4	



### **Finanziamento**

**Costo Totale: 6.000.000 Euro**

**Spesa Pubblica: 6.000.000 Euro**

### **Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari**

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-2013
Prodotto	Numero di aziende che ricevono il sostegno	300
	Numero di contratti per il benessere degli animali	300
Risultato	Zone caratterizzate da una gestione positiva del territorio	1.714
	- per la biodiversità e l'adozione di tecniche ad alto valore ambientale	0
	- per la qualità dell'acqua	0
	- per il cambiamento climatico	0
	- per la qualità del suolo	0
	- per il contrasto alla marginalizzazione e all'abbandono delle terre	1.714
Impatto	Inversione del declino delle biodiversità (%)	18.97
	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	0
	Miglioramento della qualità delle acque	0
	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici	909

### **5.3.2.1.6    *Sostegno agli investimenti non produttivi***

#### **1.      Titolo della Misura**

Investimenti non produttivi

#### **2.      Codice misura**

216

#### **3.      Articoli di riferimento**

Art. 36 (a) (vi) e art. 41 del Regolamento (CE) n. 1698/05.

Art. 29 e punto 5.3.2.1.6 dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1974/06.

#### **4.      Motivazioni dell'intervento**

La motivazione alla base dell'attuazione di questa misura è l'incentivazione degli agricoltori a realizzare opere di pubblica utilità (consistenti in beni non commerciabili oppure servizi di manutenzione ambientale), non vantaggiose dal punto di vista economico ma che comportano una gestione migliorativa del territorio e che sono tese a valorizzare l'ambiente ed il paesaggio nei sistemi agricoli. Gli interventi promossi con questa misura servono, inoltre, a mitigare gli impatti dell'attività agricola sull'ambiente, ridurre il conflitto tra le attività agricole e le esigenze di tutela degli habitat e delle specie, conservare lo spazio naturale anche favorendo il mantenimento o la ricostruzione di elementi del paesaggio rurale.

#### **5.      Obiettivi**

La misura mira a:

- a) migliorare la complessità degli agroecosistemi;
- b) mantenere e/o ripristinare il paesaggio dei sistemi agricoli oltre che migliorare la fruibilità delle risorse naturali presenti.
- c) migliorare la qualità delle acque e incrementare la presenza di corridoi ecologici;
- d) ricostituire habitat favorevoli al rifugio e alla riproduzione della fauna selvatica.

#### **6.      Finalità e azioni della misura**

La misura ha la finalità di sostenere gli investimenti non remunerativi necessari all'adempimento degli impegni agroambientali. Inoltre, ha lo scopo di sostenere gli investimenti aziendali che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altre aree di grande pregio naturale, come le aree agricole ad elevato valore naturalistico.

*AZIONE 1 - Ripristino o impianto di siepi, filari di alberi non produttivi, boschetti*, ai bordi degli appezzamenti o con funzioni connettive tra zone coltivate, per incrementare il livello di complessità degli agroecosistemi, in particolare a beneficio dell'entomofauna utile o dell'avifauna, il cui ruolo è insostituibile nella lotta biologica ai fitofagi. L'intervento prevede la messa a dimora di specie vegetali autoctone o ben acclimatate. Inoltre, qualora si intervenga in aree Natura 2000, in cui si tutelano la macchia mediterranea, si devono mettere a dimora specie tipiche di tali habitat.

*AZIONI 2 - Ripristino di muretti a secco e terrazzamenti collinari o montani*. Il sostegno può essere erogato per il ripristino/riattamento dei muretti a secco e terrazzamenti, realizzato con materiale reperito in loco. Le opere per le quali si può ottenere il sostegno non possono riguardare costruzioni ex-novo, ma già esistenti al 31/12/2005. Si dà priorità agli interventi collettivi, che vedano la partecipazione di più aziende confinanti.

*AZIONI 3 - Impianto di fasce vegetate lungo i corsi d'acqua, naturalizzazione dei canali di bonifica ed irrigui, realizzazione di corridoi ecologici.* Questa azione è finalizzata al miglioramento dei paesaggi rurali ed alla ricostituzione di ambienti ripariali aventi diverse funzioni ecologiche (stabilizzazione delle sponde e contenimento dei fenomeni erosivi, riduzione della concentrazione di inquinanti chimico-fisici nelle acque, creazione di habitat per numerose specie di uccelli di interesse comunitario); questa azione contribuisce, inoltre, al perseguimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE. Nei luoghi in cui si riterrà possibile ed opportuno, l'azione potrà comprendere la sostituzione di opere di contenimento e/o canalizzazione rigide (arginature in cemento armato), con opere a funzione analoga realizzate secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Le specie vegetali da impiantare devono essere quelle tipiche degli ambienti ripariali e, nelle aree della Rete Natura 2000 in cui sono tutelati ambienti ripariali, quelle che caratterizzano tali habitat.

*AZIONI 4 - Creazione e riqualificazione di zone umide* ai lati di corsi d'acqua o dei canali oppure fra gli appezzamenti coltivati, attraverso la conservazione sopra i minimi del livello dell'acqua anche con la realizzazione di manufatti idraulici "ad hoc", risagomatura delle sponde e dei fondali al fine di ricreare microhabitat di interesse faunistico, controllo sulla immissione di sostanze reflue o di altra natura agricola inquinante, ripristino e controllo della vegetazione palustre con formazione anche di fasce sufficientemente estese di canneto, modellamento delle stesse con tagli per parcelle a rotazione in modo da favorire la formazione di anse e canaletti interni, costituzione, ripristino di collegamenti con siepi e filari tra la zona umida considerata e altri biotopi interattivi presenti nell'intorno (bacini, canali, corsi d'acqua minori) o l'asta fluviale principale.

Le AZIONI 2, 3 e 4 afferiscono alla seconda tipologia proposta, quella degli investimenti che valorizzano in termini di pubblica utilità le aree Natura 2000. L'AZIONE 1 è ascrivibile sia alla prima tipologia, poiché può essere intrapresa nelle aziende che praticano l'agricoltura biologica o la produzione integrata, che alla seconda, in quanto si rende possibile la sua adozione anche nelle aree Natura 2000 od in altre aree di grande pregio.

## **7. Beneficiari**

Imprenditori agricoli singoli o associati, ed altri soggetti pubblici e privati conduttori di azienda agricola.

## **8. Descrizione della connessione agli impegni agroambientali**

Come accennato, l'AZIONE 1 è localizzabile anche nelle aziende che adottano agricoltura biologica o produzione integrata, oltre che nelle aree Natura 2000 e nelle altre aree di pregio. La possibilità di utilizzare questa tipologia di investimento per completare e potenziare gli effetti delle suddette tecniche agronomiche ecocompatibili rappresenta la connessione con gli impegni agroambientali. Le altre AZIONI sono finalizzate ad incrementare il livello di pubblica utilità nelle aree Natura 2000 e nelle altre aree di pregio.

## **9. Localizzazione**

Le Azioni sono localizzate con priorità nelle aziende che ricadono nelle seguenti aree:

- Aree Natura 2000, individuate ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
- Aree di rilevante interesse naturalistico come le Aree agricole ad elevato valore naturalistico.

## **10. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso.**

L'azione 1 si attua nelle aziende che adottano contestualmente la "Produzione Biologica" o la "Produzione integrata". Per quanto concerne la realizzazione di siepi e la costituzione ed il

mantenimento di boschetti, la superficie investita non potrà superare il 10% della S. A. U. aziendale. Gli interventi da realizzare in Aree Natura 2000 dovranno essere conformi ai relativi piani di Gestione. Il costo ordinario delle opere verrà individuato mediante il relativo prezzario ufficiale della Regione Calabria opportunamente rivalutato in quanto risalente al 2000.

Si precisa che le fasce tampone, a partire dal 1/01/2012, non sono ammesse a finanziamento in quanto divenute impegno obbligatorio di condizionalità (cfr. DM n. 27417 del 22 dicembre 2011).

#### **11. Descrizione della valorizzazione della pubblica utilità nelle aree Natura 2000**

Le AZIONI 2, 3 e 4 di questa misura permettono di avere ricadute positive in termini di valorizzazione della pubblica utilità nelle aree Natura 2000 e nelle altre aree di pregio ambientale (aree agricole e forestali ad elevato interesse naturalistico. In particolare, grazie al sostegno ad interventi come il ripristino di siepi, filari e boschetti si consentirà di rivalutare il territorio accrescendo la biodiversità e permettendo così l'incremento dell'attrattività dei territori con ricadute positive sul turismo rurale. Inoltre la realizzazione di muretti a secco e terrazzamenti collinari e montani permetterà di prevenire il dissesto idrogeologico con conseguente riduzione dei danni causati da alluvioni e fenomeni naturali. Ma il sostegno ad investimenti ad esempio nel settore della riqualificazione dei corsi d'acqua e delle zone umide permetterà anche di ottimizzare l'utilizzo della risorsa acqua ed attenuare i mutamenti climatici.

#### **12. Entità dell'aiuto**

Tutte le tipologie saranno finanziate con un contributo in conto capitale del 100% della spesa ammissibile.

Si accorda, relativamente ai soli investimenti, un anticipo non superiore al 50% del finanziamento pubblico dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa del 110% del suo valore (cfr. art. 56 Reg. (UE) n. 679/2011).

#### **13. Coerenza con altri regimi di sostegno**

Per quanto riguarda la coerenza e complementarietà con il I Pilastro della PAC, vale quanto riportato al capitolo 10 del presente programma.

#### **14. Finanziamento**

**Costo totale:** 3.833.333 Euro

**Spesa pubblica:** 3.833.333 Euro

#### **15. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari**

<b>Tipo di Indicatore</b>	<b>Indicatori comuni</b>	<b>Obiettivo 2007-2013</b>
Prodotto	Numero di aziende agricole e aziende appartenenti ad altri gestori del territorio che ricevono il sostegno	77
	Volume totale degli investimenti	3.833.333
	Superficie interessata dagli interventi	7.667
Risultato	Zone caratterizzate da una gestione positiva del territorio	7.667
	- per la biodiversità e l'adozione di tecniche ad alto valore ambientale	7.667
	- per la qualità dell'acqua	0
	- per il cambiamento climatico	0
	- per la qualità del suolo	0
	- per il contrasto alla marginalizzazione e all'abbandono delle terre	7.667
Impatto	Inversione del declino delle biodiversità (%)	67.4 18.97
	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	131 19
	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici	0

<b>Criteri di selezione</b>	<b>Punteggi</b>	<b>Condizioni</b>
Aziende ad allevamento intensivo con stabulazione fissa che passano alla stabulazione libera	13	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	12	
Superfici agricole appartenenti alle aree ZVNOA	10	
Superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari	9	
Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (punti 4) a “catastrofico”(punti 7)	Max 7	
Aziende con un numero di UBA > di 15	5	
Combinazione con le azioni “2” ed “4” della Misura 214	4	

## ***Misure rivolte alla promozione dell'utilizzo sostenibile delle superfici forestali***

### *Disposizioni comuni a tutte le misure*

La Regione Calabria è dotata del Piano Regionale Forestale, approvato con delibera di Giunta n. 701 del 9 novembre 2007, che tiene conto della:

- × Strategia forestale dell'Unione europea;
- × Piano d' Azione Forestale dell'Unione Europea (Forest Action Plan);
- × Sistema Informativo Europeo sugli Incendi Forestali nel quadro del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento e del Consiglio;
- × la normativa in materia di tutela e conservazione degli habitat e della biodiversità di cui alla direttiva 79/409/CEE (designazione di zone di protezione speciali -ZPS- per la protezione degli uccelli selvatici), di cui alla direttiva 92/43/CEE (designazione di siti di importanza comunitaria - SIC - per la conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, della flora e della fauna selvatica);
- × le Linee guida nazionali, D. Lgs n. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- × Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi 2007 – 2009 (Legge 21 Novembre 2000 n. 353 – Articolo 3 - Legge quadro in materia di incendi boschivi);

Programma autosostenibile di sviluppo nel settore forestale regionale.

Gli elementi essenziali caratterizzanti il Piano Regionale Forestale, sono inquadrabili in sei obiettivi prioritari, a loro volta sviluppati in azioni e misure di intervento, di seguito elencati:

1. miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della pianificazione e della gestione del sistema forestale regionale;
2. miglioramento dell'assetto idrogeologico, conservazione del suolo, fissazione di carbonio;
3. tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio forestale esistente;
4. ampliamento delle superfici forestali,
5. sviluppo delle produzioni e delle attività economiche;
6. sviluppo del potenziale umano e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, si riportano le coerenze tra le misure del PSR e gli obiettivi e le azioni del Piano Forestale regionale:

- le misure 221 e 223 sono coerenti con l'obiettivo 2 nelle azioni 2A "Gestione forestale orientata alla conservazione del suolo", 2B "Interventi di bonifica montana a carattere estensivo", 2D "prevenzione e contenimento dei rischi di desertificazione" e 2E "Miglioramento della capacità di fissazione del carbonio atmosferico".
- la misura 226 è coerente con l'obiettivo 3 nelle azioni 3A "Prevenzione e lotta agli incendi boschivi", 3C "Conservazione e miglioramento della biodiversità".
- la misura 227 è coerente con l'obiettivo 3 nelle azioni 3D "Gestione e miglioramento nelle foreste pubbliche", 3E "Gestione e miglioramento delle foreste di proprietà privata", 3G "gestione dei boschi delle aree protette e nelle aree Natura 2000 orientata agli specifici obiettivi di tutela e conservazione"

Il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi inquadra, in base alla classifica del territorio secondo il grado di rischio di incendio adottata dall'Italia ed approvata dalla Commissione dell'Unione Europea con decisione C(93) 1619

del 24/06/1993, l'intera Calabria come area ad alto rischio. Per quanto detto gli interventi di prevenzione ed antincendio sono riferibili a tutto il territorio calabrese.

Tutti gli interventi del settore forestale previsti nel presente programma rispettano gli obiettivi e le misure di intervento del Piano Forestale Regionale.

Per le definizioni di "Foresta" e "Zona boschiva" la Regione Calabria fa riferimento a quanto riportato nel Reg. (CE) 1974/2006, all'art.30 paragrafi 2 e 3.



### 5.3.2.2.1 *Imboschimento di terreni agricoli*

#### 1. Titolo della Misura

Primo imboschimento di terreni agricoli

#### 2. Codice misura

221

#### 3. Articoli di riferimento

Art. 36 (b) (i) e art. 43 del Regolamento (CE) 1698/05.

Articoli 30 e 31 e punto 5.3.2.2.1 dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1974/06.

#### 4. Motivazioni dell'intervento

L'estensione di popolamenti forestali alle superfici agricole marginali e/o contribuisce innanzitutto alla protezione del suolo dall'erosione, dalla compattazione e si oppone alla diminuzione di sostanza organica; consente, inoltre, di valorizzare tali aree dal punto di vista produttivo e/o di contrastare gli effetti nocivi dell'attività agricola sull'ambiente. In aggiunta, contribuisce alla prevenzione degli incendi, laddove si mettano a dimora specie resistenti al fuoco (p.e. sughere) e delle calamità naturali, alla mitigazione del cambiamento climatico ed alla preservazione del paesaggio e delle biodiversità, in linea con gli orientamenti strategici comunitari quali la salvaguardia della biodiversità, la preservazione e lo sviluppo dei sistemi forestali ad elevata valenza naturale, la regimazione delle acque e l'attenuazione del cambiamento climatico, perseguiti dagli obiettivi verticali di asse come la "Tutela del territorio", la "Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde", la "Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione dei sistemi agro-forestali ad alto valore naturale". Inoltre la produzione di biomassa legnosa derivante dall'imboschimento di terreni agricoli consente il perseguimento di un altro obiettivo prioritario dell'asse II, la "Riduzione dei gas serra". Per sortire tali effetti positivi, l'imboschimento dovrà, quindi essere realizzato in maniera confacente all'ambiente e alle condizioni locali, sulla base di un articolato processo di zonazione del territorio, che tiene conto delle caratteristiche pedo-climatiche descritte nell'ambito della "Carta dei suoli" della Calabria, potenziandone al tempo stesso la biodiversità. I criteri di selezione dei terreni su cui intervenire, specificati al paragrafo 9, consentono di individuare quelle superfici su cui l'intervento è ecocompatibile e migliorativo della situazione ambientale. La realtà della Calabria presenta zone, prevalentemente montane o collinari, disseminate su tutto il territorio, in cui si assiste ad progressivo abbandono dei terreni agricoli marginali. Su gran parte di queste si sovrappongono altre minacce che sono quelle del dissesto idrogeologico e dell'erosione. Infine, per completare il panorama, in Calabria si rileva anche una bassa produzione di energia da fonti rinnovabili. Ciò premesso, la forestazione di questi terreni agricoli marginali è una delle possibili soluzioni per la salvaguardia ambientale e sociale di questi territori.

La misura, per come già strutturata, risulta pienamente rispondente alla priorità "**cambiamenti climatici**" di cui all'art. 16 bis, par 1, lettera a), del Reg. (CE) n. 1698/05, introdotta a seguito della valutazione dello stato di salute della PAC - *Health Check*.

#### ○ Obiettivi

La misura persegue i seguenti obiettivi legati alla priorità "**cambiamenti climatici**":

- Potenziamento del patrimonio forestale per contrastare l'erosione ed il dissesto idrogeologico.
- Difesa quali-quantitativa delle acque a partire da una gestione sostenibile del bosco.
- Aumento dell'assorbimento di anidride carbonica e fissazione del carbonio.
- Aumento della disponibilità di biomassa per la produzione di energia rinnovabile.
- Riqualificazione e valorizzazione del paesaggio agrario.

## **6. Finalità e azioni**

La misura prevede il primo imboschimento di terreni agricoli, cioè terreni già destinati a colture agrarie, mediante la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con latifoglie e/o conifere, destinati alla produzione di materiale legnoso. La misura si articola nelle seguenti **azioni**:

- realizzazione e manutenzione di popolamenti forestali naturaliformi (boschi permanenti);
- realizzazione e manutenzione di popolamenti polispecifici, composti da specie a legno pregiato, prevalentemente latifoglie (turno superiore ad anni 15).

Le specie messe a dimora potranno essere solo specie autoctone, espressione della potenzialità fitoclimatica dei luoghi.

Il periodo vincolativo non potrà essere inferiore a 15 anni.

## **7. Beneficiari**

Imprenditori agricoli singoli ed associati, ogni altra persona fisica o entità di diritto privato, ed enti pubblici, in quanto aventi titolo sulle superfici oggetto degli interventi.

## **8. Definizione di terreno agricolo**

Per “terreno agricolo” si intende il terreno nel quale l’imprenditore agricolo esercita una delle attività considerate dall’art. 2135 del C.C.

Le categorie di terreno agricolo ammesse al sostegno sono individuate in:

- seminativi, colture permanenti, altre coltivazioni agricole (esclusi gli orti familiari), che risultano essere stati in produzione nei due anni precedenti la presentazione della domanda;
- ammissibili ai sostegni in riferimento all’art. 42 del Reg. (CE) n. 1698/05.

Non sono ammissibili al sostegno le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo e le superfici in genere che risultano in fase di rinaturalizzazione e quelle percorse da incendio. Tale esclusione è da estendere anche alle superfici nelle quali è stato introdotto il regime sodivo in attuazione di specifiche Misure della precedente programmazione.

## **9. Definizione di imprenditore agricolo**

Per “imprenditore agricolo”, ai fini dell’articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, si intende colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro. Questo soggetto nella legislazione italiana, in particolare nel Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è l’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), cioè colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Nel caso in cui l’azienda sia localizzata in una zona svantaggiata le percentuali di riferimento sono il 25% del tempo lavorativo ed il 25% del reddito globale. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

## **10. Localizzazione**

La misura si applica prevalentemente nelle zone intensive con priorità in quelle che ricadono all’interno delle ZVN e nelle aree del territorio regionale dove il rischio di degrado dei suoli è stato rilevato mediante la Carta del “Rischio di erosione dei suoli” della Calabria. Tali aree sono state individuate sulla base di un articolato processo di zonizzazione del territorio, che tiene conto delle caratteristiche pedo-climatiche descritte nell’ambito della “Carta dei suoli” della Calabria, e del loro basso indice di boscosità. Inoltre, ai fini della corresponsione dell’aiuto sono previste, altresì, le seguenti priorità territoriali, in ordine di importanza decrescente:

- siti compresi nei siti Natura 2000;
- aree a Parco e altre zone protette.

## 11. Vincoli e limitazioni

Sono escluse dal sostegno le aree ad idromorfia diffusa o ad elevata salinità.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Reg. (CE) 1698/2005, l'imboschimento realizzato nei siti Natura 2000 designati ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE deve essere compatibile con gli obiettivi di gestione del sito interessato. Pertanto è subordinato alla presenza dei piani di gestione. Inoltre per gli interventi nei siti Natura 2000, a norma dell'art.6 paragrafo 3 della Dir. (CEE) 93/43 del 14 giugno 1993, è richiesta la valutazione d'incidenza per ciascun progetto.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli non è concesso:

- ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento;
- per l'impianto di abeti natalizi.

## 12. Intensità dell'aiuto

Il sostegno comprende le seguenti voci:

- i costi di impianto che coprono il costo delle piante, il costo della messa a dimora delle medesime, nonché i costi direttamente connessi all'operazione;
- un premio annuale per ettaro imboschito, a copertura dei costi di manutenzione per un periodo di 5 anni;
- un premio annuale per ettaro, inteso a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo di 15 anni, a favore degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i terreni agricoli da imboschire sono affittati da altre persone fisiche o entità di diritto privato entrambi i premi annuali possono essere corrisposti agli affittuari.

La percentuale dell'aiuto per i costi d'impianto è fissata come segue:

a) 80% dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate montane o svantaggiate diverse dalle montane comprese nei siti Natura 2000;

b) 70% dei costi ammissibili nelle altre zone;

Si accorda, relativamente ai soli investimenti, un anticipo non superiore al 50% del finanziamento pubblico dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa del 110% del suo valore (cfr. art. 56 Reg. (UE) n. 679/2011).

Nella tabella che segue sono riportati l'importo massimo dei costi ammissibili a finanziamento e i premi differenziati per tipologie d'azione:

	POPOLAMENTI FORESTALI NATURALIFORMI	POPOLAMENTI POLISPECIFICI
Costi d'impianto	6.500 Euro/ha	5.000 Euro/ha
Premio annuo a copertura dei costi di manutenzione per unità di superficie boscata	500 Euro/ha/anno per il 1° e 2° anno  300 Euro/ha/anno per il 3°, 4° e 5° anno	600 Euro/ha/anno per il 1° e 2° anno  400 Euro/ha/anno per il 3°, 4° e 5° anno
Premio annuo a copertura della perdita di reddito	300 Euro/ha/anno per un massimo di 15 anni (per gli agricoltori od associazioni di agricoltori) 150 Euro/ha/anno per un massimo di 15 anni (per altri soggetti privati)	300 Euro/ha/anno per un massimo di 15 anni (per gli agricoltori od associazioni di agricoltori) 150 Euro/ha/anno per un massimo di 15 anni (per altri soggetti privati)

### **13. Modalità di controllo della coerenza e della plausibilità dei calcoli.**

I calcoli relativi alla giustificazione economica dei premi sono stati effettuati dal Dipartimento di Agricoltura.

A norma dell'art. 48 del regolamento applicativo, per giustificare e confermare la pertinenza e l'esattezza dei calcoli, si è fatto ricorso ad una perizia da parte dell' ARSSA.

L'ente, che è stato incaricato dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Calabria, possiede tutti i requisiti di scientificità e competenza per certificare che i conteggi esposti sono congrui e pertinenti.

### **14. Collegamenti della misura**

La misura è coerente con gli obiettivi perseguiti dal dal Piano Forestale Regionale e dal Piano regionale antincendio (AIB).

La misura presenta collegamenti con le seguenti misure:

- 111. Formazione professionale e informazione;
- 114. Utilizzo dei servizi di consulenza;
- 121. Ammodernamento delle aziende agricole;
- 122. Accrescimento del valore economico delle foreste;
- 123. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
- 125. Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura;
- 214. Pagamenti agro-ambientali;
- 226. Ripristino del potenziale produttivo forestale ed interventi preventivi;
- 311. Diversificazione in attività non agricole;
- 312. Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese.

### **15. Riferimento ai piani di protezione forestale.**

La misura è conforme con quanto riportato nel Piano Forestale regionale, al Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi 2007 – 2009 (Legge 21 Novembre 2000 n. 353 – Articolo 3 - Legge quadro in materia di incendi boschivi) e con quanto previsto dal Sistema Informativo Europeo sugli Incendi Forestali, nel quadro del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento e del Consiglio.

### **16. Finanziamento.**

La dotazione finanziaria già assegnata alla misura al 31/12/2008 è stata destinata a soddisfare i trascinamenti dovuti agli impegni assunti con la programmazione 2000-2006.

Le nuove domande di aiuto, a partite dal 2010, saranno finanziata nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del Reg. (CE) 1698/2005.

Il sostegno, fino al 31.12.2010, è concesso a norma dell'aiuto di stato temporaneo **Aiuto N. 248/09 - Decisione (CE) C(2009)4277 del 28/06/2009**. “Comunicazione CE - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 2009/C 16/01 pubblicata su GUUE n. 16 del 22.01.09. Art. 3 del DPCM del 3 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009”. L'aiuto pubblico massimo ammissibile per beneficiario è pari a 500.000 euro.

A partire dal 1.1.2011 e fino al 31.12.2013 il sostegno sarà concesso a norma del Reg. (CE) “*de minimis*” n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379 del 28 dicembre del 2006.

**Spesa pubblica:** € 19.780.735 + € 16.000.000 (Stanziamanti supplementari in virtù dell'art. 69 par. 5 bis del Reg. (CE) 1698/2005).

**Costo totale:** € 44.725.919

### 17. Disposizioni transitorie.

A norma dell'art. 2 del Reg. (CE) 1320/06 e dell'art. 39 del Reg. (CE) 1290/2005, transiterà nella programmazione 2007-2013 l'importo, pari alla sola quota FEASR, di circa 12.300.000 Euro

### 18. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari.

Tipo di Indicatore	Indicatore comuni	Obiettivo 2007-2013
<b>Prodotto</b>	Numero di beneficiari che ricevono gli aiuti per l'imboschimento	106
	Numero di ettari di terreno interessati dall'imboschimento	2.112
<b>Risultato</b>	Zone caratterizzate da una gestione positiva del territorio	2.112
	- per la biodiversità e l'adozione di tecniche ad alto valore ambientale	2.112
	- per la qualità dell'acqua	2.112
	- per il cambiamento climatico	2.112
	- per la qualità del suolo	2.112
	- per il contrasto alla marginalizzazione e all'abbandono delle terre	0
<b>Impatto</b>	Inversione del declino delle biodiversità (%)	18,97
	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	176
	Miglioramento della qualità delle acque	0,25
	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici	5.728

**Obiettivi quantificati per indicatori dei tipi di operazioni di cui all'art. 16 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/05, nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento.**

Misura	Priorità	Effetti potenziali attesi	esistenza/nuova	Riferimento alla descrizione del tipo di operazione nel PSR	Indicatore di prodotto	Target
Misura 221	adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti	Riduzione del protossido di azoto (N <sub>2</sub> O), sequestro del carbonio,	esistenza	Interventi di rimboschimento di superfici agricole finalizzati all' "Aumento dell'assorbimento di anidride carbonica e fissazione del carbonio"	numero di beneficiari che ricevono gli aiuti per l'imboschimento	148
					numero di ettari di terreno interessati dall'imboschimento	2.222

<b><i>Criteria di selezione</i></b>	<b><i>Punteggio</i></b>
Superfici agricole appartenenti alla aree ZVN e superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari	13
Superfici agricole che ricadono in Zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (8 punti) a “catastrofico” (12 punti)	Max 12
Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000 e superfici agricole appartenenti alla aree a parco	11
Impianti di latifoglie o misti	10
Progetti relativi ad aziende contigue nell’ambito di un comprensorio	8
Combinazione con le misure 216 e 227	6

### **5.3.2.2.3    *Imboschimento di superfici non agricole***

#### **1.      Titolo della Misura**

Imboschimento di superfici non agricole

#### **2.      Codice misura**

223

#### **3.      Articoli di riferimento**

Art.36 (b) (iii) e art. 45 del Regolamento (CE) n. 1698/05.

Art. 30 e punto 5.3.2.2.3 dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1974/06.

#### **4.      Motivazioni dell'intervento**

La realtà della Calabria presenta zone, prevalentemente montane o collinari, disseminate su tutto il territorio, che sono state da tempo marginalizzate dall'agricoltura e/o da altri settori. Su gran parte di queste si sovrappongono altre minacce, che sono quelle del dissesto idrogeologico e dell'erosione. Infine, per completare il panorama, in Calabria si rileva anche una bassa produzione di energia da fonti rinnovabili. Ciò premesso, la forestazione di questi terreni marginali sembra essere una delle risposte efficaci a questi aspetti problematici. L'estensione di popolamenti forestali alle superfici non agricole marginali, pertanto, contribuisce innanzitutto alla protezione del suolo dall'erosione, dalla compattazione e si oppone alla diminuzione di sostanza organica; consente, inoltre, di valorizzare tali aree dal punto di vista produttivo e/o di contrastare gli effetti nocivi dell'attività agricola sull'ambiente. In aggiunta, contribuisce alla prevenzione degli incendi, laddove si mettano a dimora specie altamente resistenti agli incendi (p.e. sughere) e delle calamità naturali, alla mitigazione del cambiamento climatico ed alla preservazione del paesaggio e delle biodiversità, in linea con gli orientamenti strategici comunitari quali la salvaguardia della biodiversità, la preservazione e lo sviluppo dei sistemi agricoli e forestali ad elevata valenza naturalistica, la regimazione delle acque e l'attenuazione del cambiamento climatico, perseguiti dagli obiettivi verticali di asse come la "Tutela del territorio", la "Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde", la "Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione dei sistemi agro-forestali ad alto valore naturale". Inoltre la produzione di biomassa legnosa derivante dall'imboschimento di questi terreni consente il perseguimento di un altro obiettivo prioritario dell'asse II, la "Riduzione dei gas serra". Per sortire tali effetti positivi, l'imboschimento dovrà, quindi essere realizzato in maniera confacente all'ambiente e alle condizioni locali, sulla base di un articolato processo di zonazione del territorio, che tiene conto delle caratteristiche pedo-climatiche descritte nell'ambito della "Carta dei suoli" della Calabria.

#### **5.      Obiettivi**

Gli obiettivi specifici sono i seguenti.

Potenziare il patrimonio forestale per rispondere al bisogno di contrastare il dissesto idrogeologico e l'erosione.

Contribuire alla difesa quali-quantitativa delle acque attuata dalla presenza stessa del bosco unitamente all'adozione di tecniche di allevamento eco-compatibili al fine di contrastare l'inquinamento delle falde ed il degrado del suolo.

Aumento della disponibilità di biomassa attraverso l'incremento della superficie boscata al fine di sostenere la produzione di energia rinnovabile.

## **6. Finalità e azioni**

La misura finanzia solo le operazioni colturali necessarie alla costituzione del popolamento forestale sui terreni non agricoli, come la preparazione del terreno, la messa a dimora delle piante e tutte quelle operazioni che rientrano tra le attività ordinarie di manutenzione (cure colturali, irrigazioni ecc).

L'azione riguarda la realizzazione di boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo.

In particolare, i finanziamenti coprono:

1. costi di impianto che comprendono i lavori di preparazione e sistemazione del terreno, acquisto e messa a dimora, e tutti i costi funzionali ad una buona riuscita dell'impianto;
2. solo per i terreni agricoli incolti, un premio per unità di superficie e per anno a coperture dei costi di manutenzione per un periodo di 5 anni a partire da quello successivo all'impianto.

## **7. Beneficiari**

Imprenditori forestali singoli ed associati, ogni altra persona fisica o entità di diritto privato, ed enti pubblici, in quanto aventi titolo sulle superfici oggetto degli interventi.

## **8. Definizione di terreni non agricoli**

La misura promuove la realizzazione di nuovi imboschimenti di terreni non agricoli o terreni agricoli incolti.

Sono eleggibili le **superfici non agricole**, ossia:

- terreni agricoli incolti di qualsiasi tipo.
- altri terreni non agricoli esclusivamente se coperti da cespuglieti ed altre formazioni.

Si considerano "terreni agricoli incolti" i terreni già coltivati a memoria d'uomo ma non stabilmente coltivati nelle ultime due annate agrarie prima di presentazione della domanda. Sono esclusi i terreni temporaneamente a riposo o che rientrano nell'avvicendamento. Non sono eleggibili aree già classificate a bosco e le superfici tecnicamente non idonee all'impianto di un bosco, come le aree acquitrinose e quelle con rocce affioranti. Si escludono, pertanto, le aree con forti limitazioni attitudinali alla destinazione in questione, che pregiudicherebbero il raggiungimento degli obiettivi, quali ad esempio le aree ad idromorfia diffusa o ad elevata salinità.

## **9. Disposizioni e criteri per la designazione delle aree da destinare all'imboschimento**

La misura si applica prevalentemente nelle aree del territorio regionale dove il rischio di degrado dei suoli è stato rilevato mediante la "Carta del Rischio di erosione dei suoli" della Calabria, le quali presentano al contempo un basso indice di boscosità. Nell'ambito di queste, l'imboschimento dovrà essere limitato alle aree che presentano appropriate condizioni locali, individuate sulla base di un articolato processo di zonazione del territorio, che tiene conto delle caratteristiche pedo-climatiche descritte nell'ambito della "Carta dei suoli" della Calabria. Su questa base, non saranno interessate dall'intervento, come detto, le aree con forti limitazioni attitudinali alla destinazione in questione, nelle quali risulterebbe compromessa l'efficacia dell'azione stessa, quali ad esempio i suoli con scarsa capacità per l'aria o ad elevata conducibilità elettrica.

Saranno considerati altresì prioritari gli interventi finalizzati specificatamente al miglioramento delle condizioni ambientali e/o alla tutela della biodiversità (interventi in aree incluse nelle zone Natura 2000, nelle aree protette regionali, nelle zone vulnerabili da nitrati, negli ambiti periferici, per la ricostituzione di reti ecologiche e corridoi verdi, per l'ampliamento di aree boschive esistenti). Per la loro individuazione si farà riferimento anche alla pianificazione delle aree protette e delle aree Natura 2000 e alla pianificazione forestale.



## **10. Eco-compatibilità delle specie piantate**

Gli impianti finanziati dovranno essere popolati da essenze forestali autoctone, in linea con il Piano Forestale regionale, con il Piano regionale per la programmazione per le attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e in armonia con le potenzialità fitoclimatiche dei luoghi, che arricchiscono direttamente e con la loro presenza il panorama della biodiversità sia agro-forestale che naturale. Sarà prioritaria, inoltre, la compatibilità pedoclimatica della specie e varietà prescelta e l'inserimento armonico nel contesto circostante.

## **11. Vincoli e limitazioni**

Il sostegno per l'imboschimento di superfici non ammissibili alla misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli" è concesso a sola copertura dei costi d'impianto. L'aiuto per i costi di manutenzione viene erogato solo se l'impianto viene realizzato su terreni agricoli incolti. Si precisa che, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Reg. (CE) 1698/2005, l'imboschimento realizzato nei siti Natura 2000 designati ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE deve essere compatibile con gli obiettivi di gestione del sito interessato. Pertanto è subordinato alla presenza dei piani di gestione. Inoltre per gli interventi nei siti Natura 2000, a norma dell'art.6 paragrafo 3 della Dir. (CEE) 93/43 del 14 giugno 1993, è richiesta la valutazione d'incidenza per ciascun progetto.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni forestali non è concesso:

- ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento;
- per l'impianto di abeti natalizi;
- le specie a ciclo breve.

Non sono ammessi investimenti di primo imboschimento dopo il taglio finale o raso.

## **12. Intensità dell'aiuto**

L'aiuto per i costi di impianto è commisurato secondo i seguenti tassi d'aiuto:

- 80% della spesa ammissibile per i costi d'impianto realizzati nelle zone di cui all'art. 36 del Reg. (CE) 1698/2005, lettera a) punti i), ii) e iii);
- 70% della spesa ammissibile per i costi d'impianti realizzati nelle altre zone.

Si accorda, relativamente ai soli investimenti, un anticipo non superiore al 50% del finanziamento pubblico dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa del 110% del suo valore (cfr. art. 56 Reg. (UE) n. 679/2011).

Il premio annuo di manutenzione, erogato solo a favore dei privati, previsto solo in caso di interventi realizzati sui terreni agricoli incolti è così suddiviso nei 5 anni a partire da quello successivo all'impianto:

- 1° e 2° anno, 650 euro/ha;
- 3°, 4° e 5° anno, 450 euro/ha.

## **13. Collegamento della misura con i programmi forestali nazionali/subnazionali o strumenti equivalenti e con la Strategia Forestale Comunitaria**

La misura è coerente con:

- gli obiettivi perseguiti dal "Piano d'Azione Forestale" (Forest Action Plan) dell'Unione Europea, il cui obiettivo globale è lo sviluppo e la gestione sostenibile delle foreste;
- la normativa nazionale, cioè (le Linee guida nazionali contenute nel D. Lgs n. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- il Piano Forestale Regionale.

**14. Riferimento ai piani di protezione forestale.**

La misura è conforme con quanto riportato nel Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi 2007 – 2009 (Legge 21 Novembre 2000 n. 353 – Articolo 3 - Legge quadro in materia di incendi boschivi) e con quanto previsto dal Sistema Informativo Europeo sugli Incendi Forestali nel quadro del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento e del Consiglio.

**15. Finanziamento**

**Costo totale:** 7.889.452

**Spesa pubblica:** 5.917.089

**16. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari**

<b>Tipo di indicatore</b>	<b>Indicatori comuni</b>	<b>Obiettivo 2007-2013</b>
<b>Prodotto</b>	Numero di beneficiari che ricevono gli aiuti per l'imboschimento	79
	Numero di ettari di terreno interessati dall'imboschimento	552
<b>Risultato</b>	Zone caratterizzate da una gestione positiva del territorio	552
	- per la biodiversità e l'adozione di tecniche ad alto valore ambientale	552
	- per la qualità dell'acqua	552
	- per il cambiamento climatico	552
	- per la qualità del suolo	552
	- per il contrasto alla marginalizzazione e all'abbandono delle terre	0
<b>Impatto</b>	Inversione del declino delle biodiversità (%)	18.97
	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	0
	Miglioramento della qualità delle acque	0.04
	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici	947

<i><b>Criteria di selezione</b></i>	<i><b>Punteggio</b></i>	<i><b>Condizioni</b></i>
Superfici che ricadono in Zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (7 punti) a “catastrofico” (14 punti);	max 14	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
Superfici appartenenti alla Rete Natura 2000 e superfici agricole appartenenti alle aree a parco;	12	
<u>Superfici appartenenti alle aree a rischio incendio da moderato ad elevato</u>	Max 10	
Superfici appartenenti alle aree ZVN e superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari	8	
Progetti relativi da aziende contigue nell’ambito di un comprensorio	7	
Impianti finalizzati alla produzione di biomassa	5	
Combinazione con la misura 227	4	

### 5.3.2.2.6 *Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi*

#### 1. **Titolo della Misura**

Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

#### 2. **Codice misura**

226

#### 3. **Articoli di riferimento**

Art. 36 (b) (vi) e art. 48 del Regolamento (CE) n. 1698/05.

Art. 30 e art. 33 e punto 5.3.2.2.6 dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1974/06.

#### 4. **Motivazioni dell'intervento**

Il problema degli incendi forestali e, in misura minore, delle calamità ~~disastri~~ naturali in Calabria presenta, per la sua frequenza, intensità ed estensione, gravi ripercussioni ecologiche, economiche e sociali. Ad aggravare la situazione delle foreste, nel corso degli recenti, sono intervenuti diversi fattori; fra questi figurano, senz'altro:

- l'abbandono della selvicoltura;
- l'abbandono della coltivazione del bosco nei terreni marginali;
- la riduzione dell'applicazione delle tecniche silvo-colturali che assicuravano lo smaltimento ordinato delle acque;
- l'instaurarsi di una rigogliosa vegetazione infestante che ha favorito il fenomeno degli incendi;

Pertanto, è necessario sviluppare adeguati metodi di prevenzione e di intervento, (dopo aver adottato corrette tecniche selvo-colturali, di gestione economica dei boschi e di pianificazione dei territori boscati) finalizzate in particolar modo alla difesa antincendio o preventiva rispetto ad altre calamità naturali (dissesto idrogeologico, frane, smottamenti, colate, ecc.) e alla pronta ricostituzione dei territori percorsi dal fuoco o colpiti da calamità naturali.

L'azione 3 "Interventi di prevenzione agli incendi o alle calamità naturali" della misura, per come già strutturata, risulta pienamente rispondente alla priorità "**cambiamenti climatici**" di cui all'art. 16 bis, par 1, lettera a), del Reg. (CE) n. 1698/05, introdotta a seguito della valutazione dello stato di salute della PAC - *Health Check*.

#### 5. **Obiettivi**

La misura persegue, in varia misura, gli obiettivi prioritari ambientali, quali la tutela del territorio, la conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico, la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde e la riduzione dei gas serra. Per quanto concerne ciò che è specificamente perseguito dalla misura, si punta, innanzitutto a ripristinare le aree boscate percorse dal fuoco oppure colpite da calamità naturali.

L'azione 3 "Interventi di prevenzione agli incendi o alle calamità naturali" della misura persegue l'obiettivo specifico legato alla priorità "**cambiamenti climatici**" di «Prevenire le avversità atmosferiche connesse al clima e gli incendi boschivi».

#### 6. **Finalità e azioni**

La finalità della misura è duplice: ripristinare i boschi nelle aree (che un tempo erano boscate) percorse da incendi o danneggiate da calamità naturali (frane, terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche) e difendere i boschi con interventi preventivi contro gli incendi o le calamità naturali. Le azioni previste sono le seguenti:

1. ricostituzione delle aree boscate percorse da incendi o danneggiati da calamità naturali mediante taglio, sgombero del materiale morto o deperente, rimboschimenti e/o rinfoltimenti con specie autoctone e nel rispetto dei Piani (Piano forestale regionale, Piano regionale per la programmazione per le attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi) e della legge n. 353/2000 ( Legge quadro in materia di incendi boschivi).
2. realizzazione ed avvio della manutenzione di fasce parafulco sui terreni ad alto o medio rischio di incendio. L'operazione prevede il taglio e lo sgombero del materiale forestale, il rinfoltimento con specie autoctone laddove necessario, la riduzione selettiva del sottobosco.
3. miglioramento dei soprassuoli forestali allo scopo di prevenire gli incendi o le calamità naturali. Le operazioni consistono nel diradamento o nel rinfoltimento/rimboschimento, nella conversione dei cedui e nell'eliminazione di essenze alloctone. E' prevista, inoltre, l'installazione o miglioramento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione.

## 7. Condizioni

Le misure di prevenzione degli incendi boschivi (previste nelle tipologie 2 e 3) riguardano le foreste classificate ad alto o medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste. La tipologia 1 può interessare qualsiasi superficie forestale percorsa da incendio o colpita dalle calamità naturali. Per la tipologia 2, per la quale il sostegno comprende la creazione di foreste di cese parafulco, i costi ammissibili potranno comprendere, oltre al costo di impianto, il successivo costo di manutenzione nell'area interessata. Il sostegno per l'avvio della manutenzione di foreste, di cese verdi antincendio non sarà concesso per le zone che beneficiano del sostegno agroambientale. Non sono consentiti interventi su soprassuoli interessati da incendi dove la rinnovazione naturale si è affermata sostituendo la vegetazione bruciata. L'impatto ambientale delle opere deve essere attentamente valutato in modo da evitare possibili impatti negativi soprattutto nei confronti della biodiversità. Laddove richiesto, si deve introdurre la procedura di VIA. Inoltre, a norma dell'articolo 6 paragrafo 3 della dir (CEE) 93/43 del 21 Maggio 1992, è necessario che venga effettuata la valutazione d'incidenza di ciascun progetto poiché "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito." Nelle aree protette l'intervento è subordinato al parere favorevole dell'ente gestore.

## 8. Piani di prevenzione

In base all'art. 3 comma 3 lett. d della Legge 353/00 in Calabria il periodo di maggior rischio d'incendio boschivo, sull'intero territorio regionale, è individuato nell'arco di tempo **dal 15 giugno al 30 settembre**. Il ***Programma autosostenibile di sviluppo nel settore forestale regionale***, contenente le linee guida di programmazione, offre la possibilità ai vari Enti sub-regionali e strumentali della Regione, che partecipano alle attività connesse al settore forestale di progettare quanto necessario ad affrontare l'attività di avvistamento e spegnimento suddividendo l'anno in due differenti periodi. Il **primo (15 giugno – 30 settembre)** di massima allerta nel quale schierare il massimo organico a contrasto degli incendi boschivi ed un **secondo (febbraio – aprile e ottobre – novembre)** nel quale mantenere un presidio minimo sul territorio per fronteggiare le emergenze possibili.

## 9. Beneficiari

Imprenditori forestali, singoli ed associati. Enti pubblici e privati, Consorzi forestali. Questi soggetti possono essere detentori a vario titolo (proprietà, affitto o gestione).

#### **10. Collegamento degli interventi proposti con i programmi forestali nazionali/subnazionali o strumenti equivalenti e con la Strategia Forestale Comunitaria.**

Nella stesura della misura si è tenuto conto della coerenza tra gli interventi finanziati e i programmi forestali nazionali/subnazionali o strumenti equivalenti e con la Strategia Forestale Comunitaria. La misura è, infatti, coerente con:

- gli obiettivi perseguiti dal “Piano d’Azione Forestale” (Forest Action Plan) dell’Unione Europea, il cui obiettivo globale è lo sviluppo e la gestione sostenibile delle foreste;
- la normativa nazionale, cioè (le Linee guida nazionali contenute nel D. Lgs n. 227/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- il Piano Forestale Regionale.

#### **11. Riferimento ai piani di protezione forestale per le zone classificate a medio o alto rischio di incendio.**

Le procedure amministrative attuate tengono conto di quanto già riportato nei piani di protezione forestale per le zone classificate a medio o alto rischio di incendio. In particolare, la misura è conforme con quanto riportato nel Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi 2007 – 2009 (Legge 21 Novembre 2000 n. 353 – Articolo 3 - Legge quadro in materia di incendi boschivi) e con quanto previsto dal Sistema Informativo Europeo sugli Incendi Forestali nel quadro del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento e del Consiglio.

#### **12. Demarcazioni con il fondo FESR**

Il FEASR si occupa in forma esclusiva della promozione di interventi selvicolturali per la ricostituzione e mantenimento dei popolamenti forestali con prevalente funzione protettiva, di interventi selvicolturali di manutenzione dei boschi finalizzati a ridurre la probabilità d’innescio d’incendio e/o alla mitigazione dei danni al soprassuolo conseguenti il passaggio del fuoco, nonché della realizzazione delle infrastrutture forestali (viabilità, la creazione e mantenimento di fasce parafuoco e radure, nonché la creazione di foreste di fasce verdi antincendio). Tutti questi ultimi aspetti non saranno curati dal FESR. Mentre il FESR si occupa in forma esclusiva, nel senso che non se ne occuperà il FEASR, degli interventi strutturali di prevenzione quali, per esempio, i sistemi fissi terrestri che sono rappresentati dalla rete di punti di avvistamento (postazioni di vedetta) costituita da manufatti edili ubicati su siti dominanti il territorio circostante. Ed ancora della creazione di invasi in impianti forestali pubblici e privati per la raccolta delle acque nonché della rete di comunicazione per il collegamento delle sale operative, le torri di avvistamento e le squadre ecc., sulla base di un’ampia e particolare strategia di intervento e in considerazione dell’alto indice di boscosità della Calabria, della rilevanza del problema degli incendi anche e soprattutto nelle aree peri-urbane e, infine, in considerazione dell’ingente bisogno di risorse necessarie e che il FEASR non è in grado di soddisfare.

In ogni caso, il FEASR e il FESR non finanzieranno gli stessi interventi a favore degli stessi beneficiari..

#### **13. Entità degli aiuti**

Si tratta di una misura in cui vengono finanziati gli investimenti. Nel caso di privati, il contributo ammonta all’80% della spesa ammissibile, mentre il sostegno per i soggetti pubblici è del 100%.

Si accorda, relativamente ai soli investimenti, un anticipo non superiore al 50% del finanziamento pubblico dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa del 110% del suo valore (cfr. art. 56 Reg. (UE) n. 679/2011).

La spesa massima ammissibile è fissata in 2.500.000,00 euro

Il sostegno, fino al 31.12.2010, è concesso a norma dell’aiuto di stato temporaneo *Aiuto N. 248/09 - Decisione (CE) C(2009)4277 del 28/06/2009*. “Comunicazione CE - Quadro di riferimento

temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 2009/C 16/01 pubblicata su GUUE n. 16 del 22.01.09. Art. 3 del DPCM del 3 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009". L'aiuto pubblico massimo ammissibile per beneficiario è pari a 500.000 euro.

A partire dal 1.1.2011 e fino al 31.12.2013 il sostegno sarà concesso a norma del Reg. (CE) "de minimis" n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379 del 28 dicembre del 2006.

#### 14. Finanziamento

Le domande di aiuto relative all'azione 3 "Interventi di prevenzione agli incendi o alle calamità naturali", a partite dal 2010, saranno finanziata nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del Reg. (CE) 1698/2005.

**Spesa pubblica:** € 30.750.000 + € 3.000.000 (per l'azione 3 "Interventi di prevenzione agli incendi o alle calamità naturali" - Stanziamenti supplementari in virtù dell'art. 69 par. 5 bis del Reg. (CE) 1698/2005).

**Costo totale:** € 33.750.000

#### 15. Disposizioni transitorie (incluso l'ammontare stimato)

A norma dell'art. 4 del Reg.(CE) 1320/2006, "fatti salvi gli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono continuare, ai fini del periodo di programmazione attuale, ad assumere impegni e a effettuare pagamenti dal 1 gennaio 2007 fino al termine finale d'ammissibilità delle spese fissato nelle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario a favore dei programmi operativi o dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale." Essendo la prima volta che questa misura viene attuata non si continuerà alcuna assunzione di impegno, ma gli impegni verranno assunti *ex-novo*.

#### 16. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatori comuni	Obiettivo 2007-2013
<b>Prodotto</b>	Numero di interventi di prevenzione /ricostituzione	136
	Zona forestale danneggiata oggetto del sostegno	31.337
	Volume totale degli investimenti	33.750.000
<b>Risultato</b>	Zone caratterizzate da una gestione positiva del territorio	31.337
	- per la biodiversità e l'adozione di tecniche ad alto valore ambientale	31.337
	- per la qualità dell'acqua	0
	- per il cambiamento climatico	31.337
	- per la qualità del suolo	31.337
	- per il contrasto alla marginalizzazione e all'abbandono delle terre	0
<b>Impatto</b>	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	169
	Miglioramento della qualità delle acque	0
	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici	5.403

**Obiettivi quantificati per indicatori dei tipi di operazioni di cui all'art. 16 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/05, nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento.**

Misura	Tipo di operazione	Effetti potenziali attesi	esistente/n uova	Riferimento alla descrizione del tipo di operazione nel PSR	Indicatore di prodotto	Target
Misura 226	"Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi"	Sequestro del carbonio nelle foreste e prevenzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ), riduzione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste	esistente	Azione 3. Interventi di prevenzione degli incendi e delle le calamità naturali.	numero di interventi di prevenzione/rico stituzione;	56
					zona forestale danneggiata oggetto del sostegno	7%
					volume totale degli investimenti	3.000.000

<i>Criteria di selezione</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Condizioni</i>
Superfici appartenenti alla Rete Natura 2000 e superfici agricole appartenenti alle aree a parco	14	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
Superfici che ricadono in Zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" a "catastrofico"	Max12	
<u>Superfici appartenenti alle aree a rischio incendio da scarso a elevato</u>	<u>Max</u> 11	
Ripristinare le aree boscate percorse dal fuoco nelle zone a rischio erosivo catastrofico	10	
Interventi di prevenzione degli incendi nelle zone alto rischio	8	
Combinazione con la misura 227	5	



### **5.3.2.2.7    *Sostegno agli investimenti non produttivi***

#### **1.      Titolo della Misura**

Investimenti non produttivi

#### **2.      Codice misura**

227

#### **3.      Articoli di riferimento**

Art.36 (b) (vii) e art. 49 del Regolamento (CE) n. 1698/05  
punto 5.3.2.2.7 dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1974/06.

#### **4.      Motivazioni dell'intervento**

Le motivazioni alla base di questa misura sono tutelare le risorse naturali e la biodiversità e contrastare i fenomeni di degrado del suolo. Una risposta sicuramente efficace a soddisfare tale bisogno è quella di valorizzare in termini di pubblica utilità le foreste ed i boschi, il cui mantenimento si realizza attraverso una gestione sostenibile. Sotto questa accezione, la misura è finalizzata alla realizzazione di interventi conservativi del territorio forestale e all'innalzamento del livello di fruibilità pubblica in termini ambientali e socio-culturali.

#### **5.      Obiettivi**

La misura ha l'obiettivo di incentivare i selvicoltori e i detentori di superfici forestali a realizzare opere di pubblica utilità (consistenti in beni non commerciabili oppure servizi di manutenzione ambientale) non vantaggiose dal punto di vista economico privato, ma che comportano:

- una gestione migliorativa del territorio;
- una migliore fruibilità dello stesso.

#### **6      Finalità e azioni**

La Misura si prefigge lo scopo di migliorare le aree boschive e le riserve forestali ai fini ambientali e ai fini di pubblica utilità.

Sono, pertanto, previste le tipologie di investimento di seguito elencate.

*Azione 1:*

Tale azione riguarda interventi relativi ad investimenti conservativi del territorio forestale ispirati all'ingegneria naturalistica, accordando la preferenza ad interventi a gravità od a secco. In particolare, rientrano in questa tipologia la sistemazione dei versanti instabili, la regimazione dei corsi d'acqua, la manutenzione della vegetazione riparia, ecc..

*Azione 2:*

Tale azione concerne interventi di realizzazione, ripristino e manutenzione della sentieristica e della viabilità minore forestale (secondo i principi dell'ingegneria naturalistica), dei percorsi didattici, nonché interventi per la confinazione, le recinzioni, le staccionate rustiche e la tabellazione delle riserve forestali o di altre aree forestali di interesse naturalistico. Rientrano tra gli interventi previsti dall'azione, sempre nel rispetto dell'ingegneria naturalistica, anche la realizzazione, il ripristino e la manutenzione di punti di informazione, di osservazione della fauna, di aree di sosta, di giardini botanici, ecc..

Le azioni si riferiscono ai boschi con finalità non produttiva.

#### **7.      Beneficiari**

Imprenditori forestali singoli ed associati, altri soggetti pubblici e privati conduttori di azienda forestale.

## **8. Descrizione della connessione ad altre misure**

Gli interventi ammissibili risultano in connessione con gli impegni di cui alle misure 221, 223 e 226 poiché sono finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e dei boschi. La misura persegue, inoltre, gli obiettivi ambientali dell'Asse 2: tutela del territorio, conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico, tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde ecc.

## **9. Descrizione della pubblica utilità da valorizzare di una zona Natura 2000**

Le tipologie di investimento previste hanno un rapporto diretto sulla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000. Tale rapporto si configura, attraverso l'Azione 1, nella conservazione dell'assetto idraulico-forestale. Questo permette di contrastare i fenomeni di dissesto, di favorire la permanenza *in situ* della vegetazione e, quindi, di conservare la biodiversità vegetale e animale. Per quanto concerne l'Azione 2 la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree Natura 2000 si configura nell'innalzamento del livello di fruibilità ambientale e socio-culturali (anche per gli aspetti didattici-educativi).

## **10. Localizzazione**

Le superfici forestali di tutto il territorio regionale con priorità per le superfici forestali appartenenti alla Rete Natura 2000 (Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE) e per le superfici che ricadono nelle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico, per come saranno individuate a livello regionale in funzione del criterio stabilito a livello nazionale o comunitario.

## **11. Entità dell'aiuto**

L'entità dell'aiuto è fissata, come segue:

- 100% della spesa ammissibile per i progetti ricadenti nelle aree forestali di proprietà pubblica.
- 80% della spesa ammissibile per i progetti ricadenti nelle aree di proprietà privata.

Sono esclusi, nell'ambito delle azioni proposte, gli interventi di manutenzione.

Si accorda, relativamente ai soli investimenti, un anticipo non superiore al 50% del finanziamento pubblico dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa del 110% del suo valore (cfr. art. 56 Reg. (UE) n. 679/2011).

## **12. Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata**

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto esecutivo, redatto sulla base dei prezzi contenuti nell'"Elenco regionale prezzi per opere forestali" vigente. Sono comprese le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti, spese generali e progettazione necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento.

## **13. Collegamento delle misure proposte con i programmi forestali nazionali/subnazionali o strumenti equivalenti e con la Strategia Forestale Comunitaria**

Nella stesura della misura si è tenuto conto della coerenza tra gli interventi finanziati e i programmi forestali nazionali/subnazionali o strumenti equivalenti e con la Strategia Forestale Comunitaria. La misura è, infatti, coerente con:

- gli obiettivi perseguiti dal "Piano d'Azione Forestale" (Forest Action Plan) dell'Unione Europea, il cui obiettivo globale è lo sviluppo e la gestione sostenibile delle foreste;
- la normativa nazionale, cioè (le Linee guida nazionali contenute nel D. Lgs n. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- il Piano Forestale Regionale.

## **14. Riferimento ai piani di protezione forestale per le zone classificate a medio o alto rischio di incendio e agli elementi che garantiscono la conformità delle misure proposte a questi piani di protezione.**

Le procedure amministrative attuate tengono conto di quanto già riportato nei piani di protezione forestale per le zone classificate a medio o alto rischio di incendio. In particolare, la misura è conforme con quanto riportato nel Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi 2007 – 2009 (Legge 21 Novembre 2000 n. 353 – Articolo 3 - Legge quadro in materia di incendi boschivi) e con quanto previsto dal Sistema Informativo Europeo sugli Incendi Forestali nel quadro del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento e del Consiglio.

#### 15. Demarcazioni con il fondo FESR

Gli interventi previsti in questa misura non saranno finanziati dal FESR.

#### 16. Criteri di Selezione

<i>Criteri di selezione</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Condizioni</i>
Superfici <u>forestale</u> appartenenti alla Rete Natura 2000, superfici <u>forestale</u> appartenenti alle aree a parco e superfici <u>forestale</u> appartenenti alle aree di rilevante interesse naturalistico	14	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
Superfici che ricadono in Zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (7 punti) a “catastrofico” (11 punti)	Max 11	
<u>Superfici appartenenti alle aree a rischio incendio da moderato a elevato</u>	Max 9	
Superfici appartenenti alle aree ZVN e superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari	8	
Progetti relativi da aziende contigue nell’ambito di un comprensorio	6	
Interventi a gravità o a secco	5	
Combinazione con la misura 221, 223 e 226	4	
Superficie <u>forestale</u> interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	3	

#### 17. Finanziamento

Costo totale: 31.374.578

Spesa pubblica: 31.374.57

#### 18. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatori comuni	Obiettivo 2007-2013
<b>Prodotto</b>	Numero di detentori di aziende forestali beneficiari del sostegno	349
	Volume totale degli investimenti	31.374.578
	<i>Superficie interessata dagli interventi</i>	17.430
<b>Risultato</b>	Zone caratterizzate da una gestione positiva del territorio	17.430
	<i>- per la biodiversità e l'adozione di tecniche ad alto valore ambientale</i>	17.430
	<i>- per la qualità dell'acqua</i>	0
	<i>- per il cambiamento climatico</i>	0
	<i>- per la qualità del suolo</i>	17.430
	<i>- per il contrasto alla marginalizzazione e all'abbandono delle terre</i>	17.430

<b>Impatto</b>	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	157
	Miglioramento della qualità delle acque	0
	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici	5.022

### ***ASSE 3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale***

La Commissione, con il Regolamento per lo sviluppo rurale 2007-2013, ha effettuato un ulteriore passo in avanti verso il passaggio da una politica agricola settoriale ad una politica maggiormente territoriale che tenga conto delle complessità che ruotano intorno alle aree rurali.

Il regolamento prevede sia misure di incentivo per le tipologie di imprese inserite nel contesto dell'economia rurale (agriturismo, artigianato, turismo) che interventi di contesto (miglioramento della qualità della vita, servizi per l'economia e la popolazione, formazione ed informazione, acquisizione di competenze e animazione per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale, ecc.).

Il turismo, l'artigianato e l'offerta di attività ricreative nelle zone rurali offrono potenzialità per la diversificazione dell'attività in azienda e per lo sviluppo di micro imprese nel contesto dell'economia rurale.

L'obiettivo globale dell'asse è quello di migliorare la qualità della vita nelle aree rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso due obiettivi prioritari (cui fanno riferimento gli obiettivi specifici del PSR):

- Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione (Recupero del patrimonio rurale per migliorare l'attrattività turistica, migliorare l'offerta dei servizi);
- Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali (Diversificazione dell'economia rurale; creazione di nuove opportunità occupazionali; formazione di nuovi profili professionali).

Le azioni chiave che la Regione può mettere in campo sono le seguenti:

- Incrementare i tassi di attività e di occupazione nell'economia rurale;
- Incoraggiare l'ingresso dei giovani e soprattutto delle donne nel mercato del lavoro. A tal fine occorre sviluppare tutti quei servizi materiali e immateriali necessari all'insediamento delle donne nelle aree rurali (per esempio i servizi per l'infanzia) e garantire l'integrazione con l'asse 1.

Le azioni in questi campi devono essere attuate compatibilmente con gli obiettivi della strategia europea dell'occupazione e con il programma di lavoro Istruzione e Formazione 2010 che si basa sull'apprendimento permanente in tutti settori, compreso quello agricolo, agroalimentare e forestale.

Il PSR, in ciascuna fase di implementazione, rispetterà il principio di non discriminazione in base al sesso, razza o origini etniche, religione e credi, disabilità, età od orientamento sessuale adottando una linea strategica trasversale agli assi ed alle misure e prevedendo adeguati sistemi di attuazione e gestione, valutazione, monitoraggio ed informazione. Se mai introdurrà delle discriminanti positive introducendo delle priorità.

#### *Attuazione dell'asse*

Le misure dell'asse verranno attuate secondo le seguenti modalità:

- Domanda individuale;
- Progetti integrati per le aree rurali (PIAR);
- Progetti tematici strategici (PTS);
- Approccio Leader (PSL).

Le risorse previste per ogni misura sono distribuite negli assi 3 e 4 del successivo capitolo.

#### *Territorializzazione*

Le misure dell'Asse 3 sono rivolte al superamento degli svantaggi socio economici dei comuni ricadenti nelle aree rurali intermedie diversificate e non (Aree C) e nelle aree rurali con problemi di

sviluppo (Aree D). Tuttavia, analizzando i dati relativi alle aree rurali urbanizzate e non ad agricoltura intensiva e specializzata (Aree B) si rileva che al loro interno sono presenti comuni che hanno caratteristiche molto simili a quelle delle aree C e D e che soffrono degli stessi svantaggi sociali ed economiche.

Questi comuni si caratterizzano per:

- popolazione residente inferiore a 3.500 abitanti;
- densità della popolazione inferiore a 150 abitanti per Km<sup>2</sup>;
- tasso di spopolamento annuo superiore al 7% della popolazione.

Secondo questi parametri vengono coinvolti i comuni che soffrono di maggiori problemi di sottosviluppo appartenenti all'area B che a livello di superficie territoriale rappresentano un valore prossimo al 4%.

Per quanto concerne le misure dell'Asse III, le aziende localizzate nelle aree rurali urbanizzate e non ad agricoltura intensiva e specializzata (Area B) saranno finanziate solo quando presentano evidenti svantaggi dimensionali, strutturali e di reddito tali da comprometterne la competitività.

In coerenza con quanto descritto nei capitoli precedenti e sulla necessità di concentrare gli interventi, nonché sulla base della territorializzazione di cui al capitolo 3.5, di seguito viene evidenziata la priorità delle diverse misure sul territorio regionale.

Misura	Aree rurali con problemi di sviluppo (D)	Aree rurali intermedie diversificate (C)	Aree rurali intermedie ad agricoltura estensiva (C)	Aree rurali urbanizzate ad agricoltura intensiva e specializzata (B)	Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B)	Poli urbani (A)
311 - Diversificazione in attività non agricole	P	P	P			
312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese	P	P	P			
313 - Incentivazione di attività turistiche	P	P	P			
321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	P	P	P			
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	P	P	P			
331 - Formazione ed informazione	P	P	P			

(\*) Con la lettera P si indicano le aree con priorità

Di seguito si riporta l'elenco delle misure attivabili nell'asse III.

#### ***Misure rivolte alla diversificazione dell'economia rurale***

- Misura 311    Diversificazione in attività non agricole  
 Misura 312    Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese  
 Misura 313    Incentivazione di attività turistiche

#### ***Misure rivolte al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali***

- Misura 321    Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale  
 Misura 323    Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale  
 Misura 331    Formazione ed informazione.

## ***Misure rivolte alla diversificazione dell'economia rurale***

### **5.6.3.1.1    *Diversificazione in attività non agricole***

#### **1.      Titolo della Misura**

Diversificazione in attività non agricole

#### **2.      Codice misura    311**

#### **3.      Articoli di riferimento**

Titolo IV, Capo I, sezione 3, sottosezione 1, art. 53 del Reg. (CE) 1698/05.

Capo III, sezione 1, sottosezione 3, art. 35 del Regolamento (CE) 1974/06 e Allegato II punto 5.3.3.1.1.

#### **4.      Motivazioni dell'intervento**

Nelle aree rurali calabresi si assiste ad un processo di erosione economica e sociale dovuto da un lato ad un progressivo invecchiamento della popolazione e dall'altro allo spopolamento. Tuttavia, il fenomeno non è omogeneo perché laddove esiste un settore produttivo robusto le aree rurali acquistano popolazione. L'intervento mira, pertanto, a sviluppare un solido sistema economico e sociale nelle aree rurali esaltando il ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, non più solo produttrice di beni ma anche di servizi: sociali, ambientali, formativi, turistico e ricreativi. Si tratta di funzioni che rappresentano modalità d'integrazione del reddito aziendale e opportunità per assorbire il lavoro familiare in eccesso ma che possono svolgere anche un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile delle aree rurali. Infatti, la dotazione di servizi alla popolazione disponibili su un territorio, anche attraverso la riqualificazione delle attività delle imprese agricole, consente di invertire cicli demografici negativi e favorire la creazione di nuova occupazione, specie giovanile e femminile. Questa nuova funzione dell'impresa agricola è peraltro riconosciuta dalla legge di orientamento in agricoltura (artt. 14 e 15 Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ) che prevede la possibilità di stipula di contratti di collaborazione e convenzioni tra imprese agricole e pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi alle persone e alle famiglie o per lo svolgimento di attività per la cura e salvaguardia ambientale. Un percorso innovativo per la produzione di beni dell'azienda agricola è rappresentato dalla produzione e vendita di energia ottenuta da fonti energetiche rinnovabili. Questa attività può dare un importante contributo alla promozione delle filiere bioenergetiche, coerentemente agli specifici obiettivi comunitari in materia di sviluppo e promozione di tali risorse, alla diversificazione della produzione agricola e al miglioramento delle condizioni di vita nelle aree rurali.

Lo scenario normativo di riferimento per lo sviluppo rurale è stato modificato a seguito della valutazione dello stato di salute della PAC - *Health Check*; tali modifiche sono sfociate nell'identificazione di nuove priorità - *nuove sfide* - di rilievo per l'agricoltura europea, quali i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità e la ristrutturazione del settore lattiero - caseario. L'azione 3 della misura che già conteneva mirate tipologie di intervento, nello specifico per la sfida "**Energie Rinnovabili**", è stata rafforzata (**azione 3b**) con l'individuazione di interventi che perseguono l'obiettivo specifico di "Abbattere le emissioni di CO2 attraverso l'adozione di sistemi energetici più efficienti, l'utilizzo della biomassa agricola/forestale, con maggior riguardo ai sottoprodotti aziendali e agroindustriali per la produzione di energia rinnovabile, in particolare da biogas dei rifiuti organici, da biomasse zuccherine aziendali e solare a concentrazione". Tale tipologia di interventi comporterà inoltre una riduzione delle emissioni globali di carbonio e non avranno alcun effetto negativo sulla biodiversità.

#### **5.      Obiettivi**

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- Consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell'economia nelle zone rurali e contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse endogene locali;
- Promuovere attività complementari a quella agricola nei settori dei servizi con particolare attenzione alla funzione sociale dell'impresa agricola, alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale, alla produzione di energia;
- Creare nuove opportunità di occupazione e di reddito per la famiglia agricola;
- Favorire la creazione di nuova occupazione specie femminile e giovanile;

L'azione 3b della Misura persegue l'obiettivo specifico legato alla sfida "**Energie Rinnovabili**" di "Abbattere le emissioni di CO2 attraverso l'adozione di sistemi energetici più efficienti, l'utilizzo della biomassa agricola/ forestale, con maggior riguardo ai sottoprodotti aziendali e agroindustriali per la produzione di energia rinnovabile, in particolare da biogas dei rifiuti organici, da biomasse zuccherine aziendali e solare a concentrazione"

## 6. Finalità e azioni della misura

La misura ha il fine di consolidare e sviluppare le esperienze nella diversificazione delle attività dell'impresa agricola (come quella dell'agriturismo) e di introdurre campi d'attività nuovi attraverso lo sviluppo delle nuove funzioni dell'impresa agricola: fattorie sociali, fattorie didattiche, eco-fattorie, fattorie creative di creazioni artigianali aziendali, fattorie bioenergetiche. La misura si articola nelle seguenti azioni:

Azione 1: Creazione e consolidamento dell'ospitalità agrituristica

Le tipologie di operazioni nell'ambito dell'azione 1 sono le seguenti:

- ristrutturazione e miglioramento di fabbricati rurali da destinare all'ospitalità agrituristica (creazione di posti letto e di ristoro, aree attrezzate per il tempo libero, allestimento aree di spazi attrezzati per la sosta di tende, allestimento di spazi attrezzati per lo svolgimento di attività culturali e sportive, escursionistiche e ippoturistiche degli ospiti, allestimento di spazi da finalizzare al servizio di custodia dei cani inteso come servizio offerto agli ospiti dell'agriturismo);
- acquisto attrezzatura per lo svolgimento delle attività previste;

Azione 2: Creazione e consolidamento di imprese agricole multifunzionali innovative quali fattorie sociali, fattorie didattiche, fattorie creative ed eco-fattorie.

Le tipologie di operazioni nell'ambito dell'azione 2 sono le seguenti:

- ristrutturazione e adeguamento di fabbricati rurali e acquisto attrezzatura per lo svolgimento delle attività previste. Trattasi di attività non agricole;
- ristrutturazione e adeguamento di fabbricati rurali e acquisto attrezzature per la creazione di spacci in azienda per la vendita dei prodotti artigianali aziendali prevalentemente non agricoli;

Azione 3: Produzione di energia elettrica e/o energia termica da fonti rinnovabili, per una potenza massima di 1 MW, finalizzata alla vendita.

Le tipologie di operazioni nell'ambito dell'azione 3 sono le seguenti:

- a. investimenti strutturali, impianti e attrezzature per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica, comprese le attrezzature per la lavorazione/trasformazione delle biomasse utilizzate in azienda;
- b. realizzazione di impianti tecnologici fino ad una potenza di 1MW per la produzione di energia da biogas di rifiuti organici, da biomasse zuccherine aziendali e da solare a concentrazione, finalizzati alla vendita e commisurati alle dimensioni aziendali. Gli investimenti dovranno garantire il rispetto dei requisiti di natura ambientale e, nelle zone Natura 2000, sarà richiesta una valutazione di incidenza degli investimenti proposti.

Le tipologie di operazioni di cui all'azione 3.b saranno finanziate nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del Reg. (CE) 1698/2005.



## **7. Localizzazione degli interventi**

Il 85% delle risorse verrà destinato alle aree rurali con ritardo di sviluppo e alle aree rurali intermedie (Aree C e D). Il 15% rimanente verrà destinato a porzioni di aree rurali “urbanizzate e non” ad agricoltura intensiva e specializzata (Aree B) solo per le zone meno sviluppate ed alle aziende non competitive in agricoltura.

Gli interventi nei Poli urbani (area A) sono limitati ad alcune frazioni di comuni che soffrono di particolari svantaggi dell'area urbana a sud e ad ovest di Cosenza (es. Donnici, Badessa, Deodato, S. Lucia, S. Stefano, Settimo di Rende, San Biase, Noggiano, Malvitani, etc.) e dell'area urbana di Reggio Calabria prossime all'area parco dell'Aspromonte (es. Terreti, Ortì, Rosali, Sambatello, Mosorrofa, Cannavò, Pettogallico, Pellaro, Villa San Giuseppe, Concessa di Catona etc.) e di Villa San Giovanni (es. Piale, Acciarello, Scannaporcelli, Monte Scrisi, etc.).

## **8. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**

- Gli interventi delle azioni 1 e 2 non devono rientrare nelle tipologie previste dalla misura 121 (ammodernamento delle aziende agricole), devono riguardare il recupero di immobili già esistenti utili alle finalità della misura e non devono riguardare attività di produzione agricola.
- Gli interventi dell'azione 3 (entro il limite di 1 megawatt) dovranno dimostrare, fra l'altro, la possibilità di approvvigionamento locale della biomassa o della materia prima utilizzata e dovranno utilizzare le migliori tecniche disponibili per il controllo delle pressioni sull'ambiente.
- non sono ammessi a finanziamento gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole;
- gli impianti di solare a concentrazione sono ammessi a finanziamento solo se localizzati nelle tare aziendali;
- Tutte le azioni dovranno tenere in debita considerazione aspetti ambientali quali: utilizzo di metodi e di tecniche eco-compatibili, l'impatto ambientale, l'uso razionale della risorsa idrica e l'impermeabilizzazione delle superfici occupate.
- Per le aree rurali urbanizzate e non ad agricoltura intensiva e specializzata (Area B) gli interventi sono ammessi nei comuni che si caratterizzano per una popolazione residente inferiore a 3.500 abitanti, una densità abitativa inferiore a 150 ab/Kmq un tasso di spopolamento superiore al 7%. Secondo questi parametri vengono coinvolti i comuni che soffrono di maggiori problemi di sottosviluppo appartenenti all'area B che a livello di superficie territoriale rappresentano un valore prossimo al 4%.
- Inoltre, nelle aree B saranno finanziate le aziende che presentano evidenti svantaggi dimensionali, strutturali e di reddito tali da comprometterne la competitività con una dimensione aziendale non superiore a 10 UDE.

## **9. Beneficiari**

Aziende agricole singole e associate, e/o membri della famiglia agricola (come specificato nell'art. 35 del regolamento 1974/2006).

Nell'ambito dell'azione 3, è accordata una priorità ai soggetti che presentano un progetto per la produzione di energia in assetto cogenerativo.

## **10. Entità del sostegno**

Il sostegno, fino al 31.12.2010, è concesso a norma dell'aiuto di stato temporaneo *Aiuto N. 248/09 - Decisione (CE) C(2009)4277 del 28/06/2009*. “Comunicazione CE - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 2009/C 16/01 pubblicata su GUUE n. 16 del

22.01.09. Art. 3 del DPCM del 3 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009". L'aiuto pubblico massimo ammissibile per beneficiario è pari a 500.000 euro.

A partire dal 1.1.2011 e fino al 31.12.2013

il sostegno sarà concesso a norma del Reg. (CE) "*de minimis*" n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379 del 28 dicembre del 2006.

L'intensità pubblica d'aiuto è pari al 50%.

Si accorda un anticipo non superiore al 50% del finanziamento pubblico dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa del 110% del suo valore (cfr. art. 56 Reg. (UE) n. 679/2011).

#### **11. Modalità attuative**

Le azioni 1 e 2 sono attuabili attraverso le domande individuali, i PIA e i PSL.

L'azione 3 è attuabile attraverso i PTS o domande individuali.

La misura verrà attivata tramite bandi all'interno dei quali verrà dettagliato anche l'esatto importo per azione e per modalità di attuazione.

#### **12. Demarcazione con gli altri fondi**

- Il FEASR sosterrà nelle aree rurali la diversificazione verso attività non agricole, inclusa l'attività agrituristica e l'offerta di alloggio e prima colazione, nei casi in cui siano realizzati da soggetti appartenenti alla famiglia agricola e legati necessariamente all'azienda agricola.
- Di competenza FEASR, nell'ambito della diversificazione in attività non agricole, è anche la produzione di energia oltre l'auto consumo (sempre nel limite massimo di una potenza di 1 MW), ottenuta a partire dalla biomassa agricola e forestale, di provenienza locale al fine di garantire un bilancio energetico delle emissioni positivo, finalizzata all'approvvigionamento di aziende agricole o di borghi rurali.
- Il FESR non prevede questi interventi che sono di esclusiva competenza del FEASR.

#### **13. Coerenza con altri interventi di sostegno pubblico**

Non esistono finanziamenti con leggi regionali per le stesse tipologie di investimento previste nella presente misura.

Gli interventi dell'azione 3 sono coerenti con il Piano Energetico Regionale.

#### **14. Finanziamento**

Le domande di aiuto relative all'azione 3b saranno finanziata nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del Reg. (CE) 1698/2005.

**Spesa Pubblica:** € 53.564.681 + € 4.633.333 (per l'azione 3b - Stanziamenti supplementari in virtù dell'art. 69 par. 5 bis del Reg. (CE) 1698/2005)

**Costo Totale:** € 116.396.029

## 15. Criteri di Selezione

Azione	Criteri di selezione	Punteggio
Azione 1 – Creazione e consolidamento dell'ospitalità agrituristica	Giovani (<40 anni) e donne	12
	Gamma dei servizi offerti (Ludico-ricreativi, servizi multimediali, uso delle lingua, custodia animali al seguito, ecc)	Max 11
	Localizzazione in comuni con alto tasso di disoccupazione ( $7.7\% < x < 14.4\%$ o $> 14.4\%$ ) e/o elevato spopolamento ( $-0,02 < x < 0,25$ o $x > 0,25$ )	Max 10
	Creazione di posti di lavoro (3 punti/unità occupata) e/o incremento di numero ore lavorative	Max 9
	Localizzazione in aree D (8punti) e C (6 punti)	Max 8
	Aziende con dimensioni inferiori a 5 UDE	5
	Pregio architettonico del manufatto da recuperare e qualità progettuale con particolare riferimento all'utilizzo delle tecnologie e della comunicazione	Max 3
	Combinabilità con azione 3 della stessa misura 311	2

Azione 2 – Creazione e consolidamento di imprese agricole multifunzionali innovative	Giovani (<40 anni) e donne	12
	Progetto di fattoria sociale o di fattoria didattica	11
	Localizzazione in comuni con alto tasso di disoccupazione ( $7.7\% < x < 14.4\%$ o $> 14.4\%$ ) e/o elevato spopolamento ( $-0,02 < x < 0,25$ o $x > 0,25$ )	Max 10
	Creazione di posti di lavoro (3 punti/unità occupata) e/o incremento di numero ore lavorative	Max 9
	Localizzazione in aree C (6 punti) e D (8 punti)	Max 8
	Aziende con dimensioni inferiori a 5 UDE	5
	Pregio architettonico del manufatto da recuperare e qualità progettuale con particolare riferimento all'utilizzo delle tecnologie e della comunicazione	Max 3
	Combinabilità con azione 3 della stessa misura 311	2

Azione 3: Produzione di energia elettrica e/o termica da biomassa agricola e forestale per una potenza massima di 1 MW	Giovani (<40 anni) e donne	12
	Presentazione di un progetto di cogenerazione da biomassa <u>ed ai progetti che prevedono la produzione di energia da biogas di rifiuti organici, da biomasse zuccherine aziendali, da solare a concentrazione</u>	11
	Localizzazione in comuni con alto tasso di disoccupazione ( $7.7\% < x < 14.4\%$ o $> 14.4\%$ ) e/o elevato spopolamento ( $-0,02 < x < 0,25$ o $x > 0,25$ )	Max 10
	Creazione di posti di lavoro (3 punti/unità occupata) e/o incremento di numero ore lavorative	Max 9
	<u>Localizzazione in aree D (8 punti) e C (6 punti)</u>	Max 8
	Aziende con dimensioni inferiori a 5 UDE	6
	Progetti che prevedono la produzione di energia con processi di digestione	4

# 16. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatori comuni	Obiettivo
<b>Prodotto</b>	Aziende beneficiarie	392
	- di cui a titolarità femminile	149
	Volume totale degli investimenti	<u>116.396.028</u>
	- di cui in aziende a titolarità femminile	43.998.000
	Numero posti letto creati	1960
	Numero punti ristoro	98
	Numero di attività ricreative	63
	Numero impianti bioenergetici	4
<b>Risultato</b>	Incremento del valore aggiunto lordo non agricolo nelle imprese supportate	2.618.984
	Numero lordo di posti di lavoro creati	82
<b>Di impatto</b>	Posti di lavoro creati	33
	- di cui donne	13

Obiettivi quantificati per indicatori dei tipi di operazioni di cui all'art. 16 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/05, nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento.

Priorità	Tipo di operazione	Effetti potenziali attesi	esistente/n uova	Riferimento alla descrizione del tipo di operazione nel PSR	Indicatore di prodotto	Target
Energie Rinnovabili	Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole/forestali ed altre fonti di energia rinnovabile (energia solare, eolica, energia geotermica, biogas da rifiuti organici).	Sostituzione dei combustibili fossili riduzione del metano (CH4)	Nuova	Azione 3 b: realizzazione di impianti tecnologici fino ad una potenza di 1MW per la produzione di energia, da biogas di rifiuti organici e solare a concentrazione, finalizzati alla vendita e commisurati alle dimensioni aziendali.	numero di aziende beneficiarie;	9
					volume totale degli investimenti;	9.327.957
					numero posti letto creati; numero punti ristoro	0
					numero attività ricreative	0
					numero impianti bioenergetici.	9

### **5.6.3.1.2** *Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese*

#### **1. Titolo della Misura**

Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese

#### **2. Codice misura**

312

#### **3. Articoli di riferimento**

Titolo IV, Capo I, sezione 3, sottosezione 1, art. 54 del Reg. (CE) 1698/05.  
punto 5.3.3.1.2 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006.

#### **4. Motivazioni dell'intervento**

Il territorio rurale calabrese non è necessariamente uno spazio omogeneo, caratterizzato da ritardo socio-economico e dal peso predominante del settore agricolo, ma piuttosto il luogo dove è possibile il realizzarsi di una stretta integrazione tra l'agricoltura e le altre attività economiche. Tuttavia, nelle aree rurali calabresi, ai fenomeni di erosione economica e sociale si associa la mancanza di diversificazione del sistema economico produttivo. D'altra parte va considerato che lo sviluppo non può partire solo dall'agricoltura che per decenni ha dovuto sopperire alle deficienze degli altri settori, ma deve passare attraverso una diversificazione delle attività economiche (il perseguimento di tale obiettivo implica il sostegno da parte degli altri programmi oltre che da parte del PSR).

L'intervento mira quindi a rivitalizzare il sistema economico delle aree rurali anche attraverso la nascita e lo sviluppo di microimprese. In tal modo si contribuisce a contrastare il declino economico e sociale nonché lo spopolamento delle aree rurali.

#### **5. Obiettivi**

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- Diversificazione dell'economia rurale;
- Innovare, integrare e qualificare il sistema produttivo locale;
- Promuovere la creazione di opportunità di lavoro con particolare attenzione alle donne e ai giovani.

#### **6. Finalità e azioni della misura**

La misura è prioritariamente rivolta al sostegno delle strategie di diversificazione delle attività economiche delle aree rurali.

Sono pertanto ammissibili i seguenti interventi relativi creazione e allo sviluppo delle micro-imprese artigianali, commerciali e del turismo di cui alla raccomandazione 2003/361/CE:

Azione 1: Sostegno per la creazione e/o lo sviluppo di micro-imprese artigiane: tale azione sostiene gli investimenti strutturali, l'acquisto di attrezzature, gli investimenti immateriali e, solo nel caso della creazione le spese di gestione, per l'avvio di attività artigianali che utilizzano nel processo di produzione materia prima agricola (come ad esempio il vimini per la produzione di ceste e di sedie) o che producono prodotti artigianali che incorporano le caratteristiche tipiche del territorio;

Azione 2: Sostegno per la creazione e/o lo sviluppo delle micro-imprese commerciali: tale azione sostiene gli investimenti strutturali, l'acquisto di attrezzature, gli investimenti immateriali e, solo nel caso della creazione le spese di gestione, per l'avvio di attività commerciali di prodotti e servizi (anche per la promozione del turismo rurale) e comunque strettamente connessi alla promozione del territorio e delle sue tipicità locali;

Si precisa che nessuna delle due azioni promuove microimprese di produzione né di trasformazione di prodotti agricoli.

## **7. Localizzazione degli interventi**

Il 85% delle risorse verrà destinato alle aree rurali con ritardo di sviluppo e alle aree rurali intermedie (Aree C e D). Il 15% rimanente verrà destinato a porzioni di aree rurali “urbanizzate e non” ad agricoltura intensiva e specializzata (Aree B) solo per le zone meno sviluppate ed alle aziende non competitive in agricoltura.

Gli interventi nei Poli urbani (area A) sono limitati ad alcune frazioni di comuni che soffrono di particolari svantaggi dell'area urbana a sud e ad ovest di Cosenza (es. Donnici, Badessa, Deodato, S. Lucia, S. Stefano, Settimo di Rende, San Biase, Noggiano, Malvitani, etc.) e dell'area urbana di Reggio Calabria prossime all'area parco dell'Aspromonte (es. Terreti, Ortì, Rosali, Sambatello, Mosorrofa, Cannavò, Pettogallico, Pellaro, Villa San Giuseppe, Concessa di Catona etc.) e di Villa San Giovanni (es. Piaie, Acciareello, Scannaporcelli, Monte Scrisi, etc.).

## **8. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**

- Tutte le azioni dovranno tenere in debita considerazione aspetti ambientali quali: utilizzo di metodi e di tecniche eco-compatibili, l'impatto ambientale, l'uso razionale della risorsa idrica e l'impermeabilizzazione delle superfici occupate.
- Per le aree rurali urbanizzate e non ad agricoltura intensiva e specializzata (Area B) gli interventi sono ammessi nei comuni che si caratterizzano per una popolazione residente inferiore a 3.500 abitanti, una densità abitativa inferiore a 150 ab/Kmq e un tasso di spopolamento superiore al 7%. Secondo questi parametri vengono coinvolti i comuni che soffrono di maggiori problemi di sottosviluppo appartenenti all'area B che a livello di superficie territoriale rappresentano un valore prossimo al 4%.

## **9. Beneficiari**

Le microimprese esistenti o nuove micro-imprese così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. E' accordata una priorità per le microimprese condotte da donne e giovani.

## **10. Entità del sostegno**

L'aiuto pubblico massimo ammissibile per beneficiario, è pari a 200.000 euro. Il sostegno è concesso a norma del regolamento de minimis n° 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L. 379 del 28 dicembre del 2006. L'intensità pubblica d'aiuto è pari al 50%.

Si accorda, per gli investimenti materiali previsti dalle attività oggetto della misura, un anticipo non superiore al 50% del finanziamento pubblico dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa del 110% del suo valore (cfr. art. 56 Reg. (UE) n. 679/2011).

## **11. Modalità attuative**

Gli interventi sono attuabili attraverso la domanda individuale e PSL.

La misura verrà attivata tramite bandi all'interno dei quali verrà dettagliato anche l'esatto importo per azione e per modalità di attuazione.

## **12. Demarcazioni con gli altri fondi**

Il FEASR sosterrà nelle aree rurali la creazione e lo sviluppo di microimprese artigianali e commerciali che operano per la realizzazione e la promozione di prodotti e servizi che incorporano al loro interno caratteristiche tipiche del territorio e che utilizzano materia prima agricola (es. utilizzo del vimini per la produzione di sedie) ad esclusione delle attività di trasformazione dei prodotti agricoli. Tali iniziative sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del FEASR fino ad un massimo di investimento di 200.000 (aiuto pubblico). Per investimenti superiori interverrà il FESR.

In ogni caso, il FEASR e il FESR non finanzieranno gli stessi interventi a favore degli stessi beneficiari.

### 13. Coerenza con altri interventi di sostegno pubblico

Non esistono finanziamenti con leggi regionali per le stesse tipologie di investimento previste nella presente misura.

### 14. Finanziamento

**Costo totale:** 6.970.669 Euro

**Spesa pubblica:** 3.485.335 Euro

### 15. Criteri di Selezione

Azione	Criteri di selezione	Punteggio
Azione 1: Sostegno per la creazione e/o lo sviluppo di micro-imprese artigiane  Azione 2: Sostegno per la creazione e/o lo sviluppo delle micro-imprese commerciali	Posti di lavoro creati oltre a quello del beneficiario	Max 12
	Localizzazione in comuni con alto tasso di disoccupazione ( $7.7\% < x < 14.4\%$ o $> 14.4\%$ ) e/o elevato spopolamento ( $-0,02 < x < 0,25$ o $x > 0,25$ )	11
	Localizzazione in aree D (10 punti) e D (7 punti)	Max 10
	Giovani (<40 anni) e donne	9
	Progetto di produzione o di commercializzazione che prevede l'utilizzo di materia prima di provenienza agricola	7
	Progetto di produzione o di commercializzazione di prodotti che incorporano le caratteristiche tipiche del territorio	Max 6
	Pregio architettonico del manufatto da recuperare e qualità progettuale con particolare riferimento all'utilizzo delle tecnologie e della comunicazione	Max 5

### 16. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatori comuni	Obiettivo
<b>Prodotto</b>	Aziende beneficiarie	<u>23</u>
	Volume totale degli investimenti	<u>6.970.670</u>
	Nuove aziende create	<u>12</u>
<b>Risultato</b>	Incremento del valore aggiunto lordo non agricolo nelle imprese supportate	1.897.500
	Numero lordo di posti di lavoro creati	<u>35</u>
<b>Impatto</b>	Posti di lavoro creati	<u>14</u>
	- di cui donne	<u>4</u>

### **5.6.3.1.3 Incentivazione di attività turistiche**

#### **1 Titolo della Misura**

Incentivazione di attività turistiche

#### **2. Codice misura 313**

#### **3. Articoli di riferimento**

Titolo IV, Capo I, sezione 3, sottosezione 1, art. 55 del Reg. (CE) 1698/05.  
punto 5.3.3.1.3 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006.

#### **4. Motivazioni dell'intervento**

Il turismo rurale può essere considerato un fattore importante per lo sviluppo delle aree rurali. Tale forma di turismo ha grandi potenzialità di sviluppo in Calabria grazie alla grande varietà di ambienti geografici, alla presenza diffusa sul territorio di elementi storico-culturali importanti, alla presenza di una paniera vario di prodotti tipici. La misura mira a migliorare la qualità dell'offerta turistica nelle zone rurali attraverso il sostegno alla realizzazione di infrastrutture e di servizi.

#### **5. Obiettivi**

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- Miglioramento della qualità dell'offerta di turismo rurale;
- Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi per il turismo rurale;
- Integrare l'offerta di turismo rurale con l'offerta turistica tradizionale attraverso metodologie innovative.

#### **6. Finalità e azioni della misura**

La misura prevede interventi a carattere infrastrutturale e lo sviluppo di servizi per la promozione e commercializzazione dell'offerta di turismo rurale.

Sono previste le seguenti azioni:

Azione 1: Informazione e piccola ricettività: sono finanziati investimenti per la realizzazione di segnaletica stradale, di punti d'accesso, centri d'informazione e accoglienza (rifugi, aree campeggio, ecc.) per la valorizzazione di località turistiche e di aree naturali, di percorsi enogastronomici, di percorsi agrituristici ecc.;

Azione 2: Sviluppo e commercializzazione di servizi turistici e agrituristici: sono finanziati investimenti inerenti attività di progettazione e realizzazione di itinerari e percorsi (enogastronomici e agrituristici), attività di progettazione e commercializzazione di pacchetti turistici e agrituristici, realizzazione di materiale informativo rivolto alla stampa e ai tour operator, partecipazione a fiere di settore.

#### **7. Localizzazione degli interventi**

Il 85% delle risorse verrà destinato alle aree rurali con ritardo di sviluppo e alle aree rurali intermedie (Aree C e D). Il 15% rimanente verrà destinato a porzioni di aree rurali "urbanizzate e non" ad agricoltura intensiva e specializzata (Aree B) solo per le zone meno sviluppate ed alle aziende non competitive in agricoltura.

Gli interventi nei Poli urbani (area A) sono limitati ad alcune frazioni di comuni che soffrono di particolari svantaggi dell'area urbana a sud e ad ovest di Cosenza (es. Donnici, Badessa, Deodato, S. Lucia, S. Stefano, Settimo di Rende, San Biase, Noggiano, Malvitani, etc.) e dell'area urbana di Reggio Calabria prossime all'area parco dell'Aspromonte (es. Terreti, Ortì, Rosali, Sambatello,



Mosorrofa, Cannavò, Pettogallico, Pellarò, Villa San Giuseppe, Concessa di Catona etc.) e di Villa San Giovanni (es. Piale, Acciarello, Scannaporcelli, Monte Scrisi, etc.).

## **8. Beneficiari**

Azione 1: Enti pubblici (Comuni e loro unioni, Comunità Montane, Province), Enti Parco, consorzi e associazioni con finalità di promozione turistica.

Azione 2: Enti pubblici (Comuni e loro unioni, Comunità Montane, Province), Enti Parco, consorzi e associazioni con finalità di promozione turistica, GAL.

## **9. Entità del sostegno**

L'intensità pubblica d'aiuto:

1. Soggetti privati, pari al 50%
2. Per gli Enti pubblici, **e per i Gal**, l'intensità d'aiuto è pari al 100%.

Per gli interventi realizzati da soggetti privati, dai **Gal** e per gli enti pubblici aventi finalità economica (rientranti nell'art. 87 par. 1 del Trattato UE), si applicano le condizioni previste dal regime "*de minimis*", ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L. 379 del 28 dicembre del 2006.

Si accorda, per gli investimenti materiali previsti dalle attività oggetto della misura, un anticipo non superiore al 50% del finanziamento pubblico dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa del 110% del suo valore (cfr. art. 56 Reg. (UE) n. 679/2011).

## **10. Modalità attuative**

Gli interventi sono attuabili attraverso la domanda individuale e i PSL.

La misura verrà attivata tramite bandi all'interno dei quali verrà dettagliato anche l'esatto importo per azione e per modalità di attuazione.

## **11. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**

- Tutte le azioni dovranno tenere in debita considerazione aspetti ambientali quali: utilizzo di metodi e di tecniche eco-compatibili, l'impatto ambientale, l'uso razionale della risorsa idrica e l'impermeabilizzazione delle superfici occupate.
- Per le aree rurali urbanizzate e non ad agricoltura intensiva e specializzata (Area B) gli interventi sono ammessi nei comuni che si caratterizzano per una popolazione residente inferiore a 3.500 abitanti, una densità abitativa inferiore a 150 ab/Kmq un tasso di spopolamento superiore al 7%. Secondo questi parametri vengono coinvolti i comuni che soffrono di maggiori problemi di sottosviluppo appartenenti all'area B che a livello di superficie territoriale rappresentano un valore prossimo al 4%.

## **12. Demarcazioni con gli altri fondi**

Per l'attività turistica il FEASR finanzia gli interventi, per un importo non superiore a 200.000 euro, di seguito riportati:

- infrastrutture su piccola scala quali centri d'informazione e segnaletica stradale indicante località turistiche;
- infrastrutture ricreative quali quelle che permettono l'accesso ad aree naturali, con servizi di piccola ricettività;
- sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

Il FESR non finanzia questi interventi che sono di esclusiva competenza del FEASR.

## **13. Finanziamento**

**Costo totale:** 12.329.234 Euro

**Spesa pubblica:** 6.164.617 Euro

## 14. Criteri di Selezione

Criteri di selezione	Punteggio
Creazione di posti di lavoro (3 punti/unità occupata)	Max 15
Localizzazione in comuni con alto tasso di disoccupazione ( $7.7\% < x < 14.4\%$ o $> 14.4\%$ ) e/o elevato spopolamento ( $-0,02 < x < 0,25$ o $x > 0,25$ )	Max 13
Localizzazione in aree D (12 punti) e C (9 punti)	Max 12
Qualità del progetto con riferimento al numero di soggetti coinvolti e messi in rete e con particolare riferimento all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Max 11
Progetti relativi alla realizzazione o valorizzazione di percorsi enogastronomici o agrituristiche	Max 9

## 15. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatori comuni	Obiettivo
<b>Prodotto</b>	Numero di azioni sostenute	<u>36</u>
	Volume totale degli investimenti	<u>6.164.617</u>
<b>Risultato</b>	Incremento del valore aggiunto non agricolo nelle imprese beneficiarie	<u>179.940</u>
	Numero lordo di posti di lavoro creati	<u>17</u>
	Incremento delle presenze turistiche	<u>11.850</u>
<b>Impatto</b>	Posti di lavoro creati	<u>13</u>
	- di cui: donne	<u>4</u>
	Crescita economica	<u>95.100</u>

## *Misure rivolte al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali*

### **5.6.3.2.1 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale**

#### **1. Titolo della Misura**

Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

#### **2. Codice misura**

321

#### **3. Articoli di riferimento**

Titolo IV, Capo I, sezione 3, sottosezione 2, art. 56 del Reg. (CE) 1698/05.  
punto 5.3.3.2.1 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006.

#### **4. Motivazioni dell'intervento**

La riduzione della rete di protezione sociale può dar luogo nelle aree rurali allo spopolamento verso i centri urbani. Pertanto, la dotazione di servizi essenziali a favore dei contesti rurali diviene indispensabile per assicurare stabilità al capitale umano presente in questi territori. Dotare le aree rurali di servizi sociali essenziali ha, inoltre, lo scopo di incrementare le opportunità di inserimento lavorativo per le donne eliminando quei vincoli che le costringono a dedicare il proprio tempo a bambini, anziani, disabili ecc. A tal fine è necessario favorire la crescita di una rete di servizi a costi di realizzazione e gestione contenuti, la piccola dimensione e la domiciliarità, l'integrazione delle risorse – pubbliche e private nella rete locale attraverso una logica di complementarità e sussidiarietà.

#### **5. Obiettivi**

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- Migliorare le condizioni di vita nelle aree rurali;
- Facilitare l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro;
- Ampliare la gamma dei servizi disponibili attraverso percorsi e strategie innovative;
- Valorizzare il patrimonio culturale e le identità locali;
- Riqualificare il sistema produttivo locale.

#### **6. Finalità e azioni della misura**

La misura è rivolta a dotare le aree rurali di servizi essenziali al fine di frenare l'abbandono delle stesse e di incrementare le opportunità di inserimento lavorativo per le donne. Essa prevede il sostegno alla creazione e sviluppo di specifiche categorie di servizi alla popolazione a carattere sociale e culturale. La misura si articola nelle seguenti azioni:

**Azione 1.** Servizi essenziali. Tale azione prevede aiuti per l'avviamento di servizi di utilità sociale quali servizi all'infanzia, agli anziani, ai disabili, all'inserimento di immigrati. E' prevista la concessione di aiuti finanziari per l'avviamento di strutture finalizzate all'erogazione dei servizi da parte di soggetti pubblici. La misura prevede finanziamenti per l'acquisto delle attrezzature necessarie all'erogazione dei servizi.

**Azione2:** Miglioramento dei servizi di trasporto da e verso le aree urbane e le aree di servizio (scuole, uffici, ospedali, ecc.) attraverso il sostegno all'acquisto di scuolabus, piccoli pulmann, autoambulanze ecc.;

**Azione 3:** Strutture culturali e ricreative: tale azione prevede aiuti per promuovere l'avviamento di attività culturali e ricreative nelle aree rurali (adeguamento di strutture per la realizzazione di eco-musei, di centri polifunzionali per consentire l'accesso all'uso della multimedialità, biblioteche).

## **7. Localizzazione degli interventi**

Il 85% delle risorse verrà destinato alle aree rurali con ritardo di sviluppo e alle aree rurali intermedie (Aree C e D). Il 15% rimanente verrà destinato a porzioni di aree rurali “urbanizzate e non” ad agricoltura intensiva e specializzata (Aree B) solo per le zone meno sviluppate ed alle aziende non competitive in agricoltura.

Gli interventi nei Poli urbani (area A) sono limitati ad alcune frazioni di comuni che soffrono di particolari svantaggi dell'area urbana a sud e ad ovest di Cosenza (es. Donnici, Badessa, Deodato, S. Lucia, S. Stefano, Settimo di Rende, San Biase, Noggiano, Malvitani, etc.) e dell'area urbana di Reggio Calabria prossime all'area parco dell'Aspromonte (es. Terreti, Ortì, Rosali, Sambatello, Mosorrofa, Cannavò, Pettogallico, Pellaro, Villa San Giuseppe, Concessa di Catona etc.) e di Villa San Giovanni (es. Piaie, Acciarello, Scannaporcelli, Monte Scrisi, etc.).

## **8. Beneficiari**

Enti pubblici (Comuni e loro unioni, Comunità Montane, Province).

## **9. Entità del sostegno**

L'intensità pubblica d'aiuto è pari al 100%.

Per gli interventi aventi finalità economica (rientranti nell'art. 87 par. 1 del Trattato UE), si applicano, fino al 31.12.2010, le condizioni dell'aiuto di stato temporaneo **Aiuto N. 248/09 - Decisione (CE) C(2009)4277 del 28/06/2009**. “Comunicazione CE - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 2009/C 16/01 pubblicata su GUUE n. 16 del 22.01.09. Art. 3 del DPCM del 3 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009”. L'aiuto pubblico massimo ammissibile per beneficiario è pari a 500.000 euro.

A partire dal 1.1.2011 e fino al 31.12.2013 il sostegno sarà concesso a norma del Reg. (CE) “*de minimis*” n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379 del 28 dicembre del 2006.

L'aiuto sarà erogato come contributo in conto capitale. Relativamente agli investimenti materiali previsti dalle attività oggetto della misura è prevista l'erogazione dell'anticipo con le modalità disposte dall'art. 56 del Reg. (UE) n. 679/2011.

## **10. Modalità attuative**

Gli interventi sono attuabili attraverso i PIAR. La misura verrà attivata tramite bando.

## **11. Demarcazioni con il fondo FESR (Azioni 1-2-3)**

Il FESR sosterrà il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali assicurando un adeguato livello di dotazione di servizi collettivi per arginare lo spopolamento e l'emigrazione, per attrarre imprese e risorse umane qualificate e per favorire l'insediamento di nuove attività economiche.

In questo contesto sosterrà la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali funzionali alla realizzazione dei servizi e alla loro accessibilità da parte della popolazione rurale.

Il FEASR sosterrà l'avviamento di servizi di utilità sociale quali i servizi all'infanzia, agli anziani, ai disabili e all'inserimento degli immigrati.

Sosterrà inoltre il potenziamento del servizio di trasporto da e verso le aree urbane e di servizio, e l'avviamento di strutture culturali e ricreative favorevoli all'animazione dei comuni rurali.

Il FESR non finanzia questi interventi.

#### **Azione 4 “Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)”**

Titolo IV, Capo I, sezione 3, sottosezione 2, artt. 52 (b)(i) e 56 del Regolamento (CE) n. 1698/05. Paragrafo 5.3.3.2.1 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 1974/06. Allegato III del Regolamento (CE) n. 1698/05.

Reg. CE N. 473/2009 che modifica il Reg. CE n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEARS ed il Reg. CE n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.

Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento Europeo C (2009) 103.

#### **Motivazioni dell'intervento**

Nel panorama regionale esistono alcune aree, soprattutto quelle più marginali, dove la copertura di banda larga non è ancora presente, o in larga parte insufficiente a garantire un servizio costante e di qualità. La penetrazione della banda larga nelle aree rurali della Calabria si aggira tra il 15 – 18% del territorio con punte del 25% nelle zone periurbane. La velocità di trasmissione dei dati raramente raggiunge i 2 Mbps. Nel dettaglio la copertura della banda larga nelle zone rurali (comuni C e D) in termini di popolazione servita è pari al 7.8% ad una velocità di trasmissione inferiore 640 Kbit/s e per il 38.4% superiore 7 Mbit/s. Costi troppo elevati di realizzazione, condizioni geo-morfologiche difficili, eccessiva dispersione della popolazione sono i principali ostacoli alla diffusione dell'ICT in maniera uniforme sul territorio. In sintesi, la dotazione di infrastrutture di reti a banda larga presenta oggi diverse criticità di natura principalmente economica che influenzano la diffusione di tali reti generando un *digital divide* lì dove non vi è un ritorno dell'investimento, soprattutto nelle aree rurali classificate come C e D. La presente azione è quindi finalizzata a sostenere ed incoraggiare l'adozione e la diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) nei territori e nel contesto produttivo rurale per migliorare la competitività del sistema delle imprese e lo sviluppo delle aree rurali più marginali che evidenziano sia un declino socio-economico che un progressivo invecchiamento e riduzione della popolazione. Per assicurare il suo successo, l'azione prevede interventi rivolti all'abbattimento del *digital divide*, al fine di includere la popolazione rurale nella Società dell'Informazione anche detta *Network Society*. La diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione gioca, infatti, un ruolo chiave per migliorare la competitività del settore agricolo e forestale, in quanto strumento capace di sviluppare e mantenere la crescita economica, determinare una migliore qualità della vita per la popolazione e gli operatori rurali, favorire la diversificazione dell'economia rurale mettendo a disposizione servizi indispensabili, minimizzando la percezione di isolamento sociale, oltre che fisico, che è la causa principale dell'abbandono dei territori rurali.

#### **Obiettivi e coerenza della sotto-misura con le strategie dell'Asse**

Obiettivi specifici della sotto-misura:

- Sviluppare servizi di connettività veloce verso internet con una velocità di trasmissione dei dati sino a 20 Mbps e garantendo una velocità minima di almeno 2 Mbps;
- Sviluppare servizi di connettività veloce verso internet;
- migliorare le condizioni di vita e di lavoro al fine di frenare lo spopolamento nelle aree rurali marginali permettendo ai cittadini l'ingresso nella società dell'informazione;
- consentire la possibilità di usufruire di servizi di telemedicina, tele-commercio, telelavoro, e-learning, telecontrollo, teleconferenza ecc; consentire alle imprese di usufruire di risorse tecnologiche avanzate essenziali per la loro crescita economica e per incrementare la competitività.

#### **Tipologia degli interventi**

La presente azione prevede due tipologie di intervento:

- Tipologia A: realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica, in aree bianche C e D in digital divide;
- Tipologia B: sostegno agli utenti (pubbliche amministrazioni, imprese e popolazioni rurali) per l'acquisto di terminali di utente, in quelle aree rurali molto marginali dove condizioni geomorfologiche particolarmente difficili e/o la bassissima densità di popolazione rendono gli interventi infrastrutturali terrestri scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili entro il 31 dicembre 2015

### **Descrizione delle tipologie di intervento ed azioni ammissibili**

Tipologia A: obiettivo di questa tipologia di intervento è la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica di proprietà della Regione, necessarie per lo sviluppo dei servizi a banda larga almeno fino a 20 Mbit e la realizzazione di infrastrutture di dorsale. Il backhaul in fibra ottica costituisce il primo elemento necessario per favorire l'evoluzione verso la rete di nuova generazione (NGN). Inoltre l'investimento tecnologico in fibra ottica consente una infrastruttura duratura (30 anni) a beneficio di tutti gli operatori, essendo una rete aperta ed accessibile ad una pluralità di soggetti interessati all'utilizzo della stessa.

L'intervento A è diretto alla realizzazione di collegamenti di backhaul e alla successiva messa a disposizione delle infrastrutture realizzate (nel rispetto dei criteri di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento, così come indicato nel "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" (D.Lgs 259/03) agli operatori, anche nuovi entranti, di servizio fisso e mobile, che potranno utilizzare tutte le tecnologie possibili sulla rete di accesso, garantendo in questo modo la neutralità tecnologica del servizio finale.

Le azioni ammissibili nell'ambito dell'intervento A sono le seguenti:

- realizzazione di nuove infrastrutture di banda larga incluse attrezzature di backhaul (es: fisse, wireless, tecnologie basate o combinate con il satellitare);
- adeguamento di infrastrutture di banda larga esistenti;
- opere di ingegneria civile quali condotti o altri elementi della rete, anche in sinergia con altre infrastrutture (energia, trasporti, impianti idrici, reti fognarie, ecc);
- opere di impiantistica (posa di fibra ottica spenta);

Non sono previste azioni riguardanti interventi sulle reti di accesso per il collegamento diretto delle singole utenze che saranno poste a carico degli operatori interessati alla fornitura del servizio.

### **Tipologia B:**

- Nelle aree rurali più remote, quindi particolarmente marginali, dove la scarsissima densità abitativa e le difficili condizioni geomorfologiche (di norma appartenenti alle aree classificate come D nel Piano Strategico Nazionale) rendono scarsamente sostenibile dal punto di vista economico l'accesso a internet in banda larga attraverso le infrastrutture terrestri, l'intervento pubblico è volto a sostenere tecnologie alternative in grado di contribuire ad abbattere il divario digitale, consentendo anche in aree remote e scarsamente popolate in tempi ragionevolmente contenuti un collegamento parimenti di alta qualità, con una velocità comunque non inferiore alla soglia che definisce un collegamento a larga banda. In tali aree, l'intervento pubblico consiste nel sostegno finanziario all'acquisto di terminali di utente aspecifici. L'intervento è giustificato dalla necessità di porre tutti gli utenti nelle medesime condizioni, infatti laddove non si può intervenire con infrastrutture terrestri, l'utente oltre al costo del servizio dovrebbe sostenere il costo dei terminali di utente, mentre in altre zone gli utenti dovrebbe pagare esclusivamente il costo del servizio.

### **Localizzazione**

La presente azione sarà attuata esclusivamente sul territorio della Regione Calabria.

Le aree in cui la stessa si applica sono classificate come aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (Aree D) o come aree rurali intermedie (Aree C) in *digital divide*, individuate come “aree bianche” nel progetto di notifica nazionale dell’aiuto, nelle quali cioè i servizi di banda larga per imprese e cittadini o non esistono, o sono insufficientemente diffusi oppure presentano una capacità di connessione insufficiente; si tratta di aree, inoltre, nelle quali non sono già stati realizzati analoghi interventi attraverso fondi FESR

Al fine di individuare puntualmente le aree oggetto di intervento, verrà indetta una consultazione pubblica rivolta agli operatori di mercato, da un lato per avere certezza dell’effettiva assenza degli stessi nelle aree in questione, dall’altro per conoscere, attraverso l’acquisizione dei rispettivi piani di sviluppo triennali, il loro potenziale interesse ad offrire servizi in quelle aree.

Le aree candidate all’intervento dovranno, in sintesi, rispondere ai seguenti requisiti:

1. assenza di infrastrutture a larga banda;
2. assenza di operatori che offrono servizi a banda larga o gravi limitazioni quantitative (numero di clienti collegabili) e/o qualitative (velocità) nell’offerta esistente di servizi a larga banda;
3. presenza di operatori potenziali interessati ad offrire servizi a banda larga.

Al fine di individuare puntualmente le aree oggetto di intervento, verrà indetta, preliminarmente alla realizzazione delle infrastrutture una consultazione pubblica rivolta agli operatori di mercato (compresi i satellitari), volta a verificare/aggiornare l’elenco delle aree rurali bianche C e D candidate alla realizzazione degli interventi, individuate nel progetto di notifica nazionale, nonché ad acquisire il potenziale interesse degli operatori economici a fornire, in quelle aree, il servizio a banda larga. da un lato per avere certezza dell’effettiva assenza degli stessi nelle aree in questione, dall’altro per conoscere, attraverso l’acquisizione dei rispettivi piani di sviluppo triennali, il loro potenziale interesse ad offrire servizi in quelle aree.

### **Beneficiari**

Beneficiario finale della tipologia di intervento A è la Regione Calabria o altra amministrazione o ente delegato dalla Regione stessa che operano nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici."

Beneficiari della tipologia di intervento «B» sono le pubbliche amministrazioni, le imprese e le popolazioni rurali, che riceveranno l’aiuto per l’acquisto del terminale di utente, direttamente ovvero tramite un fornitore individuato mediante gara di appalto pubblica .

### **Spese ammissibili**

Per quel che riguarda la tipologia A di intervento la percentuale massima di sostegno per ciascuna tipologia di intervento è pari al 100% del costo dell’investimento ammissibile, dato dalle seguenti spese ammissibili:

- opere civili e impiantistiche strettamente connesse al progetto e relative attività di realizzazione, installazione;
- oneri di sicurezza D.Lgs 81/08;
- acquisto attrezzature;
- spese generali(max. 10-12%).

Per quel che riguarda la tipologia di intervento B, la percentuale massima di finanziamento è pari al 100% del prezzo di acquisto del terminale di utente, comprensivo delle connesse spese di installazione. Sono esclusi i canoni da servizio.

**Tipologia di aiuto:**

L'aiuto sarà erogato come contributo in conto capitale. Relativamente agli investimenti materiali previsti dalle attività oggetto della misura è prevista l'erogazione dell'anticipo con le modalità disposte dall'art. 56 del Reg. (UE) n. 679/2011. .

**Regime di aiuto**

Con riferimento alle tipologie di operazioni relative alla banda larga nelle aree rurali gli interventi saranno finanziati nel rispetto di quanto previsto dal regime di *Aiuto N. 646/09*, approvato con Decisione CE del 30 aprile 2010 (C2010/2956)

**Modalità di attuazione**

Gli investimenti saranno realizzati in stretto coordinamento e sinergia con il piano nazionale banda larga, che prevede la copertura del servizio a banda larga almeno fino a 20 Mbit.

Per l'attuazione degli interventi si prevede l'attivazione di un Accordo di Programma tra il Ministero dello sviluppo economico (MISE), il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) e la Regione Calabria. L'accordo di programma definirà le modalità di definizione dei progetti da finanziare a livello regionale. L'Ente attuatore degli interventi sarà individuato in una società specializzata nella costruzione di infrastrutture in fibra ottica per il potenziamento di backhauling nelle aree a fallimento di mercato, che realizzerà le opere relative agli interventi da finanziare assegnando i lavori attraverso l'emanazione di bandi pubblici di gara, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici.

**Durata**

L'intervento sarà realizzato nel periodo 2009-2015

**Criteri di demarcazione con altri strumenti finanziati dall'Unione europea**

Il FESR sosterrà gli interventi infrastrutturali necessari alla riduzione del digital divide nelle aree rurali A e B, nonché la realizzazione di altre infrastrutture materiali e immateriali funzionali alla realizzazione dei servizi e alla loro accessibilità da parte della popolazione rurale.

Il FEASR sosterrà gli interventi infrastrutturali necessari a ridurre il digital divide e a garantire all'accesso alle ICT nelle aree rurali C e D .

**Finanziamento**

L'azione 4, "Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)", verrà finanziata con le sole risorse nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del Reg. (CE) 1698/2005.

**Spesa Pubblica Totale Azione 4:** 13.040.000 €

**Costo Totale Azione 4:** 13.040.000 €

**12. Finanziamento Totale Misura**

**Costo totale:** -42.095.585 €

**Spesa pubblica:** 29.055.585 € + 13.040.000 € (di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del Reg. (CE) 1698/2005).



### 13. Criteri di Selezione

<u>Criteri di selezione</u>	<u>Punteggio</u>
<u>Numero di popolazione servita</u>	<u>Max 18</u>
<u>Localizzazione in area D (15 punti) e in area C (10 punti)</u>	<u>Max 15</u>
<u>Progetti che prevedono l'attivazione integrata delle azioni <del>1, 2 e 3</del> A e B</u>	<u>Max 14</u>
<u>Progetti che attivano una o più azioni della misura in combinazione con l'azione relativa alla società dell'informazione e comunicazione</u>	<u>Max 13</u>

### 14. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatori comuni	Obiettivo
<b>Di realizzazione</b>	Numero di azioni sostenute	621
	Volume totale degli investimenti	42.095.585
<b>Di risultato</b>	Popolazione beneficiaria dei servizi migliorati	273.427
	Migliore diffusione di internet nelle aree rurali	55.014
<b>Di impatto</b>	Crescita economica	6.074.786
	Posti di lavoro creati	110
	- di cui: femmine	39



**Obiettivi quantificati per indicatori dei tipi di operazioni di cui all'art. 16 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/05.**

Azione	Tipo di indicatore	Indicatori comuni	Obiettivo
<b>4 - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)</b>	<b>Prodotto</b>	Numero di azioni sostenute	40
	<b>Prodotto</b>	Volume totale degli investimenti	13.040.000
	<b>Risultato</b>	Migliore diffusione di internet nelle aree rurali	13.678



### **5.6.3.2.3 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale**

#### **1. Titolo della Misura**

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

#### **2. Codice misura**

323

#### **3. Articoli di riferimento**

Titolo IV, Capo I, sezione 3, sottosezione 2, art. 57 del Reg. (CE) 1698/05.  
punto 5.3.3.2.3 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006.

#### **4. Motivazioni dell'intervento**

La misura prevede interventi per la tutela e salvaguardia del patrimonio rurale allo scopo di aumentare l'attrattività delle aree rurali. La conservazione e riqualificazione del paesaggio e dell'architettura rurale è fondamentale non solo per tutelare e tramandare la cultura rurale locale ma anche per contribuire al miglioramento della vita nelle aree rurali.

La ruralità calabrese è caratterizzata dalla presenza di un considerevole patrimonio architettonico-culturale. Ne è testimone la presenza diffusa nelle proprietà dei piccoli agricoltori e al di fuori delle stesse di "casini", ville rurali, torri, strutture comuni per i coloni, antichi mulini, abbeveratoi comuni, antichi frantoi ecc. Si tratta di un patrimonio culturale rilevante ovvero di edifici rurali o elementi rurali di interesse comune per il valore che hanno nel raccontare e conservare il mondo contadino. Riqualificare tale patrimonio contribuisce a accrescere il valore delle aree rurali soprattutto in termini di turismo culturale.

#### **5. Obiettivi**

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- Miglioramento dell'attrattività del territorio;
- Consolidare lo sviluppo delle aree rurali valorizzando le risorse endogene;
- Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali.

#### **6. Finalità e azioni della misura**

La misura è finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico culturale all'interno e all'esterno delle aziende agricole situate nelle aree rurali.

Sono ammissibili gli investimenti tesi agli interventi di recupero di edifici/strutture importanti dal punto di vista architettonico, storico, economico o culturale facenti parte del patrimonio rurale al fine di un'utilizzazione pubblica dell'edificio/struttura (es. museo cultura contadina).

#### **7. Localizzazione degli interventi**

Il 85% delle risorse verrà destinato alle aree rurali con ritardo di sviluppo e alle aree rurali intermedie (Aree C e D). Il 15% rimanente verrà destinato a porzioni di aree rurali "urbanizzate e non" ad agricoltura intensiva e specializzata (Aree B) solo per le zone meno sviluppate ed alle aziende non competitive in agricoltura.

Gli interventi nei Poli urbani (area A) sono limitati ad alcune frazioni di comuni che soffrono di particolari svantaggi dell'area urbana a sud e ad ovest di Cosenza (es. Donnici, Badessa, Deodato, S. Lucia, S. Stefano, Settimo di Rende, San Biase, Noggiano, Malvitani, etc.) e dell'area urbana di Reggio Calabria prossime all'area parco dell'Aspromonte (es. Terreti, Orti, Rosali, Sambatello, Mosorrofa, Cannavò, Pettogallico, Pellaro, Villa San Giuseppe, Concessa di Catona etc.) e di Villa San Giovanni (es. Piale, Acciarello, Scannaporcelli, Monte Scrisi, etc.).

## **8. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**

- Gli interventi dovranno tenere in debita considerazione l'utilizzo di metodi e di tecniche eco-compatibili
- Per le aree rurali urbanizzate e non ad agricoltura intensiva e specializzata (Area B) gli interventi sono ammessi nei comuni che si caratterizzano per una popolazione residente inferiore a 3.500 abitanti, una densità abitativa inferiore a 150 ab/Kmq un tasso di spopolamento superiore al 7%. Secondo questi parametri vengono coinvolti i comuni che soffrono di maggiori problemi di sottosviluppo appartenenti all'area B che a livello di superficie territoriale rappresentano un valore prossimo al 4%.

## **9. Beneficiari**

Beneficiari della misura sono i detentori del bene oggetto dell'intervento.

## **10. Entità del sostegno**

L'intensità pubblica d'aiuto è pari al 50% per i privati. Per gli Enti pubblici, nel limite di interventi non aventi finalità economica, l'intensità d'aiuto è pari al 100%.

Per gli interventi, realizzati da enti pubblici, aventi finalità economica (rientranti nell'art. 87 par. 1 del Trattato UE), si applicano le condizioni previste dal regime "de minimis", ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L. 379 del 28 dicembre del 2006.

Relativamente agli investimenti materiali previsti dalle attività oggetto della misura è prevista l'erogazione dell'anticipo con le modalità disposte dall'art. 56 del Reg. (UE) n. 679/2011.

## **11. Modalità attuative**

Gli interventi sono attuabili attraverso la domanda individuale e i PSL.

La misura verrà attivata tramite bando.

## **12. Demarcazioni con il fondo FESR**

Il FESR interverrà per sostenere la creazione e lo sviluppo di sistemi di ospitalità nei centri e nei borghi delle aree rurali adeguatamente riqualificati e valorizzati, anche utilizzando il modello dell'albergo diffuso. Il FEASR interverrà, in maniera esclusiva rispetto al FESR, per sostenere gli interventi finalizzati a riqualificare e valorizzare il patrimonio di archeologia rurale pubblico e privato (antichi mulini, frantoi, etc.) ricadente nelle aziende agricole e al di fuori delle stesse.

In ogni caso, il FEASR e il FESR non finanzieranno gli stessi interventi a favore dello stesso beneficiario.

## **13. Finanziamento**

**Costo totale:** 19.299.898 Euro

**Spesa pubblica:** 9.649.949 Euro

#### 14. Criteri di Selezione

Azione	Criteri di selezione	Punteggio
Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico culturale all'interno e all'esterno delle aziende agricole situate nelle aree rurali	Localizzazione in comuni con alto tasso di disoccupazione ( $7.7\% < x < 14.4\%$ o $> 14.4\%$ ) e/o elevato spopolamento, ( $-0,02 < x < 0,25$ o $x > 0,25$ )	Max 14
	Localizzazione in area D (12 punti) e in area C (8 punti)	Max 12
	Edifici/strutture riconosciute di particolare importanza per il patrimonio economico-culturale secondo la normativa vigente	10
	Qualità del progetto con riferimento al numero di soggetti coinvolti e messi in rete e con particolare riferimento all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Max 9
	Progetti relativi alla realizzazione o valorizzazione di percorsi enogastronomici o agrituristici	Max 8
	Giovani (<40 anni) e donne	7

#### 15. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatori comuni	Obiettivo
Prodotto	Numero di azioni sostenute	60
	Volume totale degli investimenti	13.123.930
Risultato	Popolazione beneficiaria dei servizi migliorati	80.416
di impatto	Posti di lavoro creati	7
	Crescita economica	359.625

### **5.6.3.3.1**                      *Formazione ed informazione*

#### **1. Titolo della Misura**

Formazione ed informazione

#### **2. Codice misura**

331

#### **3. Articoli di riferimento**

Titolo IV, Capo I, sezione 3, sottosezione 3, art. 58 del Reg. (CE) 1698/05.  
punto 5.3.3.3.1 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006.

#### **4. Motivazioni dell'intervento**

La misura intende promuovere una imprenditorialità competente in attività non prettamente agricole (come quelle artigianali e turistiche o quelle legate alla funzione sociale dell'azienda agricola nonché all'uso delle TIC) e legate alle altre misure dell'asse 3. In particolare, il trasferimento delle conoscenze rivolto soprattutto ai giovani, alle donne, nonché ai soggetti in situazione di esclusione è l'obiettivo fondamentale perseguito dalla misura.

#### **5. Obiettivi**

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- Sviluppo di capacità e competenze per la diversificazione in attività non agricole;
- Sviluppo e consolidamento di capacità ed abilità imprenditoriali per la creazione di piccole imprese in ambito rurale.

#### **6. Finalità e azioni della misura**

La misura è rivolta al sostegno di interventi volti ad attività di formazione e informazione relativa agli interventi dell'asse 3.

La misura si articola in 2 azioni:

Azione 1

Formazione: interventi di formazione a favore degli operatori economici operanti nell'ambito degli interventi dell'asse 3.

Azione 2

Informazione: sostegno ad iniziative di informazione con compiti di acquisizione, catalogazione e trasmissione di informazioni a favore degli operatori economici operanti nell'ambito degli interventi dell'asse 3.

#### **7. Localizzazione degli interventi**

Il 85% delle risorse verrà destinato alle aree rurali con ritardo di sviluppo e alle aree rurali intermedie (Aree C e D). Il 15% rimanente verrà destinato a porzioni di aree rurali "urbanizzate e non" ad agricoltura intensiva e specializzata (Aree B) solo per le zone meno sviluppate ed alle aziende non competitive in agricoltura.

Gli interventi nei Poli urbani (area A) sono limitati ad alcune frazioni di comuni che soffrono di particolari svantaggi dell'area urbana a sud e ad ovest di Cosenza (es. Donnici, Badessa, Deodato, S. Lucia, S. Stefano, Settimo di Rende, San Biase, Noggiano, Malvitani, etc.) e dell'area urbana di Reggio Calabria prossime all'area parco dell'Aspromonte (es. Terreti, Ortì, Rosali, Sambatello, Mosorrofa, Cannavò, Pettogallico, Pellaro, Villa San Giuseppe, Concessa di Catona etc.) e di Villa San Giovanni (es. Piale, Acciarello, Scannaporcelli, Monte Scrisi, etc.).

## 8. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

- Il sostegno non può riguardare corsi e tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insediamento medio superiore. I corsi vanno finalizzati ad un'azione/intervento dell'asse 3.
- Le iniziative di formazione devono prevedere un modulo dedicato alle tematiche della sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile.

## 9. Beneficiari

Azione 1: Organismi pubblici e privati che si assumono la responsabilità della formazione

Azione 2: Enti preposti all'informazione e alla divulgazione.

## 10. Entità del sostegno

L'aiuto pubblico massimo ammissibile è pari a 200.000 euro. Il sostegno è concesso a norma del regolamento de minimis n° 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L. 379 del 28 dicembre del 2006..

L'intensità pubblica d'aiuto è pari al 70%.

## 11. Modalità attuative

Gli interventi sono attuabili attraverso la domanda individuale e i PSL. La misura verrà attivata tramite bando.

## 12. Demarcazioni con il fondo FSE

Relativamente alla formazione sulle tematiche dell'asse 3, il FEASR si occuperà, in maniera esclusiva rispetto al FSE, della formazione degli operatori economici in tema di diversificazione delle attività agricole e dell'economia rurale e in tema di turismo e attrattività dei territori rurali.

Medesima è la posizione del FEASR in merito all'informazione a favore degli operatori economici beneficiari dell'asse 3.

In ogni caso il FEASR e l'FSE non interverranno per la stessa attività di formazione o informazione a favore dello stesso beneficiario.

## 13. Finanziamento

Costo totale: **2.857.143 Euro**

Spesa pubblica: **2.000.000 Euro**

## 14. Criteri di Selezione

Criteri di selezione	Punteggio
Numero previsto di soggetti formati o informati giovani (< 40 anni) e donne	Max 13
Numero previsto di soggetti formati o informati con difficoltà sociali	Max 12
Localizzazione in comuni con alto tasso di disoccupazione ( $7.7\% < x < 14.4\%$ o $x > 14.4\%$ ) e/o elevato spopolamento ( $-0,02 < x < 0,25$ o $x > 0,25$ )	Max 10
Localizzazione in area D (9 punti) e in area C (6 punti)	Max 9
Formazione o informazione concentrata su una determinata azione dell'asse 3	8
Accompagnamento del soggetto formato o informato nella fase progettuale	8

## 15. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatori comuni	Obiettivo
<b>Prodotto</b>	Numero di iniziative sostenute	183
	Numero di operatori economici partecipanti ad attività sovvenzionate	1.825
	<i>di cui: donne</i>	913
	Numero di giorni di formazione ricevuti	22.817
<b>Risultato</b>	Partecipanti che hanno concluso con successo un'attività di formazione	1.460
<b>di impatto</b>	Posti di lavori creati	4
	- di cui: donne	3



## ***Asse 4 – Approccio Leader***

### *Attuazione dell'approccio Leader*

Nelle passate programmazioni, Leader I, Leader II, e Leader + hanno giocato il ruolo di laboratori di sperimentazione dello sviluppo locale integrato e sostenibile con specifico riferimento alle aree rurali. La Programmazione 2007-2013, terminata tale fase di sperimentazione riconosce all'approccio Leader un ruolo fondamentale riservandogli l'asse 4

Di seguito sono elencati gli elementi chiave che definiscono l'approccio Leader:

- a) le strategie di sviluppo locale si effettuano su territori rurali ben definiti, ovvero sono riferite ad aree sub-regionali omogenee e strategicamente individuate sulla base delle specificità delle aree e di una concentrazione di risorse (umane, finanziarie ed economiche) sufficiente a sostenere la strategia di sviluppo locale;
- b) le strategie derivano dall'azione di partenariati pubblici-privati a livello locale definiti Gruppi di Azione Locale;
- c) l'elaborazione e l'implementazione delle strategie avviene secondo un approccio *bottom-up* e coinvolge gli stakeholders in ogni fase di elaborazione della strategia, attraverso gruppi di azione locale dotati di un adeguato potere decisionale.
- d) le strategie elaborate sono di tipo integrato e multisettoriale nel senso che coinvolgono vari settori dell'economia e nello specifico della nuova programmazione affrontano in maniera trasversale gli obiettivi previsti dagli assi 1, 2 e soprattutto dall'asse 3;
- e) l'attenzione rivolta alla realizzazione di approcci innovativi è rilevante;
- f) considerevole è l'attenzione rivolta alla realizzazione di progetti di cooperazione;
- g) i partenariati locali sono collegati in rete;

Come emerge da tale descrizione dell'approccio Leader il valore aggiunto dell'asse 4 rispetto agli altri tre assi non è da ricercarsi in differenti contenuti o azioni, ma nella possibilità che viene offerta ai partenariati Leader di presentare Piani che attuino le azioni e gli obiettivi stessi degli assi 1, 2 e 3 in maniera integrata.

Uno dei maggiori vantaggi degli approcci area-based e bottom-up è la capacità di mobilitare maggiori risorse locali per lo sviluppo.

Questo accade perché gli attori locali hanno una conoscenza più profonda delle opportunità offerte dalle risorse disponibili.

In questo senso l'Asse Leader è uno strumento idoneo per innescare processi di *sviluppo locale endogeno* e di *governance* capace di accrescere e/o costruire le capacità organizzative delle comunità locali. Sotto questo aspetto i GAL hanno giocato e giocheranno un ruolo di rilievo nell'unire le organizzazioni pubbliche, private e civili operanti in un dato territorio e nel condurre, in tal modo, alla produzione dei metodi, regole, conoscenze e competenze necessarie per perseguire insieme obiettivi comuni.

L'Asse Leader, infine, è uno strumento utile per evitare il declino delle aree rurali.

L'Asse Leader dovrà caratterizzarsi per l'innovazione che sostiene e che promuove da intendersi non necessariamente come novità hi-tech né come innovazione radicale e/o invenzione e/o ricerca. L'innovazione, nell'ambito di aree rurali sottosviluppate o particolarmente sofferenti, vuole dire trasferimento e adattamento di strategie sperimentate altrove, introduzione di nuovi prodotti, processi, modelli organizzativi o mercati.

In questa ottica la *cooperazione* fra i territori inclusi nella strategia di sviluppo locale sarà cruciale per facilitare il trasferimento e l'adattamento di innovazioni sperimentate altrove.

### *Aree eleggibili all'asse Leader*


La Regione Calabria ha effettuato una territorializzazione tesa ad individuare le aree calabresi sulle quali intervenire in funzione delle specificità di ciascuna. Nel rispetto delle quattro macro-aree

indicate a livello di Piano Nazionale Strategico per lo sviluppo rurale, nel PSR sono state individuate sei aree di riferimento (vedi paragrafo 3.1.5 del PSR).

Per quanto riguarda l'asse Leader il processo di territorializzazione si è ulteriormente dettagliato in modo da determinare aree ancora più omogenee e caratterizzate da una massa critica sufficientemente ridotta, ideale per procedere con lo sviluppo di piccoli progetti integrati e multisettoriali e per promuovere processi di governance e percorsi di sviluppo locale di carattere bottom-up.

La tabella sottostante indica le aree individuate, mentre il processo di individuazione e i comuni appartenenti a ciascuna area sono esplicitati nell'allegato 3 al Programma.

Griglia nazionale (PSN)	Macro-aree Calabria (PSR)	Aree
Poli urbani	Aree urbane	Area di Cosenza
		Area di Catanzaro
		Area di Reggio C.
Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata	Aree rurali urbanizzate ad agricoltura intensiva e specializzata	Piana di Sibari
		Piana di Lamezia
		Piana di Gioia Tauro
	Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata	Crotonese
Aree rurali intermedie	Aree rurali intermedie diversificate	Basso Tirreno RC
		Asprogal
		Basso Tirreno CS
		Alto Tirreno CS
	Aree rurali ad agricoltura estensiva	Valle Crati
		Sila
		Pollino
Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	Aree rurali in ritardo di sviluppo	Valle Crocchio
		Serre calabresi
		Vibonese
		Presila KR
		Alta locride
		Locride
		Area grecanica
		Alto Ionio CS
		Sila greca
		Savuto
		Monti Reventino



Le aree così individuate sono 25, ma per l'asse Leader sono eleggibili all'asse 4 solo le aree a più forte carattere di ruralità e di marginalità di seguito riportate:

- Aree rurali intermedie diversificate;
- Aree rurali intermedie ad agricoltura estensiva;
- Aree rurali in ritardo di sviluppo.

La tabella sottostante elenca le aree rurali in questione e mostra alcuni dati rilevanti.

PSR Calabria	Sub aree eleggibili	Comuni	Superficie	Densità	Popolazione
Aree rurali intermedie diversificate	Alto Tirreno Cs	23	834	128,21	106.988
	Basso Tirreno Cs	19	391	142,93	55.858
	Basso Tirreno Rc	15	441	146,74	64.685
	Asprogal	7	89	121,47	10.847
Aree rurali intermedie ad agricoltura estensiva	Valle Crati	19	775	127,31	90.319
	Sila	21	1.403	61,49	86.937
	Pollino	17	912	63,40	59.102
Aree rurali in ritardo di sviluppo	Alto Ionio Cs	13	629	39,35	24.750
	Sila Greca	10	451	71,44	32.244
	Savuto	19	376	88,51	33.291
	Vibonese	50	1.139	149,85	170.746
	Presila Kr	12	719	49,18	38.686
	Valle Crocchio	19	712	60,24	42.897
	Serre Calabresi	31	648	128,45	87.826
	Monti Reventino	17	404	91,43	36.951
	Alta Locride	10	598	80,00	28.376
	Locride	29	895	111,53	99.831
	Area Grecanica	14	598	82,70	49.494
	<b>TOTALE</b>	<b>345</b>	<b>12.050</b>	<b>96,9</b>	<b>1.119.828</b>
	<b>Totale Calabria</b>	<b>409</b>	<b>15.050</b>	<b>133</b>	<b>1.988.052</b>

Le aree eleggibili sono, dunque, 18 e rappresentano le aree relativamente più povere e con una densità di popolazione inferiore ai 150 ab/kmq.

Restano escluse le aree urbane, le aree rurali urbanizzate ad agricoltura intensiva e specializzata e le aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata. In questo modo è eleggibile all'asse Leader l'85% dei comuni, il 56% della popolazione e il 78% della superficie regionale.

Nel rispetto del regolamento comunitario, la popolazione di ciascuna area è compresa tra 10.847 e 106.988 abitanti (limiti di riferimento dettati dall'art. 37 del Regolamento (CE) 1974/2006 sono: 5.000-150.000 abitanti). Fa eccezione l'area Vibonese che conta 170.746 abitanti. Ciò è dovuto alla presenza del comune di Vibo Valentia che presenta caratteristiche più rurali che urbane.

Vibo Valentia è un capoluogo di provincia piccolo (appena 34.000 abitanti) per cui considerarlo come area a se stante, significherebbe definire una sub-area regionale molto piccola, più piccola di altri comuni come Rossano e Corigliano Calabro che rientrano nelle aree rurali urbanizzate. Anche i dati relativi allo spopolamento rendono l'area più simile alle aree rurali che a quelle urbane o urbanizzate.

A partire da tali presupposti si è ritenuto opportuno definire un'area che unisse i comuni appartenenti alla stessa provincia. Si sottolinea, inoltre, che il comune di Vibo Valentia è collocato, a livello di PSN, nell'area territoriale "aree rurali con problemi di sviluppo" che corrisponde alle "aree rurali in ritardo di sviluppo del PSR.

Nel centro urbano del comune di Vibo, comunque non saranno consentiti gli interventi previsti nelle misure dell'Asse III e dell'Asse IV.

Nella nuova programmazione è prevista una distinzione tra GAL/territori "maturi" e GAL/territori "nuovi". I GAL/territori "maturi", intesi come quelli coinvolti nel LEADER + e LEADER II anche in forma di ATI, saranno supportati con risorse finanziarie maggiori, necessarie per avviare programmi di sviluppo più consistenti. I GAL/territori di nuova costituzione (aree e gruppi che non sono stati mai interessati dall'iniziativa Leader), potranno utilizzare la misura 431 relativa

all'acquisizione di competenza per svolgere le attività preliminari di costruzione del partenariato, conoscenza del territorio, nonché attività di sperimentazione del metodo.

La tabella seguente evidenzia i GAL/territori maturi, che hanno fatto esperienza Leader II e Leader+, e i GAL/territori nuovi.

GAL/territori maturi	GAL/territori nuovi
Alto Tirreno CS*	Basso Tirreno CS
Basso Tirreno RC	Sila
Valle Crati	Savuto
Pollino	Monti Reventino
Alto Ionio CS	
Sila Greca	
Vibonese	
Presila KR	
Valle Crocchio	
Serre Calabresi	
Alta Locride	
Locride	
Area Grecanica	
Asprogal	

\*L'alto Tirreno cosentino ha effettuato solo l'esperienza Leader II

*Notizie sulla programmazione Leader 2000-2006.*

Aree Leader+				
Aree	n. Comuni	Superficie	Densità	Popolazione
Alto Ionio – Sila Greca	28	1499	80,7	156.457
Pollino	21	1.276	62,4	66.815
Valle Crati	28	1.061	115,4	122.513
Kroton	27	1.717	101,5	174.158
Vibonese	51	1.161	152,8	177.469
Valle Crocchio	25	831	73,4	60.997
Locride – Area Grecanica	42	1.457	103,9	151.354
Aspromar	44	1.137	186,3	211.848
Serre calabresi – Alta locride*	41	1.033	119,1	123.005
<b>Totale</b>	<b>307</b>	<b>11.172</b>	<b>110,6</b>	<b>1.244.616</b>
<b>Calabria</b>	<b>409</b>	<b>15.050</b>	<b>136</b>	<b>2.050.478</b>

\*Area Leader+ finanziata con fondi regionali.

Come mostra la tabella, nell'ambito di Leader+ sono stati selezionati 9 GAL, di cui 1 finanziato con fondi regionali. A queste 9 aree corrispondono, nella nuova programmazione, i 14 territori considerati "maturi".

Nella programmazione 2000-2006 è stata coinvolta dall'iniziativa Leader+ il 47% della popolazione e il 57% della superficie calabrese.

#### *Procedure e criteri di selezione*

Le aree eleggibili all'asse Leader sono le 18 aree individuate nel PSR. I Gruppi di Azione Locale presentano i Piani di Sviluppo Locale (PSL). Per partecipare al bando dell'Asse Leader, i Gruppi di Azione Locale devono possedere le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a livello decisionale, dovranno essere composti per almeno il 50% dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, quali gli agricoltori, le donne rurali i giovani e le loro associazioni (Art. 62 del Reg. CE 1968/2005);

- dovranno eleggere un capofila amministrativo e finanziario oppure costituirsi in una struttura comune legalmente riconosciuta in grado di gestire i fondi e sovrintendere sul funzionamento del partenariato.

Per quanto riguarda i GAL/territori nuovi, il rispetto delle suddette condizioni deve sussistere al termine del periodo di acquisizione di competenza. E' previsto, infatti, un bando rivolto sia ai GAL/territori maturi che ai GAL/territori nuovi. I GAL/territori maturi rispondono al bando presentando i Piani di Sviluppo Locale, mentre i GAL/territori nuovi presentano la sola richiesta per accedere alla misura relativa all'acquisizione di competenza. Solo successivamente potranno presentare i PSL con le stesse modalità dei GAL/territori maturi.

La presentazione dei progetti di cooperazione per la misura 421 "Cooperazione interterritoriale e transnazionale" avverrà contestualmente alla presentazione dei PSL. La Regione riconosce la priorità ai PSL che comprendono il progetto di cooperazione. La selezione dei PSL avverrà entro due anni dall'approvazione del PSR da parte della Commissione Europea. Le fasi previste per la selezione sono:

- pubblicazione del bando pubblico rivolto ai soggetti proponenti per la presentazione dei Piani di Sviluppo Locale;
- istruttoria dei Piani sulla base dei requisiti di ammissibilità dei GAL e dei PSL, valutazione dei Piani da parte dell'Autorità competente, approvazione delle relative dotazioni finanziarie; per i GAL "nuovi" tale fase e le successive saranno rinviate al termine della fase di acquisizione di competenza.
- richiesta di integrazione dei Piani sulla base delle risultanze dell'istruttoria ai soggetti proponenti;
- autorizzazione ai soggetti proponenti dell'inizio attività non appena la documentazione richiesta viene considerata idonea dall'autorità competente.

L'Autorità competente, al termine della fase di selezione, comunica l'esito ai soggetti proponenti. La Regione garantirà la trasparenza della valutazione e le condizioni di concorrenza tra i gruppi attivando azioni per la diffusione delle informazioni così come specificato nel paragrafo relativo alle modalità di informazione dei beneficiari. L'Autorità competente provvederà entro 45 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande ad approvare i Piani pervenuti. Le graduatorie di merito saranno pubblicate sul BURC e sul sito web della Regione Calabria dedicato alla nuova programmazione. La convenzione con ciascun soggetto proponente selezionato e finanziato dovrà essere stipulata entro i successivi 30 gg. dalla pubblicazione della graduatoria sul BURC. Il periodo di eleggibilità delle spese è compreso tra il 01/01/2007 e il 31/12/2015.

La Regione prevede di selezionare 14 dei PSL presentati sulle 18 aree eleggibili. In particolare, la Regione Calabria intende selezionare 3 Gal nuovi su 4 e 11 GAL maturi su 14. La scelta di selezionare quasi tutti i GAL nuovi deriva dalla volontà di far sperimentare ai territori nuovi l'esperienza Leader. Come evidenziato nel paragrafo 3.1.5 del programma il numero dei GAL finanziati nella scorsa programmazione è pari a 9.

La valutazione dei PSL avverrà secondo criteri prestabiliti a seguito di una prima fase per la verifica del possesso delle condizioni di ammissibilità dei GAL proponenti e di possesso dei requisiti di ammissibilità del PSL stesso. Condizione di ammissibilità dei PSL è, infatti, che si basino almeno sulle caratteristiche da a) a d) e g) caratterizzanti l'approccio Leader sopra descritti e comunque previsti dall'articolo 61 del Regolamento CE 1968/2005. Verificato tale aspetto del PSL saranno valutati gli aspetti di seguito riportati:

- strategia proposta e qualità della proposta progettuale (Max 14 punti);
- caratteristiche e qualità del partenariato locale (Max 12 punti);
- modalità di gestione del piano e capacità di attuazione (Max 11 punti);
- capacità di integrazione con le altre modalità di attuazione del PSR e/o con altri programmi (Max 10 punti);
- GAL che integrano già progetti di cooperazione nel PSL (Max 7 punti);
- Carattere innovativo (Max 6 punti).

La valutazione del PSL comprenderà anche la valutazione del progetto di cooperazione presentato nell'ambito della misura 421. La determinazione del punteggio si baserà sui seguenti criteri:

- qualità tecnica e progettuale (20 punti);
- modalità attuative (18 punti)
- qualità del partenariato della cooperazione (12 punti);
- coerenza rispetto alla strategia perseguita dal PSL (10 punti);

Visto l'obiettivo di stimolazione della governance proprio dell'asse Leader, in sede di valutazione dei PSL, la Regione porrà particolare attenzione alla qualità del partenariato in termini di effettivo strumento per il superamento di limiti e vincoli che dominano le possibilità di azione dei singoli.

La Regione, infine, attribuisce rilevanza particolare ai seguenti temi intorno ai quali costruire il PSL:

- risorse locali inesprese;
- prodotti locali;
- risorse archeologiche e storico-culturali;
- paesaggio rurale e identità culturali;
- risorse turistiche rurali;
- risorse naturali, compresa la valorizzazione dei siti di interesse comunitario (NATURA 2000);

La strategia di sviluppo locale dovrà, in ogni caso, garantire la vitalità dei Piani in una prospettiva di lungo periodo e nello stesso tempo garantire di non compromettere le risorse ambientali in gioco. In questo senso il Progetto dovrà possedere un'impronta *economicamente e ambientalmente sostenibile*. E' possibile includere all'interno dell'area del PSL comuni ricadenti in un'altra area a condizione che siano effettivamente contigui e che la scelta venga debitamente giustificata evitando comunque sovrapposizioni. All'interno di un'area verrà approvato un solo PSL. Nel caso in cui due o più Piani venissero presentati per la stessa area territoriale, la Regione attiverà una fase negoziale (non superiore a 15 giorni dalla data di scadenza della presentazione dei Piani) con i diversi partenariati al fine di favorire la presentazione di un solo progetto. Se la fase negoziale non otterrà alcun risultato, dei due o più Piani presentati nella stessa area territoriale sarà approvato il progetto che otterrà il migliore punteggio.

#### *Contenuto e procedure di attuazione dei PSL*

I GAL selezionati all'interno dell'Asse Leader potranno attuare i PSL secondo due modalità e comunque in coerenza con quanto previsto nelle misure di riferimento:

- attuazione a bando
- attuazione a regia diretta

I PSL approvati riferiti a GAL impegnati nel Leader +, in ogni caso, potranno iniziare l'attuazione della strategia di sviluppo locale proposta nel PSR soltanto dopo aver definito la utilizzazione di tutte le risorse finanziarie a loro assegnate.

Le fasi di attuazione dei PSL sono quelle di seguito indicate:

- redazione di bandi e Piani esecutivi da parte dei soggetti proponenti secondo le modalità indicate nelle schede di misura;
- presentazione all'autorità di gestione dei bandi e dei Piani esecutivi.
- attuazione degli interventi a bando e a regia da parte dei soggetti proponenti;

- implementazione del sistema di monitoraggio con i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale;
- presentazione periodica dei rapporti di esecuzione e certificazione di spesa.

A prescindere dalle modalità prima descritte, il soggetto proponente è tenuto ad inviare i progetti, numerati in ordine cronologico di presentazione, all'autorità di gestione. Tali progetti esecutivi non saranno oggetto di valutazione se conformi a quanto previsto nei PSL. Ogni progetto, altresì, dovrà contenere una breve illustrazione esplicativa circa l'applicazione dei principi relativi alla trasparenza, alla concorrenza, alla normativa sugli appalti pubblici. All'interno del Piano esecutivo il dettaglio dell'indicazione dell'intervento proposto dovrà contenere gli elementi che seguono.

- Finalità e obiettivi
- Fasi di articolazione del progetto
- Descrizione degli interventi
- Cronogramma di attuazione
- Analisi dei costi
- Quadro finanziario complessivo
- Risultati concreti attesi
- Quantificazione degli obiettivi fisici
- Procedure di monitoraggio e di controllo
- Modalità di gestione

### *Strategie di sviluppo locale*

La Strategia di Sviluppo Locale rappresenta una sovra-sezione delle misure dell'asse Leader in cui attraverso il PSL, ovvero, attraverso l'attivazione di particolari misure degli assi I, II e III e attraverso la misura 421 relativa alla cooperazione si offre ai partenariati GAL la possibilità di elaborare strategie integrate e multisettoriali a favore dello sviluppo dei propri territori di riferimento. L'obiettivo delle Strategie di Sviluppo Locale, fase di effettiva concretizzazione dell'approccio Leader, è quello di stimolare lo sviluppo delle aree più deboli e marginali con particolare riferimento al ruolo che in questo senso possono giocare la governance, la capacità progettuale e gestionale locale e lo sviluppo del capitale sociale. Come specificato nelle rispettive misure, 411 – “Competitività”, 412 – “Ambiente e Gestione del territorio” e 413 – “Qualità della vita e diversificazione dell'economia rurale”, si indicano di seguito le misure dei diversi assi del PSR che potranno essere attivate dai GAL all'interno dei PSL:

#### ASSE 1

Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole;

Misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Misura 133 – Azioni di informazione e promozione

Tali misure sono attivabili in relazione a progetti di sviluppo di microfiliera, in riferimento a prodotti di nicchia come per es. il corbezzolo, l'origano, il pisello di amendolara, i capperi, il gelsomino, il fagiolo nano di Mormanno, ecc. e sono attivabili secondo le stesse modalità dei PIF.

I progetti dovranno essere accompagnati dallo studio della filiera di riferimento oltre che la rilevazione dei bisogni della filiera.

#### ASSE 2

Misura 216 – Sostegno agli investimenti non produttivi – Parte privata

Misura 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi – Parte privata



### ASSE 3

311 – Diversificazione in attività non agricole

312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

313 – Incentivazione di attività turistiche. Solo per gli interventi relativi all’Azione 2

323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

331 – Formazione e informazione rivolta agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell’asse 3.

Di seguito si riportano le misure attivabili dai GAL nell’elaborazione della propria Strategia di Sviluppo Locale e l’indicazione sulla modalità di attuazione.

	Misura	Asse PSR		Procedura selezione operazioni
410 – Strategie di sviluppo locale	411 - Competitività	1	121- Ammodernamento delle aziende agricole	Bando per microfiliera
			123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agri e forestali	
			133 - Azioni di informazione e promozione	
	412 – Ambiente e gestione del territorio	2	216 - Sostegno agli investimenti non produttivi – parte privata	Bando
			227 - Sostegno agli investimenti non produttivi - parte privata	Bando
	413 – Qualità della vita e diversificazione dell’economia rurale	3	311 - Diversificazione in attività non agricole	Bando
			312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese	Bando
			313 - Incentivazione di attività turistiche	Azione 2 - Gestione diretta/Bando
			323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Bando
			331 - Formazione e informazione rivolta agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'Asse III	Bando o Gestione diretta
421 – Cooperazione inter- territoriale e trans- nazionale				Gestione diretta
431 - Costi di gestione, animazione e acquisizione di competenze				Gestione diretta

Nelle zone di intervento selezionate nell’ambito dell’Asse IV le misure attuate orizzontalmente dalla Regione non possono sovrapporsi a quelle attuate dai GAL.

In attesa della selezione dei GAL e dell’attuazione degli interventi le misure saranno attivate con bando regionale.

Dopo la selezione dei PSL, la Regione non potrà più indire bandi, per le misure e/o azioni già attivate dai Piani di Sviluppo Locale, nelle aree selezionate nell’ambito dell’Asse IV.

In ogni caso, per evitare sovrapposizioni e la concessione di contributi agli stessi beneficiari per interventi già finanziati dalla Regione con il presente programma, è previsto un sistema di controllo tra Regione e GAL, anche attraverso controlli incrociati sugli elenchi dei beneficiari.

### *Descrizione dei circuiti finanziari applicabili ai GAL*

Il Gruppo di azione locale è responsabile della selezione dei progetti e della validazione della spesa effettuata dai destinatari degli interventi. I pagamenti verranno erogati dall'Organismo Pagatore. Il destinatario di ogni singola operazione presenta richiesta di pagamento al GAL e questi, dopo averla validata predispone gli elenchi di pagamento.

I GAL nella fase attuativa:

- emana i bandi,
- seleziona i beneficiari con propri atti,
- stipula con essi le convenzioni,
- effettua controlli amministrativi e finanziari;
- formula e approva gli elenchi di liquidazione dei beneficiari;
- presenta le domande di pagamento per gli interventi a regia diretta.

Gli elenchi di pagamento predisposti dai GAL verranno inviati alla Regione e da questa all'Organismo pagatore.

L'organismo pagatore effettuerà il pagamento direttamente al beneficiario trasmettendo una copia dell'avvenuto pagamento al GAL e alla Regione. Le certificazioni di spesa dovranno corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente ai sensi dei regolamenti vigenti.

Poiché vige la regola del disimpegno automatico e quindi la perdita dei finanziamenti non erogati entro due anni dalla data di impegno sul bilancio comunitario, sulla base della verifica dello stato di avanzamento dei Piani, l'Autorità competente ri-alloca le risorse tra i piani finanziari dei GAL con lo scopo di raggiungere le performance richieste dalla Commissione. Nel caso in cui si paventeranno perdite di risorse finanziarie a causa di inadempienze da parte di GAL selezionati, tali risorse saranno decurtate dalla dotazione finanziaria assegnata al GAL stesso.

### ***Misure Asse Leader***

Misura 411 - Competitività

Misura 412 – Ambiente e gestione del territorio

Misura 413 – Qualità della vita e diversificazione dell'economia rurale

Misura 421 - Cooperazione interterritoriale e transnazionale

Misura 431 - Costi di gestione, animazione e acquisizione di competenze

### **5.6.4.1.1 Competitività**

#### **1. Titolo della Misura**

Competitività

#### **2. Codice misura**

411

#### **3. Articoli di riferimento**

Art. 63 del Regolamento (CE) 1698/05.

#### **4. Motivazioni dell'intervento**

La misura risponde al fabbisogno evidente nelle aree rurali di rafforzare la competitività dei prodotti dell'agricoltura. Le aree eleggibili all'asse Leader, infatti, si caratterizzano per il peso rilevante dell'agricoltura nonostante il basso sostegno al reddito derivante dal settore. Sembra utile, quindi, sostenere le produzioni agricole in termini di competitività e tramite l'approccio Leader puntare a sviluppare un atteggiamento degli agricoltori maggiormente rivolto all'aggregazione e/o azione comune.

#### **5. Obiettivi**

L'obiettivo è quello di sostenere la creazione e lo sviluppo di microfiliera. Le aree rurali calabresi dispongono, infatti, di prodotti agricoli specifici ma scarsamente diffusi in termini territoriali. Tali prodotti costituiscono un potenziale economico in termini di nicchie di mercato e, al contempo, incorporano peculiarità e identità locali che è importante valorizzare.

#### **6. Azioni della misura**

Le Azioni attivabili (con approccio leader) in maniera chiaramente integrata visto l'obiettivo finale di costituzione e realizzazione di microfiliera sono le seguenti:

- Azione 1 – Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”;
- Azione 2 – Misura 123 “ Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”;
- Azione 3 – Misura 133 “Azioni di formazione e informazione”.

#### **7. Interventi ammissibili**

Gli interventi ammissibili sono quelli specificati nelle schede di misura.

#### **8. Localizzazione degli interventi**

Aree territoriali selezionato nell'ambito dell'asse 4

#### **9. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**

Tali misure sono attivabili in relazione a progetti di sviluppo di microfiliera e sono attivabili secondo le stesse modalità dei PIF. I progetti dovranno essere accompagnati dallo studio della filiera di riferimento e comprendere la definizione dell'analisi SWOT oltre che la rilevazione dei bisogni della filiera.

#### **10. Beneficiari**

I beneficiari ammessi a finanziamento corrispondono a quelli previsti nella descrizione delle schede di misura.

**11. Entità del sostegno**

Il sostegno è concesso per un importo come previsto in ogni scheda di misura

**12. Finanziamento**

**Costo totale:** 19.166.667 Euro

**Spesa pubblica:** 9.583.333 Euro

**13. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari**

<b>Tipo di indicatore</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Obiettivo</b>
<b>Prodotto</b>	Numero di gruppi di azione selezionati	14
	Superficie totale dell'area dei GAL (kmq)	9.372
	Popolazione totale coperta dai GAL	875.000
	Numero di progetti finanziati dai GAL	326
	Numero dei beneficiari	261
<b>Risultato</b>	Incremento nel valore aggiunto lordo	3.756.593
	Numero lordo di posti di lavoro creati	20
<b>Impatto</b>	Crescita economica	1.676.885
	Posti di lavoro creati	48
	- di cui: donne	35
	Produttività del lavoro	6.884

#### **5.6.4.1.2    *Ambiente e gestione del territorio***

##### **1.      Titolo della Misura**

Ambiente e Gestione del territorio

##### **2.      Codice misura**

412

##### **3.      Articoli di riferimento**

Art. 63 del Regolamento (CE) 1698/05.

##### **4.      Motivazioni dell'intervento**

Le problematiche di gestione del territorio e, dunque, il sostegno a investimenti finalizzati a opere di pubblica utilità in grado di mitigare gli impatti delle attività agricole sull'ambiente ha una importanza rilevante anche nelle aree rurali oltre che nelle aree ad agricoltura specializzata e intensiva. A sostegno degli obiettivi di tutela ambientale posti nell'ambito dell'attuazione dell'asse II del PSR, si vuole con la presente misura stimolare le popolazioni rurali a salvaguardare l'ambiente e gli habitat naturali all'interno e nell'ottica dell'approccio Leader.

##### **5.      Obiettivi**

La misura ha dunque l'obiettivo di sostenere la tutela dell'habitat e dell'ambiente rurale e di sostenere la riduzione degli effetti delle attività antropiche.

##### **6.      Azioni della misura**

Le azioni attivabili (con approccio leader) sono quelle relative alle seguenti misure previste nell'ambito dell'Asse 2:

- Azione 1 - Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" – Parte privata
- Azione 2 – Misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi" – Parte privata

##### **7.      Interventi ammissibili**

Gli interventi ammissibili sono quelli specificati nelle schede di misura.

##### **8.      Localizzazione degli interventi**

Aree territoriali selezionate nell'ambito dell'asse 4

##### **9.      Beneficiari**

I beneficiari ammessi a finanziamento corrispondono a quelli previsti nella descrizione delle misure per l'asse 2.

##### **10.    Entità del sostegno**

Il sostegno è concesso per un importo pari al 100% dell'investimento

##### **11.    Finanziamento**

**Costo totale:** 1.916.667 Euro

**Spesa pubblica:** 1.916.667 Euro

#### 14. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo
<b>Prodotto</b>	Numero di gruppi di azione selezionati	14
	Superficie totale dell'area dei GAL (kmq)	9.372
	Popolazione totale coperta dai GAL	875.000
	Numero di progetti finanziati dai GAL	33
	Numero dei beneficiari	26
<b>Risultato</b>	Zone caratterizzate da una gestione positiva del territorio:	3.833
	- <i>per la biodiversità e l'adozione di tecniche ad alto valore ambientale;</i>	3.450
	- <i>per la qualità dell'acqua;</i>	1.380
	- <i>per il cambiamento climatico;</i>	958
	- <i>per la qualità del suolo;</i>	2.645
	- <i>per il contrasto alla marginalizzazione e all'abbandono.</i>	1.380
<b>Impatto</b>	Inversione del declino delle biodiversità	67
	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	23
	Miglioramento della qualità delle acque	-854
	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici	2.256

### **5.6.4.1.3**                      *Qualità della vita e diversificazione dell'economia rurale*

#### **1. Titolo della Misura**

Qualità della vita e diversificazione dell'economia rurale

#### **2. Codice misura**

413

#### **3. Articoli di riferimento**

Art. 63 del Regolamento (CE) 1698/05.

#### **4. Motivazioni dell'intervento**

Le aree eleggibili all'asse Leader, più delle altre aree calabresi, soffrono di problematiche quali disoccupazione, mancanza o bassa qualità delle infrastrutture primarie, sociali e tecnologie, bassi livelli di reddito, invecchiamento della popolazione e conseguente spopolamento. Dall'altro lato tali aree sono dotate di risorse storico, culturali, ambientali ed anche economiche (si fa riferimento alle piccole attività artigianali o agricole) che se valorizzate possono invertire il circolo vizioso provocato dall'abbandono dei comuni di tali aree. Il sostegno della qualità della vita e il sostegno dei redditi di tali aree attraverso un approccio territoriale e partecipativo fondato sulla valorizzazione delle identità locali è un obiettivo perseguibile per definizione dai GAL.

#### **5. Obiettivi**

Gli obiettivi della misura sono declinabili attraverso una trasposizione degli obiettivi delle misure dell'asse III. In termini più appropriati all'approccio Leader, tuttavia, l'obiettivo della misura è quello di realizzare progetti di valorizzazione dei territori secondo un approccio integrato e pienamente partecipato in grado di attivare le risorse endogene in maniera autonoma e duratura. La costruzione del capitale sociale e della governance diventa dunque l'obiettivo ultimo nonché il valore aggiunto perseguito dalla misura rispetto all'asse 3.

#### **6 Finalità e azioni della misura**

Le azioni attivabili (con approccio leader) sono quelle relative alle seguenti misure previste nell'ambito dell'Asse 3:

- Azione 1 - Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole"
- Azione 2 - Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese"
- Azione 3 – Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche". Solo per gli interventi relativi all'azione 2.
- Azione 4 - Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"
- Azione 5 – Misura 331 "Formazione e informazione degli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse III"

#### **7. Interventi ammissibili**

Gli interventi ammissibili sono quelli specificati nelle schede di misura.

#### **8. Localizzazione degli interventi**

Aree territoriali selezionate nell'ambito dell'asse 4.

#### **9. Beneficiari**

I beneficiari ammessi a finanziamento corrispondono a quelli previsti nella descrizione delle schede di misura.

**10. Entità del sostegno**

Il sostegno è concesso per un importo come previsto in ogni scheda di misura.

**11. Finanziamento**

**Costo totale:** 54.761.905 Euro

**Spesa pubblica:** 38.333.333 Euro

**12. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari**

<b>Tipo di indicatore</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Obiettivo</b>
<b>Prodotto</b>	Numero di gruppi di azione selezionati	14
	Superficie totale dell'area dei GAL (kmq)	9.372
	Popolazione totale coperta dai GAL	875.000
	Numero di progetti finanziati dai GAL	931
	Numero dei beneficiari	745
<b>Risultato</b>	Numero lordo di posti di lavoro creati	57
<b>Impatto</b>	Crescita economica	3.117.580
	Posti di lavoro creati	57
	- di cui donne	41



### **5.6.4.2.1      *Cooperazione interterritoriale e transnazionale***

#### **1.      Titolo della Misura**

Cooperazione interterritoriale e transnazionale

#### **2.      Codice misura**

421

#### **3.      Articoli di riferimento**

Artt. 63 e 65 del Regolamento (CE) 1698/05.

Art. 39, Allegato II punto 5.3.4.2 del Regolamento 1974/2006.

#### **4.      Motivazioni dell'intervento**

La misura intende promuovere e sostenere la cooperazione tra aree territoriali attraverso l'elaborazione e l'attuazione congiunta di progetti di cooperazione inter-territoriali e trans-nazionali. La misura della cooperazione è accolta all'interno del PSR come parte integrante e fondamentale dell'approccio Leader. Attraverso la cooperazione si vuole sostenere il superamento dei limiti dei territori in termini di massa critica, ma si vogliono sostenere anche l'introduzione di innovazione e la diffusione delle conoscenze e competenze sviluppate e valorizzate altrove che possono trovare ulteriore arricchimento attraverso il confronto e la realizzazione di progetti comuni su temi accomunanti i territori.

#### **5.      Obiettivi**

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- far uscire dall'isolamento le aree calabresi attraverso la cooperazione;
- sostenere una solidarietà attiva tra territori rurali;
- Sostenere l'innovazione e la diffusione delle conoscenze.

#### **6.      Finalità e azioni della misura**

I progetti di cooperazione inclusi nei PSL sono approvati dalla Regione e devono riguardare azioni concrete e congiunte e non solo scambi di esperienze. In particolare, oggetto della cooperazione deve essere una delle azioni previste nel PSL sviluppata in termini di cooperazione interterritoriale o transnazionale come specificato dalle azioni che seguono:

- Azione 1 - Cooperazione interterritoriale: comprende i progetti di cooperazione tra GAL ubicati nel territorio nazionale e appartenenti ad almeno due regioni italiane differenti.
- Azione 2 – Cooperazione transnazionale: comprende i progetti di cooperazione tra GAL appartenenti a diversi Stati, facenti parte dell'Unione Europea e non.

#### **7.      Interventi ammissibili**

Il progetto di massima di cooperazione e il relativo piano finanziario sono contenuti nel PSL presentato dal GAL. L'approvazione dei PSL comporterà, quindi, l'approvazione dei progetti di cooperazione il cui perfezionamento in progetti esecutivi dovrà avvenire entro 6 mesi dall'approvazione del PSL. Gli interventi ammissibili sono:

- (fase pre-progettuale) animazione per la definizione del partenariato e progettazione dell'azione comune;
- (fase dell'implementazione) funzionamento della struttura comune e supporto tecnico all'attuazione del progetto;
- (fase dell'implementazione) la realizzazione dell'azione comune;
- interventi previsti nelle diverse misure degli assi 1, 2, 3.

## **8. Localizzazione degli interventi**

Aree territoriali selezionate nell'ambito dell'asse 4.

## **9. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**

Per poter accedere alla misura, successivamente alla pubblicazione del bando pubblico, è necessario che i progetti di cooperazione presentati all'interno dei PSL presentino i seguenti requisiti di ammissibilità:

- la partecipazione di partner appartenenti ad almeno due Regioni differenti nel caso di cooperazione interterritoriale, e ad almeno due Stati nel caso di cooperazione transnazionale;
- fra i partner, almeno uno deve essere beneficiario della misura asse leader;
- nel progetto deve essere indicato un GAL capofila;
- il progetto non deve sovrapporsi con altri progetti di cooperazione – nazionali e transnazionali - in corso e finanziati con altri Programmi (INTERREG, EQUAL, ecc.). Tale requisito dovrà essere accertato tramite autodichiarazione del partner capofila;
- presenza della lettera di adesione al progetto da parte di tutti i partner coinvolti;
- il progetto deve integrare la dimensione ambientale;
- il progetto deve prevedere lo sviluppo di un'azione comune o una struttura comune (Gruppo Economico di Interesse Europeo – Reg. CE 2137/85, Società Cooperativa Europea – Reg. CE 1435/03 o società in forma di Consorzio) concreta oltre allo scambio di competenze/esperienze;
- le risorse fisiche sulle quali si basa il progetto di cooperazione devono essere esistenti e non conseguenti all'implementazione del progetto;
- i partner del progetto di cooperazione devono sottoscrivere un patto comune con il quale si impegnano a proseguire le attività della cooperazione anche dopo il termine del progetto finanziato dalla programmazione 2007-2013.

## **10. Valutazione dei progetti**

Il Progetto presentato congiuntamente al PSL verrà valutato negli aspetti relativi ai requisiti di ammissibilità e negli aspetti della qualità progettuale sulla base dei seguenti criteri e dei seguenti punteggi:

- coerenza sulla base della strategia perseguita dal PSL (15 punti);
- qualità tecnica e progettuale (30 punti);
- qualità del partenariato (20 punti);
- modalità attuative (35 punti).

## **11. Beneficiari**

GAL beneficiari dell'asse Leader.

Possono essere coinvolti nel progetto di cooperazione anche i partenariati così come definiti dall'art. 59 (e) del Regolamento 1698/2006 o le aree rurali in cui vi sia la presenza di un gruppo di azione locale attivo nello sviluppo rurale, organizzato in partenariato e con la capacità di elaborare strategie di sviluppo locale area-based.

## **12. Entità del sostegno**

Le azioni pre-progettuali non possono superare il 10% del costo complessivo del progetto di cooperazione, e comunque non superiori ai 50.000 euro.

Contributo pari al 100% per le spese pre-progettuali.

Per le altre azioni di cooperazione si applicano i tassi di aiuto previsti nelle singole misure degli assi 1, 2, 3. Tuttavia, solo le spese relative ai territori appartenenti alla Comunità Europea sono ammessi al finanziamento (art. 65 (2) Reg. CE 1968/2006).

**13. Finanziamento**

**Costo totale:** 6.845.238 Euro

**Spesa pubblica:** 4.791.667Euro

**14. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari**

<b>Tipo di indicatore</b>	<b>Indicatori comuni</b>	<b>Obiettivo</b>
<b>Prodotto</b>	Numero di progetti di cooperazione finanziati	14
	Numero di GAL cooperanti	14

### **5.6.4.3.1** *Costi di gestione , animazione e acquisizione di competenze*

#### **1. Titolo della misura**

Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione

#### **2. Codice della misura**

431

#### **3. Articoli di riferimento**

Art. 59 e art. 63 (c) del Regolamento (CE) n. 1968/2005;

Punto 5.3.4.3 dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1974/2006

#### **4. Motivazioni della misura**

L'attività strategica dei GAL riguarda la progettazione dei Programmi di Sviluppo Locale e l'attuazione degli stessi. Per la realizzazione di tali attività strategiche sono individuate risorse dedicate nelle varie misure di cui i PSL potranno disporre. Esistono tuttavia altri costi derivanti dalle attività di gestione, di animazione e di acquisizione di competenza (l'ultima ha senso solo per i GAL "nuovi") non sostenute dalle misure appena accennate. Tale misura sostiene i GAL nell'espletamento di tali fondamentali attività.

#### **5. Obiettivi della misura**

Il principale obiettivo della misura è quello di sostenere la progettazione, l'implementazione e la gestione dei PSL, nonché di sostenere la partecipazione alla progettazione dal basso e la diffusione delle attività realizzate. In particolare, gli obiettivi della misura sono:

- favorire l'acquisizione di competenze;
- sostenere le attività di animazione sul territorio;
- sostenere i GAL relativamente ai costi di gestione.

#### **6. Finalità e azioni della misura**

Sono previste tre azioni specifiche:

Azione 1: Acquisizione di competenze. Tale azione è funzionale ai GAL definiti come "nuovi". Questi, infatti, non avendo sperimentato la progettazione relativa all'Iniziativa Comunitaria Leader, necessitano di un periodo di acquisizione di competenze. Tale periodo non potrà avere una durata superiore a 5 mesi entro i quali, tramite l'affiancamento di Università, GAL, enti/società con esperienza in programmazione dello sviluppo locale, i GAL "nuovi" svolgeranno in affiancamento le attività alla progettazione del PSL. .

In particolare, tale azione sosterrà le attività di:

- Studio della zona interessata;
- Formazione del personale addetto all'elaborazione e all'esecuzione del PLS;
- Formazione sugli eventi promozionali e sull'animazione;
- Consulenza specialistiche

Azione 2: Animazione

Tale azione è rivolta a tutti i GAL ed è successiva all'elaborazione e approvazione dei PSL. E' finalizzata alla divulgazione delle iniziative dei PSL, al rafforzamento del grado di consapevolezza comune e al rafforzamento del partenariato. Prevede:

- Realizzazione di manifestazioni pubbliche (convegni, seminari, workshop, incontri, ecc.)
- Produzione di materiale informativo anche multimediale;

- Realizzazione e aggiornamento dei siti internet dei GAL;
- Pubblicizzazione dei bandi e delle iniziative;
- Attività di formazione attinenti alle tematiche dell'animazione e dell'informazione.

### Azione 3: Costi di Gestione

Tale azione sostiene le attività connesse alla gestione e alla costituzione dei GAL:

- Spese per il personale;
- Acquisto o noleggio di beni mobili e di servizi per la gestione amministrativa e operativa dei PSL (arredo, attrezzatura per ufficio, software e hardware);
- Spese correnti quali utenze varie (telefoniche, energia elettrica, riscaldamento ecc.) e materiali di consumo funzionali alla struttura e alle attività della stessa;
- Rimborso spese per trasferte del personale, consulenti e amministratori nei limiti delle attività strettamente legate all'attuazione dei PSL;
- IVA se sostenuta a titolo definitivo;
- Costi di tenuta conto corrente bancario;
- Spese per fidejussioni;
- Spese per opere edili finalizzate ad adeguare la struttura sede del GAL;
- Spese di costituzione (solo per i GAL nuovi).

### 7. Localizzazione degli interventi

Aree territoriali selezionate nell'ambito dell'asse 4.

### 8. Beneficiari

GAL. Possono beneficiare dell'acquisizione di competenza i GAL/Territori in cui il programma di Iniziativa Comunitaria Leader (II e +) non è stato mai attuato.

### 9. Livello ed entità dell'aiuto

La quota stabilita per i costi di gestione dei GAL non può essere superiore al 15% dell'importo pubblico complessivo del PSL. Le spese relative all'acquisizione di competenza non possono essere superiori a 50.000,00 euro per GAL nuovi.

### 10. Finanziamento

**Costo totale:** 7.709.100

**Spesa Pubblica:** 7.709.100

### 11. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatori comuni	Obiettivo
<b>Prodotto</b>	Numero di azioni sovvenzionate	70
<b>Risultato</b>	Numero di partecipanti che completano con successo un'attività formativa	771
	<i>di cui donne</i>	385